DELLA REALE CASSA DI REDENZIONE DE' REDDITI, ED EFFETTI

APPARTENENTI ALLA R. DUCALE CAMERA DI MILANO ALIENATI.

RELAZIONE

DESCRITTA

DA D. PAOLO CAROELLI

CONTE DEL S. R. I.

Dottore Collegiato, e de' 60. Nob. Decurioni della Città di Novara, R. D. Feudatario di Vespolate, e Pertinenze, E per S. M. I. C. Avvocato Fiscale Generale.

IN MILANO, MDCCXXIX.

Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

Agl' Illustrissimi Signori
Marchese Reggente D. Carlo Castiglione
Presidente del Magistrato Ordinario,
e
Conte D. Pietro Quintana, e Pietra Santa
Questore dello stesso Magistrato

Delegati sopra la Real Cassa di Redenzione.

L'Avvocato Fiscale Conte D. Paolo Caroelli.
F.

COn molta ragione apprezzabile al sommo riuscimmi il comando della Real Giunta sopra la Cassa delle Redenzioni, che ora degnamente dalle SS.VV. Illustrissime si compone, acciò un'esatta relazione delle cose at-

tenenti alla medesima descrivessi, per soddisfare alla richiesta fattane da Sua Eccellenza il Sig. Principe Governatore Conte di Daun, imperciocchè ò riguardassi d'onde tale comando era nato, da chì immediatamente veniva, ò ciò che lo stesso intendeva, da ogni parte mi si offeriva nuovo motivo per eccitarne all'eseguimento il mio zelo.

Applicatomi per tanto all'opera, ed impiegatovi con intermittenza quel tempo, che l'accudimento a' consueti affari del mio impiego permise, hò procurato d'unire con qualche metodo, ed ordine le notizie confacevoli all'intento, e di compilarne, giusta l'ordine datomi, nell'idioma nostro volgare la Relazione, che alle SS.V V. Illustrissime ossequioso presento.

M'è convenuto nel parlare della Giuridizione della Giunta oltrepassare le mete di semplice istorico, e le parti prendere di difensore, come insegna il dotto Larrea (a) aven-

(a) Larrea *Alleg. Fisc.* 100. *num.* 1.

avendomi a ciò astretto uno studiato Voto Fiscale dato alle stampe, in cui la medesima gagliardamente s'impugna.

Hò stimato pure mio debito nell'offerirmisi opportune occasioni qualche encomio scrivere d'alcuni Regj Ministri: hò però fatto questo colla parsimonia che in simili casi conviene giusta l'avviso d'Ovvenio (a) ivi:

Si quem laudaris parcè laudare memento.

E ben volentieri esteso mi sarei nel riferire le prerogative illustri, e memorandi fatti del Conte D. Bartolomeo Arese Reggente del Supremo Consiglio di Spagna, e Presidente già del Magistrato, poi del Senato, il di cui sapere, la grandezza d'animo, ed il giusto zelo tutt'ora vivono nelle memorie degli uomini; del Conte Reggente D. Luca Pertusati onore della Patria sua, e gloria del Togato Ministero, che coll'ammirabile affabilità, dottrina,

e ret-

(a) Ovvenius *monostic.* 136.

e rettitudine acquistòssi vivendo l'affetto e la stima di tutti, e morendo lasciò di se stesso un vero ritratto nel figlio Conte D. Carlo degnamente per i Paterni, e di lui proprj meriti alla dignità di Reggente nel Supremo Consiglio di Spagna promosso, e per la di lui rara erudizione, ed amore a' Letterati, ed alle Bell' Arti eletto in molte occasioni in loro Mecenate, e Protettore Autorevole:

Di tutti gli altri finalmente avrei parlato con sommo mio contento, i quali nel grado di Presidente, di Questore, ò di Fiscale, all' avvantaggio del Reale Patrimonio, e del ben' pubblico attesero nell' esercitare, e promovere l'instituto della Real Cassa di Redenzione, se il timore d' interrompere con troppo frequenti, e prolisse digressioni il filo della narrazione non me ne avesse distolto il desiderio, persuaso per altro, che avrei per isperienza provato ciò che già

cantò

cantò il Dante ivi : (a)

I' non posso ritrar di tutti a pieno;
Perochè sì mi stringe il lungo tema
Che molte volte al fatto il dir
vien meno.

Resterebbemi ora sol tanto a pregare le SS. VV. Illustrissime d'una generosa condonazione, se con semplice disadorno stile hò quest' Operetta composto.

Se non chè mi giova sperare, che ritenendo le medesime il mio non uso in simil' modo di scrivere, perciocchè altra mira hanno avuto i presenti, e passati miei studj, ed il non essersi ciò potuto fare da me con quell'assiduità, ed intensione, che necessaria sarebbe stata ad un miglior lavorìo, vorranno attribuire a motivo di mia scusa ciò che ad altrui lode fù scritto:

Dice le cose sue semplicemente,
E non affetta il favellar Toscano (b)

Piaccia dunque alle SS. VV. Illustrissime rimirare questa Relazione con quella

(a) Dante *nell'Inferno* §. 4. *in fine*.
(b) Berni *Cap. d'Aristotele*.

quella ſteſſa benignità, con cui l'Autore di lei riguardare ſi degnano; ed io non laſcierò di ſupplicare l Altiſſimo, che al ſervigio di Ceſare a beneficio del Pubblico per lunga, felice età le conſervi.

INDICE

De' Capi, e Paragrafi contenuti nella presente Relazione.

CAPO PRIMO.

CAPO SECONDO.

CAPO

CAPO TERZO.

CAPO QUARTO.

CAPO QUINTO.

PROEMIO.

1 NOn è di pochi, non che Politici, ma Giureconſulti ancora il ſentimento, che le rendite aſſegnate da' popoli, o dagli antichi loro Reggitori per patrimonio del Principato, da' Succeſſori nel Regno alie-
2 nar non ſi poſſano. (a) A doppia ragione viene appoggiata una tale ſentenza: riguarda l'una la perſona iſteſſa del Principe, cui eſſendo neceſſario non ſolo per difeſa de' Sudditi, e conſervazione del Regno, ma eziandio per il ſoſtenimento della propria perſona e decoro abbondare di denaro, e di rendite, troppo diſdicevole ſarebbe, che per mancanza del Reale Patrimonio diſtratto a quello di privato pareggiare ſi doveſſe il mantenimento del Sovrano, o per ſoſtenere la convenienza di queſto ſi aggravaſſero di nuovi tributi i Soggetti: l'altra ragione rimira la dignità del Principato, mentre ſuppoſto, che il dominio del patrimonio ſuddetto più propriamente appartenga alla Corona, ed al Soglio, che a chi ne porta l'onorevole incarico, e ne occupa il poſto (b) ſuſſegue, che il Principe bensì de' frutti, e proventi, non mai de' fondi poſſa liberamente diſporre: in quella guiſa appunto che ne' fideicommeſſi, od uſufrutti da' Teſtatori ordinati d'ogni arbitrio d'alienare le proprietà ſono privi gli riſpettivi Eredi, e Legatarj dovendole intiere ſerbare per i ſucceſſori chiamati, e che ne' beneficj Eccleſiaſtici, o ne' Feudi il ſolo uſufrutto attuale concedeſi a chi la commenda, o l'inveſtitura ne ottiene. Aggiungeſi

(a) De Paz *de tenuta tractat.* 2. *cap.* 85. *num.* 203. Lancelottus Conradus *Templ. omn. judic. lib.* 1. *cap.* 1. §. 4. *ſub rubricà Dignitatis jura non alienat. num.* 1.

(b) Layman *Theologia moralis lib.* 1. *tract.* 4. *cap.* 8. *n.* 5. Fauſt *Prò Aerario claſſe* 20. *conſ.* 24. *ord.* 1548. *poſt Covarujam* .

ancora, che consistendo in parte l'essenza della Reale
3 dignità nel possedimento delle Regalie (c) destinate
dalle genti al Principe per sovvenire a' pesi della Repubblica, e del grado Reale (d) non possono le demaniali rendite, che patrimonio diconsi del Popolo (e) nè pure in piccola parte dal Sovrano alienarsi. (f)

Vaglia però il vero: l'ammettere indistintamente una
4 tal regola o troppo ingiurioso riuscirebbe all' autorità suprema de' Monarchi negando ad essi loro quel diritto, che è comune a qualunque Uomo tra' più volgari, (g) o troppo gravoso a' Sudditi, che contribuendo ogn' ora gl' imposti sussidj a difesa dello Stato, se questi in occasione d'insolite urgenze dovessero accrescersi, od introdursi nuove gabelle contro la piissima disposizione degli antichi Cesari legislatori (h) sarebbero i Popoli astretti, o ad abbandonare le Patrie loro, o a soccombere sfiniti affatto di forze al sovracarico, e verrebbe in un punto istesso anco il Monarca a perdere nella moltitudine, ed oppulenza de' Sudditi il nervo migliore del Principato (i): anzi in tale maniera si contraverrebbe a quella principale intenzione ch' ebbero i Sudditi nel contribuire a' loro Principi colla Suprema Giuridizione un corrispondente Demanio, e che come inalterabil legge anno di continuo a cuore i giusti Reggitori delle Monarchie, qual' è la salute de' Popoli. (k)

Quindi fra le limitazioni principali, che patisce tal regola,

(c) Cepparella *Resolutione Fiscal. 26. n. 6.*
(d) Grotius *de jure belli lib. 2. cap. 6. §. 11.*
(e) Grotius *loc. citat. n. 11. & ibi Addens.*
(f) Grotius *loc. citat.* Puffendorf. *de jure naturæ, & gentium lib. 8. cap. 5. §. 8. & 9.* Bruneman. *cons. 1. per tot. ubi late.*
(g) *l. in traditionibus 41. ff. de pactis l. in re mandatà 21. C. mandati* Menoc. *cons. 1003. n. 1.*
(h) *l. cum satis §. caveat C. de agric. & censit. lib. 10. l. fin. C. nov. vectig. instit. non posse lib. 11.* Baldus *in l. ex præstatione C. de vectigal. & censit. lib. 11.*
(i) *l. 2. C. de omn. agric. describt. l. unica §. 14. C. de caducis tollendis.* Tabor. *axiom. lib. 17. cap. 64. axiomate 2.*
(k) *l. quod semel 5. ff. de decret. ab ordine faciend.* Tabor *axiom. lib. 17. cap. 4. axiomate unico.*

5 la, una è quella, che riguarda que' Sovrani, i quali non per via di elezione ſono innalzati al trono, ma per ragione ereditaria, e di ſangue ſuccedono ne' Principati, a' quali non è proibita l'alienazione de' fondi Demaniali, quando da eſſa grave pregiudizio non ſi rechi alla Corona (*l*) giacchè i Principi, che il reggimento de' Stati poſſeggono in patrimonio non ne ſono ſemplici amminiſtratori, ma sì bene aſſoluti Padroni: (*m*) qual limitazione ha pure luogo in que' Principati che per via di maggioraſco, o primogenitura pervengono, mentre a' poſſeſſori di quelli è lecita la diſtrazione di rendite Camerali, purchè ciò non ridondi in grave danno de' Succeſſori. (*n*) Altra limitazione alla regola ſuddetta reſiſte ove ſi paſſi a tali alienazioni per ſovvenire alle urgenze del Regno, e de' Sudditi, o pure con il loro conſenſo (*o*) togliendoſi col detto conſenſo ogni oſtacolo, che da qualunque ragione del Popolo poteſſe naſcere, e coll' impiegare le ſoſtanze del Principato nelle urgenze dello ſteſſo occorrendo il Sovrano a quei aſſurdi che dalla impoſizione di nuovi tributi (come ſi è di ſopra conſiderato) naſcerebbero a disfavore ed a rovina sì de' Popoli che del Regno, ciò che oſſervò Plinio a particolar lode dell' Imperadore Trajano; (*p*) e cooperando inſieme giuſta le regole d'un' ottimo governo alla ſalute de' Sudditi, ed al ſoſtentamento del Principato. Ed in fatti: che non ſolamente ſia lecito al Principe l'alienare del ſuo Reale Patrimonio le rendite, ma ove trattiſi di ſovvenire alle indigenze del Pub-

 blico,

(l) De Paz. *de tenutà tractat. 2. cap. 57. n. 54.* Lancelot. Corradus *templum omnium Judicum lib. 1. cap. 1.* de Imperatore §. 4. *tit. dignitat. jur. non alienat. n. 4. & ſeqq.* Gonzales *in c. intellecto de jure jurand. n. 3. ubi late plures cumulat.*

(m) Menochius *conſ. 1003. num. 13.*

(n) De Paz *de tenutà tractat. 2. cap. 85. n. 78. & 79.* Cepparella *reſolut. fiſcal. 26. n. 4. & 5.*

(o) Grotius *& alii ſupra n. 4. col. 1.* Klokius *de contributionibus cap. 8. n. 68. & ſeqq.* Balduci ad Ramonium *conſ. 37. n. 10.*

(p) Plinius *in panegyri Trajani*, ibi, *ne novis indictionibus preſſi ad vetera tributa deficiant.*

blico, o di supplire alla scarsezza del Regio Erario, in vece di aggravare i Sudditi di nuovi tributi sia tale spediente in sommo grado lodevole, dimostrollo sempre mai la sperienza Maestra indubitata del vero.

6 Il Sapientissimo fra' Regj Salomone obbligato vedendendosi ad Hiram Re di Tiro che per la fabbrica del famoso Tempio di Dio, e della di lui Regia sperti operaj, preziosi legni; e quantità d'oro somministrato gli avea, per non esigere co' tributi dal Popolo eletto il modo di corrispondere al Monarca benefico, gli cedette il Dominio di venti Borghi nel Territorio di Galilea (*q*). Frà gli Imperadori Romani ancora M. Antonio cognominato il Filosofo, e Nerva Cocceo comprovarono con lodevolissimi fatti il mentovato spediente vendendo il primo tutto il suo prezioso vasellame, e gli ornamenti stessi dell' Augusta Consorte per ricavarne senz' aggravio de' Sudditi il necessario contante alla guerra; l'altro per sovvenire a' Cittadini Romani caduti in somma penuria alienando non solo quantità grande di Vesti, Vasi, e Suppellettili proprie, ma ancora molte Possessioni, e Case appartenenti al Principato, e tutte quelle cose in somma, che necessarie non erano alla conservazione del Principato medesimo (*).

7 Ma lasciando a parte gli esempli, quali presso che infiniti prendere si potrebbero da straniere Nazioni: nella nostra Insubria, e presso i Reggitori di lei ebbe sempre luogo una tal massima. E' notabile a questo proposito il fatto riferito da Nicolò Vescovo Brotontinense dell' Ordine Sagro de' Predicatori, e da Gioanni di Cermenate Cittadino Milanese (*r*). Passato l'Imperadore Enrico Settimo di tal nome a Milano per ricevervi nella Cesarea Basilica di S. Ambrosio la Corona

(q) Regum *lib. 3. cap. 9.*
(*) Faust. *Consilia pro Erario Classe 20. Consilio 24. Ord. 1548. post Petrum Gregorium, & Dionem Cassium locis ibi citatis.*
(r) *Iter Italicum Henrici septimi Imperatoris in Collecta Scriptorum rerum Italicarum Aeditâ Mediolani anno 1726. tom. 9. col. 894. & 895.*

rona di ferro, determinò il Consiglio de' Savj di questa Città in attestato d'ossequio, e per atto d'onorevolezza contribuire all' Imperadore la somma di cento mille fiorini: Per non imporre però a' Popoli tutto il grave peso di quella, furono vendute a tempo limitato le rendite pubbliche, sicchè alla metà della somma il loro prezzo ascendesse, l'altra metà da' Cittadini, e da quei di Contado fu esatta. E per discendere a' tempi meno rimoti, ed ad esempli al nostro intento più confacevoli: entrati al dominio di questo Stato gli Duchi Visconti e Sforzeschi, e molto più sotto de' Monarchi Austriaci (di ciaschedun de' quali dir si potrebbe ciò, che il sopra allegato Plinio del suo Trajano, cioè che la clemenza nel dominare più Concittadini che Regj, e più tosto Padri che Signori dichiarati gli abbia) (f) furono fatte alienazioni senza numero non solo di stabili, possessioni, e feudi, ma ancora di dazj, gabelle, e sino di Paesi intieri segregati del tutto da questo Ducato.

8 Dove poi la ragione di Stato, e la necessità di non privare d'ogni rendita la Reale Camera obbligata all'indispensabile cotidiano dispendio per la difesa, e retto governo del Pubblico non le permisero, seppe l'accorta pietà de' Monarchi per evitare l'imposizione di nuove gabelle abbracciare la maniera d'introdurre grosse somme di danari nel Regio Erario coll' obbligare a' pubblici o privati che le somministrassero, le rendite ancora più privilegiate, come la Ferma del Sale, ed il Dazio della Mercanzia, costituendo a favore de' medesimi sopra di esse annuali proventi, o con dargliele anche in pegno, come avvenne tal' ora della contribuzione mensuale imposta già l'anno 1548.

9 dall' Invittissimo Imperador Carlo V. in vece dell' attuale alloggiamento delle Cesaree Milizie.

Anzi alla rettissima pia mente de' Principi uniformandosi

(f) Plinius *in panegiri Trajani*, ibi, *non de tyranno, sed de Cive, non de Domino, sed de Parente loquimur.*

10 dosi l'equità de' Ministri, ove i Tribunali Supremi di questo Ducato, ed il Collegio stesso Fiscale destinato particolarmente alla difesa del Real Patrimonio consultati furono a suggerire mezzi per ammassare contanti in occasione di pubbliche urgenze, forse non mai avvenne, che tra le prime, e più giustificate maniere di ottenere tale intento, la vendita delle Ducali rendite non siasi annoverata.

Sebbene tale spediente d'alienare le Camerali entrate
11 meriti, ed incontri l'universale approvazione, restando con tal mezzo disobbligati gli Principi dall'odiosa imposizione di nuovi Tributi, negar però non si puote, che dal replicato uso di quello si dovrebbero indubitabilmente aspettare le ree conseguenze di sopra memorate, ove smembratosi dal Sovrano il Reale Demanio non si procurasse poi dal medesimo la maniera di reintegrarlo: Egli è più che evidente, che se or l'una, or l'altra rendita Camerale alienisi, senza sostituirne, o richiamarne alcuna in luogo loro, tempo verrà finalmente in cui nissuna ne sopravanzi, con la quale non che alle straordinarie urgenze dello Stato soccorrere, ma ne meno a' consueti pesi del Principato supplire possa il Sovrano, e così astretto sia per soddisfare a questi, e a quelle, imporre nuove gravezze a' Sudditi tal'ora forse impotenti a portarle, e con totale rovina della Provincia. (*t*) Di qual vero persuasi li Senatori Romani a rattenere la troppa liberalità di Nerone gli predissero a voce franca la distruzione dell'Impero, se gli frutti, con cui sostentavasi la Repubblica
12 si fossero diminuiti. (*u*) Per ovviare a simili inconvenienti varie furono le provvidenze, che in diversi Dominj emanarono: Altre di queste ebbero per fine il por' argine alle ulteriori alienazioni de' fondi Camerali, o con circonscrivere la generosità de' Sovrani, come nel Sagro Impero Romano, dalle constituzioni di

(t) Regens Bellonus *penes* Fajardo *alleg. Fiscal.* 1. *n.* 15. & 24.
(u) Cornelius Tacitus *Annalium Libro* 13. *capite* 13. *Anno V. C.* 811.

di cui si stabilisce, che lecite non siano le alienazioni di cui parliamo a' Cesari senza il consenso degli Ordini, e Stati dell'Impero medesimo, o del Collegio
13 Elettorale. (x) Nel Regno di Aragona, in cui per legge è proibita l'alienazione del patrimonio Fiscale, ove urgentissime, ed ottime ragioni non la esigano,
14 (y) o con definire l'autorità de' Ministri Supremi, come ne' Stati soggetti alla Corona di Spagna, ne' quali a niuno Rappresentante Reale è permesso distrarre le regalie, od altre rendite della Camera, ove il regio preciso acconsentimento non intervenga, (z)
15 o finalmente con vietare del tutto le alienazioni suddette come nel Regno di Francia, dalle di cui Regie Sanzioni è proibito l'alienare il patrimonio della Co-
16 rona, (*aa*) e nelle Provincie, che ubbidiscono a' Reali Principi di Savoja (*bb*).

D'altre provvidenze l'intento fù di richiamare alla Ca-
17 mera le rendite alienate per mezzo delle rendenzioni: Tale fu il decreto del Re Alfonso pubblicato in Catalogna l'anno 1447. sotto gli otto di Maggio. (*cc*) Tali furono gli Editti di varj Regi di Francia del 1329. 360. 374. ed altri molti. (*dd*) Tali finalmente i decreti, che Pietro Gregorio Tolosano *lib.* 3. *de Repub. cap.* 8. *n.* 6. riferisce aversi ne' Dominj di Polonia, Inghilterra, e Venezia.

Anche in questo Dominio di Milano fu promulgato
18 nell'anno 1426. dal Duca Filippo Maria Visconte un simil decreto, con cui questo Principe concedette al

(x) Faust. *conf. pro Aerario classe* 6. *conf.* 1. *ord.* 543. *qui allegat.* Neidai. *lib.* 1. *Histor. pag.* 29. Heiss. *Histoire de l'Empire seconde partie capitulation imperiale c.* 12.

(y) Petrus Belluga *in speculo Principis* Chopin. *ubi supra lib.* 2. *tit.* 1. *cap.* 1. *n.* 9.

(z) *Argumento deducto ex Ordinibus Vormatiensibus, & aliis in quibus concessum fuit pluriès Excell. Moderatoribus mandatum, & facultas alienandi.*

(aa) Chopinus *ubi subra n.* 7.

(bb) Menochius *conf.* 264. *n.* 41. Capyc. Galeota *respons. Fiscal.* 23. *n.* 255. *versic. tertio quod.* 1.

(cc) Cancerius *variar. resolut. part.* 3. *de privilegiis n.* 363. Bellonus *apud* Fajardo *allegat.* 1. *n.* 15. & *idem* Fajardo *loc. citat. n.* 155.

(dd) Chopinus *de Demanio lib.* 1. *cap.* 23. *tit.* 1. *n.* 4.

al suo Fisco facoltà di redimere mediante la restituzione del prezzo le regalie alienate, quale Constituzione quanto conforme sia alle leggi, all'equità, ed al pubblico bene largamente dimostrano il Fajardo nella sua allegazione prima, ed il Conte Bellone ne' due voti Fiscali in quella inserti.

Lo stesso lodevol fine di risparmiare a' Sudditi nuovi
19 Tributi per mezzo della reintegrazione del patrimonio Fiscale, ebbe la fondazione della Cassa delle Redenzioni de' Redditi, ed Effetti Camerali alienati, il
20 di cui instituto ebbe origine sino ne' primi anni dello scorso secolo 1600. ridotto poi a miglior forma, e particolare regolamento l'anno ventesimo quarto del se-
21 colo istesso. Ed al certo cadde in buon ponto un tale ritrovamento, quando esausto essendo dalle longhe dispendiose guerre il regio Erario, e dalle medesime afflitti i Popoli di questa Provincia, che ebbero in oltre a provare nel mille seicento trenta le calamità, che porta seco estreme il mal contagioso, quanto necessarj al Principe, altrettanto insopportabili erano per riuscire a' Sudditi nuove contribuzioni, e sussidj; imperocchè col mezzo della Cassa di Redenzione riuscì ne' primi anni di sminuire, ed estinguere senza ingiuria, o danno alcuno de' Privati grandissima copia di redditi, a cui soggiacevano le Camerali rendite, e così unire considerabili somme con cui sovvenire all'occorrenti urgenze della Corona, e ne' successivi tempi ancora si riacquistarono co' danari di questa Cassa varie Regalie, le rendite delle quali, ed il prezzo di esse nuovamente vendute furono pronti rimedj alli più instantanei Camerali bisogni.

Che se non avessero le premure del Reale Servizio di-
22 vertite ad altri usi le rendite di tempo in tempo acquistate, od assegnate in dote a questa Cassa, vedrebbesi avverata in gran parte a' giorni nostri la predizione del Re Filippo Quarto nell'ordine dato in Madrid sotto li 19. di Maggio 1662., in cui ristabilì, e rinovò

il

il di lei inſtituto, cioè che redimendoſi con queſto mezzo or l'una or l'altra delle rendite Camerali alienate, ſarebbe giunto finalmente quel giorno, in cui tutte ſarebbero ſtate riunite al Regio Ducal Patrimonio.

Queſta è quella Caſſa di Redenzione, la relazione di cui m'accingo a ſcrivere per eſeguire i decreti della Real Giunta, alla quale ne è commeſſa la cura, e per ubbidire a' venerati ordini di S. E. il Sig. Principe di Tiano Conte Wirico Filippo di Daun provido, vigilante, ſaggio Governadore di queſto Dominio dati ſotto li 21. Marzo, e 31. Maggio 1726.

E ſebbene io debba confeſſare, addattarſi a queſt' Opera ciò che Iſocrate ſcriſſe nella ſua piſtola a Nicocle *de Regno pag. mihi* 19. *tergo*, ivi *an igitur erit hoc munus abſolutum dignum propoſitæ materiæ, difficile eſt à principio conſpicere; multa enim & verſu compoſitæ poemata, & proſà conſcripta opera adhuc quidem in cogitationibus exiſtentia componentiū magnas expectationes præbuerunt; completa vero, & aliis oſtenſa multo inferiorē opinionem ſpe ſumpſerunt:* mentre alla ſperanza dell' altrui gradimento, che dalla dignità della materia, e novità dell' argomento io conceputo avea, ſi oppoſero la difficoltà di unire le neceſſarie notizie, e la moltitudine e confuſione delle ſcritture, che ho dovuto rivolgere. Pure ho procurato di porre nella miglior luce, ed ordine, che fummi poſſibile le coſe appartenenti al ſoggetto propoſtomi, molte delle quali il tempo, e le vicende aveano abbandonate all' oblìo ritenendo l'avviſo dello ſteſſo greco Filoſofo ivi: *Et hic quidem conatus bene ſe habet inquirere derelicta*.

CAPO PRIMO.

§. I.

Origine della Cassa delle Redenzioni de' Redditi, ed Effetti Camerali; Ed instituzione della Real Giunta sopra la medesima Cassa.

1
SUl principio del primo fra' due Governi, che di questo Stato ebbe il Sig. Don Gomez Suarez de Figueroa Duca di Feria, che fu l'anno 1618. ritrovatesi da esso delle rendite di questa Regia Ducal Camera altre alienate a' Particolari Compratori, altre impegnate a' Reddituarj, che l'assegno di pingui frutti sopra di esse tenevano mercè le grandiose spese, che per sostenere le guerre passate, non ostante le rimesse abbondanti di Spagna, aveano costretto il Regio Fisco ne' precedenti Governi obbligarsi per grossi sussidj a' Partitanti, pensò provvedere al ristabilimento, e disgravio del Real Patrimonio col maggior beneficio, che avessero permesso, e le strettezze de' tempi all'ora correnti, ed il non mancare alla fede, e patti accordati a quelli, che alle urgenze del Reale Servigio aveano le loro sostanze prontamente contribuite.

Anno 1610.

2 Gliene somministrò per appunto un'ottimo ripiego l'espediente ordinato dalla Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa memoria con sue lettere date in Vagliadolid a' sette d'Aprile 1610. nelle quali approvando S. M. la vendita fatta dal Signore all'ora Governadore Conte de Fuentes di Redditi sopra la Ferma del Sale, e Dazio della Mercanzia per la somma capitale di cento quindici mille scudi venne in comandare, che per rimborsare tal somma a' Sovventori si vendessero ragioni per altrettanto capitale sopra delle Regalie medesime alla rendita di sette per cento, o ancora minore se fosse possibile permettendo però a' Reddituarj già descritti in vigore di dette sovvenzioni, posto che volessero aderire all'abbassamento del Reddito come sopra, concorrere con i nuovi Partitanti (senza però alcun privilegio di prelazione,) e continuare nelle ragioni già da loro acquistate.

Conformoſſi ancora la M. S. in tal' Ordine col parere di Sua Eccellenza, che ſi procuraſſe di redimere sì li ſuddetti, come il reſtante de' Redditi a qualunque prezzo venduti, e queſti poi ſi rivendeſſero colla poſſibile maggiore utilità della Camera, aggiugnendo però a tale comandamento un' avvertenza meritevole d'ogni riguardo in tale materia, cioè, che la migliorìa per motivo di cui ſi veniſſe a' trapaſſi de' Redditi da' Poſſeditori a nuovi Sovventori doveſſe eſſere di qualche conſiderazione; parendo giuſto altrimenti non dare moleſtia a quelli, che contrattato aveano colla ſua Camera.

3

E come dal tenore dell' Ordine, che quì diſteſamente ſi pone.

DON PHELIPE por la gracia de Dios Rey de Caſtilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jeruſalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan.

4

Anno 1610.

ILuſtre Conde de Fuentes, Primo, de mi Conſejo de Eſtado, mi Capitan General, y mi Governador en el mi Eſtado de Milan. Haſe viſto vueſtra carta de veinte y ſeis de Septiembre de eſte año, en que me aviſaſteis de la venta de los Juros, que hiſiſtes ſobre la Ferma del Sal, y Dacio de la Mercancia de eſte Eſtado los años de ſeiſcientos, y dos, y ſeiſcientos, y tres haſta ciento y quinze mil eſcudos de principal a razon de ocho por ciento con promeſſa de que yo venria en aprobar la dicha venta. Y haviendoſe viſto, y conſiderado todo en mi Supremo Conſejo de Italia; He venido en ordenaros, y mandaros como lo hago, que para ſaccar la ſuma del dicho principal proveeys, y deys orden, ſe vendan tantos Juros de las dichas rentas quantos fueren neceſarios para la ſatisfaction del dicho principal a ſiete por ciento, ò menos ſi fuere poſible con las condiciones que ordinariamente ſe ponen en ſemeiantes ventas permetiendo a los que compraren los dichos ciento y quinze mil eſcudos, que puedan retener los dichos Juros reduciendolos a la forma dicha, y a la que ſe hallare de otros entendiendoſe pero que no ſe les concede ningun privilegio de prelacion, ſi no que puedan concurir con los demas Compradores, y declarando, que los que compraren los dichos Juros, que os mando reducir ſe quedan ſin dificultad ninguna con todos los corridos, que en virtud de los contractos, que con vos hizieron les toccaren haſta el dia, que ſe les bolviere ſu principal. Tambien me he reſuelto confermandome con vueſtro parecer, en que ſe procuren redimir eſtos, y los demas Juros que ſe huvieren vendido a qualquier prezio, para bolverlos a vender con la major utilidad

lidad d'essa mi Camara; que se pudiere hallar, y esto se entienda siendo la mejora de alguna consideracion, porque no lo siendo, pareze justo no dar molestia a los, que huvieren tractado con la dicha nuestra Camara, y assi en conformidad de todo lo dicho dareis orden al Magistrado, que en esta forma lo execute. De Valladolid a siete de Abril de mil y seiscientos y diez años.

Anno 1610.

Signat. *YO EL REY. Cum signo Ill. Præsidis. V. Lanz R. V. Bernardinus a Barionosco R. V. Caimus R. Luis Ortiz de Matienzo.*

A tergo. *Al Ilustre Conde de Fuentes, Primo, de mi Consejo de Estado, mi Capitan General, y mi Governador en mi Estado de Milan, & sigillat. &c.*

1710. a' 7. di Maggio.

L. *Il Magistrato Ordinario eseguisca quanto S. M. comanda, dando avviso a Sua Eccellenza di quanto anderà facendo.*

Proveria.

Giusta la prammatica di questo Real' Ordine, che giova credere fosse eseguita nel Governo ancora del Sig. Conte di Fuentes, a cui fu diretto, applicossi il sopranomato Sig Duca di Feria a procurare l'utilità della Camera coll'abbassamen-

5 to de' Redditi. In due maniere soleasi effettuare un tale abbassamento: cioè o col pagare alli Reddituarj il loro capitale in contante somministrato da quei Soggetti, che aspiravano impiegarlo nell' acquisto di Redditi a minor utile di quello, che avesse già la Camera convenuto a favore de' suddetti Reddituarj facendone nuova vendita a' Sovventori medesimi, o pure col ridurre a minor somma l'annuale pagamento de' Redditi a quei Possessori descritti, che eccitati a riceverne dalla Camera il capitale amassero meglio riscuotere più scarsi gl'interessi, che cercare nuovo impiego a' loro danari. Quindi dall' uno, e dall' altro modo di tali abbassamenti veniva la Regia Camera a godere del beneficio di pagare in minor somma i frutti a' suoi Creditori reddituarj.

Non bastò però tanto al zelo del Sig. Duca, ma considerando

6 che maggiore di gran longa sarebbe stato l'utile dell' accennata redenzione, quando l'accudire a questa non dovesse dipendere solamente dalla somministrazione degli depositi de' Particolari, che aspirassero alla ricompra de' Redditi, ò dalla volontà de' Reddituarj già descritti che ne accordassero la diminuzione, si appigliò al partito di far' entrare nella Regia Tesoreria generale il beneficio che dalla riduzione de' Redditi era provenuto alla Camera dal tempo, in cui esso Signor Duca entrò al governo di questo Stato, e fosse per risultarne in avanti con dar' ordine sotto li 20. Settembre 1618. al Magistrato Ordinario, che facesse tenere in detta Tesoreria

Anno 1618.

per

Anno 1618.

per queſto fine libro a parte, e Caſſa particolare da chiamarſi delle redenzioni de' Redditi Camerali, applicando oltre il detto beneficio altri effetti ancora per Dote della medeſima Caſſa, come ſi dirà nel Capo ad eſſa attinente: Commendoſſi dal Magiſtrato ſuddetto con ſua conſulta del giorno 21. Novembre 1618. la riſoluzione di Sua Eccellenza, e ſi diedero in eſecuzione de' di lei Ordini le provvidenze opportune per la buona direzione, e condotta di queſto affare all'amminiſtrazione di quel Tribunale commeſſa; e perche oſſervò il Magiſtrato, che il nervo principale per il mantenimento di queſta Caſſa conſiſteva in tenerla abbondante di quantità di danari, non tanto per la redenzione effettiva, che per dar credito alla Caſſa medeſima sù l'eſperienza dal Tribunale avuta, che l'opinione d'eſſere pronte riguardevoli ſomme per la redenzione de' Redditi ne facilitava la riduzione preſſo de' Reddituarj eccitati alla lor retrovendita, venne perciò in detta conſulta a ſuggerire al prefato Signor Governadore più mezzi, con cui poter dare qualche fondo alla Caſſa medeſima: quali ſi leggono nella menzionata conſulta del Magiſtrato, il di cui tenore come attinente principalmente alla dote di queſta Caſſa porraſſi ſotto del Capo, in cui di eſſa dote occorrerà di trattare.

7

Reſta notizioſa Sua Maeſtà dal Sig. Duca di Feria con relazione data ſotto li 24. di Ottobre 1618. dell' iſtituzione da ſe fatta della Caſſa di Redenzione con le provvidenze date, ed arbitrj, che àndava procurando applicarle per beneficare il di lei inſtituto, aggradì il zelo del Duca, e per atteſtargliene con l'effetto il compiacimento, e promovere un' opera al Real Patrimonio sì profittevole, non ſolamente confermar volle sì prudente, ed utile ritrovamento, ma di più diede al Governadore medeſimo ampia facoltà di vendere Feudi in queſto Dominio con applicarne il prezzo alla Caſſa, come pure di comporre col parere del Magiſtrato Ordinario una lite, che in quel tempo agitavaſſi ſopra la preteſa dal Regio Fiſco recuperazione di molti Feudi venduti dopo l'altra guerra del Piemonte non oſtante lo ſcadimento dopo le vendite di quindici anni termine patuito nella ſtipulazione de' contratti alla Fiſcal Redenzione ciò, che fece la Maeſtà Sua con lettere de' 2. Febbrajo 1619.; che quì ſi traſcrivono.

Anno 1619.

PHILIP-

PHILIPPUS III. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Anno 1619.

Don Gomez Suarez de Figueroa, e Cordova Duca di Feria &c. del Consiglio di Sua Maestà, suo Capitano Generale, e Governadore dello Stato di Milano &c.

MAgnif. Spectab, & Egreg. nobis Dilectiss. Sua Maestà ci scrive la lettera del tenor seguente.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal de Navarra, y de las Indias, Duque de Milan &c.

8

Illustre Duque de Feria, Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan. Hasse visto en mi Supremo Consejo de Italia lo que me escrivisteis en carta de 24. de Octubre dell' año proximo passado, y el medio que huviades tomado para baxar los Juros con tener a parte en la Tesoreria General la suma que desde vuestra llegada a esse Estado se fuere ganando con la baxa de los dichos Juros, paraque con dicha suma se vaya continuando la redempcion con los otros arbitrios que se andava procurando aplicar por el mismo efecto, y la orden, que huviades dado para la buena direction de esse negocio, y ha parecido muy buen expediente, y assi os agradezco el cuydado, que en esto haveis puesto, y os encargo, que con todo el possible lo vays prosiguiendo; y paraque tanto mejor se pueda hazer, os embio juntamente con esta un poder, paraque sin embargo de las Ordenes de Vormez, y qualquiera otra podeys vender en Feudo algunas Tierras, y Aldeas de esse Estado, que se pueda hazer sin inconveniente, paraque su precio se le aplique, advirtiendo que las ventas han de ser en la suma, que aora se acostumbra, y como adelante se os ordenarà.

Demas de esto hay un pleyto, en que mi Real Fisco pretende poder cobrar muchas Tierras, que se vendieron desde la otra guerra de Piemonte muy baratos con pacto de redimir en quinze años sin embargo, que sean pasados; y assi os encargo, que apreteys el fin de estos pleitos, y os doy facultad para componerlos con el parezer del Magistrado Ordinario, paraque el dinero, que se sacare de las composiciones, ò de las ventas de las Tierras, si se cobrassen, se aplique al mismo efecto, entendiendose siempre, que las concessiones de estos Feudos, ò per via de venta, ò de convencion se reduzgan conforme a las Constituciones del Estado, y Ordenes

despues

Anno 1619.

despues dadas, y costumbres de conceder los Feudos en el, y por ser esse negocio de la importancia, que es, os encargo que atendays a su execucion con el cuydado, que soleys a todos los de mi servicio. De Madrid a 2. de Hebrero 1619.

Signat. *YO EL REY. V. Comes Thesaurarius Generalis. V. Quintana Duegna Regens. V. Caimus Regens. V. Carolus de Tapia Regens. V. Montoya de Cardona Regens. V. Don Philippus de Haro Regens. V. Don Petrus de Aragon Regens. Luys Ortiz de Matienco.*

A tergo. *Al Ilustre Duque de Feria, Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan. Perciò vi ordiniamo, che nell' uno, e nell' altro capo eseguiate quanto Sua Maestà comanda. In Milano a 20. Aprile 1619.* Signat. *El Duque de Feria. V. Salamanca. Gaspar a Castello.* A tergo. *Magnif. Spectab., & Egreg. Præsidi, & Magistris Redd. Ord. Status Mediolani nobis dilectiss., & sigillat. &c.*

9 Incamminatosi adunque ne' termini di sopra espressi l'affare delle redenzioni, sendo che una gran parte dell' utile di quello proveniva dall' abbassamento de' Redditi Camerali passivi, che per via di redenzioni, e retrovendite si otteneva; per assicurare ne' loro contratti gli avventori, che gli danari alla Cassa delle Redenzioni somministravano, o per redimere da terzi Posseditori per via della Casa gli Redditi, o per nuovamente comprare gli già da quella redenti, e perche li medesimi non dovessero essere obbligati ad ottenere per ciascuno benche minimo acquisto di tal sorta il Reale assenso, e derogazione d'ordini che vi potessero ostare, venne Sua Maestà in concedere con sue lettere delli 31. Agosto 1619. allo stesso Sig. Duca di Feria Governadore di questo Dominio in seguito di sua rappresentanza la facoltà di nuovamente alienare le ragioni, o siano Redditi già redenti, e che fossero in avvenire per redimersi colli Privilegj medesimi, di cui gli stessi avanti le redenzioni godevano colla derogazione degli ordini così di Vormez, come di qualunque altro, che potesse aversi contrario, e delle nuove Costituzioni di questo Stato al §. Collegiis, da cui vengono proibiti a' Forastieri nello stesso Dominio gli acquisti, rimettendogliene a tal' effetto la Maestà Sua un solenne mandato con facoltà di sostituire del tenore seguente.

PHILIP.

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex., & Mediolani Dux &c.

Anno 1619.

Don Gomez Suarez de Figueroa, e Cordua Duca di Feria, del Consiglio di Sua Maestà, suo Capitano Generale, e Governadore dello Stato di Milano.

MAgnif Spectab., & Egreg. nobis dilectiss.
La Maestà del Re nostro Signore ci scrive la lettera del tenore
10 *seguente. Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias, Archiducqe de Austria, Duque de Milan, de Borgogna, y de Brabante, Conde de Habspurgh, de Flandes, y de Tirol: Al Ilustre Don Gomez Suarez de Figueroa, y Cordua, Duca de Feria, Marques de Villalva, Primo, nuestro Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan salud, y dilection.*

Por quanto teniendo consideracion a quellas continuas, y forzosas ocasiones de gastos, que en esse Estado se han offrecido por acudir a su defensa, y sustentacion tienen essa mi Real Camara tan esausta, y gastada como se vee, deseando acudir a su amparo por todas las vias posibles he tenido por bien en conformidad de todo lo que cerca de esto me haveis representado en carta de primero de Julio de este año, que se buelvan a vender los juros della redimidos, ò que adelante se redimieren con los mismos Privilegios, que antes de redimir se tenian, no excediendo la suma de los que tenian los dichos Privilegios, paraque se pueda hazer con el major beneficio de mi Real Camara que sea posible, en la forma, y manera que a baxo se dirà cometiendo os lo. Porende por tenor de las presentes de mi cierta sciencia, deliberadamente, y consulta, y por mi Real, y Ducal auctoridad os eligo, constituyo, y nombro por mi Comisario, y Procurador especial, paraque podays bolver a vender los juros de essa mi Regia Ducal Camara redimidos, ò que adelante se redimieren con los mismos Privilegios que antes de redimirse tenian, con que los juros redimidos, y que de nuevo en virtud de este poder bolvieredes a vender no excedan la suma de los que tenian los dichos Privilegios al precio mas util, y como mas conveniente os pareciere a mi Real Camara assi a naturales como a estrangeros no obstante las ordenes de Vormez, y qualesquiera otras, que huvieren en contrario, y no obstante assi mismo las Constituciones de esse mi dicho Estado

Anno 1619.

del §. Collegiis tit. de pœnis &c., que para en quanto a esto tengo por bien de derogar ambas a dos cosas dexandolas en su fuerza, y vigor para en todo lo demas, y paraque assi mismo podays hazer todas las diligencias que convenieren, y fueren necesarias para execucion, y efecto de las dichas ventas del modo que Juzgaredes convenir mas al util, y approvechiamiento de mi Real Hazienda. Assecurando os de baxo de mi fe, y palabra Real de tener por firme, y valedero todo lo que para el dicho efecto cerca de cada cosa, y parte de ella fuere por vos tractado, hecho, y concluydo, y de no contravenir a ello en ningun tiempo, ni revocarlo por razon, ò causa alguna de baxo de obligacion, y hipoteca de todos, y qualesquier bienes, y rentas mias, y que mandare confirmar, y ratificar las escripturas, que en virtud de este poder se otorgaren de las dichas ventas conforme al tenor dellas, y lo que se suele, y acostumbra hazer; para todo lo qual, y lo a ello anexo concerniente, y dependiente os doy, y confiero mis voces, vezes, y poder complido quan bastante se requiere, y es necesario por tenor de las presentes con facultad de sostituir una ò mas personas las vezes que os pareciere con la misma, ò menor auctoridad, en testimonio de lo qual mande hazer las presentes firmadas de mi mano, y selladas con mi Real Sello refrendadas de mi infrascripto Secretario. De Lisbona a 31. de Agosto de 1619. Signat. *YO EL REY. V.Comes de Benevente. V.Comes Thesaurarius Generalis. V.Marchio Floresta Regens. V. Caimus Regens. V. Carolus de Tapia Regens. V. Montoya de Cardona Regens. Ad mandatum Regiæ, & Catholicæ Majestatis proprium Ludovicus Ortiz de Matienzo.*

Per tanto ve le rimettiamo, acciò passiate avanti in conformità della concessione, ed Ordine di Sua Maestà, che per poterlo fare vi concediamo l'autorità bastante. N. S. vi conservi. In Milano alli 8. Ottobre 1619. Signat. *El Duque de Feria, Vidit Salamanca.* In angulo. *Sessa.* A tergo. *Magnif., Spectab., & Egr. Præsidi, & Quæstoribus Reddit. Ordin. Status Mediolani nobis dilectissimis, & sigillat.*

Fu tale il vantaggio, che dall'instituzione di questa Cassa provenne alla Real Camera, e tanti gli negozj, i quali per essa continuamente passavano, che resane notiziosa la Maestà del Re Filippo Quarto, il quale scorsi dell'età sua poco più di tre lustri era succeduto l'anno 1621. al Governo de molti, e vasti Regni, e Principati del Padre, determinò di dare all' affare delle redenzioni de' Redditi, ed Effetti Camerali tale direzione, e regolamento, che non solo assicurasse il proseguimento dell'Opera intrapresa col già sperimentato beneficio, ma col decorso del tempo sempre maggiore, di gran longa sperar ne facesse il profitto. Divisando la Maestà Sua, che

che coll' andare del tempo mutandosi gli Governadori di questo Stato, ed i Ministri del Magistrato Ordinario sarebbe potuto facilmente avvenire, che non informati gli Successori della mente del Sig. Duca di Feria Institutore della Cassa, o in altre cose distratti, o confusa per la multiplicità de' negozj colla massa delle altre varie incombenze di quel Tribunale la stazione delle redenzioni, o pure per qualche altro accidente impediti tanto gli Governadori per tempo, quanto il Tribunale del Magistrato dall' accudire all' importante impresa delle redenzioni con quel calore, che merita un' affare sì profittevole al Real Patrimonio, se ne andasse questo a poco a poco in obblìo: Eresse il mentovato Monarca una Giunta da componersi dal Presidente del Magistrato Ordinario, e da un Questore del medesimo Tribunale ad elezione del Governo, assegnandogli per Contadore Giovanni Salvaterra, che già per ordine di Sua Eccellenza assisteva alla medesima Cassa, ed uno Scrivano da eleggersi parimente dal Governo tra' Cancellieri del Magistrato suddetto. Assegnò a questi Ministri, ed Ufficiali per riconoscimento della nuova incombenza respettivo annuo salario da pagarsegli degli utili della Cassa, cioè al Presidente trecento scudi di Camera, al Questore duecento, al Contadore duecento, ed allo Scrivano cinquanta, quali salarj tutt' ora si esigono da' Mentovati Ministri, ed Ufficiali in ragione del valore dato allo scudo in que' tempi, cioè di lire cinque, e mezza Imperiali.

Anno 1624.

12

13

Ordinò ancora la Maestà Sua, che quando gli affari da trattarsi nella Giunta lo esigessero, dovesse assistervi per farvi le parti del Fisco l'Avvocato Fiscale Generale Dottore Francesco Arguis: non fu però a questi assegnato, come agli altri Ministri salario alcuno, forsi perche siasi creduto, fosse per essere di rado necessario il di lui intervento alla Giunta; ma solo a rappresentanza di questa degnossi alcune volte la Real munificenza attestare l'aggradimento del zelo de' Fiscali delegati per tempo con qualche pecuniaria mercede, come si dirà altrove.

14

Altre provvidenze ancora diede la Maestà Sua per il ben' incaminamento, e direzione degli affari della Cassa, de' quali s'anderà nel decorso trattando, e si contengono nella Reale Prammatica del primo Maggio 1624. da cui riconosce la Giunta sopra la Cassa di Redenzione de' Redditi, ed Effetti Camerali la sua original fondazione. Tale prammatica fu dal mentovato Sig. Duca Governadore abbassata con suo Dispaccio del giorno 28. Agosto di detto anno l'una, e l'altra del tenore, che segue.

15

Anno 1624.

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hiſpaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Don Gomez Suarez de Figueroa, e Cordova, Duca di Feria, e del Conſiglio di Sua Maeſtà, ſuo Capitan Generale, Governadore dello Stato di Milano.

MAgnif., Spectab., & Egreg. nobis dilectiſſimi.

La Maeſtà del Re noſtro Signore ci ſcrive la ſeguente lettera. 16 *Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Caſtilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jeruſalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan &c.*

Iluſtre Duque de Feria, Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Eſtado de Milan. Haſe viſto que la arca de las redempciones, que por vueſtra orden con el zelo, y cuydado, que teneis de las coſas de mi ſervicio, ſe inſtituyo en eſſe Eſtado para redimir poco a poco, ò baxar los Juros vendidos ha ſaido muy bien, y conviene ayudar eſta buena obra en todo lo que fuere poſible con darle tal forma en ſu adminiſtracion, que quede aſſentada para adelante, y aplicarle algun arbitrio para ſu dote de ſuma conſiderable, afinque ſe pueda yr haziendo mayor efecto, y aſſi he reſuelto, que ſe haga una Junta del Preſidente del Magiſtrato Ordinario, y de un Queſtor del miſmo Tribunal, que os pareciere mas a propoſito, dandole por Contador a Juan de Salvatiera mi Ragionato de eſſe Eſtado, el qual ya con orden vueſtra aſſiſte a la dicha Caxa, y un Eſcrivano, el qual vos eligereis de los que ſirven en el dicho Magiſtrado Ordinario, paraque ſe junten ſiempre que fuere meneſter para la dicha negociacion, y por lo menos una vez cada Semana, aunque no haya negocios, y quando fuere neceſario aſiſtarà en la dicha Junta por el Fiſcal Doctor Franciſco Arguis mi Fiſcal en eſte Eſtado, y es mi voluntad, que el dinero de dicha arca ſe tenga en el Banco de S. Ambroſio paraque eſtè mas ſeguro, y ſe faciliten los pagamentos, y que toda la ganancia, que hiziere eſta arca ſe vaya quedando en ella para mejor proeguir el dicho deſempeño. Y por eſta ocupacion extraordinaria ſeñalareis al Preſidente trecientos eſcudos de Camara al año, y al Queſtor docientos, y al Ragionato de Salvatiera, otros docientos en conſideracion del mucho travajo, que ha de tener en eſta ocupacion, y al Eſcrivano cinquenta, que ſe les han de pagar por mandatos de la miſma Junta de dinero procedido de la ganancia, que ſe fuere haziendo

por

por la dicha arca; Por lo que toca a los arbitrios para la dote de dicha arca, se os embia con esta el que aqui se ha ofrecido, paraque pareciendo os, que no tenga inconveniente lo podais mandar executar, y quando este no os pareciere a proposito sere muy servido de Vos, quel luego sin perder tiempo busqueis algunos otros semejantes que puedan complir a lo que es menester para el fin, que se lleva.

Anno 1624.

Y porque el beneficio deste arbitrio consiste en que se observe precisa, y inviolablemente la orden dada que me asseguro se harrà en vuestro tiempo, siendo cosa, que la haveis creado, para prevenir que vuestros sucessores en esse cargo la guarden pontualmente, os encargo que por ninguna causa por urgente que sea de mi servicio que se pueda ofrezir, Vos, ni ellos haveis de poner mano en esto, dinero, ni en cosa alguna, que toche a dicha Junta, que de hazerlo me tendrè por servido, y a la Junta hareis entender, que caso, que se contravenga a esta mi orden, de hecho esten obligados a darme quenta dello.

Y el Presidente tendrà obligacion de dar os parte, y a vuestros sucessores en esse cargo muy a menudo de lo que se fuere hiziendo, y a mi por via de mi Consejo Supremo de Italia una vez cada mes, y os encargo mucho les asistais, y deis todo favor pues a si caminarà todo con el acierto, y buen sucesso que se espera. De Madrid a primero de Mayo 1624. Signat. *YO EL REY con señal del Presidente. V. Comes Thesaurarius Generalis. V. Caimus Regens. V. Marchio Floresta Regens. V Don Petrus Corsettus Regens. V. Carolus de Tapia Regens. V. Tordanus Ursinus Regens. V. Salamanca Regens. V. Don Hieronymus Fonseca Muñoz Consiliarius. Luis Ortiz de Matienzo.* A tergo. *Al Ilustre Duque de Feria &c.*

Accioche adunque si attenda a questo negozio coll' assistenza, e pontualità, che conviene, ci è parso di far' elezione, come in virtù di questa la facciamo del Questore Scaramuzza Visconte, perche intervenga con gli altri nominati alla detta Giunta, e del Cancelliere Baldassare Caimo per Cancelliere di essa ordinandovi, che attendiate assiduamente all' esecuzione di tutto il contenuto nella suddetta Real Carta di S. M. giuntandovi per questo effetto tutte le volte, che sarà bisogno, ed almeno una volta la settimana, ancorche non vi fosse occasione di negozj, e quando sarà necessario farete avvisato l'Avvocato Fiscale Arguis, perche assista anch' esso alla detta Giunta. E però voi il Presidente avrete cura particolare, che così si osservi, e di darci parte ogni mese di quello occorrerà senza manco alcuno, perche di mano in mano si possano dar gli ordini convenienti per il buon' assento di questa Impresa, oltre di avvisarne ancora S. M. come comanda, e rispetto degli arbitrj (di questi si discorrerà nel Capo

della

Anno 1624.

della Dote) *propoſti alla M. S. contenuti nella ſcrittura, copia della quale ſarà con queſta. Voi il Preſidente ne trattarete nel Magiſtrato, perche ben conſiderati ſe vi ſia inconveniente in eſeguirli, ce ne faccia relazione con ogni preſtezza col ſuo parere; E quando non li giudicaſte a propoſito ci proporrete altri ſimili, che poſſano ſupplire al biſogno per il fine che ſi pretende. N. S. vi conſervi. In Milano a' 28. di Agoſto* 1624. Signat. *El Duque de Feria. V. Areſius pro S. C. Proveria.* A tergo. *Magnif., & Egr. J. C. Jo. Baptiſtæ Trotto Præſidi Magiſt. Ordin. Scaramutio Vicecomiti Quæſtori ejuſdem Magiſtratus, & Joanni de Salvaterra Rationari Generali Delegatis nobis dilectis.*

17 Fiſſataſi dal Sig. Duca Governadore in ſeguito del riferito Real Ordine la pianta della Giunta s'unirono per la prima volta i Delegati, cioè il Preſidente del Magiſtrato Ordinario Gio. Battiſta Trotto, Queſtore Scaramuzza Viſconte; Avvocato Fiſcale Franceſco Arguis, e Ragionato Generale Giovanni Salvaterra come Contadore della Caſſa a' 3. di Ottobre di detto anno 1624., e deveſi credere, che ciò ſeguiſſe nella Caſa del Preſidente, come tutt'ora ſi pratica (non ſendo aſſegnato da' Reali Ordini alla Giunta alcun luogo, come al reſto de' Regj Tribunali nel Ducale Palazzo.)

18 In queſto primo Congreſſo furono ordinate varie provvidenze per la buona direzione delle coſe appartenenti alla Redenzione, anco in eſecuzione degli Ordini di Sua Maeſtà, e di Sua Eccellenza.

Fu incaricato primieramente al Cancelliere, che doveſſe in libro particolare tenere diſtinto regiſtro sì della ſopra traſcritta Real Lettera; come di tutte le Ordinazioni da farſi da' Delegati, e di tutto ciò, che da eſſi gli foſſe impoſto di regiſtrarvi, qual libro, ed altre ſcritture appartenenti alla Giunta conſervare ſi doveſſero a parte, e ſegregate dagli atti del Magiſtrato, da cui in vigore de' Reali comandi era la medeſima del tutto ſeparata, ed indipendente.

Secondariamente i Delegati ordinarono, che il Contadore della Caſſa doveſſe tenere que' libri, che foſſero a di lui giudizio neceſsarj, perche in ogni tempo ſe ne poteſſe trarre conto e chiarezza diſtinta di tutto ciò, che foſſe per occorrere a beneficio della medeſima Caſſa.

In terzo luogo, che ſubito ſi ſcriveſſe al Vicario di Proviſione, e Governadori del Banco S. Ambroſio, acciò voleſſero dare gli ordini opportuni al di lui Caſſiere Generale di ricevere in depoſito tutto il danaro, che gli ſaria portato per conto della Caſſa delle Redenzioni, e tenere Caſſa particolare col proprio di lei nome con avvertenza di non diſporre di tale danaro ſenza ſpecial'ordine de' Delegati.

Quarto, che ſi deſſero lettere a' Ragionati Generali mandando loro

loro copia del Real' Ordine, perche restando di esso informati facessero sapere a' Daziari, ed altri, che li danari spettanti alla Cassa delle Redenzioni aveansi d'indi in avanti da pagare nelle mani del Cassier Generale del Banco S. Ambrosio, e non più nella Tesoreria Generale.

Anno 1624.

Per quinta provvidenza decretarono, che il Contadore desse con la prestezza possibile allo Scrivano la lista delli Debitori della Cassa suddetta, acciochè da questo potessero farsegli intimare gli avvisi per il puntuale immediato pagamento.

In sesto luogo disposero, che secondo la nota da darsi dal Contadore allo Scrivano de' Possessori de' Redditi sopra l'Entrate Camerali all'otto per cento, si dovessero mandare gli avvisi per la somma capitale di lire sessanta mille, acciò si portassero a fare de' respettivi lor Redditi la retrovendita, e riceverne il prezzo dalla Cassa del Banco S. Ambrosio per il secondo giorno dell'allora prossimo Dicembre, altramente se ne sarebbe fatto il deposito, di modo che cessando a prò de' Reddituarj il frutto ne sarebbe stato applicato alla Cassa il beneficio.

Finalmente in detto primo Congresso si stabilì, che in ciascheduna Giunta da farsi dovesse leggersi quello, che nell'antecedente sarebbe stato ordinato.

19 Della prima disposizione la parte, che riguarda la separazione dell' Archivio osservossi fedelmente da' Cancellieri per tempo, ed anche a' giorni nostri continua: Quella però del registro, che pur' era sì provida, e dalla di cui pratica si avrebbero avute le notizie chiarissime delle cose tutte di questa Giunta, che dovettero ne' successivi tempi per informazione, o della Corte, o de' Ministri Supremi, ed ancor' al presente da scritture voluminose raccogliersi, non ebbe la osservanza medesima, o se pur l'ebbe ciò non seguì in maniera, che ne restasse negli atti della Giunta la memoria, ò fosse di ciò cagione la mutazione delli Scrivani, l'impiego de' quali per morte, o per altro motivo venisse a terminare, onde i libri de' registri andassero dispersi, o gli accidenti, che occorsero di contagio nel 1630., e di più guerre in quel secolo, o la mole degli affari, che alli Scrivani respettivi, perche Cancellieri ancora del Magistrato Ordinario (tra quali secondo l'instituzione della Giunta solevano sciegliersi,) non gli permettesse l'usare la maggiore diligenza in questo particolare: il fatto è, che non vedonsi oggi giorno, fra le scritture di quella altri formali Registri delle Ordinazioni, che due libri contenenti non più, che le cinque prime di esa con alcune Lettere Reali, ed altre poche memorie de' primi tre anni, ed altro in cui sono trascritte le Relazioni, ed Ordini Regj degli anni 1641., e seguenti sino al 1646.

Accu-

Accuratiſſimo però fra gli Atti della Giunta è il Regiſtro, che 20 principiato entro al corrente ſecolo le diſpoſizioni tutte de' Regj Delegati diſtintamente ci riferiſce.

Anno 1624.

Che il ſecondo de' ſuddetti Capitoli riſguardante i libri da te- 21 nerſi dal Contador della Caſſa ſiaſi non ſolo ſui principj della Giunta, ma ſempre mai meſſo in pratica, è forza il crederlo (benchè ſotto degli occhj miei non ſiano paſſati i libri della Contadoria) ſendo queſti affatto neceſſarj, ed eſſi ben regolati non ſolo per ragione della perizia propria de' Ragionati, che lo richiede, ma ancora per la neceſſità delle relazioni, che in vigore degli Ordini Reali frequentemente dovettero farſi da' Delegati alla Corte, ed a' reſpettivi Signori Governadori, dandogli conto, come fecero al principio quaſi ogni meſe, di poi ogni anno dello ſtato della Caſſa, e de' negozj, che dalla Giunta ſi ſono andati di tempo in tempo ſpacciando.

Fioriva in que' tempi per credito, ed affluenza d'effetti il Banco 22 S. Ambroſio eretto già in queſta Metropoli della Gallia Ciſalpina da' zelanti Patrizj per comodo pubblico, e privato l'anno mille cinquecento novanta tre approvato alli quattordici di Settembre dello ſteſſo anno dal Sig. Governadore di queſto Dominio Don Gian Fernandez de Velaſco Conteſtabile di Caſtiglia, e ſotto la protezione, e ſovrintendenza del Prefetto della Città (che Vicario di Proviſione appelliamo) Provicario di eſſo Banco, ed otto altri Cittadini con titolo di Governadori, che ogni quadriennio ſi eleggono da queſto Conſeglio maggiore, ſoleaſi amminiſtrare da eſperti Negozianti (de' quali abbondava in que' tempi la preſente Città altre volte famoſa per il traffico, e copioſo Mercimonio anco preſſo le nazioni ſtraniere, come ce ne fa fede l'eruditiſſimo *Klockio nel ſuo Trattato de Erario lib.* 2. *cap.* 35 *n.* 32., & 34.) ed alli molti Avventori, che ad impiegar nel Banco i loro capitali concorrevano, pagavanſi ſecondo le regole cambiali, ed alla rata delle reſpettive fiere gli frutti.

Avendo per tanto comandato la Cattolica Real Maeſtà nelle 23 ſopra traſcritte ſue lettere del primo di Maggio mille ſecento ventiquattro, che per maggior ſicurezza delli depoſiti, e facilità de' pagamenti i danari della Caſſa delle Redenzioni nel Banco ſuddetto ſi riteneſſero non tardò il zelo del Preſidente Trotto adoperarſi preſso del Vicario di Provviſione, perche procuraſse diſporre l'eſecuzione del Reale comando. Fattoſi poi ſopra ciò nella Giunta poſitivo diſcorſo per paſſare i formali uffícj a' Governadori del Banco, determinoſſi nell' enunciato Congreſso (e fu il terzo Capitolo della prima Ordinazione), che ſi deſsero lettere alli ſuddetti Vicario, e

Gover-

Governadori, perche volessero in conformità di ciò, che avea già il Presidente, e Capo della Giunta trattato col Vicario medesimo, dare gli ordini opportuni al Cassiere Generale di detto Banco, perche ricevesse in deposito tutto il danaro, che fosse per essergli portato per conto della Cassa delle Redenzioni, tenendone per tal'effetto conto particolare da intitolarsi *Regia Camera per la sua Cassa di Redenzioni*, e con avvertenza precisa di non disporre di tal danaro senza special'ordine de' Regj Delegati.

Anno 1624.

24 Rimesse che furono dette lettere a' Governadori del Banco S. Ambrosio si radunarono alli 11. Ottobre dell'anno istesso la maggior parte delli Soggetti, che ne componevano la Congregazione, cioè il Vicario di Provvisione Dottor Collegiato Giuseppe Lattuada, che fu poi Questore del Magistrato Ordinario, e Delegato della Cassa di Redenzione, il Provicario d'esso Banco Carlo Giussani pur Dottor Collegiato, e li Governadori di esso Cavaliere Carlo Visconte, Antonio Rainoldi, Jeronimo Barbò, Giorgio Trivulzio, e Francesco Litta, con l'assistenza del Regio Luogotenente Dottor Collegiato Marc' Antonio Monte, che fatto Regio Avvocato Fiscale servì l'anno 1628. nella Giunta, e da questo impiegò, passò sul principio dell' anno seguente alla Catedra Senatoria: Questi intesi, che ebbero li Reali comandamenti rappresentatigli dalli Delegati, ed insieme le premurose loro istanze per ottenerne l'adempimento ordinarono al Cassiere Generale, Vicecassiere, Contrascrittore, ed altri Ministri, ed Ufficiali del Banco, che ogn' uno respettivamente al proprio carico eseguisse puntualmente gli ordini dalla Giunta nelle suddette sue lettere dati, e che fossero nell'avvenire per darsi riguardanti gli affari della Regia Cassa delle Redenzioni, incaricando ad essi Ministri di effettuare quanto intorno a ciò fosse per occorrere con la prontezza, e diligenza richiesta dal servigio di Sua Maestà, ed il tenore di tale Ordinazione remise la Congregazione suddetta agli Delegati con lettere in data dello stesso giorno 11. Ottobre recate però al Presidente, solo il quarto giorno di Febbrajo del susseguito anno 1625.

Anno 1625.

25 Una sì facile, e zelante rassegnazione prometteva coll' immediato adempimento di questa Reale Disposizione un pronto incaminamento a' negozj proprj delle Redenzioni: pure due condizioni, che dalla mentovata Congregazione del Banco S. Ambrosio in via di dichiarazione si vollero aggiugnere alla dispositiva dell' ora mentovata sua Ordinazione furono motivo di sospendersene per alcuni mesi l'effetto.

Era la prima di dette condizioni, che nè il Banco, nè i di lui

26 Governadori per tempo dovessero essere obbligati, o tenuti giammai per alcun fatto di qualunque sorta si fosse procedente da qualsivoglia Superiore, e non altramente: La seconda era, che li Strumenti, che occorressero farsi, ne' quali fosse per trattarsi dell'interesse, e discarico del Banco dovessero essere rogati unitamente al Notajo della Real Camera dal di lui Sindico, a cui secondo gli Ordini, ed il praticato spettava l'esser rogato d'altri depositi, e contratti, che passavano per il medesimo Banco; ed affinche sopra tali condizioni non seguisse ne' futuri tempi alcun dubbio conchiudeva la detta Ordinazione, che si compiacessero i Delegati d'ammetterle, ed accettarle con Decreto, ed Ordine loro.

Anno 1625.

Non parve proprio a' Delegati suddetti aderire alle istanze della 27 Congregazione, a cui però con lettera de' 12. Febbrajo dell' anno 1625. rescrissero i fondamenti della loro negativa con pregarli nel tempo istesso, che atteso il zelo lor proprio per l'ese- 28 cuzione de' Reali Ordini non volessero impedire l'effetto delle retrovendite, ch' erano in procinto da farsi. Non s'acquetarono nulladimeno i Governadori del Banco, anzi dalle stesse ragioni della Giunta nella seconda risposta dedutte ne ricavarono argomenti per maggiormente avvalorare la loro pretensione replicando a' Regj Delegati con nuove lettere de' 17. dello stesso mese l'istanza, perche ammettessero delle due condizioni già ricercate.

Non sarebbe quì finita la controversia su quest' emergente, 29 preparatasi di già la Giunta a ribattere le ragioni allegate dalla Congregazione del Banco, acciò da questa senz' altra condizione fosse dato pieno adempimento al disposto nelle suddette Lettere Reali, se non che abboccatisi li mentovati Presidente, e Vicario di Provisione concertarono di mente ancora degli altri Governadori del Banco, doversi incaricare al Cassiere di quello, che fino ad altr' Ordine di Sua Maestà sborsasse il danaro a' Reddituarj col solo rogito del Notajo Camerale senza intervento del Sindico del Banco: di tale risoluzione ebbe grandissima soddisfazione la Giunta, come la medesima rescrisse a' suddetti Governadori del Banco sotto li 22. di Marzo dell'anno istesso nel vedersi levata la necessità di riparare con proteste l'imminente pregiudizio, che dalla dilazione all' utilità del Regio Fisco era per accadere; ed aprirsi maggior campo di lodare a Sua Maestà la prontezza, e zelo de' medesimi per il di lei Reale Servigio; ne diedero ancora i Delegati in dette sue lettere alla Congregazione del Banco le grazie pregandola fare, che avesse immediato effetto lo stabilito, e promettendole all' incontro per buo-

na

na corrispondenza di rappresentare a Sua Maestà il di lei desiderio, e frattanto di fare sopra la prima condizione quella dichiarazione, che poteva dipendere dall' autorità della Giunta, in modo che restasse tolto il dubbio, che per questa causa tenevano, ed assicurati di non aver' a patir' alcun danno per l'introduzione della Cassa delle Redenzioni nel Banco.

Anno 1625.

Con tale spediente sedossi la controversia in parte, dandosi passo alle cose di redenzione per via del Banco rispetto al danaro già in esso introdotto, col farlo corrispondere nel modo inteso a Retrovenditori de' Redditi, non così rispetto a quel danaro, che come spettante alla Cassa di Redenzione in detto Banco derivare in avanti dovea, non avendo voluto accordare li Governadori di farlo ricevere senza le memorate cautele, o condizioni, finche non ne venne la totale risoluzione dalla Maestà Sua, la quale in seguito di Consulta fattale dalla Giunta sotto li 6. Maggio 1625. manifestò la sua Real mente intorno alla memorata questione al Sig. Duca di Feria con Ordine dato sotto il giorno sesto di Settembre dell'anno suddetto comunicato da Sua Eccellenza alla Giunta, ed a' Governadori del Banco con sue lettere de' 22. del prossimo susseguito Novembre del tenore, che quì si legge.

30

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Don Gomez Suarez de Figueroa, e Cordova Duca di Feria &c. del Consiglio di S. M., suo Capitano Generale, e Governadore dello Stato di Milano &c.

Spectabiles, & Egregii nobis dilecti.

La Maestà del Re nostro Signore ci ha scritto la lettera del tenore seguente.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias, y Duque de Milan. Ilustre Duque de Feria, Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan. Entre otras cosas, de que la Junta para la Caxa de las Redempciones me ha dado quenta en carta de 10. de Abril pasado refiere, que el Vicario, y Governadores del Banco S. Ambrosio de essa Ciudad piden, que la Junta les admita dos condiciones, que ellos

Anno 1625.

tienen puestas en su negociacion, que la una es, que ni al Banco, ni a los Governadores del corra jamas riesgo por ningun caso del qualquier suerte, y condicion, que sea, que proceda, de qualquier Superior; la otra, que las escripturas, que se huvieren de hazer, en que se trate del interes, ò descargo del Banco, se ortorguen por su Sindico juntamente con el Notario de la Camera conforme a las ordenes del Banco, y a lo que se observa en los demas depositos, y contractos, que por el passan. Y visto en mi Consejo Supremo de Italia con lo que sobre esto ha pasado, ha parecido encargaros, y mandaros como lo hago, que por lo que toca a la primera condicion ordineys a la Junta, haga la declaracion, que el Banco pide, con que si sucediesse el caso, que no se cree, tenga obligacion el Banco de avisar a la Junta al punto que tuviere noticia, que se trate de sacar el dinero del. Y por la segunda, que ordineys al Banco, venga en que su Caxero pague con solo los recados otorgados por el Notario de la Camara sin intervencion de su Sindico como la Junta lo tiene dispuesto por las razones, que della se han entendido, no siendo conveniente ni jamas acostumbrado, que ninguno otorgue escripturas en compañia del Notario de mi Real Camara majormente allavandose la Junta a embiar al Banco copia de semejantes escripturas, y hareis de manera, que en esto no se ponga dificultad por ser tan conforme a razon.

De Madrid a seis de Setiembre de mil y seys cientos, y veynte y cinco años. Signat. *YO EL REY. Vidit Ursinus Regens. Vidit Valenzuela Velazque Regens. Pedro de Hoff. Huerta.*

A tergo. *Al Ilustre Duque de Feria, Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan, & sigillat. &c.*

Per tanto vi ordiniamo, che per quello, che a voi tocca eseguiate quanto Sua Maestà comanda. Nostro Signore vi conservi. Dat. a' 22. Novembre 1625. Subscript. *El Duque de Feria. Vidit Aresius pro S. Canc. Piatonus &c., & sigillat. &c.* A tergo. *Spectab., & Egreg. Vicario Provisionum Mediolani, & Gubernatoribus Banci Sancti Ambrosii Civitatis Mediolani nobis dilectis &c.*

Avutasi per tanto dalla Maestà Sua di questa controversia la final decisione per incamminare giusta il Real beneplacito li negozj alle redenzioni attenenti scrisero li Delegati alla Congregazione del Banco una lettera in questi sensi.

Alli Signori Vicario di Provisione, e Governadori del Banco S. Ambrosio di Milano 6. Decembre 1625.

Per lettere scritte ultimamente da Sua Maestà sotto li sei di Settembre prossimo passato mandate, come abbiamo inteso, alle SS. VV. da Sua Eccellenza dell' inchiuso tenore vengono terminate, come averanno visto, le due difficoltà suscitate nell' esecuzione della sua Real volontà circa l'administrazione della Cassa de Redenzioni de' Redditi, dopo che già detta Cassa era stata introdotta, ed incamminata

ta in codesto Banco a disposizione, e cura nostra. E perciò in esecuzione di esse lettere quanto alla prima dichiariamo, che cotesto Banco, e li Signori Governadori di esso, e suoi Ministri non siano tenuti per nissun fatto, che proceda da qualsivoglia Superiore, con questa condizione però, che se venisse il detto caso (il che non si crede) sia obbligato il Banco d'avvisarne la Giunta, cioè l'Illustrissimo Sig. Presidente Trotto, li Molto Illustri Signori Questore Arconato, e Sig. Avvocato Fiscale Francesco Arguis, o loro Successori in detto carico per avviso in scritto portato dal Portiere di esso Banco, subito, che averà notizia, che si tratti di cavare danaro da essa Cassa. E quanto alla seconda condizione il Notaro della Real Camera, il quale solo conforme alla disposizione delle dette Reali Lettere ha da rogare l'Instrumenti di retrovendite, e de' confessi delli danari, che il detto loro Cassero doverà sborsare in virtù d'ordini nostri sia tenuto dare al detto Cassiere, prima di fare tali pagamenti un Pateat *da lui autenticato della sostanza, e continenza di detti Instrumenti, e che questo ricapito del detto Notaro basti per scarico de' Signori Governatori del Banco, e del Cassiere, & altri Ministri d'esso rimossa ogni eccezione, del che tutto ci è parso darne avviso, e notizia alle SS. VV., acciò si possa liberamente continuare nell' avvenire nell' esecuzione della già introdotta Cassa tanto importante al Real Servizio di Sua Maestà pregandole a darci subito risposta importando molto al Servizio di Sua Maestà, che il corso di questa negoziazione non resti più longamente impedito. Nostro Signore &c.*

Anno 1625.

Subscript. *Trottus Præses.*

Arconatus.

Presiedevano in quell' anno al governo del Banco S. Ambrosio il Vicario di Provvisione Dottor Collegiato Bernardino Terzago, Provicario Dottor Collegiato Carlo Giussano, Cavaliere Carlo Visconte, Conte Ottavio Archinto, Antonio Rainoldi, Muzzio Foppa, e Francesco Litta, con l'assistenza del R. L. Tenente Francesco Pozzobonello.

Intesa ch' ebbero li Governadori del Banco S. Ambrosio la mente di Sua Maestà, ed in seguito di essa la dichiarazione fatta da' Delegati, non ebbero che replicare, ma ossequiosi a' Reali comandi ingiunsero immantenente al loro Cassiere di continuare a ricevere il danaro, che per conto di detta Cassa fosse per essergli portato, come da Ordinazione data sotto il dì 9. Dicembre, la quale si vede soscritta dal Vicario di Provvisione Terzago, dal sopramentovato altre volte Vicario di Provvisione, ed all' ora Provicario Giussano, Ottavio Archinto, sopradetti Conte Carlo Visconte, Antonio Rainoldi, e Muzzio Foppa.

In tale maniera nel suddetto Banco assestossi il maneggio della

Real

31 Real Caſſa delle Redenzioni, e durò preſſo del medeſimo ſino all' anno mille ſeicento cinquantanove allora quando per cagione delle avverſe contingenze del Banco iſteſſo fu dalla Giunta eletto un Caſſiere proviſionale ſin' ad altr' Ordine di Sua Maeſtà, quale ſi ſervì con ſuo Diploma del giorno venticinque Dicembre 1675. darne l'uffizio a Federico Moltino, paſſato poſcia con altro Diſpaccio di Sua Maeſtà del giorno 25. di Maggio 1676. in Giuſeppe di lui Figlio, come diraſſi ove de' Miniſtri, ed Ufficiali della Giunta dovremo trattare.

Anno 1625.

Frattanto che pendeva la quiſtione or riferita non ſi perdette però tempo da' Delegati, mentre avendo già nel primo mentovato Congreſſo date le diſpoſizioni opportune, sì per la pronta eſazione de' crediti della Caſſa, e per li pagamenti da farſi da' Debitori, ed Impreſarj non più nella Teſoreria Generale, ma bensì nel Banco S. Ambroſio, come ancora per la buona direzione, e regola degli atti, e ſcritture della Giunta preſſo del Contadore, e Cancelliere di eſſa con dargliene la propria iſtruzione, avendo in oltre ſtabilito quel metodo tanto utile

32 alla puntuale, e celere ſpedizione degli affari pendenti, di rileggere in ogni ſeſſione le coſe nell' antecedente ordinate, vollero dallo ſteſſo primo giorno dare incominciamento all' Opera incaricata loro da Sua Maeſtà con decretare come di ſopra ſi è detto la traſmiſſione degli avviſi ad alcuni Poſſeſſori de' Redditi per la loro retrovendita in ſomma per quei principj conſiderabile.

Come che però di queſto ordinamento pronta ſuccedeſſe l'eſecuzione, ſtimarono meglio non per tanto gli Regj Delegati rinovare in altra forma gli avviſi, perche più corriſpondeſſero alla maniera, che in ſuſſeguenti Congreſſi andoſſi determinando per ricevere le retrovendite, e venire all' effetto delle Redenzioni, della quale maniera ſiamo per trattare nel ſeguente paragrafo.

§. 2.

§. 2.

Del modo, e forma delle Redenzioni de' Redditi.

33 SIccome di due ſpecie furono le Redenzioni de' Redditi giuſta il riferito di ſopra, cioè aſſolute con pagarſene il capitale a' Reddituarj de' danari della Regia Caſſa, ed applicarſi alla medeſima il reddito ricomprato; e reſpettive col redimerſi il reddito con danaro d'un Terzo, che a minore cavata cercaſſe acquiſtarlo; così ancora doppio modo fu ſtabilito, e praticato per eſeguire l'una, e l'altra delle Redenzioni ſuddette.

Anno 1625.

Riſpetto alla prima ſorta di redenzione ſi fiſsò dalla Giunta una formola di citazione per maggiore facilità, e durevolezza data alle ſtampe da intimarſi a que' Reddituarj, che venivano dalli Delegati traſcielti per eccitarli alle retrovendite de' loro Redditi.

34 Erano queſti in detta citazione avviſati d'ordine del Preſidente, e Delegati da Sua Maeſtà per la Caſſa delle Redenzioni de' Redditi alienati, ad iſtanza dell' Avvocato Fiſcale pur delegato, qualmente da' detti Miniſtri a nome della Regia Camera, ed in virtù del patto di grazia a lei competente volevano redimere i Redditi al piede dell' avviſo iſteſſo notati.

Si citavano però detti Reddituarj nell'atto iſteſſo a comparire nel termine di giorni quindici, o anche più breve al luogo ſolito del Banco S. Ambroſio, in cui eſercivaſi detta Caſſa; ed ivi da quella ricevere per mano del Caſſiere del Banco li riſpettivi lor capitali, ed a fare nello ſteſſo tempo colla ricevuta di eſſi la retrovendita in favore della Regia Camera de' ſuddetti Redditi aggiuntovi l'avvertimento preciſo, che in contumacia, o renitenza delli citati medeſimi ſi ſarebbero per ordinazione della Giunta depoſitati nella Caſſa li capitali a loro danno, e riſchio, di modo, che dal giorno del depoſito in avanti ſi aveſſe per fatta la retrovendita, e l'applicazione de' Redditi alla Caſſa di Redenzione, per il qual' effetto citavanſi gli Reddituarj a vedere nello ſteſſo giorno dello ſcadimento del termine farſi dall' Avvocato Fiſcale qualunque richieſta, e produzion di ragione avanti li Delegati, dichiararſi da queſti (ſendo neceſſario) che s'aveſſero per fatte le retrovendite, e proferirſi qualſivoglia Ordinazione, che da' Miniſtri ſuddetti foſſe creduta ſpediente.

E per

E per facilitare vi è più il pagamento de' capitali a' Reddi-
35 tuarj citati in fine della stessa scrittura d'avviso leggevasi
Anno 1625. l'ordine al Cassiero del Banco, che comparendo nel termi-
ne destinato la persona citata le dovesse pagare del Reddito
da lei retrovenduto il valsente colla cautela però, che con-
stasse al Cassiero medesimo la stipulazione della retrovendita
stessa per attestato del Camerale Notajo, quale non potea
venire a tal'atto prima di avere dallo Scrivano della Cassa
la fede dell'intimazione del suddetto avviso, e dalli Ragio-
nati Generali l'attestazione dell'importanza del capitale del
Reddito, e che non vi fosse impedimento a' libri di loro
cura per farne la redenzione, restando pure a carico del
36 medesimo Notajo Camerale il dare alli detti Ragionati
immediatamente la notizia col *Pateat* del rogito; affinche
facessero l'applicazione del Reddito alla Cassa di che tutto
per notizia del Citato, e Cassiero suddetti, si faceva narra-
tiva distinta nella scrittura stessa d'avviso: Terminava final-
mente questa in avvertire il Reddituario a cui veniva in-
timata, restargli, non ostante la redenzione, illeso il diritto
di esigere dagl'Impresarj, o altri debitori assegnati nella
constituzione del retrovenduto suo Reddito li frutti del
medesimo maturati fino al giorno della redenzione suddet-
ta, o contumaciale deposito, i quali da esso lui non fossero
ancora stati riscossi.

Dal contenuto nella formola di citazione, che abbiamo fin
quì narrato, molti esempj della quale si vedono dati alle
stampe fra gli atti della Giunta sotto l'anno 1624., e 1625.
bastevolmente raccolgonsi le disposizioni, e cautele da' De-
legati ordinate per effettuare le redenzioni riguardo a ciò,
che doveasi osservare tanto dal Cassiero del Banco per il
pronto, e sicuro pagamento de' capitali a' Retrovenditori, quan-
to da' Ragionati Generali, a cura de' quali sono i registri
de' Redditi Camerali, e del Notajo della Regia Ducal Ca-
mera, a di cui carico per ordinazione de' Regj Delegati, e
della già riferta approvazione di Sua Maestà fu appoggiata
la stipulazione delle retrovendite.

Nell' avviso però, che la Giunta con sue lettere del giorno
37 28. Gennajo 1625. diede delle prese determinazioni a' Go-
vernadori del Banco, acciò questi avessero notizia del modo,
con cui si dovea cavare il danaro per pagarlo alli Retro-
venditori de' Redditi fecero i Delegati menzione ancora
d'altra provvidenza riguardante la forma di fare i depositi
in pregiudizio de' contumaci alle citazioni trasmesse.

Poichè come sopra dicemmo erasi determinato, che in caso
di retinenza de' Reddituarj citati, dovesse farsi il deposito
de'

de' capitali a loro pregiudizio, ed utilità della Cassa di Redenzione; perche potesse ciò eseguirsi con la pontualità richiesta dal Reale Servigio, ordinarono li Delegati allo Scrivano suddetto, dagli atti del quale apparire dovevano li contumaci, che qual' ora scadessero i perentorj si trasferisse al Banco S. Ambrosio, ed ivi facesse seguire i mentovati respettivi depositi de' capitali destinati alla redenzione de' Redditi proprj de già citati Posseditori con fare in modo, che estrattesi a nome, ed istanza del Fisco dalla Regia Cassa le rispettive somme le ricevesse dall' istesso Fisco il Cassiere del Banco per trattenerle in deposito, e pagarle a chi fossero di ragione dovute secondo gli ordini, che ne averebbe dati la Giunta. Seguìto poi in tal modo il deposito, carico era dello stesso Scrivano il darne contezza in iscritto a' Ragionati Generali, acciò annullata la partita del Reddituario, a di cui pregiudizio fosse effettuato il detto deposito l'applicassero con le annotazioni opportune alla Regia Cassa delle Redenzioni.

Anno 1625.

38 Tra le osservazioni, che nello stabilimento del metodo di redimere fecero i Ministri della Giunta, non mancò l'accortezza loro di fargli presente, come sendovi fra la moltitudine de' Reddituarj alcuni, e forse non la minor parte, d'altra giurisdizione, e Dominio, ed altri incogniti al Regio Fisco, o per non sapersi il luogo della loro abitazione, o perche morti li Reddituarj descritti avessero lasciati eredi, quali comparsi non fossero, o per qualche altra cagione, difficile oltre modo sarebbe stato personalmente citare questi alle redenzioni, che fossero per sorte dello stesso intentate, determinarono per tanto nelle prime sessioni da essi loro tenute d'impetrare da questo Eccelso Senato facoltà, ed ampia dispensa, perche citati o personalmente, o alle Case per ordine della Giunta rispetto alli Stranieri li Procuratori da loro costituiti ad esigere li Redditi annuali, e rispetto a quelli, che per ragione della loro abitazione, o per altra cagione fossero incogniti al Fisco, per via di pubblico Editto, potesse validamente passarsi al deposito, ed a' successivi atti necessarj sino alla redenzione effettiva: il che ad istanza dell' Avvocato Fiscale delegato fu dal mentovato Supremo Tribunale con le sotto trascritte lettere patenti concesso.

E PHILIP-

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum, utriusque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux III. &c.

Anno 1625. 39

LEctis in Senatu nostro precibus Fisci nostri tenoris sequentis. Potentissime Rex. Regius Fiscus etiam pro executionem litterarum Majestatis Vestræ redempturus est nonnullos Redditus, qui per Cameram Majestatis Vestræ præstantur super aliquibus Impresiis, ac aliis juribus hujus Status à diversis Particularibus, qui pro dicta redemptione essent vocandi coram Delegatis à Majestate Vestra ad accipiendum capitalia dictorum Redditum, secus ad videndum illa respective referendo deponi, declararique per dictos Delegatos, retrovenditiones haberi pro factis in eorum contumaciam, seu renitentiam ad formam pacti luendi Regiæ Cameræ competentis. Verùm Fisco Majestatis Vestræ non modica oritur difficultas in legitime citandis ipsis Reddituariis, cum quamplures eorum exteri sint, aliorum autem hujus Dominii habitatio ignoratur, aliorum vero, qui ab hac vità migrarunt, hæredes non aparuerunt, postremò alii penitùs incogniti: propterea ne deffectu citationis redemptio hæc imperfecta remaneat, in maximum damnum, & præjuditium Regiæ Cameræ ad Majestatem Vestram Fiscus confugere decrevit.

Supplicando, dignetur per suas patentes litteras edicere, & dispensare, ut citatis ipsorum Reddituariorum exterorum Procuratoribus ab eis constitutis ad exigendos dictos Redditus personalitèr, vel in eorum domibus habitationum, illis, verò quorum habitatio ignoratur, ac illis, quorum hæredes adhuc non apparuerunt, nec non iis, qui Fisco incogniti sunt per edictum, dictum depositum fieri posse, & ad ea omnia deveniri quæ necessaria erunt usque ad effectualem dictorum Redditum redemptionem, ac retrovenditionem inclusive, & hæc omnia valere ac tenere, ac effectum sortiri debere non secus ac si Reddituarii, & quilibet eorum personaliter citati, ac si vocati fuissent, aliquibus Legibus, Statutis, Constitutionibus, Decretis, Ordinibus, vel aliis contrarium disponentibus, vel aliam formam dantibus non attentis, quibus omnibus Majestas Vestra ex certa scientia, & de suæ potestatis plenitudine, etiam absolutè derogare dignetur, & speratur. Quibus visis: his nostris de sententià ejusdem ordinis edicimus, & decernimus, ut citatis memoratorum Reddituariorum exterorum Procuratoribus ab ejs constitutis ad exigendum narratos Redditus, personaliter, vel ad eorum Domus habitationem, iis verò, quorum habitatio ignoratur, ac illis, quorum hæredes adhuc non

apparue-

apparuerunt, nec non iis, qui ipsi Fisco incogniti sunt, per ædictum, narratum depositum fieri possit, & ad ea omnia deveniri, quæ necessaria erunt usque ad effectualem recitatorum Redditūum redemptionem, ac retroventitionem inclusive, & prædicta omnia valeant & teneant, & effectum sortiantur, perinde ac si prædicti Reddituarii, & quilibet eorum personaliter citati, & vocati fuissent allegatis in precibus contrarium disponentibus non attentis, quibus hac tantum in parte derogamus. In quorum fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, & registrari jussimus. Mediolani 25. Februarii 1625 Subscript. Bellingerius Proveria.

Anno 1625.

40 Ad assestare le regole della sorta di Redenzioni di cui trattiamo, oltre le disposizioni date da' Regj Delegati concorsero ancora li Reali Ordinamenti, non solo nell' approvazione del determinato dalla Giunta rispetto alli rogiti delle retrovendite da farsi dal solo Notajo della Regia Camera, ed al doversi li capitali de' Redditi redenti sborsare dal Cassiere del Banco S. Ambrosio con la presentazione di ricapito unicamente autenticato dal detto Notajo Camerale come nelle sopra riferite lettere delli sei di Settembre mille seicento venticinque, ma ancora col fissare l'ordine da tenersi nel passare alle redenzioni; cioè, che in occasione di esse i Redditi alla Regia Camera più gravosi prescieliere sempre si debbano, il che fu dalla Maestà Sua ordinato nell' infrascritto Dispaccio diretto al Presidente del Magistrato Ordinario Capo de' Regj Delegati.

EL REY.

41 *MAgnifico fiel, y amado Nuestro. Por haverse reconocido que las reduciones de Juros, que se hazen por el arca de redempcion se pudieran haver hecho con mayor beneficio redimiendose siempre los mas altos, y conviniendo tanto para el aumento della, que en esto se ponga mucho cuidado, os ordeno, y mando le tengays en que los que adelante se redimieren, sean en primer los de esta calidad, de manera que se consiga el fructo, que se pretende y me avisareys de haverlo executado assi. De Madrid a 27. de Mayo de 1629. años.* Signat. *YO EL REY. Cum signo Ill. Præsidis. V. Neapoli Regens. V. Torrezilla Regens. V. Valenzuela Regens. V. Carrera Regens. V. Corius Regens. Luis Ortiz de Matienzo. V. Don Hieronymus Funes Mu cz Conservator Generalis.*

Anno 1629.

42 Diverso fu il metodo stabilito per la specie di Redenzione, che respettiva chiamammo, per via della quale redimendosi il Reddito co' denari di un Terzo a tal fine somministrati,

al

al medesimo se ne faceva dalla Giunta nuova vendita colla diminuzione dell' annuale provento, che già soleasi pagare al primo Reddituario.

Anno 1629.

Fattasi primieramente da chi aspirava all' acquisto di qualche

43 Reddito da altri posseduto della somma capitale d'esso l'oblazione avanti li Regj Delegati, affinche questi del Reddito la pronta redenzione, e successiva vendita a favore dell' Offerente ordinassero, ed esposta insieme da questi la qualità della diminuzione, a cui gl' interessi di detto Reddito a beneficio del Real Patrimonio intendeva si riducessero, rendevasi notizioso di tutto l'Avvocato Fiscale della Giunta, quando già ne' consueti congressi fatta non ne fosse parola, colla transmissione delle scritture giusta lo stile.

Esaminavasi l'obblazione dall' Avvocato Fiscale, e se l'utilità

44 della Camera a norma delle sopra riferite lettere Reali de sette d'Aprile mille secento dieci, e niun' impedimento dallo stesso vi era veduto, in nome dello stesso Fiscale (o come di poi praticossi in nome del Regio Fisco) ponevasi negli atti presso al Cancelliere della Giunta una comparizione di forma, in cui enunciatissi prima, e per esteso trascritti li Reali Ordini comprovanti la facoltà di redimere da Sua Maestà a' Delegati concessa, e fattasi menzione dell' offerta dall' Avventore ivi nominato proposta per far seguire il riscatto, e nuova vendita in suo favore del Reddito nell' enunciata comparizione unitamente col di lui possessore indicato, addimandava l'Avvocato Fiscale suddetto (e dopo come sopra il Regio Fisco) che si passasse da' Delegati Ministri alla redenzione, e nuova vendita del detto Reddito colli patti, modi, e forme competenti al Possessore dello stesso, salvo l'abbassamento de' proventi annuali giusta il supplicato dall' Offerente medesimo.

In seguito di tale instanza ove fosse a' Delegati paruto, niente

45 ostare a quella o di ragione, o di fatto, premesse le informazioni opportune de' Ragionati Generali, e Contador della Cassa, passavano ad ordinare, doversi le addimandate cose concedere (salvo però sempre a favore della Regia Camera il patto della Redenzione) come con precedenza de' legitimi avvisi, e formalità necessarie, delle quali trattammo di sopra andavasi puntualmente eseguendo.

Che se alcuno de' Reddituarj eccitati alla Redenzione assoluta

46 avesse a cagione d'evitarla fatto per avventura progetto alla Giunta d'un' abbassamento notabile dell' annuale provvento, che sopra del capitale suo reddito solito era esigere, o pure altri avvisato a fare la retrovendita in via di quella Redenzione, che respettiva chiamammo, fatto avesse partiti egua-

li,

li, o migliori di quelli, che da' nuovi Avventori si proponevano, accordavasi da' Delegati (ove dagli stessi giudicato fosse conveniente) a' Reddituarj possessori la confermazione della lor descrizione, aggiustandosi per ordine della Giunta i registri col dar credito a' Reddituarj dell' annua prestazione giusta il convenuto scemamento, e far creditrice la Cassa delle Redenzioni del sopra più sino alla quantità del reddito, che prima al di lui Possessore pagavasi, quale modo di annotazione a' libri Camerali tenevasi a proporzione in occasione di qualunque delle spiegate specie di redenzioni, ed abbassamenti, dovendo sempre il comodo e di quelle, e di questi, e così tanto li Redditi assolutamente redenti, come il beneficio, che dalla diminuzione degli annuali frutti nelle spiegate maniere si ricavasse, applicarsi alla suddetta Cassa, perche in tal modo resa la stessa sempre più abbondante di danari potesse ancor più prontamente per via di quella ottenersi delle Camerali rendite il disimpegno.

47 Dopo la riduzione de' Redditi al cinque per cento in vigore di Reale Prammatica, d'indi al quattro, ed anche al pagamento delli soli primi sei mesi cessò la gara fra li Reddituarj, e nuovi Avventori per averne il possesso, e benche la Cassa profittasse per qualche tempo ancora per causa di tali riduzioni ricomprando Redditi a' prezzj assai bassi, col tempo però andò di modo in disuso l'una, e l'altra redenzione di tali Redditi, che appena alcuni trapassi per consenso delle parti a' giorni nostri si praticano, cagionato tale disuso rispetto alle Redenzioni assolute non solamente dal mancamento de' fondi alla Regia Cassa, come si dirà a suo luogo, ma ancora perche la medesima sperimenta maggiore l'utilità nel redimere Dazj, ed altre Regalie, ed Effetti alienati, che dalla ricompera de' Redditi, e riguardo alle respettive per essersi divertiti li facoltosi a fare impieghi, in loro senso, di maggiore profitto.

48 Passarono pure per questa Cassa le redenzioni, che per più anni seguirono di varj Redditi Camerali in esecuzione del quarto de' Capitoli accordati fra la Regia Camera, e la Città di Milano in occasione, che per Instromento de' 18. Luglio 1654. fu trasferito il Monte di S. Carlo nella di lei amministrazione da quella di Bartolomeo Balbi, che n'era stato da principio costituito Depositario, e Reggitore per contratto, e stipulazione del giorno 3. d'Agosto 1637. *Anno 1654.*

49 Restava in vigore di detto Capitolo convenuto, che dell'annual' entrata assegnata al Monte nella somma di scudi cento quindici mille, la rata di sei mille Ducati da lire sei per ciascuno, dovesse impiegarsi in Redenzione di Redditi sopra qualsivoglia fondo Camerale in ragione di ottanta per cento a bene-

ficio di quei Reddituarj, che nativi di questa Città, ed abitanti o per se, o per suoi Maggiori per anni settanta della medesima fossero estratti a sorte nel Generale Conseglio de' Nobili Sessanta Decurioni. Secondo la notizia adunque, che dalla Città riceveva il Magistrato de' Reddituarj estratti alla sorte, ne rendeva questo consapevoli con sue lettere li Delegati sopra la Cassa delle Redenzioni, da' quali successivamente si davano gli ordini al di lei Cassiere, perche venendo fatta in di lui mani l'entrata delli detti scudi sei mille per parte della Città ne facesse *breve mano* uscita a' respettivi Reddituarj estratti giusta l'importanza del prezzo de' loro Redditi regolato all' ottanta per cento, mediante però la presentazione del *Pateat* delle retrovendite, che erano rogate dal Notajo della Regia Camera in eseguimento de' prevj ordini, che dal Magistrato istesso ne riceveva.

50 Altra sorta di Redenzione diversa dalle suddette praticata ritrovo ne' principj della Giunta, che meglio chiamaremmo permuta, o trasportamento di Redditi, che Redenzione: Di questa per più chiaramente spiegarla esporremo un' esempio. Possedeva tal' uno varj Redditi sopra diverse Imprese, od altre Regalie fissati all' annuale interesse di cinque per ogni cento di capitale, e desiderando di unire detti Redditi sopra d'un solo effetto, o pure di trasferire per maggior suo comodo la situazione sopra d'altra Impresa a sua elezione, ricorreva a' Ministri delegati sopra la Cassa delle Redenzioni, ed alli medesimi esposta per ottenere tale trasferimento la supplica, offeriva ad utilità della Cassa la diminuzione del detto annuale interesse dal cinque al quattro e mezzo per cento.

51 Approvandosi da' Delegati come al Regio Fisco profittevole l'obblazione, e constando della esistenza de' Redditi, che voleansi trasferire, e che al farlo alcuna cosa non ostasse, passavano quelli al decreto ammissivo della proferta medesima, ed in esecuzione di esso davan gli ordini opportuni per l'aggiustamento de' libri Camerali. Aggiugnevassi al suddetto assenso tal volta la condizione, che l'Offerente obbligato fosse a comprare dalla Cassa di Redenzione il beneficio, che questa dall' abbassamento detto di sopra guadagnava regolatone il prezzo in ragione dell' annuale cavata di quattro e mezzo per cento.

§. 3.

§. 3.

Del modo delle Redenzioni degli Effetti Camerali alienati.

Oltre il disimpegno delle Imprese della Regia Ducale Camera da' Redditi, ed abbassamento delli medemi, a cui nelle maniere di sopra spiegate applicaronsi li Delegati fu ancora, ed è tuttavia loro cura l'accudire alla ricompra delle Regalie, ed altri Effetti Camerali alienati incaricata alli medesimi con più specifica spiegazione, che nelli sopra registrati Reali Ordini, in un Dispaccio del Cattolico Potentissimo Re Filippo Quarto dato in Madrid sotto li diecinove di Maggio dell' anno mille secento sessantadue, quale unitamente ad altra lettera Reale diretta al Governadore di quel tempo della data istessa trascriveremo nel Capo della Dote, mirando particolarmente l'uno, e l'altra a reintegrare la Cassa de' fondi, che per sovvenire alle urgenze del Reale Servigio eransi in di lei pregiudicio distratti.

Anno 1662.

Non fu dalla Giunta ne' suoi principj fissato alcun metodo per la redenzione degli Effetti Camerali alienati, la quale solamente dopo ricevuti li testè mentovati Reali Ordini, da' Delegati praticata ritrovo. Da indi però in avanti non diversamente dal praticato nelle redenzioni de' Redditi stabilitosi dalla Giunta doppio modo di redimere li detti Effetti fu approvato dalla consuetudine, che pure al dì d'oggi ritiensi.

52

Riguarda l'un modo le ricompre assolute in vigore delle ragioni, che al Regio Fisco per la redenzione competono, quali regolarmente desumonsi dal patto di redimere, che chiamano *di grazia* a favore della Real Camera nella stipolazione delle vendite riserbato; l'altro appartiene alle redenzioni respettive, quali si fanno con danari da un terzo depositati presso il Cassiere della Giunta affine d'ottenerne da quella in proprio favore nuova vendita.

Rispetto al primo: Determinatosi da' Regj Delegati di venire alla redenzione d'alcuna Regalia, od altro fondo Camerale alienato citare si suole per ordine de' suddetti Ministri ad istanza o del Fisco in genere, o come sul principio stillossi del Fiscale privativo della Giunta, in via di sommarjssimo

53

giudizio,

giudizio, e regolarmente (come s'è detto) in virtù del patto di redimere a favore della Regia Camera riserbato, il Posseditore di quello a riceverne per mano del Cassiere delle Redenzioni il prezzo nel di lui acquisto sborsato, e farne al tempo istesso a favore della Regia Camera la retrovendita dentro del termine limitato nell' avviso, che a tal fine s'intima: Soggiugnesi ancora nella citazione medesima l'avvertimento, che in caso di contumacia, o renitenza ad eseguire le suddette cose debba lo stesso citato successivamente dopo il termine mentovato di giorno in giorno comparire a vedere farsi del riferito prezzo il deposito presso il detto Cassiere, seguito il quale cessare dovranno dell' effetto in contumacia redento li frutti da esigersi d'indi inanzi in nome della Regia Camera dovendo restare applicati alla Cassa di Redenzione.

Anno 1662.

Citasi ancora nell' atto istesso il Possessore suddetto a vedere a farsi dal Fiscale delegato qualsivoglla dimanda, è produzion di ragione avanti la Real Giunta, affinche da questa dichiarisi, che s'abbia per fatta la retrovendita a favore della Camera, e per incorporato alla stessa l'effetto redento per poterne applicare i frutti alla suddetta Cassa, ed a farsi dalli Regj Delegati qualunque ordinazione, e dichiarazione, ed eseguirsi qualsivoglia altra cosa, od atto necessario alla perfezione della ricompra; il che tutto comprendesi da formole stampate, che restano fra le scritture della Giunta, ed in specie sotto l'anno 1662.

54

Il fin quì detto si pratica ove da' Delegati Ministri abbiasi piena contezza non tanto della qualità dell' effetto, che si vuole redimere, ma ancora del prezzo, e de' patti, che nella stipolazione della vendita di già intervennero. Che se accade tal volta, che alla Redenzione dato abbia impulso particolare notificato, od alcun' altro accidentale principio in modo che dalla Giunta non si avessero le necessarie notizie attenenti all' alienazione dell' effetto, eccitate si suole il Possessore ad esibire il titolo del di lui possedimento nel tempo istesso, in cui avvisato viene a farne la retrovendita, ed assieme riceverne il prezzo, quando il titolo già rammentato sia da' Delegati riconosciuto legitimo.

55

Sendo che non poche alienazioni di fondi di questa Ducale Camera seguirono con pagarsene parte del prezzo in capitali Redditi retroceduti alla stessa, onde nell' intentarsene la redenzione potea moversi dubbio, se altrettanti Redditi dovessero al Possessore in conto di prezzo rivendersi, venne Sua Maestà in comandare nel sopracitato Reale Dispaccio delli diecinove di Maggio mille seicento sessantadue, che ove la vendita del fondo, che si voglia redimere sia fatta coll' espresso

56

patto

patto di restituire li medesimi Effetti già computatisi in parte di prezzo si vada eseguendo, ed occorrendo in ciò qualche dubbio se ne debba dar parte a Sua Maestà per averne o per via di legge universale, o per decisione particolare de' casi, che siano per accadere la provvidenza opportuna: Comandò ancora il Sovrano (come già in riguardo a' Redditi nelle Regie Lettere del giorno 27. Maggio 1629. ordinossi, che nelle ricompre de' Redditi sempre li più gravosi preporre si dovessero) così nell' Ordine poco fà mentovato del 1662. al Presidente Capo della Giunta, che trattasse di andar redimendo quegli Effetti, la ricompra de' quali fosse per essere di convenienza maggiore al suo Reale Servigio dandone alla Maestà Sua immediata notizia.

Anno 1662.

57

58 Devesi osservare per fine, che se il Possessore eccitato alla retrovendita d'alcun' Effetto, per evitarla pronto si offerisca a ridurre a minor' utile la rendita nell' acquisto considerata, di modo che fissandosi un minor' interesse al capitale già speso, e regolando tal' interesse col presentaneo provento, si esebisca di pagare nuovo capitale corrispondente al soprapiù delli frutti, che posta la detta riduzion d'interessi, verrebbe a ricavarsi dall' Effetto; ove da' Regj Delegati si stimi di maggiore, o di eguale utilità per la Regia Camera l'aderire al progetto, che il passare alla ricompera, si danno da' medesimi gli opportuni Ordini, perche seguito il convenuto pagamento si stipuli dal Notajo Camerale lo Strumento dell' accordata composizione, restando a beneficio della Real Cassa delle Redenzioni il sopra più, che ne' termini espressi dal Posseditore si paga.

59 Non molto diverso dal poc' anzi riferito modo di redimere con assoluta ricompra gli Effetti Camerali alienati si è il metodo, che si pratica nella sorta di Redenzioni respettive, quale di sopra accennammo.

Fattasi avanti li Regj Delegati da chi aspiri al possesso di qualche Regalia, od altro fondo già da questa Real Camera alienato l'obblazione del prezzo pagatone dal Possessore, acciò lo stesso si obblighi a farne colla ricevuta del suddetto prezzo la retrovendita, ed offertasi in oltre ad utilità della Cassa qualche altra somma (quale suol' essere dell' una per cento del capitale) in premio della redenzione, e nuova vendita, per ottenere la quale unita all' atto della suddetta offerta si porge alla Giunta dall' Oblatore istesso la supplica, si passa a trasmettere per ordine delli Delegati medesimi, e ad istanza del Regio Fisco l'avviso al Posseditore, perche nel giorno ivi determinato, compaja nella Cancellaria del Magistrato Ordinario a fare dell' accennato Effetto la retrovendita a favore della Regia Camera, ed a riceverne al tempo istesso

il prezzo dal Regio Caſſiere delle Redenzioni, eſibendo a tal' effetto nelle mani del Notajo Camerale li ricapiti giuſtificanti l'aſſerito ſuo acquiſto, e poſſeſſo di detto fondo, e ciò atteſo l'utile offerto alla Regia Caſſa per la nuova vendita del fondo medeſimo; conchiudeſi finalmente la formola del detto avviſo con avvertire il citato, che non obbedendo nel termine preſcritto all'ordinatogli, o reſtando per di lui colpa impedita la retrovendita, ſi darà quella per fatta a beneficio della Regia Camera, e verraſſi alla nuova vendita a favore del nuovo Oblatore ſenz' altro riguardo, reſtando frattanto depoſitato a riſchio, e pericolo del Poſſeſſore avviſato il capitale da eſſo pagato nella compra dell' Effetto preſso del Regio mentovato Caſſiere.

60 Un' eſpediente molto utile al Regio Fiſco fu varie volte praticato da' Delegati in occaſione delle Redenzioni, alle quali avea dato impulſo alcun ricorſo di particolare Oblatore. Al preſentarſi di quello alla Giunta ſi è ſtilato dal Preſidente Capo di eſſa decretare, che accettata l'offerta ſi pubblicaſsero ſopra di quella gl' incanti per ottenere col mezzo dell' Aſta Fiſcale la miglioria dell' obblazione ſuddetta fiſſandoſi dal Preſidente iſteſso la giornata per la deliberazione del detto incanto, ciò che veniva eſeguito, datoſene prima l'avviſo al Poſseditore dell' Effetto, che di redimere ſi trattava, sì perche preſentaſse il titolo del ſuo poſseſso per riconoſcerſi di quello la ragione, ed il prezzo, come perche miglioraſse volendo la condizione della Regia Caſsa ſopra la di già ricevuta obblazione.

61 E quì ſiami lecito con breve digreſſione avvertire, come poco, o niente attendibile ſia l'oppoſizione fatta negli ultimi paſsati giorni ad un' intentata, e tutt'ora pendente redenzione, alla quale diede moto iſtanza di Parte, cioè, che comunque abbia il Principe ragion di redimere, queſta eſercibile non ſia a favore de' Particolari Avventori, e però praticar non ſi poſsa ove la medeſima in altri, che nel Regio Fiſco dell' Effetto, che redimer ſi vuole debba traſmettere il poſseſso: mentre ad una tale propoſizione reſiſte e la ragione, e la pratica: vi reſiſte la pratica vedendoſi di ſimili Redenzioni, e nuove vendite negli atti della Giunta moltiſſimi eſempj; e paſsa tal' uſo per cota notoria nel noſtro Foro: reſiſtevi la ragione, perche facendoſi le Redenzioni di tale ſorta ſempre con qualche premio conſiderabile a proporzione del valore del ricomprato Effetto, ed applicandoſene l'utile alla Regia Caſsa di Redenzione per paſsare con eſso all' aſsoluto riſcatto d'altre Regalie, che già furono proprie del Real Patrimonio, vengono dette Redenzioni a ſervire a quel fine per cui il privilegio di redimere al Sovrano compete, cioè

per

per rendere la Reale Camera più abile al ſoſtenimento de' neceſsarj peſi del Principato, e riſparmiare a' Sudditi le impoſte delle nuove contribuzioni, che dagli accidenti, che poſsano alla giornata occorrere, veniſsero indiſpenſabilmente richieſte, come ottimamente oſserva l'Avvocato Fiſcale Conte Bellone, che poi fatto Reggente, e Preſidente del Magiſtrato Ordinario fu Prefetto di queſta Giunta, nel di lui Voto preſso il *Fajardo allegat. Fiſcal.* 1. *n.* 24, e la ſperienza ſteſsa ha dimoſtrato, ſendoſi più volte li Dominatori di queſto Stato ſerviti per ſovvenimento alle premure del Reale Servigio delle ſomme in queſta Caſsa ammaſsate.

CAPO SECONDO.

Della Dote della Reale Cassa delle Redenzioni.

§. I.

Degli Effetti, ed Arbitrj applicati alla detta Cassa dall'anno 1618. *in cui fu istituita sino verso il fine dell' anno* 1626.

1 Desideroso il Sig. Duca di Feria di sollevare il Regio Erario da' gravi pesi contratti applicossi, come già nel principio di questa relazione abbiamo osservato, a procurare giusta la norma del Real'Ordine de' 7. Aprile 1610. l'abbassamento de' Redditi fissati sopra le Camerali Entrate, ed incamminarne colla istituzione di Cassa particolare ne' già spiegati modi l'assoluta ricompra. Avvisandosi però l'accorto Governadore, che dall'aversi in pronto riguardevoli somme di danari per passare alla ricompra de' Redditi non solo veniva presentato l'unico modo di effettuare le redenzioni assolute, ma ancora serviva d'incentivo a' Reddituarj descritti di abbassare l'importanza de' frutti, che già solevano esigere, ed a nuovi Avventori di aspirare all'acquisto per via delle Redenzioni respettive nel primo Capo spiegate delle Ragioni da altri possedute facendo alla Regia Camera godere nel nuovo contratto il beneficio dell'abbassamento de' Redditi, ordinò con suo decreto, dato li 20. Settembre 1618., che l'utile proveniente dall' abbassamento suddetto dovesse passarsi alla Tesoreria Generale a beneficio della Cassa di Redenzione, che in quella esercivasi, di modo che la minorazione de' Redditi stessi non dovesse diminuire le obbligazioni addossate alle respettive Imprese, o Regalie, ma dovesse contri-

Anno 1618.

buirsi

Anno 1618.

buirsi dalle rendite loro il pagamento a' Reddituarj a misura del nuovo abbassamento, ed il sopra più sino al compimento della somma, a cui ascendevano i Redditi, che in prima fissati restavano, fosse applicato per dote alla Cassa: quale determinazione del Governo incontrò tutto l'aggradimento, ed approvazione di Sua Maestà come dimostra l'Ordine Reale de' 2. Febbrajo 1619. di sopra riferito. Un tale assegno di dote, come che sul principio non paresse molto utile all' intento di rendere questa Cassa di danari abbondante, mentre per ottenerne considerabile beneficio era d'uopo, che si procurassero molte di simili redenzioni, per sollecitare le quali v'abbisognavano appunto somme copiose di pronto contante, onde diedesi luogo al Magistrato di consultare al mentovato Governadore alcuni progetti per constituire dote più certa alla medesima, come più oltre diremo; pure in poco tratto di tempo comparve con niun' incomodo della Regia Camera, da cui nulla si contribuiva di propio nella di lui esecuzione, uno de' mezzi più efficaci ad aumentare l'entrate di questa Cassa; e sebbene verso l'anno mille seicento ventisette dopo che la cura della medesima fu dalla Maestà Sua appoggiata alla Giunta, la facilità di trovare impiego del danaro con maggior frutto cagionata dall' urgentissime necessità di quasi tutte le Provincie, e Terre di questo Dominio (che per le allor correnti strettezze sono state costrette a pigliare grandissima quantità di contante a cambio, ed a censo a sei; a sette, e forsi più per cento) si frapponesse al progresso più fervido di tali abbassamenti rendendo meno solleciti gli descritti Reddituarj di continuare nel possedimento de' Redditi a costo della diminuzione degli annui loro interessi, e meno vogliosi li ricchi d'impiegare nell' acquisto delli medesimi i loro capitali, ciò però non ostante, mercè al concetto, che de' Redditi Camerali giustamente correva, ed alla diligenza, ed industria de' Ministri delegati all' opera delle Redenzioni, non lasciarono d'essere molto frequenti gli abbassamenti, o riduzioni suddette de' Redditi stessi, come gli atti della Real Giunta dimostrano, ed in conseguenza di concorrere in gran parte all' aumento delle rendite della Regia Cassa fin che durò l'occasione di somiglianti maneggj, a cui pose fine la riduzione universale de' Redditi Camerali all' interesse del cinque per cento seguita in vigore d'Ordine Reale dato in Madrid a' sei di Ottobre 1630. rimesso nuovamente al Governo con altra lettera de' 16. Agosto 1642.

2

A rendere abbondante di danari la Cassa, della quale parliamo nel tempo, in cui la medesima fu a cura del Magistrato Ordina-

3

rio contribuì ancora il valersi oltre agli depositi, che dalli Particolari per ottenere a suo favore le redenzioni, e nuove vendite de' Redditi, o per altri motivi venivano fatti; il valersi, dissi, delli depositi, che nella Tesoreria Generale, o per cagione di liti fra Particolari, ed il Fisco, o per cauzione delle Imprese in vece di sicurtà si ritrovavano.

Anno 1618.

4 Di questo beneficio la continuazione anche dopo l'istituzione della Giunta fu approvata con espressa Reale dichiarazione, che leggesi nell'Ordine delli 7. Marzo 1625 (il di cui tenore per intiero verrà espresso nel capo attinente alla giurisdizione di detta Giunta) al §. *en quinto lugar* ivi: *En quinto lugar piden declaracion, si se han de hazer en esta Caxa los depositos, que se hazian en la Thesoreria conforme a lo que yà estava ordenado; y esto de los depositos ha de continuar con condicion, que quando el Magistrado librare el dinero a los Acreedores no se retarde la paga un momento.*

Quale disposizione rispetto a' depositi per causa di preteso ristoro dagl'Impresarj fu confermata con altre Lettere Reali date sotto li due di Maggio 1629., che si leggono nel tomo secondo de' Reali Ordini attenenti a questo Dominio.

5 Tale beneficio però non portando altro, che il comodo accidentale dell'uso de' danari depositati, ed imponendo alla Cassa l'obbligazione di restituirgli ad ogni momento, in cui restasse sciolto il deposito colla terminazione della lite, che lo aveva cagionato, propriamente non entra a constituire il dotale fondo di questa Cassa, ma solamente a fissargli un' utile prerogativa per servire con maggiore facilità al disimpegno, e riscatto delle Reali Entrate.

Quindi per dare all' affare delle redenzioni più spedito incamminamento, e provvedere la Cassa di fondi più certi, propose il Magistrato a Sua Eccellenza il doppio progetto dell'applicazione alla stessa delle pensioni, che la Reale Clemenza avesse ad alcuna persona assegnate sopra le Imprese Camerali di tempo in tempo, che delle medesime la totale vacanza occorresse, e dell'applicazione parimente alla Cassa delli danari, che fossero per procedere da' Beni, Redditi, ed ogni altra entrata concessa a vita tanto vacante, purche non già incorporata col restante delle Camerali rendite, quanto che fosse per ulteriormente vacare: L'uno, e l'altro di detti progetti con le rispettive limitazioni, e dichiarazioni spiegato si vede nella Consulta del mentovato Tribunale, ed approvato in assenza del Sig. Governadore dall'Eccelso Consiglio Segreto con suo ordinamento de' 21. Novembre 1618., quale Consulta, e Decreto sono del tenore, che segue.

A SUA

A SUA ECCELLENZA.

Anno 1618.

DAll'Ordine, che Vostra Eccellenza è stata servita darci delli 20. di Settembre passato chiaramente si comprende, quanto Ella desidera ristaurare le tanto esauste Entrate Regie di questo Stato, che viene anco a ridondare in servizio del medesimo col mezzo, che per ora gli è sovvenuto di porgere ajuto all' importante negozio della Redenzione de' Redditi Camerali con voler, che si tenga Cassa particolare dal Tesoriero Generale in questa Regia Tesoreria da chiamarsi della Redenzione de' Redditi con facoltà di essere amministrata da noi, e con fine di tenerla abbondante di danaro per ricavarne il desiderato frutto, il che ci è parso tanto accertato, & opportuno rimedio per l'effetto di detta Redenzione, quanto è il zelo, che V. E. mostra in tutto del servizio di Sua Maestà, e del beneficio di questi suoi Sudditi. Et accioche quanto prima sia incamminato tal buon servizio, considerato il suo bisogno; & il contenuto nell' Ordine di V. E., non abbiamo mancato di fare le provvisioni, che ci sono parse a proposito per la buona amministrazione, e successo di detto negozio, come si è dato l'ordine al Tesoriero, & ad altri Officiali, perche ogn' uno di loro faccia la parte, che gli abbiamo incaricato, quali tutti terremo vigilanti, e solleciti, perche così siegua. E perche il nervo principale per l'ajuto di questa Cassa consiste in tenerla abbondante di quantità de danari, sì per valersene nella suddetta Redenzione, come perche dia credito al negozio, che si tratta, avendo noi osservato, che giova grandemente l'opinione, d'aver provvisione de danari di redimere li Redditi, perche citati li Reddituarj per levarglieli, molti di loro vengono alle riduzioni di quelli, che quanto al servizio della Camera, è l'istesso, come se si redimessero, e si vendessero a minor' entrata. Ci sono però sovvenute per ora alcune considerazioni di più del valersi del danaro de' depositi, che si trova nella Tesoreria Generale, il che però di presente potrà essere di poco frutto, attesa la strettezza della Tesoreria. La prima provvisione, la quale proponiamo a Vostra Eccellenza è di applicarsi alla detta Cassa tutte le pensioni, che di presente si trovano assentate a carico delle Imprese Camerali in vita di quelli, a' quali Sua Maestà ha fatto mercede, e ciò di tempo in tempo, che anderanno vacando, se pure al tempo della vacanza non vi saranno altri, che abbiano concessione d'aspettazione per entrare nella detta vacanza, e quando non vi siano in tal caso s'abbia d'applicare solo un terzo d'esse pensioni vacanti alla detta Cassa, e li rimanenti due terzi si paghino a quelli, che averanno Ordini Regj d'andarsi consignando. E per rispetto di quelli, li quali di presente averanno da Sua Maestà l'aspettazione delle vacanze, s'intenda, che per il tempo, che

che gli ſarà diferita la conſegnazione del ſuddetto terzo abbiano da eſſere ſoddisfatti per quella più breve via, che giudicaremo convenire, di modo che non per queſto abbiano da perdere il detto terzo del tempo, che per cauſa d'applicarſi alla detta Caſſa reſtarà ſoſpeſo l'aſſento della penſione ſino alla prima vacante. L'altra conſiderazione è di ſimilmente applicarſi alla medeſima Caſſa li danari, che procederanno da' Beni, Redditi, ed ogni altra Entrata conceſſa a vita, tanto vacanti al preſente, mentre però non ſiano ſtati incorporati con l'Entrate Camerali, quanto che per l'avvenire vacheranno: occorrendoci altro, che poſſi eſſere a propoſito nel progreſſo di queſto negozio non mancaremo di ragguagliarne V. E., e tra tanto ſtaremo aſpettando quello, che ſopra li ſuddetti due capi le parerà di comandare. Noſtro Signore &c. alli 6. Novembre 1618.

Anno 1618.

1618. *a' 21. Novembre.*

Eſſendo ſtata letta nell' Eccelſo Conſiglio Secreto la relazione del Magiſtrato Ordinario fatta a Sua Eccellenza in eſecuzione d'Ordine ſuo de' 20. *di Settembre proſſimo paſſato ſopra il redimere i Redditi Camerali per reſtaurare l'Entrate Regie, nella quale rappreſentaro gli Ordini, che ha dati, perche ſi faccia nella Teſoreria Generale la Caſſa, che s'averà da chiamare delle Redenzioni de' Redditi appontata nel detto Ordine, e propone alcune provviſioni per fare, che detta Caſſa reſti abbondante di danari, per valerſene nelle dette Redenzioni, è ſtato ordinato come ſegue.*

Il Magiſtrato eſeguiſca col ſolito ſuo zelo, e diligenza quanto ha appuntato nella ſua Relazione.

Subſcript. *Proveria.*

Poco durò la ragione di conſeguire tal ſorta d'effetti a queſta Caſſa, mentre ſopravvenuto con Real' Ordine nuovo regolamento per le rendite, e penſioni vacanti, comandò la Maeſtà Sua nel ſopramentovato Diſpaccio del giorno 7. Marzo 1625., che doveſſe godere di tale beneficio riſpetto ſolo a quelle Rendite, che ſino al giorno della ricevuta del detto nuovo Ordine le foſſero ſtate effettivamente applicate.

7

Oltre li riferiti proventi, e beneficj applicati alla Regia Caſſa delle Redenzioni con la diligenza, ed autorità del Sig. Governadore volle la Maeſtà Sua provvedere alla maggior' affluenza della medeſima, con dare allo ſteſſo Sig. Duca di Feria mandato a vender' in feudo alcune Terre, e Giuriſdizioni di queſto Stato, che ſenz' alcun' inconveniente infeudar ſi poteſſero aſſegnandone il prezzo alla Caſſa, e con applicare alla medeſima il danaro, che foſſe per ricavarſi dalla compoſizione d'una lite pendente tra il Regio Fiſco, ed alcuni Vaſſalli per rendenzioni di Feudi da quello preteſe, quando occorreſſe comporſi in vigore della facoltà a tal fine dalla

Maestà Sua al detto Governadore concessa, o dalla nuova vendita de' Feudi medesimi posto che secondo la pretensione del Fisco venissero redenti, come distintamente si vede dall'Ordine Reale dato in Madrid sotto li 2. Febbrajo 1619. da noi trascritto nel principio del Capo primo.

Anno 1618.

8 Fu tanto sensibile l'accrescimento, ch' ebbero l'entrate della Cassa medesima dal beneficio dell'abbassamento, e redenzione de' Redditi, dalle vacanze delle pensioni, e beni già goduti a vita mercè alla munificenza Reale da' benemeriti, e dagli altri arbitrj come sopra applicatile; che in poco più di sei anni, val' a dire dal fine del mille seicento diciotto al ventiquattro la rendita della stessa; che nel di lei principio fu di sole lire 7304. 17. 6. risultate dal beneficio dell'abbassamento de' Redditi, e lire mille per pensioni vacate, crebbe per tutto il detto anno 1624. fino alla somma di lire cento sette mille secento quindici soldi cinque denari quattro.

9 Resa di ciò consapevole Sua Maestà Cattolica, e dall' utilità non mediocre da' principj sì tenui provvenuta alla sua Camera, argomentando la grande convenienza, che da tale instituto vie più sperare potevasi, determinò non solamente di dare nuova, e stabile direzione alla Reale Cassa delle Redenzioni appoggiandola sottratta dalla giurisdizione del Magistrato Ordinario alla cura d'una Giunta a tal' effetto precisamente formata, ma ancora di applicarle oltre il già destinato qualche arbitrio di considerabile somma per di lei dote, affinche con maggiore efficacia proseguire si potesse l'impresa tanto ben cominciata, come si vede dall' Ordine Reale del 1. di Maggio 1624. registrato nel primo Capo.

Anno 1624.

10 Per tale effetto adunque al Sig. Duca di Feria, che tuttavia vegliava al Governo di questo Dominio remise la Maestà Sua una Consulta dell' Eccelso Supremo Conseglio d'Italia, perche parendogli, che il partito suggeritovi non incontrasse alcun' inconveniente, ne comandasse l'esecuzione, e quando non gli paresse a proposito ne procurasse altro simile per conseguire il fine desiderato.

11 Conteneva detta Consulta l'applicazione da farsi alla Cassa delle Redenzioni dell' effetto delle Tasse de' Cavalli, che alla Camera pagavansi dalla maggior parte de' Comuni Foresi dello Stato a beneficio della Regia Tesoreria Generale importante l'annua rendita di cinquantacinque mille scudi, con che per reintegrare la detta Tesoreria rilasciarle dovesse la Cassa suddetta li diciotto mille Ducati, che all'or possedeva d'entrata sopra diverse Rendite Reali, e di più si dovesse estinguere il Censo del Sale carico spettante agli Abitatori delle Ville obbligandogli in vece al pagamento di due libre di più per

ciascun

ciascun staro di sale, come da' Cittadini si pagava, e siccome da questa diversità di pagamento ne sarebbe risultato il beneficio alla Camera di quaranta mille Ducati più di quello, che rendessero li Censi del Sale da estinguersi, tale beneficio in reintegrazione come sopra dovesse applicarsi alla Tesoreria Generale, consistendo in sostanza l'arbitrio di tale progetto in accrescere il prezzo del Sal venale nelle Ville di questo Stato col disgravio all' incontro del Censo del medesimo Sale.

Anno 1625.

12 Abbassata dall' Eccellenza Sua al Magistrato Ordinario copia di detta Consulta per sentirne il parere, ed incaricatogli, che, quando li riferiti arbitrj non fossero dallo stesso giudicati a proposito, altri simili ne proponesse a Sua Eccellenza, li quali potessero supplire all' intento; esaminò quel Tribunale in varie sessioni tenute diligentemente l'esposto arbitrio, ed in riscontro dell' Ordine di Sua Eccellenza con sua Consulta de' dieciotto Gennajo 1625. le espose, essere venuto in parere, che consistendo l'utilità principale dell' erezione della Cassa delle Redenzioni nell' applicarle arbitrj di facile, e pronta esecuzione, questo oltre alcune altre eccezioni dallo stesso patite, non poteva se non con difficoltà, e longhezza di tempo praticarsi, allegandone con largo discorso nella detta Consulta i motivi.

Volendo però soddisfare intieramente al Decreto di Sua Eccellenza le propose il Magistrato altro partito, che fu espresso nella detta Consulta ne' termini sottonotati.

13 *Per compire ai comandamenti di Vostra Eccellenza di proporre nuovi partiti, quando il suddetto* (cioè il sopradescritto) *non fosse giudicato a proposito, le rappresentiamo il seguente, che pure ci è stato proposto di Spagna* (essendo dedotto dalla mentovata Consulta del Supremo Consiglio) *in questo modo, e forma, cioè*

Le Tasse de' Cavalli morte montano scudi 55929.

Li Carichi, che sotto, e sopra si calcolano a sette per cento importano all' anno scudi 33568.

Avvanzano, che si pagano in Tesoreria scudi 22361.

Si propone, che tutta questa rendita si dii alla Cassa delle Redenzioni con li carichi, che tiene, quali dedotti si riduce in netto a' detti scudi 22361. l'anno, e che la Cassa delle Redenzioni in cambio di questo rilassi alla Tesoreria Generale li scudi 18.m. d'entrata, che tiene sopra diverse Rendite Reali, poiche la differentia di quattro mille scudi, che v'è non ha da essere di considerazione per indirizzarsi il tutto al maggior servizio di Sua Maestà.

La Cassa delle Redenzioni venderà questa rendita alle istesse Comunità, che la pagano o a' Particolari in perpetuo liberamente senza patto di redimere almeno a quattro per cento, e così ne caverà un millione, e quattrocento mille scudi, con li quali redimerà

dimerà li 33.m. scudi di censo cosa, che farà con cinquecento mille scudi per essere alienata a sette per cento, come si è detto, e così avvanzeranno novecento mille scudi, con li quali potrà incamminare bastantemente il disimpegno.

Ne questo partito pare porti seco altra difficoltà se non in quanto non vi siano Communità, o Particolari, che vogliano impiegar danari in detta rendita. Però non si può neanche far giudizio certo, se questa difficoltà sia superabile, o no, se non si viene alla prova, e si esponghino le cedole per la vendita ec.

Anno 1625.

Avendo il Sig. Duca Governadore veduta la risposta datagli dal Magistrato nella suddetta Consulta, ed il rappresentatogli nuovo progetto diede ordine allo stesso Tribunale con decreto del giorno 4. Febbrajo detto anno 1625., che andasse maturatamente considerando il sopra riferito arbitrio del Sale, ed occorrendogli altra cosa di rappresentare all' Eccellenza Sua il facesse: Quanto poi al partito delle tasse de' Cavalli proposto dal Magistrato concesse al medesimo facoltà d'eseguire conforme al suo parere colla limitazione però, che non si dovesse vendere liberamente la rendita, ma bensì col patto di redimere a favore del Regio Fisco.

14

All' effettuazione di questo progetto del Magistrato si oppose appunto la difficoltà, di cui dubitossi in detta Consulta, mentre alle cedole, che in seguito del decreto di Sua Eccellenza si esposero in tutte le Città di questo Dominio per invitare Avventori alla compra delle mentovate Tasse morte de' Cavalli, niuna persona è comparsa, che a tale acquisto aspirasse come riferì a Sua Maestà il Presidente Capo della Giunta con sua relazione de' 17. Giugno 1626.

15

Soppraggiunti frattanto tre Ordini Regj, l'uno de' 6. Settembre 1625., il secondo de' 22. Agosto, ed il terzo de' 13. Ottobre dell' anno 1626. sospesero l'ulteriore discorso sopra li mentovati progetti, come pure sopra d'altri partiti proposti alla Giunta dal di lei Contadore, e da essa riferiti a Sua Maestà nella testè mentovata relazione de' diecisette di Giugno. Nel primo di essi fece la Maestà Sua scrivere alla Giunta, che per quello spettava alle difficoltà considerate intorno agli arbitrj dal Supremo Consiglio suggeriti, ed a quelli, che in luogo loro dal Magistrato si proponevano vi andava Sua Maestà considerando, ed avrebbe risoluto quello che più convenisse: dal secondo si vede, essere cessata l'occasione della permuta proposta delle Entrate della Cassa con le tasse morte de' Cavalli stante l'Ordine dato da S. M. per la vendita delle suddette entrate per licenziare la Svizzera, ed Alemana Soldatesca sussidiaria all' Esercito del Re Cattolico con la successiva reintegrazione della Cassa medesima da farsi con altrettan-

16

Anno 1626.

trettanta rendita sopra la gabella del vino a minuto da nuovamente imporsi in vigore dello stesso Dispaccio de' 22. Agosto 1626. : e finalmente nel terzo de' suddetti Reali Ordini avvisa la Maestà Sua il Presidente Capo della Giunta dell' ormentovata risoluzione da se presa sopra l'alienazione degli Effetti della Cassa, e di lei reintegrazione soggiungendo, che rispetto agli arbitrj proposti per Dote alla medesima avrebbe comandato, che s'inviasse a suo tempo l'Ordine, che convenisse, e frattanto non dovesse trattarsi di vendere le Case, Dazj piccoli, ed altri Effetti Camerali secondo il suggerito dal Contadore della Giunta, poiche quando si sarebbe trattato degli arbitrj suddetti, averebbe la Maestà Sua determinato ciò, che fosse per essere di maggior beneficio della medesima Cassa, e come dalle stesse Reali Lettere, la prima delle quali quì si trascrive, l'altre verranno nel seguente §.

Anno 1626.

EL REY.

17 *MAgnifico fiel, y amado nuestro por carta de essa Junta para la Caxa de Redempciones de 10. de Abril passado, se ha entendido lo que se havia ofrecido en la execucion de su comision, y por lo que toca alas dificultades, que ay se consideran en el asiento delos arbitrios embiados de aquì, y a los que en su lugar propone el Magistrado Ordinario se va mirando, y se resolverà lo que pareciere mas conveniente.*

En las dos condiciones, que el Banco pide. Que no le corra riesgo por las cosas, que proceden de qualquier Superior, y que las escrituras de su descargo se otorguen por su Sindico juntamente con el Notario dela Camara he resuelto lo que la Junta entenderà dal Governador.

Y quedo advertido delo que me rapresenta la Junta en el particular del Fiscal Francisco Arguis, y mirando en ello.

Todo lo demas de que me da quenta, esta bien, y yrà prosiguiendo sin perder punto haciendo todo lo que el tiempo permitiere. De Madrid a seis de Setiembre de mil y seis cientos, y veinte y cinco años.

Subscript. *YO EL REY.*

Signat.

V. Comes Thesaur. Gen. *V. Marchio Floresta R.*
V. Caimus Regens. *V. Ursinus Regens.*
V. Valenzuela Velazquez Regens. Pedro de Hoff Huerta.

A tergo. *Por el Rey.*

Al Magnifico fiel, y amado suyo el Presidente del Magistrado Ordinario de Milan.

§. 2.

§. 2.

Si prosegue l'argomento del primo §. sino all'anno 1662: si narrano varie alienazioni d'Effetti proprj della Cassa; le riduzioni de' Redditi, e frutti censuali con altre notizie.

18

Anno 1626.

AVendo la C. Maestà del Rè Filippo IV. determinato, che si licenziassero le Truppe d'Alemani, e Svizzeri forse per supplire alla Guarnigione delle Piazze di questo Dominio dal Rè di lui Padre assoldate in occasione della Guerra di Piemonte, e d'altra contro gli Eretici ne' Grigioni (*) e non potendosi ciò effettuare per mancamento di danari nel Regio Erario, con cui soddisfare a detta Soldatesca de' suoi avanzi fu necessario ritrovare alcun mezzo, con cui si sgravasse assieme dal peso de' stipendj la Tesoreria Reale, e nello stesso tempo si sollevassero i Sudditi dall' alloggiamento di sì numerosa Milizia. E giacchè l'impegno, in cui erano le Rendite Camerali sì per i molti Redditi passivi, a' quali soggiacevano, come per le ordinarie spese, che il sostentamento dello Stato richiedere, e straordinarie, che la Guerra, ed altre occorrenze esigere sogliono, non permetteva il prevalersi di esse o per via di libera vendita, o per via di alienazione d'altri Redditi sopra delle medesime, altro partito non potè ritrovarsi, che l'imposizione d'una nuova gabella. Dotata però la Maestà Sua di quella

19

molto lodevole massima stata sempre propria della Clemenza de' Sovrani Austriaci, che l'obbligare a nuovi tributi i Sudditi, o fare non si debba giusta il sentimento degli antichi Legislatori espresso nella *l. cum satis §. caveat C. de agric. & censitis lib.* 11., *e nella l. finale C. Nova vectigalia instit non posse*, o se alle necessità estreme della Corona, o del Pubblico, altro scampo non siavi, quelle sciegliere si debbano dal Monarca, che a' Popoli soggetti di minore aggravio riescano, applicò appunto ad imporre una gabella, la quale sendo per se stessa poco sensibile a' Sudditi, come non indottiva d'aggravio alla necessità del vivere umano fra le contribuzioni

(*) *Foresti nella Vità del Rè Filippo Terzo.*

zioni più lecite giustamente si annovera, come prova l'Erudicissimo *Faust. de ærario classe* 12. *Ordin.* 887. *pag. mihi* 541. *columna prima*.

Anno 1626.

Ordinò per tanto la Maestà Sua con sue lettere de' 22. Agosto 1626. dirette al Sig. Don Gonzalo Fernandez de Cordova successo in questo Governo al Sig. Duca di Feria, che si imponesse la gabella di sei danari per ogni boccale di Vino, che al minuto si vende in questo Stato (oltre il dazio, che per ogni brenta di esso già molti anni prima era stato imposto) chiamata *del Bollino*, importando tal nuova addizione circa il doppio dell' antecedente gabella. E sebbene aveva antecedentemente Sua Maestà concessa facoltà al Signor Duca di Feria, e di poi allo stesso Sig. Don Gonzalo d'usare qualche simile arbitrio per pagare trecento mille scudi d'oro di marco con suoi interessi decorsi scossi anticipatamente sopra il Mensuale, comandò però nell'ordine mentovato, che alla suddetta più urgente premura s'applicasse il ricavo dalla vendita, che in vigore dello stesso Real'Ordine dovea farsi di detta nuova gabella, e ciò, che fosse poi sopravanzato servisse a liberare il Mensuale, che si paga dalle Provincie di questo Stato, il quale per la ramentata anticipazione restava impegnato a Stefano Balbi, e Geronimo Turcone, da' quali erano stati somministrati detti trecento mille scudi con essersi loro assegnato il Mensuale intiero a ragione di scudi 25.m. da soldi 110. ogni mese cominciando dalle Calende di Gennajo 1627. fino a tutto quel tempo, che gli entrasse, e fosse necessario del mille seicento vent'otto per restare compitamente pagati del capitale, ed interessi.

Ma perche il bisogno era istantaneo, ed ogni dimora pregiudiziale, e dall'altra parte poteassi giustamente temere, che il mettere in pratica il comandato arbitrio fosse per portare qualche dilazione, e la novità del dazio non permettesse sì facilmente ritrovarne i compratori, ordinò la Maestà Sua, che si vendessero le Rendite della Cassa delle Redenzioni per convertirne il prezzo nel pagamento, e dimissione de' Soldati Alemani, e Svizeri, ed a quella si assegnasse altrettanta entrata sopra la detta nuova gabella come si vede nell'accennato Reale Ordine de' 22. Agosto 1626. abbassato da Sua Eccellenza alla Giunta con suo Dispaccio de' 2. Ottobre detto anno, ed avvisato al Presidente Trotto, altro de' Delegati di essa con Regie Lettere del giorno 13. dello stesso mese, quali documenti tutti quì si rapportano.

PHILIP-

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Gonzalo Fernandez de Cordova del Consiglio di Guerra di S. M., suo Capitano Generale, e Governatore dello Stato di Milano.

Anno 1626. 22

MAgnif., Spectab., & Egr. nobis dilectissimi. S. M. ci scrive la lettera del tenor, che segue.

El Rey. Don Gonzalo Fernandez de Cordova mi Maestro de Campo General, y Lugarteniente General de mi Estado de Milan. Por via de mi Consejo de Estado os he ordenado, que ganando todo el tiempo possible despidais los Alemanes, y Esguizaros, y porque para esto efecto sarà menester dinero prompto, haviendose visto en mi Consejo Supremo de Italia lo que me escrivistes por el de Estado en primer de Julio a cerca de que haviendose tratado ay de imponer una gabela en esse Estado para pagar los trecientos mil ducados de marco con sus interesses, que se havian tomado anticipados sobre el mensual en conformidad de la facultad, que se embiò al Duque de Feria, que tambien se embiò a vos despues a nueve de Junio de este año, ha parecido, que sarà el medio mas a proposito imponer una gabela en el Vino en todo este Estado sobreque tambien me havia escrito antes de agora el Duque de Feria por via de mi Consejo de Italia, y que el dinero que resultare della se emplee en despedir la gente de guerra. Y que por la dilacion, que avrà en emponer esta gabela, y vender la renta, que della procediere, se podrian tomar los veynte mil Ducados de renta, que estan aplicados para el desempeño a la Arca de Redempciones, paraque se hallarian compradores facilmente, y aplicar ala dicha Arca otra tanta cantidad de esta nueva gabela, que es lo mismo, que tambien me havia escrito por mi Consejo de Italia el dicho Duque de Feria, y considerando, que la necesidad mas forzosa, que agora haya en esse Estado, es el despedir los Alemanes, y Esguizaros, si bien la facultad referida se havia dado solo para sacar los dichos trecientos mil Ducados con sus intereses, he resuelto, que en virtud de la dicha facultad, y de esta carta hagays, se imponga esta gabela sobre el Vino en todo el Estado, y que todo lo que se sacare della se venda aunque exceda la quantidad referida, con que no pueda aplicarse a otro ningun efecto por ningun caso, y que si sobrare algo despues despedidos los Alemanes, y Esquizaros, quede para ayuda al desempeño del Mensual, o otra necesidad urgente de esse

Estado

Estado, que segun, que escrivio el Duque de Feria se entiende que serà esta gabela de dos quatrines en cada bocal de Vino, que se vendiere por menudo, que parece cosa tolerable, y que serà bien recevida de estos mis Subditos por la necesidad presente, y averse de convertir todo en su beneficio aliviando los de los alojamientos de esta Milicia, y porque se pueda acudir con mas pontualidad, y brevedad al remedio de necesidad tan precisa, he resuelto assi mismo que podais vender para esse efecto la renta que tiene la Arca de Redempciones, que segun ha escrito la Junta es de cerca de veyntecinco mil Ducados dandole la misma cantidad en la nueva gabela del Vino. Y todo esto se executarà precisa, y pontualmente sin embargo de qualquier contradicion, que se os haga, y de qualquier orden, que huviere en contrario, y en particular las de Vormez, y las Constituciones de esse Estado del §. Collegiis tit. de pœnis que para en quanto a esto las derogo dejandoles en su fuerza, y vigor para lo demas, y en lo que me escrivis en carta de primero deste mes sobre la paga de las deudas contraidas con los hombres de negocio de Genova, se queda mirando, y se tomarà quanto antes resolucion en la forma de darles satisfacion. Dat. en Madrid a veynte y dos de Agosto de mil y seiscentos y veynte y seys años. YO EL REY. Con señal del Presidente. V. Marchio Florestæ Regens. V. Caimus Regens. V. Valenzuela Regens. V. Brandolinus Regens. Pedro de Hoff Huerta. A tergo. *Por el Rey. A Don Gonzalo Fernandez de Cordova su Maestro de Campo General, y Lugartenient General del Estado de Milan, & sigillat. &c.*

Anno 1626.

Della quale vi diamo notizia ordinandovi, che con ogni pontualità, e diligenza per quello che a voi tocca attendiate all'esecuzione di quanto Sua Maestà comanda, facendoci di mano in mano relazione di quello che vi parerà degno della nostra notizia. Dio vi guardi. In Milano a due Ottobre 1626.

Sottoscr. *Gonzalo Fornandez de Cordova.*

Vidit Ferrer. *Platonus.*

A tergo. *Magnifico Viro Præsidi Jo. Baptistæ Trotto, ac aliis Deputatis ad Redemptionem Redditum pro Sua Cath. Majestate nobis Dilectissimis.*

Lettera Reale de' 13. Ottobre 1626.

EL REY.

23 *MAgnifico Fiel, y amado nuestro. Por carta de essa Junta para la Caxa de Redempciones de 17. de Junio passado se ha entendido lo que se havia offrecido en la execucion de su*

H commi-

Anno 1626.

comission. Y por lo que toca a lo que el Contador dela Junta propuso de que se dexasen a la Thesoreria General todas las rentas situadas sobre el dacio dela Mercancia, Ferma del Sal, y Gabela Gruesa de Cremona, y que en su lugar se aplicase ala Caxa otra tanta renta en la tassa de los Cavallos, en que la Junta no vino sin tener especial orden mia cesarà con haver obligado la necesidad a dar orden (como havreis entendido) a 22. de Agosto deste año, paraque se vendiesen los veinte, y cinco mil escudos que la Junta escrivio tenia de renta esta Caxa para accudir con ellos con mas brevedad a pagar y despedir los Alemanos, y Esquizeros en el interim, que de una gabela, que mandè imponer por la misma orden en esse Estado sobre el Vino, que se vende por menudo se sacam lo necessario para este efecto, restituyendo a la Caxa la misma quantidad de renta en esta gabela, y cerca del asiento de los arbitrios propuestos para dote de la Caxa, en que la Junta dice, se comprehende este de las Tasas, mandare embiar a su tiempo el orden que convenga, y no se trattara de vender las Casas, dacios pequeños y otros efectos de la Camara, que a propuesto el Contador, pues quando se trate de los arbitrios quedarà resuelto lo que tubiere por de mayor beneficio dela Caxa.

En todo lo demas, de que se me da quenta en la carta referida se conoce el cuidado con que la Junta procede, y procura el util de la Caxa, y assi le encargo lo vaya prosiguiendo como la importancia de la materia lo requiere. De Madrid a treze de Otubre de mil seiscentos veinte y seis años.

Subscript. *Yo el Rey. V. Comes Thesaurarius Generalis. V. Marchio Floresta Regens. Pedro de Hoff Huerta. V. Caimus Regens. V. Valenzuela Regens. V. Brandolinus Regens. V. de Neapoli Regens.*

A tergo. *Por el Rey.*

Al Magnifico Fiel, y amado suyo Doctor Juan Baptista Trotto de su Consejo Secreto, y su Presidente del Magistrado Ordinario de Milan.

24 Furono per tanto in esecuzione de' comandamenti di Sua Maestà, e del sopra riferito decreto di Sua Eccellenza dati gli ordini opportuni dalla Giunta per la vendita degli Effetti della Cassa; ma sendosi nel mentre che si procurava compratore di quelli, e prima di rinvenirlo posto in esecuzione l'arbitrio della nuova gabella del Vino a minuto credettero proprio li Delegati di farne rappresentamento a Sua Maestà esponendole, che parendo cessata in tal modo la causa finale per cui erasi servita di comandare l'alienazione delle rendite di questa Cassa, cioè per potere con maggior brevità spedire la gente Oltramontana, mentre la Maestà Sua previd-

previdde l'impoſſibilità di ſubito praticarſi il nuovo dazio, credeva la Giunta, doveſſe ceſſare la facoltà data al Governadore di vendere gli Effetti della ſuddetta Caſſa, potendo alienare la rendita della mentovata nuova gabella; o almeno ſopra di queſta doveſſe la Caſsa medeſima conſeguire la reintegrazione di quella porzione di entrata, che dal detto Governadore foſſe in di lei pregiudizio venduta in quei termini appunto in cui diſpone il di ſopra traſcritto Real'Ordine de' 13. Agoſto 1626.: Conchiudeſi per fine dalla Giunta la Conſulta, in cui tali coſe alla Maeſtà Sua riferiſce data ſotto li 30. Gennajo 1627. con ſupplicarla dichiarare quale ſia ſtata in queſto particolare la ſua Real mente, e ciò che foſſe per avere per bene, che ſi eſeguiſſe, giacche il Governadore pretendeva di poter vendere non ſolamente tutti li Redditi, ed Entrate della Caſſa, ma ancora tutta quella che foſſe per riſultare dalla nuova impoſizione ſopra del vino a minuto a motivo, che il capitale di quelle ne meno baſtaſſe per dare ſoddisfazione alla gente Svizera, ed il danaro da ricavarſi da queſta foſſe neceſſario per ſupplire all'accennata mancanza per licenziare la Soldateſca Alemana, e per diſimpegnare la rendita del menſuale.

Anno 1626.

Anno 1627.

A tale inſinuazione, ed iſtanza della Real Giunta reſcriſſe la Maeſtà Sua ſotto li 3. di Maggio di detto anno, eſſere bensì chiaro, che nel ſuddetto Ordine ſuo aveva dato facoltà al Governadore d'alienare gli Effetti della Caſſa per maggiore facilità di ritrovar Compratore, e che queſta reintegrata poi foſſe con altrettanto di rendita ſopra la nuova gabella del vino, ma che avendo dal Governadore medeſimo inteſo, che le premure dello Stato potevano eſſere tali, che obbligaſſero ad alienare anche la porzione di tal nuova Regalia, che foſse in reintegrazione come ſopra per applicarſi alla Caſsa, era ſtata la Maeſtà Sua da quella neceſſità, che eſige rimedj ſimili, tutto che aſpri compajano, aſtretta a concedergli amplo podere d'alienare ancora detta porzione; promettendoſi per altro dalla prudenza dello ſteſso, che non ſaria per valerſi di tale facoltà in difalco di queſta Caſsa, ſe non quando neceſſità preciſa ne aveſse, e come dal Regio Reſcritto diretto al Preſidente Trotto del tenore ſeguente.

25

EL REY.

MAgnif. Fiel amado nueſtro. Por Carta de eſſa Junta para la Caxa de Redempciones de trenta Enero deſte año ſe ha entendido el progreſſo deſta negociacion, y por lo que toca a las orde-

26

nes dadas cerca la renta desta Caxa de Redempciones, es claro que he mandado se pudiese vender para despedir el Exercito por ser mas facil el hallar comprador della, que de la Gabela nueva del Vino, con que se le asignasse otra tanta suma sobre la Gabela del Vino; pero aora aviendo entendido de Don Gonzalo de Cordova, que las necesitades del Estado podrian apretar tanto, que obligasen a vender tambien la parte asignada a esta Caxa de Redempciones, y siendo cierto, que en semejantes casos de necesitad no se puede escusar usar de estos, y otros remedios por asperos, que sean, he resuelto conceder facultad para esto a Don Gonzal, como vereis por el poder que le embio, y me aseguro de su prudencia, que no llegarà a valerse dela parte asignada a esta Caxa, sino es quando aya muy precisa necesidad, y assi lo tendreis entendido, y en lo demas la Junta yrà continuando su administracion, que de aca se ayudarà a ella quanto se pudiere, y he holgado de entender el beneficio, que se consigue, en que se manifesta el cuidado, que la Junta tiene en disponerle, y procurarle. De Aranguez a tres de Mayo de mil y seiscientos y veinte y siete años.

Anno 1627.

Signat. *YO EL REY.*

Vidit Caimus Regens. V. Brandolinus Regens. Vidit Valenzuela Regens. V. Neapolitanus Regens. Pedro de Hoff Huerta, & sigillat.

A tergo. *Al Magnifico Fiel, y amado nuestro. El Doctor Juan Baptista Trotto de su Consejo Secreto Presidente del Magistrado Ordinario de Milan.*

Dichiarata così la mente di Sua Maestà cominciò ad avere luogo negli Effetti della Cassa di Redenzione il partito per l'impiego di cento mille scudi di capitale, che avanti sopravenisse l'ultimamente riferito Real' Ordine era stato progettato a' Regj Delegati di quella dagli Amministratori dello Spedale Maggiore di questa Città, come usufruttuario dell'opulente eredità di Gio. Pietro Carcano, ed accettato dalla Giunta con Ordinazione de' 28. Gennajo dello stesso anno 1627. sotto espressa condizione, che degli Effetti della Cassa da alienarsi per tale partito conseguire ne dovesse sopra la nuova gabella la corrispondente reintegrazione, quale condizione difficoltatasi dal Governo erasi del contratto sospesa l'esecuzione fino ad altr' Ordine di Sua Maestà riguardante tal reintegrazione; e successivamente altre vendite si fecero dell' entrate proprie di questa Cassa di modo che tutte quelle, che nell' anno 1626 dalla medesima si possedevano furono alienate nel mese di Marzo del seguente anno 1627.

27

Ascendevano queste per tutto il detto anno 1626. all' annua somma di lire 166786., e consistevano in Redditi dalla stessa Cassa per mezzo di riduzioni, o ricompre de' medesimi so-

28

pra

pra diverse Regalie, ed Imprese Camerali acquistati.

Siccome fu eseguito il Real'Ordine per la parte, in cui incari- 29 cava l'alienazione delle Rendite proprie della Cassa, così ne permise l'Eccellenza Sua l'adempimento anche rispetto alla reintegrazione di quella sopra la riferita nuova imposizione essendosi applicati alla suddetta Cassa tanta parte di tale rendita, quanta fu la distrattale per licenziare li Svizeri.

Anzi nell'anno 1628. ebbe per bene Sua Eccellenza applicare alla medesima Cassa tutto il provento della nuova gabella per li motivi, e con le riserve, e condizioni espresse in sua carta diretta al Presidente come Capo di questa Giunta sotto li 17. Gennajo, che quì si trascrive.

Anno 1628.

Haviendose ya arrendado la nueva addicion, y dacio de dos quatrines por cada bocal de Vino, que en todo el Estado se vende a menudo hecha por Orden de Su Magestad de 22. de Agosto 1626. para despedir la gente Alemana, y Esquizara, y reintegrado (en conformidad de la dicha Orden) la Caxa de Redempcion de los treinta mil escudos de renta, que poseìa sobre el dacio de la Mercancia, Ferma del Sal, y otras que por execucion de la misma Orden vendì para sacar los quinientos mil Ducatones que se dieron a los Esquizaros y dadole otra tanta sobre el dicho nuevo dazio, y adicion y asentado el Marques Homodeo de quien se tomaron cinquenta mil escudos a 8. por 100., y a Hieronimo Turcon que diò otros treinta mil a cambio con que no excedan de diez por ciento al año sobre la misma renta por la parte que nocupo en los dichos 30.V. que tenia la Caxa por haver salido incierta (como V. S. save) la venta de los cien mil escudos a seis libras, y media por ciento tratada con el Principe Triulcio, sera necesario tambien situar sobre este nuevo dacio, y addicion el dinero, que fuere menester para las pagas de mis Alabarderos, los del Castellano, y Capitan de Justicia, y Guardia de la Puerta de Palacio de esta Ciudad, paraque por falta dela no tengan ocasion de bolver a introducir los Betolines, que se les hecho estirpar, en cuya consideracion a crecido el daciero de Milan 39 V. libras al año. Y porque aunque Su Magestad en la dicha Orden concede que se pueda vender todo el dicho dacio, y adicion nueva, no quiere con todo esso, que lo que sobrare (despues de despedida la dicha Gente, y reintegrada la Caxa) se pueda convertir en ningun otro efecto salvo en el desempeño del Mensual (a que antes de aplicarlo al despedimiento suso dicho tenia mandado sirviese el dicho dacio) o a otra necesidad urgente deste Estado, he considerado que puniendose en la misma Caxa de Redempcion lo que sobra, despues de lo que a ella y al Homodeo, y al Turcon les toca se podrà valer dello como se fuere Juntando mientras llegaren los plazos de gastarlo, y que abondando de este dinero (que en la Theforeria estaria ocioso)

30

ocioso) se ayudarà al servicio que con tanto beneficio de Su Magestad se va platicando en el desempeño de sus Reales Rentas, y assi mismo que en ocasion de vender alguna parte de lo que sobrare se harà la venta con mas credito estando agregado a la Caxa que no si estubiese suelta pues podrà el comprador cobrarla della, si fuere su voluntad, y particularmente porque agregando toda esta renta a la Caxa, y no a la Thesoreria General se verà en todo tiempo que haviendose impuesta para cosa tan forzosa como ha sido impuesta no se ha empleado en otra, que en lo que Su Magestad ha mandado, tanti mas si se sirviese de proveer de alguna suma de dinero de manera que se quedasse dicha sobra aplicada al dicho desempeño en que tanto interessan sus Vasallos, assi me he resuelto de que todo lo que montaren los Arrendiamentos della, desde principio deste año, en adelante entren a la dicha Caxa de Redempcion y los cobre ella en lo venidero sin que se incorpore parte alguna con las demas rentas, ni entre mas en la Thesoreria General, y que en esta conformidad de V. S. las Ordenes que fuere menester.

Anno 1628.

Pero porque estando todas las demas de Su Magestad empeñadas, y assegnadas de manera que de ninguna nos podemos valer especialmente para socorer los Presidios forenses, y acudir a otras cosas forzosas de Su Real Servicio que jornalmente ocuren advertira V. S. que toda la quantidad, que de tiempo en tiempo sobrare, y fuere mas de lo que toca a la Caxa por la renta, que le he vendido, y por el Marques Homodeo, y Turcon haurà de estar a mi disposicion para disponer assi de la renta, como de su Principal, tanto en la paga de los dichos Alabarderos, y Guardia de la Puerta de Palacio quanto en suplir (enagenandola) alas necesitades urgentes, que se quedan offrezer, mientras Su Magestad no proveyere por otra parte, haciendolo poner con la claridad, que se requiere, de manera que la dicha sobra quede distinta delo que toca ala Caxa para el dicho efecto, y se vea lo que al Justo sobrare cada año, advirtiendo, que tengo mandado, que los dichos Alabarderos, y Guardia dela Puerta de Palacio se paguen cada mes, y assi se avrà de acudir a la Thesoreria a sus tiempos con lo que fuere necesario para sus pagas. Portanto harà V. S. che se acomoden las escrituras en la manera suso dicha, y que luego se me invie relacion distinta por via dela Junta del Estado l'impeño, che tubiere esta sobra paraque segun el pueda ir dispuniendo lo que convengà. Nuestro Señor guarde V.S. como deseo. En Milan 17. de Enero 1628.

Sottoscr. *Gonzalo Fernandez de Cordova*.

Propostosi replicatamente nella Giunta il riferito Ordine di Sua Eccellenza si fecero da' Delegati li seguenti Decreti.

1628. 1. *Aprilis*.

Riferta la presente scrittura di Sua Eccellenza nella Giunta, e stando l'attestazione fatta dal Contadore di essa di essersi accomodati

modati i libri Camerali per l'anno presente, & essere già stata fatta relazione alla detta Eccellenza del negozio di che si tratta non è necessaria altra relazione.

Anno 1628.

1628. 24. *Luglio.*

Rifertasi di nuovo fu detto doversi mandar copia di questo biglietto alli Ragionati Generali con ordine, che eseguiscano la mente di Sua Eccellenza facendo, che tutta la suddetta gabella del Vino nuovamente imposta pervenga nella Cassa di Redenzione così per il passato dovuto, e non pagato come per l'avvenire fin' ad altr'ordine.

In eseguimento di tal' ordinazione si scrissero in data dello stesso giorno 24. di Luglio lettere a' Ragionati Generali, che col tenore del biglietto di Sua Eccellenza gli furono consegnate a' 27. del mese or detto.

31 Benche avutasi tale reintegrazione si proseguisse il maneggio delle Redenzioni, e nuovo aumento dell' Entrate della Cassa con sì notabile celerità, che nel solo corso dell' anno 1627. fossero quelle cresciute lire 36499. 8. 4. guadagnate in tanti Redditi fissati sopra diverse Regalie, onde dal non divertire la rendita propria di detta Cassa dovesse sperarsi in breve tempo profitto non ordinario dal di lei istituto alla Regia Camera, pure le premure della medesima furono tali, che fu d'uopo a Sua Eccellenza (non ostante il Real' Ordine de' 15. Gennajo 1628. per cui al Governo s'imponeva di lasciare alla Cassa di Redenzione per lo meno 20.m. scudi di rendita della detta nuova gabella, come accennano le Reali Lettere del giorno 12. Febbrajo 1630., le quali più abbasso registraremo, non avendosi per altro fra le scritture di questa Giunta altra notizia di tal Real' Ordine de' 15. Gennajo, ne se veramente pervenisse al medesimo Governadore) fu d'uopo dissi a Sua Eccellenza, se non distrarre totalmente la detta rendita assegnata alla Cassa almeno sottometterla al carico d'un riguardevole Reddito a favore di Bartolomeo Balbi per la somma capitale di scudi 150.m. a ragione di 12. per cento ad una vita, di 10. per cento a due vite, o di sette per cento ad hæredes a sua elezione, del qual contratto, come pure di altri Redditi addossati a carico della Cassa si doverà trattare nel Capo appartenente a' Redditarj di essa.

32 Intesa da' Ministri delegati la stipolazione fatta dal Magistrato Ordinario per ordine, e mandato di Sua Eccellenza della vendita di tanto Reddito sopra la detta gabella nuova del Vino a minuto, ancorche applicata alla Cassa di Redenzione per la somma accennata, ed a ragione come sopra, e fatti consapevoli, non poter cadere tal vendita, che sopra la porzione di detto dazio assegnata alla Cassa in supplemento delle prime di lei entrate, non restando di questa

gabella

Anno 1628.

gabella altra parte, sopra di cui non fossero fatti assegnamenti, o vendita da Sua Eccellenza, esposero alla medesima con loro consulta de' 20. Luglio 1628. la necessità d'una nuova reintegrazione, sì per non impedire il corso dell'utilità giornale, che dalle Redenzioni si ricavava, sì per non far perdere il credito alla Cassa, in cui consisteva il buon progresso della medesima, ciò che era per seguire, mancando alla di lei dote novanta nuove mille lire annue, quante erano quelle, che per detta vendita doveano pagarsi al Balbi eleggendosi da esso il pagamento del 12. per cento a vita, e suggerirono all' Eccellenza Sua nella stessa Consulta, che siccome nell' occasione, che s'impegnò il Mensuale alli sopradetti Balbi, e Turcone per esecuzione del convenuto con essi loro, si levò dallo stesso Mensuale l'assegno per gli soccorsi de' Castelli di questo Stato, e si fissò rispetto a quei Castelli, che erano situati nelle Città, sopra li Dazj delle Città medesime, e rispetto agli altri sopra il Dazio della Doana di Milano; così sendo per essere prossimo il compimento della soddisfazione dovuta per il mentovato impegno del Mensuale potesse Sua Eccellenza dar' ordine, che nuovamente si caricassero sul Mensuale istesso detti soccorsi de' Castelli, incominciando tale rinovazione d'assegnamento dal tempo in cui si calcolasse, che fosse per esservi abbondantemente maturo tanto, che bastasse per pagare i suddetti Balbi, e Turcone: di tali assegni poi, da levarsi a' detti Castelli fosse contenta l'Eccellenza Sua far' applicare alla Cassa delle Redenzioni altrettanto di rendita, quanto ne importasse la somma da pagarsi annualmente al detto Balbi per il Reddito da esso, come sopra, acquistato, rilasciandosi poi dalla Cassa medesima alla Tesoreria Generale quei Redditi provenienti dal partito dello stesso Balbi, che per morte de' Reddituarj da dichiararsi da esso, andassero di tempo in tempo vacando.

33 Corrispose il Sig. Governadore alle insinuazioni della Giunta di comandare con suo Decreto del giorno 7. Novembre dell' anno suddetto 1628., che il Magistrato Ordinario facesse rinovare l'assegno delli soccorsi de' Castelli alla situazione primiera, e ciò si cominciasse a praticare dal primo giorno dell' anno susseguente dando gli ordini necessarj per l'esecuzione, soggiungendo, che allora la Giunta sopra la Cassa di Redenzione averebbe potuto ricordare all' Eccellenza Sua la ricercata reintegrazione.

34 Sopravvenuto il termine dal Sig. Governadore stabilito al riassegnamento de' predetti soccorsi sopra del Mensuale non mancò la Giunta con sua Consulta de' 29. Gennajo 1629. in esecuzione del Decreto di Sua Eccellenza di ricordarle la reintegazio-

grazione della Caſſa delle Redenzioni ſopra gli Effetti già obbligati agli medeſimi ſoccorſi, e ſiccome li Redditi venduti a' particolari Partitanti ſopra la nuova impoſizione del vino a minuto della porzione di 30.m. ſcudi aſſegnata alla detta Caſſa in luogo dell'entrata propria alienatale per licenziare li Svizzeri aſcendevano alla ſomma di circa ſcudi 25.m., così gli Delegati ſupplicarono l'Eccellenza Sua, che voleſſe ordinare, che per la deſiderata reintegrazione foſſero per allora aſſegnate tutte quelle partite, che già reſtavano liberate dall'obbligo del ſoccorſo a' Caſtelli, che componevano la rendita di 200.m. 78. ſcudi, e 78. ſoldi, come fecero dell'uno, e dell'altro conto all'Eccellenza Sua conſtare con rimettergliene diſtinta nota: Non potè però avere l'effetto bramato l'inſinuazione de' Delegati, mentre reſtando l'Eccellenza Sua ſcoperta di rilevante ſomma per il ſoldo di Governadore di queſto Dominio, ne offerendoſi occaſione più pronta per la ſoddisfazione di credito sì privilegiato, e forzoſo, comandò al Magiſtrato Ordinario, che dar doveſſe gli ordini opportuni, perche gl'Impreſarj obbligati al pagamento di dette partite le faceſſero entrare nella Teſoreria Generale tanto per riſpetto delle decorſe dalle Calende del meſe di Gennajo di detto anno 1629. quanto di quelle, che foſſero per maturare in avanti ſino alla totale ſoddisfazione di detto ſuo credito, ſaldato il quale averebbe l'Eccellenza Sua provveduto come le foſſe paruto conveniente per la reintegrazione della Caſſa predetta.

Anno 1629.

34 Vedendo la Giunta, come buona parte della rendita, che in vece della di lei Dote l'era ſtata aſſegnata ſopra il nuovo carico del vino a minuto era di già a' Reddituarj obbligata, e che del reſiduo ancora di quella ſi ſtava dal Governo trattando diſporre, con replicate Conſulte dell'ultimo d'Ottobre 1628., e 20. Febbrajo 1629. rappreſentò alla C. M. S. tali alienazioni, e trattati, acciò vedendo la medeſima l'impedimento, che quindi veniva al beneficio delle Redenzioni poteſſe provvedere alla reintegrazione della Caſſa, come le ſarebbe paruto convenire al ſuo Real Servizio, ſuggerendole a tal' effetto l'applicazione alla medeſima Caſſa delle rendite, che già ſervivano al ſoccorſo de' Caſtelli, ſecondo il ricordato da' Delegati al Sig. Governadore con la mentovata loro Conſulta de' 29. Gennajo di cui non aveano per anco riſaputo il ſovranarrato riſcontro.

35 Riferì ancora alla Maeſtà Sua la Giunta in detta Conſulta de' 20. Febbrajo lo ſtato della Dote di detta Caſſa, la quale (detratti gli 30.m. ſcudi aſſegnatile in reintegrazione della original Dote acquiſtataſi, ed alienata per licenziare le Truppe

Anno 1629.

Svizzere, come quelli, che in parte restavano obbligati e nel residuo erano per probabilmente obbligarsi a favore di particolari Compratori) consisteva in lir. 36499. 8 4., che s'avvanzarono l'anno 1627. fissate sopra varie Camerali entrate, come già si è detto, ed ad altre lir. 18670. 10. 3. acquistate dalla Cassa nell' anno 1628. non ostante l'infortunio patito dell'alienazione delle sue entrate, e gli pagamenti che dovette fare in restituzione di grossi depositi, quale ultima somma veniva composta da lir. 3050. 10. 3. provenute dal beneficio della Redenzioni, e fissate sopra alcune delle Imprese Camerali, e d'altre lir. 15620. di reddito acquistate sopra il nuovo Dazio del vino a minuto parte per via di redenzione, cioè lir. 5060. redente a otto per cento da mano di Gerolamo Turcone, al quale le avea il Governadore vendute, e le altre lir. 10560. al medesimo conto d'otto per cento per capitale di 24.m. scudi passati alla Tesoreria Generale per gravi urgenze rappresentate da S. E. al Presidente Capo della Giunta. Di modo, che dedotte le lir. 166786. 18. 3. quali possedeva sopra la detta nuova Gabella riducevasi l'entrata della Cassa a lir. 55169. 18. 7.

Si soggiunse dalla Giunta medesima in detta Consulta, che tale entrata non era sottoposta alla facoltà, che teneva il Governadore di vendere le rendite della stessa Cassa, come pure non vi sarebbe stata soggetta quella, con cui la Maestà Sua si fosse degnata di farla nuovamente reintegrare, e che ne li pagamenti memorati de' depositi restituiti in rilevante somma, nè la redenzione, ed acquisto de' suddetti Redditi di dieciotto mille, e più lire prodotte erano in tutto dalla piccola, e smembrata sostanza dotale della Cassa, ma ancora con partite in essa depositate, per il che veniva la di lei entrata ad esser' obbligata per restituzione di varj depositi da' 21. Gennajo di detto anno 1629. addietro per la somma come si vede dal conto annesso alla detta Consulta di lire 932342. 11. 8.

36 Ritrovandosi in tale stato la Cassa di Redenzione le pervenne un piccolo contrappeso alle di lei traversìe: questo fu l'ordine dato da Sua Maestà sotto li due di Maggio 1629., in cui si comanda, che occorrendo, che gl' Impresarj di questo Stato chiedano in via di ristoro la condonazione di parte delle convenute pensioni debba il Magistrato Ordinario far seguire il deposito nella Cassa di Redenzione di quella somma, che all' arbitrio del Magistrato paia del caso rilasciandone poi non solo il capitale, ma ancora li da lui provenuti interessi alla Parte, che dalla decisione della causa risulti vincitrice. Il tenore di detto Ordine, come pure del Decreto di S. E. per la di lui esecuzione, è quel, che segue.

PHILIP-

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Gonzalo Fernandez de Cordova del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Capitano Generale, e Governadore dello Stato di Milano.

MAgnif. Spectab., & Egregii nobis dilectissimi. Sua Maestà ci scrive la Lettera del tenor, che segue.

Anno 1629.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c., Duque de Milan &c. El Visitador General de esse Estado con ocasion de darme quenta de las causas de Dacieros, que ha procurado se despachen los quales pretendiendo restauros retinienen en si muchas cantitades de dinero a calculo, que debieran haver pagado a mi Real Camara me ha representado en Carta de 17. Deciembre de 628, que es de grandissimo daño lo que por lo pasado se ha usado en esta materia, que es que por una pretension incierta, y iliquida retengon los Impresarios las cantitades, que por Instrumentos publicos, y ciertos consta dever a mi Camara con que aunque venga a tener sentencia en favor queda defraudada del interes, que pudiera haver tenido con aquel dinero, en que el deudor consigue gran fructo, aunque el pleyto sea injusto. Y que quando se juzgase deverseles tener a calculo algunas partidas, convendria, que no fuesse quedandose en poder de los Dacieros, sino depositandolas en la Caxa de Redempcion donde estarian con securidad, y se conseguiria el beneficio, que representa, y visto, atendiendo a que quedando el dinero en poder de los Impresarios, procuran hazer los pleytos imortales por no pagarlo y que es necessario causar pleyto en razon de los interesses; para ocurir a estos enconvenientes. Os ordeno, y mando que deys orden al Magistrado Ordinario paraque si los Impresarios de esse Estado pretendieren en algun tiempo, que se les deve hazer restauro a que la cantidad, que el dicho Magistrado arbitrare, se deposite en la Caxa de Redempcion de esse Estado, paraque la beneficien los Ministros deputados para su administracion, y que los intereses que procedieren del dicho dinero depositado sean para la parte, que venciere, y que de aqui adelante no se admitan los Impresarios a semejantes pretensiones si no es precediendo el deposito en la Caxa de Redempcion como queda dicho. Y que las partidas que con titulo de restauro ritienen en su poder los Impresarios, cuyas causas estan pendientes en el dicho Tribunal las depositen en la

Anno 1629.

misma forma en la Caxa de Redempcion, y que si se declare, que no ha avido lugar el restauro en todo, o en parte el Magistrado administre Justicia con intervencion de mi Real Fisco en razon delos justos, y legitimos interesses del tiempo que huvieren retardada la paga, y retenido el dinero en su poder, y me avisareis de haver dado esta Orden al dicho Tribunal, paraque yò sepa como se executa por lo que importa. De Madrid dos de Mayo 1629. *años. YO EL REY. Con señal del VicePresidente. V. Valenzuela R. V. de Neapoli R. V. Carrera R. V. Torrezilla R. V. Corius R. Luis Ortiz de Matienco.* A tergo. *Al Ilustre Don Gonzalo Fernandez de Cordova de mi Consejo de Estado, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan, & sigillat. &c. Della quale ci è parso darvi notizia perche per quello, che a voi tocca avvertiate all' esecuzione puntuale di quanto Sua Maestà comanda. N. S. vi conservi. Dat. in Milano a sette Agosto* 1629. Segn. *Gonzalo Fernandez de Cordova. V. Ferrer.* Sottoscr. *Platonus.* A tergo. *Magn. Spectab., & Egreg. Præsidi, & Quæstoribus Redditum Ordinariorum Status Mediolani nobis dilectissimis, & sigillat. &c.*

38 Anno 1630.

Le Reali Lettere date in Madrid sotto li dodici Febbrajo del susseguito anno 1630. dovettero far sperare alla Cassa di Redenzione un pronto risarcimento del danno cagionatole dalla vendita de' Redditi sopra del nuovo tributo del vino ad essa, come sopra si disse, applicato, e tolto il pericolo di diversione degli altri Effetti suoi proprj, e de' danari, che di tempo in tempo nella stessa depositavansi dandosi in esse al Questore Latuada Delegato della Giunta di Redenzione (il quale per morte del Presidente Grasso nell' antecedente anno accaduta solo attendeva in vigore di Decreto di S. E. a' cotidiani Dispacci de' mandati, ed altri ricapiti appartenenti agli affari di Redenzione con obbligo di comunicare col Gran Cancelliere gli altri negozj, che oltre le firme di detti mandati, e ricapiti se gli offerissero, perche se ne desse parte a Sua Eccellenza) dandosi, diceva, in esse Lettere notizia degli Ordini trasmessi al Governo, perche con tutta attenzione, e diligenza procurasse la reintegrazione della Cassa per le Rendite alienatele applicando alla medesima quelle, che già in vece del Mensuale servirono per i soccorsi a' Castelli, secondo il suggerito dalla Giunta al Sig. Don Gonzalo di Cordova, o equivalente rendita sopra qualunque altra delle Reali entrate, che a tale assegnamento senz' inconveniente, e pregiudizio del terzo potesse obbligarsi, incaricando alla Giunta il sollecitare per sua parte l'eseguimento di questa Reale disposizione. Degnossi in oltre la Maestà Sua di recare in dette Lettere al nomato Questore la notizia del comandamento

fatto

fatto al Governadore; e suoi Successori, che adempiere debbano gli Ordini dati per la negoziazione della Cassa, ed in particolare sì per questa ragione, come per li motivi rappresentati alla Maestà Sua da' Delegati, che non pongano mano in modo alcuno a vendere le rendite, che dalla Giunta furono acquistate li detti anni mille secento ventisette, e vent' otto, o a levare dalla Cassa di Redenzione danari in essa depositati, e che spettino a' terzi, e molto meno, che appartengano agl' Impresarj. **Anno 1630.**

E finalmente nel detto suo Dispaccio scrive la Maestà Sua d'aver fatto presente al Governadore suddetto il sentimento dalla stessa avuto, che dal Sig. Don Gonzalo di Cordova si fosse venduta tanta quantità di entrata sopra del nuovo Dazio del vino a minuto, che non ne sopravanzassero trenta mille lire di rendita contravenendo in tal modo al Real' Ordine, che comandò se gl' inviasse a' 15. Gennajo 1628. perchè si lasciassero d'essa almeno venti mille scudi a favore della medesima Cassa.

Nelle mentovate Reali Lettere, che quì sotto si pongono richiese la Maestà Sua d'essere informata sopra di varj quesiti per avere dello stato della Cassa suddetta una compita notizia, e come in esse si legge.

EL REY.

39 *MAgnifico, fiel, y amado nuestro. Hase visto lo que en cartas de 6. de Julio de 628., y de ultimo de Octubre del mismo año, y 20. de Febrero del pasado me ha escrito essa Junta del estado que tenia la Caxa de Redempciones, y lo que en su negociacion se ha ofrecido. Y por lo que toca a que no se hagan provisiones del dinero de dicha Caxa para efectos diferentes delos de su negociacion como la Junta lo representa con ocasion dela que mandè hazer para los tres mil quintales de cuerda, que por carta de 14. de Noviembre 627. ordenè se comprassen para la Armada del Mar Oceano se procurarà assi reconociendo el util que se sigue de que a la Caxa no falte substancia, con que negociar. Y por esta razon ordeno a mi Governador de esse Estado, que con toda atencion, y cuidado procure que la Arca sea reintegrada delas rentas que se le han vendido, o aplicandole los veinte mil escudos, que propusistes a Don Gonzalo de Cordova siendo mi Governador del, que estavan asignados en mis rentas Reales para los Castillos, a los quales se les dieron en el mensual como lo tenian antes; o en otra qualquiera que no tenga inconveniente, ni perjuicio del Terzero; y que sea lo mas presto, que se pueda, y por vuestra parte se pondrà todo el Ciudado en solicitar la execucion deste Orden.*

Y cerca

Anno 1630.

Y cerca delos cinquenta, y cinco mil ciento, y sesenta, y nueve libr., diez, y ocho sueldos, y siete deneros, que decis tiene la Arca de renta solamente, que la Junta adquirio los años de 627. y 628. con el dinero, que havia en ella de depositos, que no estan sugetas ala facultad, que di al dicho Don Gonzalo para vender: Ordeno al dicho mi Governador, y a sus Sucessores en esse cargo, que observen las Ordenes dadas para la negociacion dela Caxa, y en particular, que por esta razon, y porque estas rentas estan, y deben estar obligadas ala restitucion delos dichos depositos para quando se ofreciere el caso hazerla, que de ninguna manera pongan en vender los Juros adquiridos por esta Junta los dichos años de 627. y 628. por haverse hecho con dinero de dichos depositos, y quedar obligados su restitucion. Y he entendido, que distes al dicho Don Gonzalo los veinte mil escudos, que os pidiò del dinero del precio del sal, que se devia delos quatro meses del año passado de 628. al Administrador del para poder socorrer por quince dias al Exercito, que se hallava sobre Casal, y las razones, que apuntais porque no se deba llegar a dinero de esta calidad. Ordeno tambien al dicho mi Governador, que de ningun modo llegue al dinero, que huviere en la Caxa depositado, y que tocare a Terceros, y mucho menos al que perteneciere a Impresarios.

Y al Governador escrivo el sentimento, que he tenido de que Don Gonzalo de Cordova aya vendido dela nueva gabela del vino tanta cantitad, que no quedan treinta mil libr. de renta contraveniendo en esto alas Ordenes que le mande dar a 15. de Enero 628. paraque vendiesse dicha gabela dexando della por lo menos veinte mil escudos de renta ala Arca.

Y para tener entera, y complida noticia del estado de dicha Caxa ha parecido entender las cosas seguientes, y que me aviseis dellas.

1 *Que capital se le señalò al principio, y en que cuerpos de rentas, y que otras cosas se le señalaron para su augmento.*

2 *Que quantitades se cobraron dela renta fixa expresandolas con distincion, y claridad, y los tiempos dela cobranza, y si demas dela renta ordinaria entrò en la dicha Arca algun otra quantitad declarando el tiempo, y la causa.*

3 *Que reduciones ha ydo haziendo la Caxa de mano in mano en cadaun año, especificando los dueños delas rentas reducidas, y los precios a que se les pagava antes, y assi mismo alos que se redugeron expressando las quantitades de todas, y el util, que de cadauno ha procedido a mi Camara poniendo al fin de cadaun año el beneficio que en el ha recivido.*

4 *Que rentas ha comprado la Caxa, y de que personas, y a que precios, y en que tiempos, y con que dineros si fueron delos procedidos dela renta fixa, y de las demas cosas, que se le assignaron para su augmento, y al fin de cada año se pondrà el que huviere tenido en aquel año.*

Que

Anno 1630.

5 *Que costas tiene la Caxa, y si se podran reducir a menos gastos.*

Que depositos se han hecho en la dicha Arca, en que tiempo, y por que personas, y si se hallan en ser, o en que efectos se han con-

6 *vertido, y con que beneficio dela Caxa, y si por razon de dichos depositos esta deviendo dicha Caxa algo.*

Que mudanzas, y alteraciones ha havido en las asegnaciones, y

7 *los tiempos en que se han hecho.*

Que tanto se aumentò la renta dela Caxa hasta el tiempo, que Don

8 *Gonzalo de Cordova le vendio la que tenia, y quanta fuè la que la vendio, y quanta la que le ha quedado, y goza al presente efectivamente.*

Que cuerpos de renta se podran aplicar para reintegracion de dicha Caxa; y si se os ofrecen algunos arbitrios para su augmen-

9 *to, o alguna otra cosa tocante a su beneficio, y buena administracion.*

Y siempre tendrà cuidado essa Junta de que sus relaciones vengan claras, y distintas, paraque tanto mejor se entienda el Estado en que la Arca hallare, y no aya en que reparar, ni dudar para las resoluciones, que huviere de tomar sobra ellas. De Madrid a doze de Febrero de mil, y seiscientos y treinta años.

Signat. *YO EL REY.*

Subscript. *V. de Neapoli R. V. Torezilla R. V. Brancia R. V. Valenzuela R. V. Carera R. V. Corius R. Antonio Carnero.*

A tergo. *Por el Rey. Al Doctor Joseph Latuada de su Consejo, y su Questor del Magistrado Ordinario.*

La morte però nello stesso anno seguita del Sig. Marchese delos

40 Balbases Ambrosio Spinola essendo l'ordine in dette Reali Lettere mentovato a lui diretto come Governadore di questo Dominio; il morbo contagioso, che afflisse in que' tempi questa Città, e gli affari della Guerra di Mantova, che tenevano il Governadore, e Maestri della Regia Camera sommamente occupati; l'essere poi morto il Questor Latuada in Agosto del susseguito anno mille secento trent' uno, ed il passaggio ad altra vita del Cancelliere della Giunta Bartolomeo Hichino per cagione di Peste furono tutti motivi, che si unirono non che a disturbare l'esecuzione del detto Real' Ordine, ma a farne insino smarrire la notizia di modo che fu necessario che nuovamente, ed al Governadore, ed alla Giunta facesse Sua Maestà intendere il suo Reale volere rimettendo al Sig. Duca di Feria successo per il secondo Governo da lui avuto di questo Stato al detto Sig. Marchese delos Balbases copia di detto Real' Ordine, e per la Giunta al Presidente Picenardo, che entrò ad esser Capo della medesima a' 27. Gennajo 1632., e ne caricasse respettivamente all' uno, ed all' altra l'esecuzione.

Noi però quì rapportaremo il Dispaccio diretto per tale occasio-

ne

Anno 1630.

ne al detto Sig. Duca di Feria, che contiene l'Ordine di cui abbiamo fatta menzione, e che viene riferito nella suddetta Lettera Reale diretta al Questore Latuada; perche anche del suddetto Real' Ordine il tenore non manchi alla narrazione presente. Tale Dispaccio però fu non dal suddetto Sig. Duca, ma bensì dal Sig. Cardinal Infante sottentrato al Governo di questo Dominio con suo Decreto del giorno 3. Agosto 1633. rimesso alla Giunta.

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Don Fernando por la gracia di Dio Cardinal Infante di Spagna, Governadore dello Stato di Milano, e Capitano Generale in Italia ec.

41 *MAgnifice, Spectabiles, fideles dilecti nostri. Sua Maestà scrisse al Duca di Feria la lettera del tenor seguente.*

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla &c. Ilustre Duque de Feria, Primo, de mi Consejo de Estado, mi Governador, mi Capitan General de mi Estado de Milan. Al Marques delos Balbases siendo Governador desse Estado se le escriviò la carta del tenor que se sigue.

Don Felippe &c. Ilustre Marques delos Balbases, Primo, &c. Por orden del Duque de Feria siendo mi Governador desse Estado se instituio una Caxa para yr juntando caudal con que redimir poco a poco, o baxar los Juros vendidos de mi Real Camara, y viendo que resultava fructo, y que convenia aiudar este intento disponiendo su administracion, paraque se continuasse mande se formasse una Junta, en que intervieniessen el Presidente del Magistrado Ordinario, un Questor, un Ragionato General, y que si fuesse necessario asistiesse por Fiscal della el Doctor Francisco Arguis, que al presente es Senador.

La Junta ha ydo tratando desta negociacion, y dandome quenta del estado della, y ultimamente en cartas de postrero de Octubre de 628., y 20. Febrero del passado me han referido, que estando aplicada ala dicha Caxa en la nueva gabela, que mandè imponer sobre el vino, que se vende por menudo en esse Estado tanta renta, quanta se le vendio el año de 627. para despedir los Esguizaros, que me servieron en la guerra, la vendio Don Gonzalo Fernandez de Cordova siendo mi Governador del para acudir a las necesitades

Anno 1633.

des de mi servicio, que se ofrecieron, y que paraque la dicha Caxa fuesse reintegrada de esta cantidad, le propusieron, que el socorso, y pan, que se da a los Soldados delos Castillos de esse Estado importan cada año cerca de 20.m. escudos, y que estos se consignaron desde su principio sobre el Mensual, y tassas, que paga el Estado cuya consignacion durò hasta todo el año de 626., y que por el partido, que essa mi Camara, y Estado hizieron el de 625. con Estevan Balbi, y Geronimo Turcon de 300.m. escudos de oro de marco asignandoles para la paga todo el Mensual hasta su entera satisfacion se quitò de la dicha consignacion para los Castillos, y se puso sobre mis rentas Reales, y que por estar ya satisfechos los dichos Balbi, y Turcon delos dichos 300.m. escudos, y por esta razon desembarazado el Mensual podria el dicho Governador hazer que la asignacion para los Castillos se bolviesse a hazer en el como estava antes; y que ala Caxa se aplicase la que tenian en mis rentas Reales para reintegracion dela que se vendiò, y que el Governador ordenò, que el socorro delos Castillos se asignasse sobre el Mensual desde principio del año passado, y que se le hiziese requerdo para la dicha reintegracion, y que haviendosele hecho no havia ordenado cosa alguna, y que estavan con resolucion de hazer poner en la Caxa 20078. escudos, 78. que para el dicho efecto de los Castillos estavan consignados en mis rentas Reales, porque no estuviessen ociosos en poder delos Dacieros. Y que por la falta que hazia la dicha renta vendida de dicha Caxa no podia resultar de su negociacion el util, que por lo pasado sino se restituya suplicandome, haga la provision, que fuere de mi servicio. Y por lo mucho que conviene, que el caudal de dicha Caxa no estè de todo puncto exhausto, y inabilitado por esta razon de encaminar, y conseguir buenos efectos en beneficio de mi Real hazienda, paraque se instituyo, y que se han experimentado. Ha parecido conveniente ordenaros, y mandaros (como lo hago) que con toda atencion cuidado, y brevedad, como cosa, que tanto importa, procureis que la dicha Caxa se reintegre de sus rentas antiguas, que se le huvieren vendido, o aplicandole los 20.m. escudos dela consignacion delos Castillos, que la Junta propuso a Don Gonzalo de Cordova, o en otra qualquier manera, que no tenga inconveniente ni perjuicio de terzero, pues delo contrario resultarà que cesse el curso desta negociacion, y los efectos del desempeño de mi Real hazienda, que por este medio se pretenden, y esperan, cuya grande importancia pide que con todas curas se trate dela execucion desto, y me assegurarà pondreis todas las posibles paraque la tenga.

Tambien dize la Junta, que solo tiene de renta aora la dicha Caxa 55169. libr. 18 7. que se han adquirido los años de 627., y 628. con dineros depositados en ella, las quales no estan sujetas ala facultad,

Anno 1633.

cultad, que dy al dicho Governador para vender sus rentas; y por esta razon, y porque estas rentas estan, y deven estar obligadas ala restitucion de dichos depositos, para quando se ofrezere haverlos de pagar; Os ordeno, y a vestros Sucessores, en esse Cargo, que observeis las Ordenes dadas tocantes a la negociacion desta Arca, y de ninguna manera pongais mano en vender los Juros adquiridos por la dicha Junta los años de 627., y 628. por huverses hecho con dinero de dichos depositos, y estar obligados a su restitucion, y fuera lo contrario disponer dela hazienda del Terzero, que no es razon que se haga.

Demas desto dize la Junta que dieron al dicho Don Gonzalo veynte mil escudos que les pidiò del dinero del precio del Sal, que se devia delos quatro meses del año pasado de 628. al Administrador del para poder socorrer por quinze dias al Exercito, que se hallava sobre Casal, no deviendose llegar aquel dinero por estar destinado para la paga del Sal, sin el qual no se puede vivir, y devido al Administrador que lo puede pedir de un hora a otra, y quexarse justamente, si no se le dà con puntualitad, y dexar la administracion. Y porque no es conveniente llegar a dineros de esta calidad como lo hizo Don Gonzalo por las razones referidas, que apunta la Junta, ha parecido advertidos (como lo hugo) para lo adelante, que de ningun modo pongais mano en el dinero, que huviere en dicha Caxa depositado, y que tocare a Terzero, y mucho menos en el que huvieren de haver los Impresarios, pues assi se puede impedir el comercio, y causar mucho perjuicio ala dicha Arca, y conseguentemente a mis rentas Reales.

Y he tenido el sentimento, que es razon de que Don Gonzalo de Cordova aya vendido dela nueva gabela del vino tanta cantitad, que no le queden 30.m libr. de renta contraveniendo en esto alas Ordenes, que le mande dar en esto a 15. Enero de 628. por las quales se le permetio vender la dicha gabela con que ala Arca no le faltassen della veinte mil escudos de renta al año. De Madrid a 12. de Febrero 1630. YO EL REY. Antonio Carnero con segnales del Consejo. Y porque por las grandes ocupaciones dela guerra, que en aquella sacon se ofrecieron, y por su muerte no respondiò alo que se le ordenava, y la Junta dela Caxa de Redempcion no ha embiado la relacion, que a cerca desta materia se le pidiò, se ha tenido por necesario renovar estas Ordenes y encargaros, y mandaros, que executando la que queda referida se diò al Marques delos Balbases, obligueis alos Ministros que tienen a su cargo la dicha Caxa de Redempcion, que en cumplimiento dela dicha Orden embie luego esta relacion, que tambien se les dà en carta dela data desta, paraque lo hagan sin mas dilacion, y vos en esta conformidad me dareis quenta del estado en que se halla, y delo que conviniere ordenar para el util, y beneficio dela

dicha

dicha Caxa.De Madrid a 12 de Abril de 1633. *años.YO EL REY. Cum signo Presidis. V.de Neapoli R. V. Carrera R. V.Torrezilla R. V.Brancia R. Antonio Carnero.* A tergo. *Al Ilustre Duque de Feria, Primo, de mi Consejo de Estado, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan &c., & sigillat. &c. Vi comandiamo dunque, che in termine di venti giorni ci mandiate omninamente una relazione compita di tutto quello, che Sua Maestà comanda nella suddetta Real Lettera in conformità anche di quello, che in essa si riferisce avervi particolarmente ordinato, acciochè si possa rispondere compitamente alla Maestà Sua. Dat. in Milano alli 3. di Agosto* 1633.

Anno 1633.

Signat. *El Cardinal Infante.*

V. Ferrer. Platonus.

In calce. *Alla Giunta della Cassa delle Redenzioni con lettere di Sua Maestà, perche mandi la relazione già comandata dalla Maestà Sua in termine di* 20.*giorni.*

A tergo. *Alli Magnifici, Spettabili, e Fideli nostri diletti. Il Presidente Picenardi, & altri Ministri deputati alla Cassa delle Redenzioni, & sigillat. &c.*

42 Rispetto all'informazione ricercata da Sua Maestà nelle sopramentovate sue Reali Lettere, incontrossi tale difficoltà sì per la mutazione de' Ministri, ed Ufficiali, che per essere nuovi non potevano avere quelle notizie per la più pronta soddisfazione a' proposti quesiti sarebbe stata necessaria sì per le moltissime premurose occupazioni, che avevano li Ragionati Generali de' quali in buona parte era carico preparare il materiale per compilare la comandata informazione, sì ancora per la farraginosa inspezione, che portavan le cose ricercate particolarmente le riduzioni, redenzioni rispettive, e depositi, che per via della Cassa erano fino a quella stagione passati, e per la confusione, in cui dal contaggio poco prima seguito erano messe le cose, che non ostante il replicare, che la Maestà Sua fece gli Ordini suddetti per tal'effetto con nuovo Dispaccio dato in Madrid a' 10. Marzo 1634., e li premurosi Decreti del detto Sig. Cardinal Infante Governadore, e del di lui Successore Sig. Cardinale Alborñoz anche in seguito d'altro Ordine della Corte de' dodici Agosto dell'anno suddetto, non se ne potè dare a Sua Maestà da' Regj Delegati fino sotto a' 27. Gennajo 1635. se non interinale riscontro. Scorso però di tempo poco più d'un mese dal detto giorno 27. Gennajo ebbe la Giunta dal Contadore una relazione compita, in cui ripigliate le notizie rimesse da' Ragionati Generali, ed aggiunte quelle, che dalle scritture di sua cura risultavano fu dallo stesso soddisfatto a ciascuno de' Capi del sopra riferito Real'Ordine de' 12. Febbrajo 1630., e con tal

Anno 1635.

relazione ebbe modo la Giunta medesima di compire a' replicati comandamenti di Sua Maestà.

Per corrispondere alle Reali premure spiegate nelli sopra riferiti Reali Ordini, e contribuire al zelo, che avevano li Delegati per il tanto profittevole ristabilimento della Dote di questa Cassa non mancarono di ricordare alla Maestà Sua, ed alli Signori Governadori di tempo in tempo varj mezzi per reintegrazione delle rendite in di lei pregiudizio alienate, e de' danari in occasione di strettezze del Regio Erario divertiti, o cavati da quella.

Nella mentovata Consulta rimessa a Sua Maestà dalla Giunta sotto li 27. Gennajo 1635., ed in altra della data medesima all' Eminentissimo Sig. Cardinale Alborñoz Governadore dopo avere narrato, come del prezzo ricavatosi nella somma di 22.m. lire dal Feudo d'Annone Alessandrino fossero state per decreto del Sig. Duca di Feria allora Governadore dato sotto li 3. Febbrajo 1633. pagate lire 10.m. al Reggente Villani per occasione di urgentissima incombenza del Real Servizio appoggiatagli, ed il resto agli Agenti della Serenissima Signora Arciduchessa Claudia d'Austria per soccorso della Piazza di Brisach, e che in detto tempo lo stesso Duca sopra Consulta della Giunta, che gli rappresentò doversi tale partita alla Cassa in vigore del sopra riferito Real' Ordine de' 2. Febbrajo 1619., e sopra le istanze replicategli dalli detto Reggente, ed Agenti avea ordinato a' Delegati, che per rispetti importanti del Real Servigio di Sua Maestà, che non sofrivano dilazione non mettessero difficoltà nel lasciar seguire li pagamenti suddetti; passò la Giunta a proporre alla Maestà Sua, ed a Sua Eminenza, che essendosi da questa concesso a' Popoli Valesani il transito per lo Stato di trenta mille staja di Sale per anni tre successivi col pagamento alla Camera di tre parpajole per stajo, che componevan la somma di undeci mille duecento cinquanta lire annuali, con l'applicazione di questo picciol provento alla Cassa delle Redenzioni potesse in qualche parte ristorarsi la stessa delle partite giatture, poicche per la morte del Sig. Marchese de los Balbases non si era potuto accertare il sopra riferito proposto arbitrio del Mensuale, o effettuarsi altri progetti, ne fino allora si era offerto a' Delegati altro partito per mezzo di cui procurare, giusta il Real comando, il mentovato risarcimento. Essendo in tanto pochi giorni dopo vacati per morte del Conte Giacomo Pirovano senza descendenti Maschj li Dazj di Pane, Vino, e Carne della Pieve d'Airago, la Banca Criminale dell' Officio di Martesana, e quella dell' Officio del Podestà di Milano ambedue per la sola metà, in seguito del Reale

43

coman-

comando di procurare con ogni mezzo possibile la reintegrazione della Cassa di Redenzione diedero i Delegati provisionalmente lettere al Magistrato Straordinario, ed Ordini alli Ragionati Generali, e Contadore della Cassa, acciò fossero corrisposti alla stessa gli emolumenti, e frutti, che dalle predette ragioni fossero per ricavarsi, ma perche la speciale applicazione fatta già dal Governo alla medesima Cassa (che noi riferimmo nel primo paragrafo del presente Capo) di simili entrate vacanti per morte de' vitalizj Concessionarj pareva dichiarata estinta dal sopraccennato Real' Ordine de' 7. Marzo 1625. credettero necessario darne parte a Sua Maestà, perche servita fosse ordinare ciò, che in tale materia più convenisse al suo Reale Servizio.

Anno 1636.

44 Da queste diligenze usate da' Delegati per procurare alla Cassa l'applicazione delle dette ragioni lasciate dal Conte Pirovano, forza è il credere, che non siale risultato verun' effetto non vedendo io tra gli atti della Giunta non che alcun' Ordine Reale, che il decretato dalla medesima approvi, ma nemeno alcun documento, che dell'esecuzione di dette lettere, ed ordini ci faccia fede; nè saprei però dire se ciò procedesse dal non parere al Magistrato Straordinario bastante il mentovato generale comando di Sua Maestà per inferirne l'obbligo a favore della Cassa di tali effetti vacanti, o devoluti, o dall' essere questi forse in altre urgenze della Regia Camera impiegati, o pure da altra cagione: ciò che posso dire si è, che appunto il Regio Erario dalle gravi spese della guerra passata, e poi riacesa fra la Spagna, e la Francia dopo la breve pace di cinque anni soprafatto oltremodo più tosto che a contribuire mezzi a sollievo di questa Cassa, ebbe come in avanti diremo ad esigerne.

45 Di fatto, che inutile fosse lo studiare arbitrj per applicare alla Cassa qualch' una delle rendite Camerali, o per ritrovare altro modo fuori di esse per reintegrare la medesima lo ebbe ad ispiegare a nome della Giunta il Presidente Picenardi nella consulta fatta sotto li 16. Settembre 1637. al Sig. Marchese di Leganes entrato l'anno antecedente al governo di questo Dominio in risposta di lui lettera de' 17. del precedente Agosto, in cui incaricato gli avea di suggerire espedienti da proporsi alla Maestà Sua per rimediare al mal stato cagionato alle cose di questa Cassa dagl' impegni ne' quali lasciata l'aveano li passati Governi, mentre ponderando da una parte il grosso debito, che verso di quella teneva la Regia Tesoreria Generale trascendente la somma di 868790. lire Imperiali, dall' altra le calamità de' tempi, e le spese necessarie per difesa dello Stato, espose all' Eccellenza Sua, non restarle

Anno 1637.

motivo

Anno 1637.

motivo da sperare diretto dalla Reale Tesoreria Generale il pagamento del grosso debito, o mezzo per proporre arbitrj co' quali altrimente ottenerlo; ma solo poterli per allora accudire nella migliore maniera, che le contingenze permesso averebbero alla conservazione della Cassa finche al di lei ristoramento aprissero migliori tempi la strada.

46 Quindi considerando i Delegati, che per le passate, ed allora correnti disgrazie di mortalità, guerre, e falimenti di Conduttori de' Camerali Tributi restava creditrice la Cassa di più di quattrocento sessantacinque mille lire, stimarono proprio del loro zelo, ed impiego il procurare (avuta prima dal Contadore la nota de' Debitori) non solo la riscossione de' crediti già maturati, ma ancora la maggiore facilità della stessa nel tempo avvenire; raccolte però intorno a ciò alcune considerazioni le propose il Presidente Picenardo Capo della Giunta a Sua Eccellenza, la quale con sua lettera de' 30. Dicembre di detto anno 1637. con qualche aggiunta le approvò incaricando di più al detto Presidente di non lasciare di considerare gli arbitrj, che si potessero in beneficio della Cassa pigliare, e dovesse disporre gli Editti, che fossero paruti necessarj a pubblicarsi all'effetto di riscattare li fondi, beni, e ragioni da' Duchi di Milano con patto di redenzione alienati, giacche parea, non si dovesse perdere tempo in applicare alla Cassa la facoltà di redimergli.

47 Sette capi contengono le accennate considerazioni, ed aggiunte, che leggonsi nella mentovata lettera di Sua Eccellenza. Concede primieramente la stessa Eccellenza Sua al detto Presidente autorità di deputare persona a riscuotere dalle Provincie, e debitori d'esazione più difficile col premio di cinque, o sei per cento, e colle istruzioni a ciò necessarie, tra le quali nel quinto capo si ricorda doversi ordinare al Riscuotitore di portare ogni Sabbato al Contadore la relazione precisa di tutto il da lui eseguito, ed operato in quella settimana, dovendo poi detto Contadore ogni mese renderne notizioso il Presidente.

48 La seconda considerazione si era, che nell'affitto del nuovo dazio del vino a minuto appartenente alla Cassa accettare non potesse il Notaro Camerale alcuna sicurtà senza la previa approvazione del Presidente.

49 Nella terza si dicea, che li Ragionati Generali dovessero essere obbligati nel mese di Dicembre di ciascun'anno rimettere *ex officio* alle mani del Contadore una relazione compita, e distinta di tutti li beneficj risultati dentro di quell'anno dalle redenzioni, e ricompre; e similmente per tutto il mese di Gennajo d'ogni anno mandare la tavola, o sia relazione di

tutte

tutte le rendite attenenti alla Cassa, e delle sicurtà degl' Impresarj obbligati al pagamento di quelle mostrando la sperienza, che dalla mancanza di tali avvisi risultava il non potersi attendere con diligenza all' esazione delle medesime: e per rendere vie più sicura la esecuzione di tale spediente conchiude il detto capo, che delle consegne delle mentovate relazioni dovessero i Ragionati Generali pigliare in detti tempi la ricevuta dal Contadore suddetto sotto pena di duecento scudi applicandi alla Cassa.

Anno 1637.

50 Il quarto capo riguarda il tenersi da un solo Officiale le scritture appartenenti alla Giunta, il che già in vigore dell' istituzione della medesima osservare doveasi, mentre nel Real' Ordine del primo Maggio 1624. resta destinato particolare Scrivano, o sia Cancelliere alla medesima Giunta, cura di cui sempre fu anche ne' primi tempi riceverne, e custodirne gli atti.

51 Finalmente il sesto, ed il settimo riguardano l'annotamento da farsi dal Contadore della Cassa in libro a parte de' sequestri, che sopra le Rendite Camerali, o siano Redditi ad istanza de' Particolari occorresero; l'avviso da darsi alli Giudici, perche ne' sequestri da concedersi da loro aggiungessero la clausula dell' annotamento sotto pena di nullità de' sequestri medesimi; e la cura d'aversi da' Ragionati Generali nelle loro tavole, acciocche le rendite sequestrate a' suoi termini pagate fossero in via di deposito nella Cassa di Redenzione, e dal Contadore, perche tenutone distinto conto venissero poi rilasciate a suo tempo a chi fossero di ragione dovute.

52 Non essendo state di giovamento l'inclinazione mostrata dal predetto Sig. Governadore Marchese di Leganes, e la diligenza de' Delegati per conseguire almeno in parte la reintegrazione della Dote di questa Cassa dopo avere proveduto la Giunta con l'approvazione di Sua Eccellenza alla maggiore facilità, e sicurezza d'esigere li crediti della Cassa medesima passò ne' successivi tempi a procurare altri modi con cui beneficare il di lei istituto, ed aumentare assieme al possibile la di lei Dote; essendo per tanto venuto a notizia de' suddetti Delegati, che desideravasi da alcuni la compra del dazio sopra il vino a minuto di nuovo imposto, ed in particolare nelle Terre del Ducato di Milano, e delli rispettivi Contadi delle altre Città dello Stato, il qual dazio come di sopra vedemmo per comando rispettivamente di S. M., e per Decreto di S. E. restava all' istessa Cassa applicato, giudicarono occasione opportuna, e negozio per l'affare delle Redenzioni spediente, ed utile il passare a tal vendita liberamente come dagli avventori desideravasi, o anche col patto di redenzione; Ma perchè credettero,

Anno 1641.

tero, che a ciò fare bastante autorità non avessero, rappresentarono alla Maestà Sua con loro consulta de' 25. Settembre 1641. l'utilità che alla Cassa sarebbe da tale alienazione provenuta, accioche la Maestà Sua medesima fosse servita, sendo di suo piacere, darle tal facoltà per poter vendere la Regalia suddetta con ogni maggior sicurezza de' Compratori. Nulladimeno non s'effettuò un tale progetto, come più abbasso vedrassi.

53 Non ebbe mai tanto a desiderare la Giunta sopra le redenzioni abbondante di danari la Cassa da se amministrata, che in occasione della difficoltà cagionata dalle necessità del Regio Erario al pagamento de' Redditi Camerali dal 1630. al 43. della diminuzione de' loro frutti ne' quattro anni precedenti al detto 1643. al solo quattro per cento, e finalmente della generale riduzione delli Redditi stessi, rispetto a' vitalizj a dieci e mezzo, e rispetto a' perpetui al cinque per ogni cento di capitale in vigore della Reale prammatica del detto anno 1630. reiterata con altro Real' Ordine de' 13. Agosto 1642. diretto al Sig. Conte di Sirvella Governadore, e da questi abbassato con suo decreto dato sotto li otto Gennajo 1643. al Magistrato Ordinario.

Anno 1643.

54 Per le mentovate cagioni venne fatto a' Regj Delegati redimere molti Redditi Camerali, con assenso de' Particolari Possedditori fino al tenue prezzo di trentatre, trenta, ed anche solo vent'otto per cento, come con sua Consulta dell' ultimo giorno di Agosto alla Maestà Sua riferì la Giunta praticarsi in quel tempo di modo che col danaro di cui potè prevalersi nell'anno 1644. al 653. con sole lire 229548.7. fece redenzioni per la somma capitale di lir. 680164. 1 5. con il considerabile utile alla Regia Camera di lir. 450615. 14 5.

Dallo spiegato nuovo vantaggio, che dalla riduzione de' Redditi ebbe la Cassa venne almeno in parte supplito al danno cagionatole dal cessarle, che fece il beneficio delle riduzioni particolari, che già fu il primo fondo della sua dote, mentre ridottisi i Redditi al cinque, poi al quattro, e ne' tempi posteriori per cagione delle strettezze della Regia Camera anche al due per cento fu levato il motivo alli di già praticati abbassamenti di quelli.

55 Nella stessa sopramentovata prammatica, in cui si ridussero al cinque per cento i Redditi Camerali perpetui, e quelli a vita a dieci, comandò la Maestà Sua la riduzione ancora de' censi al frutto stesso rispettivo di cinque, e di dieci per cento con di più una mezza per ogni cento lire sopra de' censi perpetui, ed una sovra de' vitalizj a favore della Camera. Gli motivi urgentissimi, e le giuste ragioni per cui la Maestà Sua

Catto-

Cattolica stabilì tale costituzione, ed impose tal carico, superfluo sarebbe il quì riferire, vedendosi largamente narrati gli uni, e le altre nello stesso Real'Ordine, che poco sotto trascriveremo.

Anno 1642.

56 La riscossione di questa nuova Regalia, come pure la di lei amministrazione fu dalla Maestà Sua in detta prammatica raccomandata a' Ministri delegati sopra la Cassa di Redenzione incaricandogli, che durando le allora vigenti occasioni assistessero con il provento di quel tributo al Sig. Governadore di questo Dominio, acciò valer se ne potesse nelle spese forzose della guerra; cessate le quali urgenze immediatamente convertir si dovesse in vigore dell'applicazione dalla Regia autorità fin d'allora fatta nel disimpegno del Mensuale, e dell'altre rendite Camerali.

57 L'essersi sospesa l'esecuzione di detta Regia prammatica, e la notizia recata a Sua Maestà dal Governadore Sig. Conte de Sirvela d'avere imposto provisionalmente per il tempo di quattro anni il mentovato arbitrio della riduzione de' Redditi, e Censi de' Particolari col beneficio della mezza per cento a favore della Camera, come già erasi praticato con quelli delle Comunità con approvazione Reale diedero occasione all' accennato rescritto di Sua Maestà de' 13. Agosto 1642., in cui comandò la stessa d'essere informata de' motivi di tale sospensione, e se questi fossero cessati, volendo di più, che intorno a tale riduzione de' censi se le rimettesse il parere di questo Senato (al quale appunto in virtù delle nuove Costituzioni al titolo de Senatoribus *§. cognoscet etiam* appartiene l'esamina de' Reali Ordini) per risolvere in tale materia lo che più convenisse.

Il che tutto si legge nella detta Lettera Reale de' 13. Agosto 1642., e nell'ordine di cui in essa si fà menzione del dì 6. Ottobre 1630., il tenore de' quali col mentovato Decreto di Sua Eccellenza è come segue.

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex., & Mediolani Dux &c.

Don Giovanni de Velasco, & della Cueva, Conte di Sirvela, del Consiglio di Sua Maestà, suo Governadore, e Capitano Generale dello Stato di Milano.

58 *Magnif., Spect., & Egr. nobis dilectissimi.*

La Maestà del Re nostro Signore ci scrive la Lettera del tenor seguente. Don Phelipe &c. Ilustre Conde de Sirvela mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan en interim. Hase recevido una carta de 30. de Enero deste año en que me dais quenta de las causas que obligaron a instituir una Junta de Ministros para tractar de imponer algunos arbitrios, que pareciessen mas suaves, y faciles da platicar, de que poder sacar algun socorro en ocasion de tan apretadas necesitades de esta Camara, y que haviendose excogido dos hasta entonzes, y rapresentando os la Junta, que eran de calidad de poderse imponer desde luego sin dificultad se avian puesto in execucion que el uno consiste en aver por modo de provision, y por tiempo de quatro años reducido a cinco por ciento los Reditos, y Censos de personas particulares con la media en beneficio de la Camara como se havia hecho con los delas Comunidades con aprobacion mia, y el otro en haverse prohibido los Arcabuzes de ruedas largo de veinte onzas, que por las Gridas passadas se avian permitido generalmente a todos y revocado, y anullado las licenzias concedidas de terzetas, y de otras medidas inferiores para poderlas despues conceder a los que las quesiesen pagando ala Camara lo que ha venido apuntando en la tassa por cada genero de dichos arcabuses, y haviendose visto en mi Supremo Consejo de Italia la carta referida juntameute con los papeles que haveis remetido con ella ha parecido en quanto al primero dela reducion de los censos de particulares de ordenaros, y mandaros (como lo hago) me haviseis delas causas porque no se ha executado hasta agora lo que se escrivio sobre este materia en 6. de Octubre de 1630. al Marques de los Balbases embiandole la pragmatica, que aquì se ajustò, y de que và copia con esta, y si han cesado las, que pudieren obligar a suspenderlo dando orden al Senado, paraque consulte sobre la justificacion dela reducion delos censos, y en haviendolo hecho el Senado me remitereis su informe juntamente con el año, paraque visto todo queda yo tomar en la materia la resolucion, que

mas

mas convenga. En Saragoza a treze de Agosto de mil seiscentos, y quarenta, y dos años. Signat. *YO EL REY. Con señales de los del Consejo. Antonio Carnero.* A tergo. *Al Ilustre Conde de Sirvela mi Governador y Capitan General del Estado de Milan en interim, & sigillat. &c.*

Anno 1643.

Ve la rimettiamo adunque insieme con la copia della Real prammatica, che in essa si appunta, perche considerato quello, che Sua Maestà ricerca, e comanda ce ne facciate relazione col parer vostro per inviarla, e soddisfare alla sua Real Jussione. Nostro Signore vi conservi. Dat. in Pavia agli otto Gennajo 1643.
Signat. *El Conde de Sirvela. V. Ronquillus. Platonus.*
In calce. *Al Magistrato Ordinario con lettera di Sua Maestà sopra la riduzione de' Redditi al cinque per cento.* A tergo. *Magnifico, Spectab., & Egr. Præsidi, & Quæstoribus Redditaum Ordinariorum.*

Segue la Prammatica del 1630.

D*On Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de las Indias &c., Archiduque de Austria, Duque de Milan, de Borgogna, y de Brabante, Conde de Hauspurgh, de Flandes, y de Tirol &c.*

59 *Deviendo como Supremo Señor mirar por la comodidad de mis Subditos, y acudir quanto fuere posible al alivio delos mas gravados, siendo el medio principal reducir el peso delos cargos publicos a una justa, egual proporcion, y haviendo entendido, que las Comunidades, y particulares de mi Estado de Milan, forzados de las necesidades, que les han causado los largos, y costosos aloxamientos de la gente de guerra, que en el ha avido, han tomado muchos censos, assi perpetuos alquitar, como de porvida pagando por ellos Reditos excesivos respecto de lo que se goza de los bienes rayces en tiempo de paz, y mucho mas en el de guerra, con que se hallan tan oprimidos, y gravados que no puedan respirar, y tan exaustos, y consumidos, que les falta la posibilidad, y substancia para su sustento, y convenir a las necesidades publicas para su conservacion, y defensa seguiendose el desamparar sus bienes como sugetos a tan pesada carga faltarse ala cultura, y depoblarse las Comunidades con perjuicio grande, y universal del bien publico, y que los dueños de los censos de mas de ser sus Reditos excesivos los han gozado, y gozan libres de toda imposicion, y graveza sin haver alojado ni contribuido para los alojamientos, ni soccorrido, ni ayudado en nada ala causa publica, como lo hazen los dueños de los bienes rayces sobre quien carga el peso de los tributos, y siendo justo, y devido que todos concurran allevar las cargas de la Republica pues igualmente se convierten*

Anno 1643.

en su beneficio, y conservacion; ultra de que por la mayor parte los que tienen este genero de hazienda, son los mas ricos, y facultosos, y muchos de los forasteros del dicho Estado, y por emplearse los dineros en censos con tan crecidos intereses no se trata, y no se comercia con ellos, parecendole a los dueños, que esta es la mayor, y mas segura ganancia, y de menos trabajo, que pueden hazer, con que por falta de los tratos, y comercios se menos cavan mis rentas reales, y se va consumiendo la sustancia de mis Subditos, y Vassalos, y deseando obviar a esta disigualdad, y moderar los renditos, y interesses de los censos, de modo que tengan alguna proporcion con los fructos de los bienes rayces reducendolos a los devidos limites de Justicia, y equidad; e resuelto, y deliberado con maturo acuerdo, y parecer de mi Consejo Supremo de Italia de hazer la presente pragmatica, que tenga fuerza, y vigor de ley perpetua, y assi por ella de mi cierta sciencia, y deliberadamente, y por mi Real, y Ducal auctoridad ordeno, y mando, que los Reditos de los censos perpetuos alquitar, que pagan las Comunidades, y particulares del dicho Estado, se reduzgan a cinco y medio por ciento al año, y los Reditos de los censos de por vida a onze por ciento, y por quanto la ygualidad pide que este genero de hazienda, que es la mas fructuosa, y segura nò goze de mayor exempcion, ni privilegio, que los de mas bienes de a quel Estado, que se hallan tan cargados, mayormente estando mi Real Patrimonio tan consumido, y empeñado por causa de las largas, y continuas guerras, que ha havido en el para su defensa, y conservacion, y ser necesarias nuevas, y mayores asistencias para las ocasiones presentes, ordeno, y mando, se imponga sobre los Reditos de los dichos Censos, assi perpetuos, como de por vida, que se pagan, y se pagaren de aqui adelante, en el dicho Estado conforme ala reducion referida, medio por ciento al año de manera, que los dueños de los censos perpetuos non han de poder gozar mas que a razon de cinco por ciento, y de los de por vida a diez y medio por ciento, quedando el otro medio para mi Real Camara en poder de los deudores para cuya cobranza se daran las ordenes necesarias: y porque las mismas consideraciones obligan a que se moderen los juros assi perpetuos alquitar como los vitalicios que estan impuestos sobre mis rentas Reales del dicho Estado por ser sus Reditos excesivos, ordeno, y mando que se reduzgan los perpetuos a razon de cinco por ciento al año, y los de por vida a diez y medio por ciento sin que los dueños de los dichos Juros esten obligados a pagar ni contribuir cosa alguna con lo qual los Juros, y los censos se reduzgan a una misma, ygualdad, y mando que desde el dia de la publicacion ninguna persona de qualquiere estado, condicion, y calidad que sea, no pueda comprar ni vender censos a mas subidos precios de los en esta pragmatica declarados

clarados ni pretenda cobrar por los censos, y Juros ya impuestos mas crescidos Reditos de los que se permiten conforme a este redución los quales declaro ser justos, y proporcionados, ni los deudores se los paguen su pena, que se procederà contra los unos, y los otros, aun contra los que usan de contractos injustos, y illicitos, y lo mismo se observe respecto de los censos, que de aqui adelante se fondaren, de los quales tambien se ha de cobrar el medio por ciento como queda dicho: y porque assi mismo es mi voluntad que todo lo que procediere desta reducion, que se aplica ala Camara se convierta en beneficio, y alivio universal de los Vassallos de aquel Estado, que con tanta fidelidad, y promptitud han acudido, y acuden a mi servicio; es mi voluntad de encomendar (como encomiendo) la cobranza, y administracion de todo lo susodicho a los Ministros a cuyo cargo esta la Caxa de Redempcion paraque ellos lo hayan, y cobren en mi Real nombre, y durante las ocasiones presentes acudan con ela enteramente a mi Governador del dicho Estado, paraque se pueda valer de todo ello para los gastos dela guerra, y acavada se ha de aplicar, como desde luego lo aplico para el desempeño del Mensual, y de mas Reales rentas de aquel mi Estado con que se sentirà el mucho alivio, y prometo, y doy mi palabra Real que todo lo que procediere de esta reducion no se convertirà en otros efectos, mandando, como mando a mi Governador, que al presente es, o por tiempo fuere del dicho mi Estado, que dexe administrar libremente a los Ministros a cuyo cargo esta la Caxa de Redempcion lo que resultare de esta renta sin que pueda poner, ni ponga la mano en ello por ninguna ocasion ni causa, que se le ofrezca, y tambien asiguro, que sobre este genero de hazienda no se impondrà ninguna otra carga ni imposicion, y para la entera, y pontual execucion, y cumplimento de la presente pragmatica mando al ilustre Marques de los Balbases, Primo, de mi Consejo de Estado, mi Governador, y Capitan General del dicho mi Estado de Milan, y a los de mas que por tiempo fueren, y al Senado, y Magistrados Ordenario, y Extraordenario, y a otros qualesquier Ministros, y Juezes, que inviolablemente la hagan observar, y complir como en ella se dispone, y se publique en todas las Cividades, y lugares donde se acostumbran publicar semejantes pragmaticas con las solemnidades requisidas, paraque no se pueda alegar en ningun tiempo no haver venido a su noticia; en testimonio de lo qual mande hazer la presente firmada de mi mano, y sellada con mi sello, y referendada de mi infrascripto Secretario. En Madrid a 6. de Octubre de 1630. años Signat. *YO EL REY*. Subscript. *Antonio Carnero con señales del Consejo.*

Anno 1643.

Messa provisionalmente in pratica la riduzione de' Censi rispetto a quelli delle Comunità con Editto del Magistrato Ordinario

60

dato

Anno 1643.

dato sotto li 26. del mese di Marzo 1636. in seguito ad ordine del Sig. Marchese di Leganes del giorno ventesimo dello stesso mese, ed in quanto a quei de' Particolari con Grida in via di generale prammatica del giorno cinque Gennajo 1642. pubbli-
61 cata per ordine, ed a nome del Sig. Conte de Sirvela Governadore, qual riduzione fu confermata con Real' Ordine dato in Buon Ritiro sotto li 12. di Giugno 1661., che leggesi nel Tomo quarto delle Lettere Reali pag. m. 72., & 73., e continuatasi ancor ne' susseguiti tempi l'esazione della mezza per cento (come si vede da un' Editto del Magistrato Ordinario del dì primo di Febbrajo 1666., e la sperienza tutt' ora ne' giorni nostri dimostra) giusta il comandato nella riferita Reale Prammatica, non ha però questa avuta effetto alcuno sì nella parte
62 riguardante l'incombenza data alli Ministri della Giunta sopra le redenzioni del maneggio, ed esazione di questo nuovo tributo, come nell' assegnamento fatto da Sua Maestà della Rendita d'esso ne' modi già spiegati a beneficio delle redenzioni medesime, sendo stata la riscossione di tal Regalia sotto la cura, e giurisdizione del Magistrato Ordinario appoggiata ad un Regio Commessario particolare, e venendone la rendita per lo più impiegata nelle spese delle Fortificazioni delle Piazze di questo Stato giusta la disposizione dell' Ordine sopraccennato del Sig. Marchese di Leganes de' 20. Marzo 1636.

Nel mentre, che alla Corte pendeva la mentovata Consulta de'
63 25 Settembre 1641., in cui dalla Maestà Sua i Delegati chiedevano la facoltà di vendere il Dazio del vino a minuto Dote propria della Cassa di Redenzione, poco mancò, che l'alienazione per utile della Cassa medesima desiderata in di lei grave svantaggio non si effettuasse.

Riaccesasi dopo la pace di soli cinque anni nel mille secento tren-
64 tacinque fra li Spagnuoli, e Francesi aspra guerra, che durò più di trè lustri ebbe a provarne i disaggi verso gli anni 1643. e 44. ancora questo Dominio, quindi l'Erario Ducale fu da' gravissimi dispendj in simili occorrenze inevitabili a tali angustie ridotto, che per raccorre contanti, con cui supplire alle premure occorrenti, e non ridurre all' estremo con nuovi carichi le afflizioni de' Sudditi fu necessario il por mano alla vendita, ed impegno delle rendite, e fondi del Cameral patrimonio.

Diede per tanto la Maestà Sua sotto li 6. di Novembre 1643. al
65 Sig. Don Antonio Sancio d'Avila Marchese di Velada Governadore in quel tempo di questo Stato colle solennità, e clausule consuete ampia Facoltà e Potere per constituire Redditi, ed obbligare le entrate Camerali, ed in specie a pagarsi spettante alla Città di Milano col patto però di redimere a favore del Fisco.

Abbas-

Anno 1644.

Abbassatosi dal Sig. Governadore al Magistrato il Reale Diploma, 66 ed in vigore della ricevuta autorità di sostituire trasferitagli la facoltà tutta nel mandato compresa, espose all' Eccellenza Sua quel Tribunale con relazione de' 26. Aprile 1644., come era stata a Sua Maestà da' Delegati delle Redenzioni fatta la già mentovata Consulta de' 25. Settembre 1641. rispetto all' addimandata facoltà di vendere il Dazio del vino nuovo a minuto chiamato il Bollino, e che non essendo venuta dalla Corte sopra tale rappresentamento alcuna risoluzione, ne fattane menzione veruna nella Cedola del Reale mandato, e sendo anche proibito dagli Ordini Regj porre mano all entrate del detto Bollino, avrebbe il Tribunale, attesi gli comandamenti di Sua Eccellenza. Quì fù dove la Cassa di Redenzione arrischiò di perdere la memorata parte della sua Dote, mentre dalla genera-67 lità della disposizione del detto Mandato argomentando l'Eccellenza Sua a se concessa la facoltà d'alienare non meno il Bollino, che l'altre Rendite Camerali, con Decreto dato sotto li 29. del suddetto mese d'Aprile ordinò al Magistrato, che passasse avanti ancor'alla vendita di detta gabella.

Prima però d'eseguire un tal Decreto stimò il Magistrato mede-68 simo spediente di eccitare sopra tal' emergente il parere del Collegio Fiscale, il quale fu di sentimento, che la detta facoltà, e mandato generale non comprendesse il bollino. A' sensi Fiscali presentati al Sig. Governadore dal Magistrato, *acciò consideratigli* (sono parole della Consulta di quel Tribunale de' 22. Luglio di detto anno) *ordinasse di nuovo quello che stimasse più opportuno per osservanza massime delli Reali Decreti, e di questa entrata applicata con tanta considerazione al disimpegno de' fondi Camerali alienati, od hipotecati*, a' sensi Fiscali, dissi, aderì l'Eccellenza Sua ordinando con decreto de' 28. di Luglio suddetto, che ommessa interinalmente la regalia del vino a minuto procurasse il Magistrato la vendita d'altri dazj, ed entrate.

Con termini di più particolar' espressione fù il sentimento del 69 Collegio Fiscale, ed il zelo del mentovato Tribunale approvato da Sua Maestà, la quale con sue lettere date in Saragozza sotto li 11. di Giugno 1645. si degnò attestarne il Reale aggradimento, aggiungendovi l'assoluto comando, che in avvenire per niun caso si faccia dal Governadore, o si permetta la vendita del nuovo dazio del vino a minuto come applicato per Real' Ordine alla Cassa di Redenzione.

Li tenori de' riferiti sensi Fiscali, Decreto del Governo, ed Ordini Reali ho stimato quì d'inserire servendo essi a mostrare quanto privilegiati sieno gli Effetti proprj della Dote di questa Cassa, e quanto conveniente sia paruto a' Monarchi, e loro Ministri passati il sostenerla, e sono quelli, che seguono.

Voto

Voto del Collegio Fiscale.

1644. 13. Maji.

Anno 70. 1644.

„ LEctis in Collegio Fiscalium Litteris Regiis diei sextæ No-„ vembris 1643. per Suam Excellentiam remissis ad Illu-
„ strissimum Magistratum Redditum Ordinariorum Medio-
„ lani sub die 10. Aprilis hujus anni concedentibus licentiam
„ S. E. pignorandi, & vendendi Regios introitus, & datia, &
„ prout latiùs in eis, quibus &c.

„ Lectis etiam litteris Magistralibus dierum 9., & 11. hujus men-
„ sis datis ad Reg. Ducalem Fiscalem Sertorium, ut Votum
„ Collegij exquireret super eo, an virtute dictarum Littera-
„ rum Regiarum competat facultas S. E. vendendi Datium
„ vini ad minutum jam assignatum Capsæ Redemptionis, &
„ omnibus accuratè ponderatis.

„ Collegium Voti fuit, non videri per memoratas Litteras con-
„ cessam talem facultatem, tum quia non habent specificam
„ derogationem Ordinum Vormatiensum, tum quia ob præ-
„ gnantiam prohibitæ dispositionis effectuum dictæ Capsæ præ-
„ ter in causas à Regia Majestate destinatas videtur requiri
„ individualis derogatio ad Ordines prædictos, tum quia cum
„ jam desuper pendeat relatio ad Regem ipsum, & pende-
„ ret tempore concessæ dictæ facultatis, nec ullam in dictis
„ litteris de casu relato fecerit mentionem, minùs consulta-
„ tioni respondiderit, præsumendum potiùs sit, quod pro nunc
„ R. M. ad specialem assignatorum Capsæ alienationem non
„ inclinet, vel saltem pendente relatione nihil innovandum,
„ sed expectandum, & sollicitandum responsum se tamen &c.
„ Signat. Patellanus. Sertorius. P. Ferrarius Choeretius.

Eccitato nuovamente il Collegio Fiscale con Decreto Magistrale del dì 27. 1644. Maggio „ a dire solamente quello gli occorre in-
„ torno al comprendere, o no la Cassa di Redenzione, ed a voler
„ motivare, in che si fondi, esser necessaria la derogazione de-
„ gli Ordini di Vormazia non lo disponendo la lettura di quel-
„ li, come in tutte le altre facoltà non si è derogato ad essi.
Diede il seguente

V O T O.

„ Lecta iterum supradicta excitatione in Collegio Fiscalium, &
„ visis videndis &c. quo ad assignata Capsæ Redemptionis per-
„ sistit in priori Voto, quo verò ad alienationes aliorum Effe-
„ ctuum Cameralium Ordinariorum, modò fiant pro necessa-
„ rià Status conservatione, & pretium cum effectu in eam cau-
„ sam convertatur, Collegium se remittit &c. Signat. Patel-
„ lanus, Sertorius, Ferrarius, Coheretius.

Decre-

Decreto di Sua Eccellenza.

1644. 28. di Luglio.

„IL Magistrato (ommettendo per ora il Dazio del vino a minuto „chiamato del Bollino per le ragioni appuntate) faccia tutte „le diligenze necessarie per la vendita delli Dazj, & Entra„te Camerali contenute nelle liste, che ha mandato con „questa sua relazione, stando con la solita attenzione al „maggior vantaggio, e beneficio della Camera, e dando par„te di mano in mano a Sua Eccellenza di quello anderà suc„cedendo. Non lasci anche, conforme al suo ricordo di „eccitar con le medesime Cedole chi volesse aspirare ad al„tri Fondi Camerali, oltre li espressi nelle dette liste, sen„tir le loro obblazione, e farne risoluzione all'Eccellenza Sua „col suo parere, perche possa pigliare quella risoluzione, „che si giudicarà convenire al servizio di Sua Maestà. Subscript. „Platonus.

Anno 1644.

72

Ordine Reale diretto al Magistrato Ordinario.

DON PHELIPE por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, delas dos Sicilias, de Hyerusalem, de Portugal, de Navarra, y delas Indias &c. Duque de Milan &c.

Magnifice, Spectab., Fieles, y amados nuestros. Haze recevido vuestra carta de 6. de Agosto del año passado de 1644., en que me dais quenta delas diligencias, que haveis hecho, y vais haziendo para vender, enagenar, y empeñar algunas rentas Reales mias, y Dacios de poca monta en virtud de mi Real Orden, y facultad que para ello mande dar al Marques de Vellada en 6. de Noviembre del 1643. para soccorrer las necesitades de essa mi Camara los quales efectos propusisteis representando lo que se os offrecia quanto a haver os el Marques ordenado conforme ala facultad que le di, como queda riferido, se vendiesse el Dacio del vino a minuto llamado el Bolino, y refereis las replicas, que en este particular hiciestis al Governador con intervencion del Collegio delos Fiscales, y que por las razones contenidas en vuestra replica, y relacion diò el Governador su Decreto, paraque por aora se omitiesse el vender el dicho Dacio del vino a minuto; y aviendose visto los papeles, que embiastis juntamente con vuestra carta, os agradisco la atencion que haveis tenido en compir con vuestra obligacion en las Consultas que hizesteis en este particular al Gover-

73

Anno 1645.

nador, paraque no se procediesse ala venta del dicho Bolino, y al Marques le ordeno, que por ningun caso llegue ni consienta, que se ponga mano en vender, empeñar, ni enagenar este efecto por haverle yo mandado aplicar ala Caxa de Redempcion aprobandole el haverse conformado con vuestro parecer. De Zaragoza a onze de Junio de mil y seis cientos y quarenta, y cinco años.

Signat. *YO EL REY. V. Cusanus R. V. Caraciolus R. V. Heyla R. V. Potenzanus R.*

In calce. *Geronimo de Lecama.*

A tergo. *Al Magnifico, Spectabiles, Fieles, y Amados nuestros Presidente, y Quæstores del nuestro Magistrado de Milan.* Et sigillat.

Ordine Reale diretto al Sig. Governadore con decreto del medesimo rimesso al Magistrato Ordinario.

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Don Antonio Sanchio de Avila Toledo, e Colonna, Marchese di Velada, del Consiglio di Sua Maestà, suo Governadore, e Capitano Generale dello Stato di Milano.

74 M*Agnif., Spectabil., & Egregii nobis dilectissimi. La Maestà del Re nostro Signore ci ha scritto la lettera del tenor seguente. Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hyerusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c., Duque de Milan &c. Ilustre Marques de Velada, Primo, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan. El Magistrado Ordenario en carta de* 6. *de Agosto proximo passado de* 1644 *me da quenta de que con occasion de haverle vos remetido copia de mi Real Despacho de* 6. *de Noviembre del año antecedente* 1643., *en que yo fui servido de concederos facultad de poder vender, enagenar, y empeñar mis Reales rentas de esse Estado para hallar dinero por soccorrer a essa mi Regia Camara, y sustentar la guerra viva, que ay en el, y que vos substituiestedes en aquel Tribunal la misma autoridad ordenandole vos assimismo, que cuidasse con todo desuelo, y sin intermission de encaminar la platica de vender, o empeñar essas rentas, y de hacer los contractos que se offreciessen, os respondio el Magi-*

Magistrado en 26. de Abril del dicho año de 1644., que en todos los contractos, que hasta entonces se havian hecho, havia procurado aquel Tribunal el mayor beneficio de essa mi Regia Camara, y que en adelante haria lo mismo. Pero, que el Magistrado os havia hecho requerdo, que los Delegados dela Junta de la Caxa de Redempcion me havian hecho relacion en 25. de Setiembre 1641. sobre la venta del dazio nuevo del vino a minuto llamado el Bolino aplicado ala dicha Caxa, mayormente en las Tierras del Ducado poes que algunas personas havian hecho diligencias para saber si se venderia, y que los dichos Delegados no havian querido poner mano en ello no teniendo auctoridad particularmente si se huviesen da hacer las ventas libres sin pacto de redimir, y que no haviendo yo resuelto cosa alguna sobre dicha relacion, ni hecho mencion della en el referido Despacho de la facultad, que os mande conceder para la enagenacion, y obligacion dessas rentas, y estando prohibido por mis Reales Ordenes a quel Tribunal el poner mano en la dicha renta del Bolino os havian dado parte dello, paraque dispusiestes lo que os pareciese conveniente, como consta dela relacion, que os hizo el Magistrado, cuya copia remite juntamente refiriendo, que vos con vuestro Decreto de 29. del mismo mes le ordinasteis, que atenta la absoluta disposicion general dela faculdad, que yo fui servido daros, passasse adelante aun en la venta dela dicha renta, como se vee del dicho Decreto cuya copia assi mismo embia. Pero, que antes de ponerlo en execucion lo consultò el Magistrado con el Collegio delos Fiscales, paraque diesse su parezer, el qual en treze de Mayo, y 21. de Junio lo dieron en la forma que pareze por un tanto recebido con esta carta el qual parecer se reduze, que la dicha facultad general non se havia de estender ala dicha renta del Bolino, y que assi el Magistrado con otra relacion suya de 23. de Julio os ymbiò copia de los dichos votos del Fisco, paraque haciendo sobre ellos consideracion le ordenasedes de nuevo lo que pareciese mas conveniente ala observancia de mis Reales Ordenes, y beneficio desta renta aplicada con tanto acuerdo al desempeño destos bienes raizes Camerales enagenados, y hipothecados, y que en la misma ocasion os represento el dicho Tribunal, que se podrian vender algunos dacios, y rentas Camerales de poca monta, y util a mi Regia Camara, como los que son mas segregables delas otras rentas, y conseguentemente mas faciles para hallar personas, que les pongan postura respecto de ser dificiles de arendar, y de gran gasto ala Camara el administrarlos en su nombre, como se vee de su relacion y dela nota de dichos dacios propuestos para vender que embia, y porque sobre la dicha relacion disteis decreto a 28. de Julio en que ordinasteis, que ometiendo paragora el dacio referido del vino a minuto llamado del Bolino por razones apuntadas, hiciesse

Anno 1645.

Anno 1645.

el Magiſtrado todas las demas diligencias para la venta delos dacios contenidos en dicha nota ſolecitando los que aſpiran ala compra tambien de otras rentas hizo aquel Tribunal fixar cedulas en las partes que ha parecido neceſario para hallar compradores y que aſimiſmo haze toda diligenzia a parte, paraque tenga efecto de lo qual todo ha parecido al Magiſtrado darme quenta. Y haviendoſe viſto en mi Supremo Conſejo de Italia lo que el Magiſtrado me rapraſenta en dicha carta, y lo contenido en los papeles, que con ella ſe recibieron. He reſuelto (aprobando el haveros conformado con el Magiſtrado Ordenario en eſte ponto) ordenaros, y mandaros (como lo hago) que por ningun caſo llegueis ni conſentais, que ſe llegue, o ſe ponga mano en enagenar, vender ni empeñar el nuevo dacio del vino a minuto llamado el Bolino por haverlo yo mandado aplicar ala Caxa de Redempcion, y que ſe agradezca al Magiſtrado la atencion, que ha tenido en cumplir con ſu obligacion en las conſultas, que hos hizo, paraque no ſe procedieſe ala venta deſte dacio. De Caragoza a 11. *de Junio de* 1645. *años. YO EL REY. Con ſeñal del Preſidente. Vidit Heyla Regens. Vidit Cuſanus Regens. Vidit Potenzanus Regens. Vidit Caraciolus Regens. Geronimo de Lecama.* A tergo. *Al Iluſtre Marques de Velada Primo, mi Governador, y Capitan General del Eſtado de Milan*, & ſigillat. *La quale vi rimettiamo accioche per quello che a voi tocca ſtiate con attenzione all' eſecuzione della Real Juſſione di Sua Maeſtà, che noi dalla parte noſtra faremo il medeſimo. Noſtro Signore vi conſervi. Dat. in Mortara a'* 19. *d'Ottobre* 1645. Signat. *el Marques de Velada. V. Quixada.* Subſcripta *Platonus.* In calce. *Al Magiſtrato Ordinario con lettera di Sua Maeſtà, perche non ſi venda ne impegni il dazio del Bollino.* A tergo. *Magnifico, Spectabilibus, & Egregiis Præſidi, & Quæſtoribus Reddit. Ordin. Status Mediolani nobis dilectiſſimis*, & ſigillat.

Al teſtè riportato Real' Ordine conforme ſi è il diſpoſto nella Real Lettera de' 31. Dicembre dello ſteſſo anno 1645. Emanò queſta in occaſione, che la Maeſtà Sua reſa notizioſa dalla Giunta ſopra la Caſſa di Redenzione, d'avere dovuto in vigore d'ordine di Sua Eccellenza ſervire alle urgenze del Reale Eſercito per provvederlo di pane con la ſomma di venti mille ſcudi, ne comandò al Sig. Conteſtabile di Caſtiglia Don Bernardino Fernandez de Velaſco ſucceſſo nel Governo di queſto Dominio al mentovato Sig. Marcheſe di Velada la reintegrazione della Caſſa medeſima incaricando aſſieme con altro ſuo Reale reſcritto della ſteſſa data alla Giunta il procurarne l'eſecuzione. Li tenori della Lettera Reale diretta alla Giunta, e dell' Ordine dato al Governo ſono come quì ſotto ſi leggono.

75

El

EL REY.

Anno 1645.

76 MAgnifico Fiel, y amado nueſtro. Cerca de lo que me eſcriviſteis en vueſtra carta de 20. de Diciembre del año paſſado quanto ala partida de veinte mil eſcudos, que de orden del Marques de Velada ſe ſacaron deſſa Caxa; He mandado dar al Condeſtable de Caſtilla mi Governador deſſe Eſtado la orden cuya copia ſe os remite, con eſta paraque con noticia delo que contiene podais atender a que ſe execute como es mi voluntad, y os lo encargo, y mando. De Madrid a 31. de Diciembre de mil ſeiſcentos quarenta y cinco años. Signat. YO EL REY. V. Potenzanus R. V. Cuſanus R. V. Salamanca R. Geronimo de Lecama.

Don Phelipe &c.

77 ILuſtre Condeſtable de Caſtilla Duque de Frias, Primo, mi Governador, y Capitan General del Eſtado de Milan. Los Miniſtros Delegados de la Junta de la Caxa de Redempcion deſſe mi Eſtado me eſcrivieron en 20. de Diciembre del año paſſado, cuya copia vien con eſta dandome quenta delos 20.V. eſcudos, que de Orden del Governador Marques de Velada ſe ſacaron de dicha Caxa para el efecto, y en la forma, que expreſſa la Junta, y en la calidad, que dice, y vereis por la miſma carta, y porque por mis Reales Ordenes eſta repetidamente inhibido alos Governadores deſſe dicho Eſtado el poner la mano en el dinero, o efectos de dicha Caxa deſtinados al aumento de ſu dote, os ordeno, y mando los executeis ſin contravencion por ſer eſta mi voluntad, y que obſervandola no pongais mano en ſu dotacion de la Caxa, y os encargo mucho la reſtitucion deſtos 20.V. eſcudos en la conformidad que proponen ſe haga los dichos Delegados en eſta ſu carta, y en lo uno, y en lo otro ſerè de vos muy bien ſervido por lo que importa a ſu conſervacion dela dicha Caxa de que puede riſultar tanto util a mi Real Servicio, porque ſe inſtituyo con atencion al mayor beneficio de mi Real Hazienda. De Madrid a 31. de Diciembre 1645 años. Signat. YO EL REY. Geronimo de Lecama con ſeñales del Conſejo.

78 Non avendo la Giunta ricevuto dalla Corte alcuna riſpoſta alla Conſulta di ſopra menzionata, con cui dalla Maeſtà Sua ricercava la permiſſione di alienare i Bollini per impiegarne il prezzo nelle Redenzioni con quel riguardevole vantaggio, che la calamità de' tempi allora correnti offeriva come ſi è di ſopra motivato, ſtimò di fare di nuovo a Sua Maeſtà lo ſteſſo progetto con ſua Conſulta de' 25. Luglio 1645., ed

Anno 1645.

avvalorarlo con mettere sotto degli occhj Reali alcuni esempj di Redenzioni fatte ne' prossimi scorsi mesi, mandandone nota distinta dimostrante l'utile alla Regia Camera provenuto dalle medesime. Sul dubbio dello smarrimento della suddetta Consulta rimessene dalla Giunta a Sua Maestà sotto li 3. Novembre dello stesso anno, e sotto li 20. di Marzo dell'anno susseguente altre copie, sopravenne il Reale rescritto, nel quale la Maestà Sua spiegossi, che comunque aggradisse l'attenzione de' Delegati nel procurare il disimpegno delle Camerali sue rendite, tutta volta avanti risolvere sopra la proposta alienazione voleva esser' informata se la vendita, che intendeva fare la Giunta dell' entrate dotali della Cassa sarebbero per farsi a quel basso prezzo, al quale vendevano li Particolari le ragioni da loro possedute sopra altre rendite della Regia Camera, e se prendendosi da' Delegati secondo il proposto a Sua Maestà da essi loro per redimere Redditi danaro ad interesse, sarebbesi questo potuto accordare co' Sovventori sì moderato, che venisse ad esser minore dell' utilità da ricavarsi dalle Redenzioni, in cui s'impiegasse, e come dal tenore seguente del detto Reale rescritto.

EL REY.

79 *Magnifico Fiel, y amado nuestro. Hase visto vuestra carta de 25. de Julio del año passado de 1645., en que decis, que haviendose tratado en essa Junta del beneficio recebido dela redempcion de algunas rentas con dinero de essa Caxa, que administrais, y dela conveniencia de hazer, que desta suerte tenga dineros, con que ella pueda continuar en semejantes ganancias, os ha parecido embiarme la nota de tres partidas redimidas en la forma dicha, por la qual entendere que con el principal de 104V. 125. 5 5. desembolsadas a Redituarios, que voluntariamente se han redimido, essa Caxa ha estinguido 289.V. 325. libras 1. 5. asimismo de capital viniendo a quedar beneficiada in 85.V. 200. libr. 16. y aplicadas a ella 14466. libras. 6. de renta a 5. per 100. como se vè por la relacion del Contador, que remitis añadiendo que esto os da ocasion de pensar hazer, que por todos caminos tenga dineros, y por atender a esto officio con los Banqueros, y otras personas de mi Cividad de Milan para tomar dellos alguna summa al menor interes, que se pueda, a un tambien con asignarles las mismas rentas quando no se puedan disponer a hazer ganancias delos Reditos, siendo assi que no podrà ser tanto el interes de pagarse dela Caxa, que no sea mayor el beneficio delas rentas, que se redimiran, y aplicaran a ella, particularmente la de* *los*

los capitales como queda dicho, y asimismo os occasiono el entender, que será bien el platicar la venta delos fundos delos Bolinos, y qualesquier rentas debidas ala misma Caxa.

Anno 1646.

Ma porque dudais, que para hazer esto, no teneis la facultad necessaria a satisfacion de aquellos, que puedan aspirar alas ganancias, haveis por esta causa juzgado ser vuestra obligacion darme quenta de todo rapresentandome la conveniencia dela redempcion de dichas rentas mientras dura la coyuntura delos tiempos presentes, que mueven alos Particulares a deshazerse dellas a menores precios suplicandome, sea servido de proveer cerca desta facultad de vender dichos Bolinos, y otros Efectos dela dicha Caxa como juzgare ser de mi Real servizio a un sin pacto de redimir, puesque en el precio se podrà tener consideracion para poder emplearle en la redempcion referida a beneficio mio.

Y aunque he stimado la atencion que poneis en adelantar el desempeño destas mis rentas Reales, no he querido sin embargo tomar resolucion sobre vuestras proposiciones antes de saber si las ventas que pensais hazer del Dote dela Caxa por ser de hazienda de mi Camara seran con las baxas con que venden los Particulares los Juros que tienen finca en otras rentas mias, y si se hallarà dinero a interes tan moderado de Hombres de negocios, que venga a ser menos del provecho que se sacare dela redempcion.

Por esto os encargo que sin dilacion respondais a estas dudas, afinque quanto antes pueda ordenar lo que se huviere de hazer para mayor servicio mio. De Madrid a seis de Marzo de mil y seis cientos y quarenta y seis años.

Signat. *YO EL REY.*

V. Potenzanus R. V. Cusanus R. V. Salamanca R. Geronimo de Lecama.

In esecuzione de' comandamenti contenuti nell' ora riferito Reale Rescritto non mancò la Giunta di soddisfare a' dubbj nello stesso proposti, ciò che fece con sua Relazione dell' ultimo giorno di Agosto 1646. esponendo alla Maestà Sua, quanto utile sarebbe stato alla Cassa di Redenzione il ritrovare danaro o ad interesse benche del dieci, o dodici per cento da' Negozianti, o per mezzo di vendite degli Effetti dotali della medesima, in specie del nuovo Dazio del vino a minuto, giacche regolando tali vendite al cinque, sette, ed otto per cento di rendita potevano i Delegati impiegare il contante da ricavarsi dalle mentovate alienazioni (quali più profittevoli riuscite sarebbero se all' esempio di simili Dazj già distratti libere dal patto di redimere stipulate si fossero) nella redenzione de' Redditi Camerali al trentatrè, trenta, ed anche vent' otto per cento di capitale, come si praticava in quel tempo, venendo in tal modo non solo ad estinguere i Redditi stessi con li

80

terzo

Anno 1646.

terzo al più del loro capitale, ma riuscendo gli acquisti alla Cassa in ragione di più del sedici per cento, come esemplificò la Giunta con un conto dimostrativo alla Maestà Sua unitamente alla suddetta relazione trasmesso.

81 Nel tempo medesimo, che in vigore delle narrate Consulte, Decreti, ed Ordini dovette credersi lontano ogni pericolo d'essere le rendite della Cassa divertite ad altr' uso, che a quello delle redenzioni, per il qual'effetto prossima pareva a concedersi a' Delegati la permissione d'alienare l'entrate istesse giusta le replicate loro insinuazioni, crebbero a tal segno le strettezze già mentovate del Regio Erario a cagione delle incessanti spese dell'ancora boliente guerra, che *per soccorrere alli bisogni del Reale servizio*, e non giungere *ad aggravare i Sudditi* dalle passate calamità quasi dissi consunti stimò il Sig. Governadore Contestabile di Castiglia Don Bernardino Fernandez, essere omai in tale stato le cose, che più le norme della necessità, che le leggi economiche, benche in varj Ordini replicate, fosse duopo seguire.

82 Quindi nell'Editto, che in eseguimento d'ordine del predetto Sig. Governadore sotto il primo giorno di Febbrajo 1647. pubblicossi dal Magistrato Ordinario per la vendita, od impegno di qualsivoglia Effetto della Regia Camera annoveraronsi anche i Bollini del vino a minuto, come quelli, che per essere le Regalie più facili ad incontrar Compratori erano per contribuire colla vendita loro alle pubbliche premurose indigenze più opportuno sollievo.

83 Ne tardò molto ad accoppiarsi alla determinazione di Sua Eccellenza il Reale consenso, mentre sotto li ventisette di Maggio dell'anno istesso diedele Sua Maestà con singolare Mandato facoltà d'alienare, non solo in generale le rendite della sua Camera, ma in specie ancora le proprie della Cassa di Redenzione, come dal tenore da registrarsi più abbasso assieme del susseguito Decreto di Sua Eccellenza: dal qual' Ordi-

84 ne Reale giova ricavare ciò, che già vedemmo ritenuto per indubitato dal Magistrato Ordinario, e dal Collegio Fiscale, cioè, che nelle facoltà generali, che sogliono dalla Corte mandare a' Governadori per l'alienazione del Real Patrimonio, le rendite proprie della Cassa non siano giammai comprese; ove delle medesime non si faccia particolare menzione, ed essere stata costante intenzione de' passati Sovrani il non permettere l'alienazione, se non quando agli estremi casi, rimedj estremi fu necessario applicare.

PHILIP-

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

Don Bernardino Fernandez de Velasco, e Tovar Contestabile di Castiglia, del Consiglio di Sua Maestà, suo Governadore, e Capitan Generale dello Stato di Milano &c.

85 *Magnif. Spectab. & Egr. nobis dilectissimi. La Maestà del Re nostro Signore riconoscendo le necessità tanto urgenti, ed inescusabili di assistere continuamente alla difesa di questo Stato, e la debolezza del suo Real Patrimonio, per sollevare quanto mai sia possibile questi suoi fedelissimi Vassalli ci ha inviato procura con autorità libera, ed assoluta d'impegnare, distraere, vendere, ed alienare con patto di redimere, ed anco liberamente qualsivoglia rendita, ed effetto, che tuttavia la Maestà Sua tiene in questo Dominio, ed infeudare le Terre, e Luoghi, e fare tutto quel di più, che contiene il podere del tenor seguente, cioè*

Anno 1647.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c., Archiduque d'Austria, Duque de Milan, de Borgogna, y de Brabante, Conde de Hauspurg, de Flandes, y de Tirol &c.

Al Ilustre Don Bernardino Fernandez de Velasco, y Tovar, Condestable de Castilla, Duque de Frias Primo, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan salud, y dilection.

Por quanto havida consideracion ala necesidad, y estrechez en que se halla essa mi Regia, y Ducal Camara, y alas continuas, y forzosas ocasiones, que cada dia se ofrecen oy mas que nunca para sustentacion, y defensa desse dicho Estado, y deseando el remedio del uno, y del otro por todas las vias que fuere posible. He tenido por bien, que para todo ello se puedan empeñar las rentas dessa mi Camara tomando a cambio, vendiendo Juros al quitar, y haziendo otros qualsquier asientos, y empeñando el Mensual de mi Ciudad de Milan dando ella la obligacion en la forma, y manera mejor, que pareciere conveniente, y para mayor amplitud, y mas facil disposicion de conseguir este intento, he resuelto asimismo, que se puedan vender los mismos dacios, y todas mis rentas Reales, no solo con pacto retrovendendi sino aun sin este pacto, obligando a todo los aprietos presentes; y señaladamente, que se vendan tambien aun sin el pacto referido de redimir los bienes del Jardin del

Anno 1647.

Castillo de Milan las rentas dela Caxa de Redempcion, y particularmente delos Bolinos desse dicho Estado, y que se concedan en feudo, vendan, y enagenen las Tierras insignes del, todo en la forma, y manera infrascripta. Porende por tenor delas presentes deliberadamente, y Consulta, y por mi Real, y Ducal auctoridad, os elyo constituyo, y nombro por mi Comissario, y Procurador especial, paraque podais empeñar las dichas rentas de essa mi Camara, y Mensual dela dicha Ciudad de Milan, y vender los mismos dacios, y todas mis rentas Reales tomando a cambio, vendiendo Juros al quitar al precio que os pareciere, y los dichos dacios, y todas mis rentas Reales con el pacto retrovendendi, y aun sin el, y señaladamente vender todo, o parte a una, o mas personas los bienes del Jardin del Castillo con las imunidades, y privilegios, que de presente gozan dichos bienes, y los arendadores dellos con el pacto referido de redimir, o libremente sin este pacto, como os pareciere, teniendo consideracion alas obligaciones, que se hizieren, y al precio, que os pareciere justo aunque fuesse inferior en la estimacion, y esto no obstante mi Real Orden de primero de Agosto de 1621. y qualquiera otra, que obstasse aunque se debiesse hazer aqui mencion especial della, y tambien con el mismo pacto de redimir, o sin el las rentas dela Caxa de Redempcion, y particularmente los Bolinos desse mi dicho Estado, o juntamente de cada Provincia, o separadamente de cada Pieve, o Tierras particulares dellas, como os pareciere, con la derogacion de mi Real Orden de onze de Junio de 1645., y de todas las demas, que huviere en contrario, las quales derogo para este efecto con facultad asimismo, que podais conceder en feudo todas las Tieras insignes del Estado, y venderlas, o enagenarlas, aun las, que caen en los confines con declaracion, que passen tambien a las hembias, y descendientes por una vez sola, para lo qual derogo las Ordenes, que disponen lo contrario, y de poder baxar el precio alos focolares, y rentas feudales no obstante la tassa establicida, y prescripta por mis Reales Ordenes, y señaladamente en mi Real pragmatica de 26. de Diciembre de 1623. que dispone valutarse a razon de 12. escudos de a seis libras cada fuego, con calidad però, que los feudos limitrofos sean lugarses, en que no aya Presidio mio, ni Castillos guardados de Soldados, y que no sean Ciudades, ni Lugares, que tengan privilegios onerosos para no ser enagenados, y que aunque el precio aya de ajustarse segun queda dicho, sea esto con el parecer del Magistrado, ante quien se huviere de hazer el contracto, y tratar la venta, y el que cada Tribunal juzgare conveniente, no obstante las referidas Ordenes, y todas, o qualesquier otras assi generales como particulares dadas por mi, y pragmaticas, que huviere en contrario, y aun con estrangeros, y asimismo las Constituciones desse dicho Estado del §. Collegiis tit.

Anno 1647.

tit. de pœnis, pues tan solamente para en quanto a esto tengo por bien de derogar, segun por la presente derogo assi a dichas pragmaticas, y Constituciones, como a las dichas Ordenes, como si de verbo ad verbum fuesen insertas en esta facultad dejandolas en su fuerza, y vigor para en todo lo demas. Y haziendo otros qualesquier asientos en la mejor forma, y manera, que os pareciere: Y paraque asimismo podais hazer todas las diligencias, que convinieren, y fueren necessarias para execucion, y efecto delas dichas ventas, señaladamente delos bienes del Jardin del Castillo, rentas dela Caxa de Redempcion, y Bolinos, y concession, venta, y enagenacion de feudos insignes, cambios, y asientos, y empeño del Mensual, como arriba esta dicho del modo, que juzgaredes convenir mas al util, y aprovechamento de mi Real Hazienda. Assegurando os de baxo de mi fee, y palabra Real de tener por firme, y validero todo lo que para el dicho efecto cerca de cada cosa, y parte dello fuere por vos tratado hecho, y conluydo, y de no contravenir a ello en ningun tiempo, ni lo revocar por razon, o causa alguna de baxo de obligacion, y hypoteca de todos, y qualesquier bienes, y rentas mias, y que mandare confirmar, y ratificar en caso que las partes lo pidan, aunque no sea necessario las escripturas, que en virtud deste poder se otorgaren delas dichas ventas, empeños, y asientos conforme al tenor dellos, y lo que se suele, y acostumbra hazer en semejantes casos. Para todo lo qual, y lo a ello anexo, concerniente, y dependiente os doy, y concedo mis voces, vezes, y poder cumplido, quan bastante se requiere, y es necessario por tenor delas presentes con facultad de substituir al Magistrado Ordinario, y al Extraordinario de esse mi Estado segun las materias de cadauno con la misma auctoridad, paraque useis della en todo lo suso dicho como juzgareis conveniente, y tambien de substituir una, o mas personas las vezes, que os pareciere con la misma, o menor auctoridad. En testimonio de lo qual mandè hazer las presentes firmadas de mi mano, y selladas con mi Real Sello, y referendadas de mi infrascripto Secretario.

De Madrid de veynte y siete de Mayo de mil, y seiscientos, y quarenta y siete años. Signat. YO EL REY. V. Comes Thesaurarius. V. Salamanca R. V. Agraz R. V. D. P. Merlinus R. V. Caimus R.

Ad mandatum Regiæ, & Catholicæ Majestatis proprium Hieronymus de Canencia, & sigillat. &c.

Per tanto usando noi dell' autorità così ampla dataci da S. M nella forma espressa nella suddetta sua Real Cedola, habbiamo risolto di substituire, siccome in virtù della presente substituiamo il Tribunal vostro del Magistrato Ordinario con la medesima facoltà, autorità, e potere d'impegnare, e vendere con il patto di redimere, & ancor senza di esso tutto, o parte delli beni, effetti, e rendite di questa Regia Camera dipendenti dalla vostra Mensa, & administrazione

Anno 1647.

nel modo, e forma, e con l'istesse promesse, cauzioni, patti, e clausule, & in tutto, e per tutto, come dalla Maestà Sua vien concesso a noi medesimi. E poiche sapete quanto urgenti siano le necessità presentanee de' danari per assistere al sostento dell' Esercito, ed altri infiniti Gasti del suo Reale Servizio, mentre si sono ancora diminuite le rimesse ordinate dalla Maestà Sua, sarà proprio della vigilanza vostra d'attendere con somma brevità, zelo, e valore ad incamminare, e stabilire senza dilazione tutti quei contratti, che vi s'offriranno in compimento della suddetta facoltà Reale, procurando sempre ogni maggior vantaggio in beneficio della Camera, e del detto Real Servizio, e dandoci di mano in mano conto di quello, che andarete operando. Nostro Signore vi conservi. Dat. in Milano a' 17. di Luglio 1647. El Codestable. V. Quixada. Platonus.

86 Chiusa con tale Real' Ordine ogni strada a' Delegati d'impedire la vendita della nuova imposizione sopra il vino a minuto, come aveano procurato di ottenere con sue Lettere scritte al Magistrato Ordinario sotto li 16. Gennajo 1647., proseguì la medesima, a cui erasi dato principio fin dal secondo giorno di Marzo (oltre la porzione di detto Dazio, che esigevasi nella Città di Milano, che fino dall'anno 1646. era stata venduta) e tanto col successivo tratto de' tempi avanzossi, che dal 1672. in avanti non restò alla Cassa altra parte di questo principale assegnamento di sua Dote, che la rendita del vino a minuto di Soncino Terra separata del Cremonese costituente in uno con altri Dazj l'entrata nel detto anno 1672. di 1103., ed ora men d'ottocento lire Imperiali.

87 Pendevano frattanto alla Corte le già mentovate Consulte della Giunta date sotto li 25. Settembre 1641., e 31. Agosto 46. attenenti al progetto fatto dalla medesima a Sua Maestà di vendere gli Effetti della Cassa di Redenzione per beneficare il di lei istituto; Ritrovandosi per tanto nello stato, ch'abbiam narrato le cose, stimò la Maestà Sua rimetterne al Governadore il provvedimento opportuno col Reale Dispaccio de' 20. Marzo 1648., in cui premessa la narrativa, ed il tenore della detta Consulta de' 31. Agosto 1646. così vien disposto. *Y visto lo que en la carta preinserta me rapresenta la Junta, os ordeno, y mando, que enterado delas Ordenes, que de aqui se han embiado cerca de enagenar los Efectos dela Caxa de Redempcion estando las cosas en estado reconoscais lo consultado por la Junta, y dispongais lo que os pareziere mas conveniente a mi servicio, por beneficio dela misma Caxá; Y delo que hizieredes me avisareis porque quiero tenerlo entendido. De Madrid a 20. de Marzo de 1648. años. YO EL REY. Con señales del Consejo. Geronimo de Canencia.*

Ma non avendo permesso a S.E. le urgenze del Reale Servigio, che

88 che tuttavia continuavano, di acconsentire alla proposta alienazione degli Effetti della Cassa per impiegarne il prezzo nelle redenzioni; giacchè li stessi erano stati in buona parte venduti, od impegnati a' Sovventori del Regio Erario, si appigliò la Giunta al partito d'impedire al possibile gli ulteriori pregiudicj della stessa Cassa, e procurare la reintegrazione delle rendite, che di tanto in tanto le venivano scemate. Anno 1649.

Perciò in occasione, che l'anno 1649. con sua Consulta de' 30. 89 Marzo rese notizioso il Sig. Governadore di ciò, che accadeva intorno ad un partito proposto da Gerolamo Busca per la somma di settantacinque mille scudi (il quale per ordine di Sua Eccellenza dovea accettarsi dalla Giunta, e passare per questa Cassa con obbligazione de' di lei Effetti, come già erasi praticato in altri partiti di Gerolamo Cozzi, e Francesco Maria Balbi) ricordò all' Eccellenza Sua, come l'introduzione d'impegnare, o divertire gli Effetti suddetti era contrario a' replicati Reali Ordini proibitivi a' Signori Governadori di por mano a' danari di ragione della Cassa di Redenzione, acciò servire se ne potessero gli Delegati giusta il di lei instituto, principalmente, che le circonstanze di quei tempi offerivano nelle ricompre de' réddıti sommo vantaggio alla Camera, supplicando però S. E., che volesse comandare di detti Ordini la puntuale osservanza, e la più pronta reintegrazione della medesima Cassa.

Nel susseguente anno 1650. noti ziosi gli Delegati, che si trattava 90 d'assegnare alla Cassa in qualche sconto de' di lei crediti verso la Camera alcune partite di Censo, e Tasse, come poi seguì, esposero al Sig. Marchese di Caracena Governadore con altra loro Consulta data sotto li 15. Febbrajo di detto anno l'infima qualità di tali Effetti renduti dalla calamità di quei tempi per la maggior parte quasi inesigibili, e la perdita, che sovrastava d'ogni speranza di riparare questo Ducal Patrimonio, ove non si procurasse il sostenimento della Cassa di Redenzione unico mezzo a risarcire il danno di tante alienazioni delle Rendite Camerali, ed in particolare di quelle della Cassa medesima. Passarono indi in detta Consulta a proporre all' Eccellenza Sua l'espediente, che segue, cioè: che del prezzo di tutte le vendite, che fossero per farsi compresi anche li Feudi, una parte come sarebbe la terza, o la quarta, si passasse alla suddetta Cassa, e che tal danaro dovesse precisamente impiegarsi in redimere tante Entrate Camerali al maggiore vantaggio possibile calcolando essi, che con cento scudi si sarebbe comprato, o redento il valsente in circa di quattrocento. Anno 1650.

Corrispose il Sig. Governadore a tal' insinuazione col Decreto de' 28. di

Anno 91 1650. 28. di Febbrajo suddetto in questi sensi „ S. E. riconosce, ed „aggradisce l'attenzione e vigilanza con la quale li Delegati alla „Cassa di Redenzione assistono a quello che gli tocca del Ser„vizio di S. M., e della loro obbligazione, e procurerà, che nelli „Bollini, ed anche nel resto tenga luogo il ricordo in quanto „lo permetteranno le occasioni, e congiunture inescusabili del „Servizio della Maestà Sua, che sono le considerazioni, che han„no obbligato a non poterlo così precisamente effettuare fin' „ora con la puntualità, che S. E. medesima ha desiderato.

92 Rinovarono pure gli Delegati alla stessa Eccellenza Sua con altra loro Consulta in data del giorno 30. Dicembre dello stesso anno 1650. le loro instanze per ottenere risarcimento, e riparo a' pregiudizj, che andava vie più incontrando la Cassa, a qual fine dopo d'averle esposto il grave difalco, che nel bilancio delle Rendite Camerali Ordinarie, e de' pesi da sostenersi da esse formatosi per l'anno 1651. veniva a recarsi agli assegnamenti dovuti alla Cassa medesima, giacchè sendo essa creditrice verso la Camera d'annue lire cinquecento settantacinque mille cinquantadue (senza far conto di considerabili somme passate negli anni precedenti alla Tesoreria Generale, delle quali si teneva conto a parte) fuorchè lir. 292.m. assegnate sopra la Ferma a favore di Francesco Maria Balbi, e Gerolamo Rusca per gli partiti da loro fatti con la Cassa, non si calcolava nel detto bilancio altro assegnamento esigibile per le lire 283 m. mancanti al compimento di dette lir. 575052., che ventisette mille sopra la Mercanzia; e 12.m. sopra la Gabella Grossa di Cremona, quindi accalorarono le dette instanze coll'esporre a Sua Eccellenza l'utile cagionato alla Camera dalle Redenzioni seguite nell'anno 1649. col rappresentarle di nuovo, essere nella conservazione di questo instituto unicamente ridotta la speranza della reintegrazione del Cameral Patrimonio col supplicare la medesima d'ordinare, che in più privilegiata stazione del bilancio fossero graduati i crediti della Cassa, e finalmente con suggerire alcuni mezzi per provvedere in parte almeno al rimborso della medesima. Consistevano tali mezzi nelli seguenti trè capi. Primo: Che tutti li Fondi, e Regalie, che si devolvessero alla Camera per linea finita, od in altra maniera, s'applicassero alla Cassa per reintegrazione di sua dote. Secondo: Che di qualsivoglia vendita di Effetti Camerali, ed anche di danari di Cedole, che occorressero inviarsi dalla Corte in questo Stato, se ne pagasse una rata alla Cassa. Terzo: Che frattanto se le assegnasse una partita del carico della mezza per cento, o l'annata de' Molini, od almeno se le desse in paga, e supplimento della di lei Dote alienata l'utile della Zecca, che volgarmente chiaman *scarsiggia*, o sia *scarsezza*.

Il

Anno 1651.

Il mal stato della Cassa, ed i danni della di lei Dote furono anche rappresentati a S. M. da' Delegati con loro Consulte date una sotto li 9. di Giugno 1650., ed altre due sotto li respettivi giorni 28. Gennajo, e 25. Maggio 1651., e per ottenere opportuno rimedio supplicarono quelli la M. S. medesima, che volesse ordinare l'esecuzione de' mezzi, ed ispedienti da essi loro suggeriti al Governo, e l'osservanza del disposto ne' Reali Ordini riguardante al non potersi da' Governadori por mano per qualsivoglia titolo agli Effetti della Cassa, e particolarmente il mettersi in pratica li Sovrani comandi compresi nella Regia Lettera dell' anno 1619. da noi trascritta nel principio di questo Capo

E sebbene il sistema delle cose allora correnti non diede luogo alla M. S. di comandare gli spedienti suggeritile da' Delegati, ella non per tanto mostrò quanto le fosse a cuore il conservare l'instituto, e la Dote della Regia Cassa di Redenzione: conciossiacosachè sendole stato rappresentato dal Magistrato Ordinario, che cogli assegnamenti fatti sopra i salarj vacanti a favore di varj Personaggi veniva a pregiudicarsi alla Cassa di Redenzione, come quella a cui restassero tali Effetti applicati, ordinò la Maestà Sua, che non si ponesse mano altrimenti a' detti Salarj vacanti, ma si lasciassero correre a beneficio della medesima Cassa.

Il tenore di tal' Ordine, e delle Reali Lettere, con cui ne fù rimessa copia al Magistrato è quel che segue.

DON PHELIPE por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, delas dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navara, y delas Indias &c. Duque de Milan &c.

Magnifico, Spectables Fieles, y amados nuestros.

Visto lo que me raprefentais en vuestra carta de 26. de Diciembre de 1656. quanto ala situazion del sueldo del Contador Principal Lorenzo de Mena: He dado al Governador de esse mi Estado en la materia la orden de que se os embia copia en esta, paraque teniendolo entendido coopereréis por vuestra parte al execucion dellas como os lo encargo, y mando. De Madrid a 21. de Agosto de 1651. YO EL REY. V. Don Petrus Gregorius R. V. Sacram. R. V. Feolagas Consf. V. Salamanca R. V C. de Moras Consf. V. Arandolinus R. V. Cantonus R. Diego Portillo.

DON PHELIPE.

Ilustre Marques de Carazena, Pariente, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan En 26. de Otubre del año passado de 1650. me escriviò el Magistrado Ordenario la Cartas, que se sigue. Signore dopo fatta da noi consulta a V. M. sotto 15. Settembre prossimo passato intorno alla pretensione, che tenevano Diego Patiño Veedor Generale di questo Esercito, e Lorenzo de Mena Contrascrittore

Anno 1651.

scrittore Generale del medesimo Esercito di doversegli ad ambi assentare li loro soldi per tali carichi sopra li salarii de Officii vacanti, & agli Ordini, che già vi erano per l'assento del soldo di Martino di Luzan sopra detti Salarii vacanti, e di applicargli ancora alla Cassa di Redenzione, ci è sopravenuta una Real Cedola di Vostra Maestà de' 16. *Luglio prossimo passato data sopra informazione di questo Governadore Marchese di Carazena, nella quale è restata Vostra Maestà servita di comandare, che a detto Contrascrittore Mena si paghi il suo soldo con tutta puntualità nella medesima consignazione, parte, e forma egliela godeva, e fù concessa a Diego Patiño suo Antecessore (al quale aveva Vostra Maestà fatto mercede di ordinare, che per la parte del soldo, che non sarebbe capito nelli dritti della Segretaria di Guerra, se gli dovesse pagare, e supplire col danaro de' suddetti salarii vacanti) & il Marchese di Carazena Governadore con sua de'* 15 *del corrente (con quale ci ha evacuata detta Cedola, ed incaricatoci l'esecuzione d'essa) ci ha insieme ordinato di star' avvertiti di non disporre del detto danaro de' salarj vacanti senza suo ordine, e se non soddisfatto al soldo di detto Contrascrittore, e di stare con avvertenza a qualsivoglia vacante di rendite, pensioni, e soldi, sopra quali si potesse situare fissamente cotal soldo, e come dalla copia inchiusa, intorno a che abbiamo noi dato gli ordini opportuni a' Ragionati Generali, acciò così eseguiscano, e stiano avvertiti nel modo, e forma prescritta, tanto nella Real Cedola di Vostra Maestà, quanto nella Carta del Governadore. Però gli abbiamo soggiunto di avvertire alla prelazione, che sopra de' salarj vacanti deve tenere Martino de Luzan Officiale di cotesta Segretaria di Guerra. E di tutto ne abbiamo dato parte al detto Governadore, ma insieme ci è parso bene di darne ragguaglio a Vostra Maestà, acciò resti informata del seguito in questo particolare, atteso massime il già da noi rappresentatole nella medesima materia nella detta altra nostra Consulta de'* 15. *Settembre prossimo passato per il pregiudicio, che con queste assignazioni si viene a fare alla Cassa di Redenzione. Et a Vostra Maestà facciamo profondissima riverenza. Milano* 26. *Ottobre* 1650. *di Vostra Maestà fedelissimi Vassalli, ed umilissimi Servidori il Presidente, e Maestri delle Regie sue Ducali Entrate Ordinarie dello Stato di Milano.* Sottoscrit. *Jo Jacobus Plantanida. Y visto atendiendo alo qual el Magistrado Ordenario refiere en la materia, y señaladamente al porjuizio, que con estas asignaciones representa se sigue ala Caxa de Redempcion, cuya consignacion es de tanta importancia; He tenido por bien de resolver, no ostante mi Real Orden de* 16. *de Julio del dicho año pasado de* 1650 *dada a favor de Lorenzo de Mena, paraque se le pagase su sueldo de Contador Principal de esse mi Estado como a su Antecesfor,*

ſor, que no ſe ponga mano en dichos ſalarios vacantes, y ſe dejen corer a beneficio dela dicha Caxa de Redempcion, ala qual eſtan conſignados, y que al dicho Lorenzo de Mena ſe le pague en otra parte; para lo qual dareis la orden, que convenga, y fuere neceſſaria. De Madrid a 21. *de Agoſto de* 1651. Signat. *YO EL REY. Diego Portillo con ſeñales del Conſejo.*

Anno 1651.

Veduto che ebbero i Delegati il tenore de' riferiti Reali Diſpacci comunicatogli dal Magiſtrato Ordinario, eſpreſſero con lettera diretta a quel Tribunale in data de' 29. Gennajo 1652. i loro ſenſi in tal modo: *In riſpoſta diciamo alle SS. VV. anco per eſecuzione delle recitate Lettere Reali, che vogliano reſtar ſervite d'ordinare a' Ragionati Generali, che di tre in tre meſi diano avviſo al Contadore della Caſſa delli ſuddetti ſalarii vacanti, e degl' Impreſarii, che gli devono pagare, acciò ſi poſſa adempire la ſuddetta Real Juſſione inerendo al primo iſtituto della detta Caſſa, ed in detta conformità ſcriviamo all' isteſſo Contadore* (a cui furono date lettere, come quì s'accenna), *acciò dal ſuo canto poſſa a ſuo tempo procurare la ſuddetta riſcoſſione tanto neceſſaria per ſervizio della ſuddetta Caſſa. Noſtro Signore &c.* Subſcr. *Areſius. Lariateguì.*

96 Proſeguivano frattanto le gravi aſſidue urgenze della Regia Camera obbligata al mantenimento di numeroſe milizie ne' lunghi frangenti di viva guerra, ed altri groſſi diſpendj per la neceſſaria manutenzione di queſto Stato; quindi veniva la Caſſa di Redenzione a patire doppio il pregiudicio, sì per non poterſi dal Magiſtrato applicare intieramente gli proventi della dote di lei, venendole anzi aſſegnati delli medeſimi in parte effetti troppo difficilmente eſigibili di Cenſi, e Taſſe dovute da Provincie abbatute da' diſaſtri, che portà ſeco la guerra, e però preſſo che impotenti a contribuirle, come perchè valendoſi il Governatore della Reale facoltà conceſſagli andava vendendo gli fondi dotali della medeſima Caſſa per valerſi del loro prezzo nelle occorrenti premure: Sollecita per tanto la Giunta di rimediare al poſſibile col mezzo delle redenzioni a tante alienazioni, ed impegni delle Regie Ducali Entrate, e che intiera ſi ſerbaſſe la fede a' Creditori della ſuddetta Caſſa, ed illeſo il di lei concetto, per cui cagione erano provenuti all' Erario non leggeri ſoccorſi, eſpoſe alla Maeſtà Sua, ed a Sua Eccellenza con varie Conſulte in ciaſcuno de' ſuſſeguenti ſei anni gli gravi pregiudicj, che ſofferiva la Caſſa, e gl' inconvenienti, e danni maggiori, che dalla temuta di lei rovina ſarebbero nati alla Camera, ed in conſeguenza al pubblico bene, e ſuggerì aſſieme più rimedj con cui andarne al riparo: Frà tali rimedj uno fu d'aggregare alla dote di queſta Caſſa la

O regalia

Anno 1654. regalia della Neve, e Giaccio della Città di Milano, la di cui rendita annuale calcolavasi in ragione di circa lire due mille duecento: un' altro fù d'applicare alla medesima dote l'utilità delle Redenzioni capitolate nel contratto del Monte 97 di S. Carlo stipulato con la suddetta Città di Milano in occasione, che fù in lei trasferita l'amministrazione di detto Monte per Istrumento rogato il giorno 18. di Luglio 1654. dal Notajo Camerale Baciocco, altri finalmente d'assegnare alla Cassa per li di lei crediti verso la Camera effetti buoni, ed esigibili, e non divertire ad altri usi gli proprj della di lei Dote.

Anche il Banco S. Ambrosio fù a parte delle pubbliche, e delle Anno 98 1659. private sciagure ridotto a tale stato nell' anno 1659., che avendo stimato proprio gli Delegati levare da quello la Cassa di Redenzione, dovettero in soddisfazione di residuo credito della stessa risultato da' conti dell' amministrazione di lei avuta da' Tesorieri di detto Banco nella somma di lir. 4192. 2. accettare un luogo d'altrettanto valore nel Monte di S. Carlo, di cui tutt' ora è posseditrice la detta Cassa.

Allora però fù, che la Giunta concepì ferma speranza di vedere 99 in migliore positura le cose delle Redenzioni, e rifiorirne il primiero instituto quando la fama precorsa della prossima conchiusion della pace promise insieme il cessamento di tante premure, ed angustie del Regio Erario. Animati perciò i Delegati da tale annunzio con loro Consulta in data de' 28. d'Agosto 1659. rappresantarono a Sua Maestà di quanto beneficio alla Camera fosse riuscita la detta Cassa non ostanti le patite giatture, e le suggerirono nuovamente alcuni mezzi, ed arbitrj per ristorarla consultando ancora la Maestà Sua sul modo con cui redimere si dovessero li fondi Camerali alienati, il prezzo de' quali parte in danari effettivi, e parte in Redditi pur Camerali era stato da' Compratori pagato.

Ne tardò molto ad adempiersi una tale speranza, e lodevole 100 zelo de' suddetti Ministri, mentre dopo conchiusa la pace fra il Re delle Spagne Don Filippo Quarto, ed il Re di Francia Luiggi Decimoquarto fatto Genero il Cristianissimo del Cattolico nostro Monarca, diede questi l'anno 1662. gli bramati Ordini, per il ristabilimento della Cassa di Redenzione, come avremo tosto a vedere nel susseguente paragrafo.

§. 3.

§. 3.

Si continua la narrativa delle cose accadute alla Dote della Cassa di Redenzione dall' anno 1660. in avanti.

101 PEr ristorare i danni a questa Regia Ducale Camera dalle passate guerre apportati, e perche agli abbattuti Sudditi il peso delle necessarie contribuzioni alleggiar si potesse, furono dal Magistrato Ordinario suggeriti varj mezzi al Sig. Conte di Fuensaldagna Governadore in quel tempo di questo Dominio. Frà quelli annoverandosi lo spediente di dar nuova forma, e stabilezza alla Cassa di Redenzione, ed essendo stata trasmessa dall' Eccellenza Sua alla Corte la Consulta di quel Tribunale contenente tali proposte, informata la M. S. C., quanto utile fosse riuscita in addietro, e quanto fosse per essere in avvenire la istituzione, e lo stabilimento della Cassa medesima, determinò di aderire alle zelanti istanze della Giunta, delle quali abbiam già parlato, ed al prudente, or menzionato ricordo del Magistrato. Chepperò a rinnovellare l'istituto della detta Cassa, e fissarne la Dote diede la Maestà Sua sotto li 19. di Maggio 1662. a' Delegati, ed a Sua Eccellenza gli ordini, il tenore de' quali sussegue. Anno 1660.

EL REY.

102 *MAgnifico Fiel, y Amado nuestro: Entre otros puntos, que al Conde de Fuensaldaña (siendo Governador desse mi Estado) propuso el Magistrado Ordinario del en una relacion, que embio con carta suya de 5. de Abril de 1660. tocante à su alivio, fue uno el dela necessidad de dar forma, y assiento a la Caxa de Redempcion, cuya administracion, y gobierno esta cometido a vuestro cuydado, y haviendoseme representado en esta ocasion las conveniencias tan grandes, que se havian experimentado desde el Establicimiento, y formacion desta Caxa, aunque al principio fue el Caudal, que para ello se le applicò tan corto como saveis, y que se experimentaran a hora las mismas, y mayores, si se reduce a su primier origen, y cuidado con la debita aten-* Anno 1662.

 cion

Anno 1662.

cion de los efectos, que al presente tiene, y de nuevo he resuelto, se le apliquen; Me ha parecido encargaros, y mandaros (como lo hago) atendais con particular vigilancia al restabilicimiento de dicha Caxa, y a la observancia de lo que a este fin se os ordena por este despacho.

En primier lugar he querido deciros, que se ha visto la relacion, que me haveis hecho del estado, que al presente tiene esta Caxa, lo mucho que le esta debiendo mi Real Camara, la quenta por menor de todo lo que mis Governadores de esse Estado han sacado della, y lo que por esta razon se debe remplazar: y aunque tengo por combeniente esta noticia para la buena administracion desse Caudal, y lo mucho, que importa assentarla de nuevo, se reconoze al mismo tiempo, que no es vastante para la seguridad de la buena administracion, de que debeis informarme como lo haze el Magistrado Ordinario, y si bien esta quenta està bien hecha, y se queda con vastante intelligencia della, podreis escusar el proseguir en hazerla no siendo de alcun provecho a mi Real Camara, o dicha Caxa pues ambas son de mi Real Patrimonio. Lo que conviene es saver fixamente que dinero ha entrado en la Caxa, y en que se ha divertido y assi os encargo, y mando, que formeis luego una quenta del que effectivamente huviere entrado en ella hasta todo el año passado de mil seiscientos, y sesenta, y uno dicendome tambien en que se ha gastado, y me la remitereis, paraque yo me halle con esta noticia teniendo entendido, que de aqui adelante se ha de hazer cada año este Vilanzo por lo que en el se huviere executado, avisando tambien los effectos que se huvieren redimido y las razones que han obligado a ello, para estar enterado del buen govierno, que es mi voluntad se tenga en adelante en esta administracion.

En quanto ala suma, que se puede assentar en los effectos ordinarios de esse Estado, aunque se reconoze por mucho mayor la que se le debe ala dicha Caxa, que la que se le puede assignar, toda via por lo que desseo, que esto corra differentemente que hasta aquì, y que con muy especial cuidado se assista ala reintegracion dela Caxa, aun despues de haver visto, que en el Vilanzo del año referido 1661. se han vacados del de algunos dazios sumas considerables hasta en cantitad de ciento y settenta, y quatro mil, ciento, y sessenta y nueve libras; he venido en que se le añadan de nuevo algunas cantitades, y effectos que mas en particular vereis por la copia dela orden de la fecha desta que he mandado dar à mi Governador de esse Estado, la qual recevereis juntamente rubricada de mi Segretario infrascripto; Y os ordeno, y mando me aviseis luego del recivo desta, y si huviere algun reparo, o contravenzion a estas mis Reales Ordenes por el dicho mi Governador, paraque se atienda a todo, y remedie como mas

con-

convenga a mi servizio; Y vos por vuestra parte tendreis particular atencion a que con toda punctualitad se execute refiriendo de tiempo en tiempo lo que se os offreciere, y trattareis de ir redimiendo los effectos Camerales, en que hallareis mayor combeniencia de mi servicio, de que immediatamente me haveis de dar quenta, y por los effectos, que se huvieren enagenado percibiendo el precio parte de contado, y parte en redditos, o juros, y si el pacto de redimir fuere con distinction de restituir los mismos effectos, lo yreis executando, pues en ello se hallarà tambien mucha combeniencia de mi Real Camara, y haviendo alguna duda en esta, me dareis quenta dela que fuere, paraque o por ley general, o por declaracion delos casos particulares pueda resolver lo que mas condujere a mi mayor servicio, alivio desse Estado, y buena administracion deste Caudal, pues se considera como medio muy efficaz para conseguirlo todo. De Madrid a 19. de Mayo de mil, y seiscientos, y sesenta, y dos años. Signat. YO EL REY. V. Sobremonte R. V. Ansalone R. V. Bellonus R. V. Oca R. V. Gallaratus R. V. Marinus R. D Diego della Torre.

Anno 1662.

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c., Duque de Milan &c.

103

Illustre Duque de Sermoneta Primo, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan en interim. En la relacion, que el Magistrado Ordinario desse Estado hizo al Conde de Fuensaldaña vuestro antecessor en esse Govierno tocante a encaminar el alivio de essos mis Subditos, fue uno de los puntos mas esenciales el de la necesidad de dar forma, y asiento ala Caxa de Redempcion, y haviendole yo estimado como tal por las noticias, que he tenido de las grandes combeniencias, que se comenzaron a experimentar a pocos años, que tubo su principio esta Caxa, y siendo de creer, que las mismas, y mayores se podran experimentar aora, si, como es justo, y mi expressa voluntad, por vuestra parte, y por la delos Ministros, aquienes esta cometida especialmente su administracion, y govierno se atienda en lo que le tocare a cadauno ala direcion, y reintegracion de dicha Caxa, y aquellos efectos, que ya tiene, y de nuevo mando aplicarle se administren con la atencion debida a cosa tan importante. He mandado dar en despacho dela fecha deste a los Ministros, y Delegados de dicha Caxa las ordenes, que vereis por la copia adjunta referendada de mi infrascripto Secretario, que me ha parecido se os remita, paraque esteis informado enteramente de mi liberada intencion en este puncto. Y porque para lograrla combiene mucho, como queda referido, establecer, no solo la buena administracion del Caudal de dicha Caxa, sino tambien assentar alguno de nuebo, paraque se vaian redimiendo las rentas, y Empresas Camerales,

que

Anno 1662.

que con la necesidad delos tiempos se han empeñado, o enagenado con pacto de redimir, considerando la suma, que segun los tiempos presentes se puede señalar en los efectos ordinarios de esse mi Estado, aunque se reconoce por mucho mayor la que se le debe ala dicha Caxa, toda via haviendo visto las vajas, que en el Vilanzo del año passado de 1661. se han hecho de algunos dacios hasta en cantidad de ciento, y sesenta, y nuebe libras para dicha Caxa.

He resuelto encargaros, y mandaros como lo hago, deis orden al Magistrado Ordinario de esse mi Estado, que en los efectos de su mensa se le sirven ala dicha Caxa hasta duciento mil libras, paraque cada año vada redimiendo alguna cantitad de lo mucho, que se ha enagenado della, y assi mismo dareis orden paraque cada año se acuda con dos mil escudos de la Caxa de la Media Anata con advertencia que esta suma se ha de preferir a las demas partidas, que tubiere situadas en este efecto por la conveniencia de mi servicio en la direcion de esta Caxa. Tambien dispondereis, que se agreguen a ella todas las vacantes de los salarios de mis Ministros, porque ajustandose cada año en el Vilanzo general los sueldos enteros como si asistiesen, subcede muchas veces vacar por algunos, y podra essa aplicacion servir de algun alivio ala dicha Caxa.

Assi mismo os ordeno, que en caso de permitir que se vendan algunos fuegos, o Vassallos en esse Estado dispongais, passe todo el precio, que de estos efectos resultare a esta Caxa con advertencia que los Vassallos, o fuegos no se han de vender a menos de doze ducados cadauno en conformidad de mis Reales Ordenes, que antiguamente se dieron en esta materia, y que se ha de tener tambien particular atencion a que sì en esto, como en la venta delos Feudos, y Vassallos, ha da ser preferido, y efectuarse siempre la venta en quien mas diere, haziendo para ello todas las diligencias posibles: tambien os encargo, dispongais se aplique al Caudal de dicha Caxa de Redempcion la mitad del precio, o cantitades, que por via de transacion entrare a beneficio de mi Camara assi por el Magistrado Ordinario, como por el Extraordinario, y ultimamente estareis con cuydado, que quando se ayan acabado de redimir las Impresas, que oy se hallan en administracion de essa mi Ciudad de Milan, todas ellas por la parte que se hubieren de continuar pajen a esta Caxa, pues aunque serà el remedio tarde, no dejara de llegar el dia, y con esto se acabarà de redimir todo lo enagenado, o empeñado: Y es mi voluntad que de ninguna manera sin expressa orden mia pongais la mano en alguna parte de lo que estubiere señalado para esta Caxa de Redempcion, ni de lo que de tiempo en tiempo fuere la Caxa redimiendo, y si llegare el caso de haver necessidad tan urgente, que esten tan apurados los demas medios de mi Real hazienda en esse

Estado

Estado, que no haya otros de que remediarla, me dareis quenta dello sin intrometiros sobre los efectos desta Caxa paraque yo mande lo que mas combenga. En esta conformidad dispondreis la execucion desta mi Orden luego que llegue a vuestras manos, y me avisareis dello, paraque lo queda entendido. De Madrid a 19. de Mayo de mil y seis cientos, y sesenta y dos años. Signat. *Don Diego dela Torre.*

Anno 1662.

Del eseguimento de' riferiti Reali Ordini incaricò il Sig. Don 104 Luigi de Guzman Ponze de Leon Governatore ambi li Magistrati, il Commessario della Mezz' Annata, ed i Delegati sopra la Cassa di Redenzione; e sebbene a questi riuscì d'adempire i Sovrani comandi col procurare il maggiore vantaggio possibile della Regia Camera nell'esercizio delle Redenzioni col farne a S. M. assieme delle cose, che andavano occorrendo degne della Reale notizia, le relazioni annuali, non così potè succedere rispetto alla ristorazione della suddetta Cassa mercè alle strettezze, ed impegni del Regio Erario.

Delle lire duecento mille, che in vigore de' suddetti Regj Dispacci 105 doveano pervenire alla Cassa dagli effetti amministrati dal Magistrato Ordinario, non le fù applicata la somma intiera, ma solo a principio quella di lir. 89.m. come prima dell'ordine si facea, indi circa cinquantaquattro mille, ed ultimamente quella quantità, che dallo stato, e pesi del bilancio veniva permessa.

E perche a costituire un tale assegnamento fù solita entrare la 106 partita di lire 60.m. sopra gli effetti di Censo, e Tasse applicata alla Cassa fin dall'anno 1650. in compensa de' bollini, che se le andavano alienando, ridotta però col tratto del tempo a lire 54992. 10., come oggigiorno continuasi ad assegnare la stessa partita nel Bilancio del Magistrato Ordinario benchè nell' undecimo grado, e però difficilmente esigibile almen per intiero, poco potè esercitare il suo instituto la Giunta con queste rendite per la difficoltà della di loro esazione, particolarmente cadendo, come più volte le succedette, gli assegni sopra di Provincie, e Luoghi dalli passati alloggiamenti, e patiti disaggi a somma scarsezza ridotti, cui compassionando la Reale Clemenza di S. M. con lettere de' 30. Aprile 1662. confermate da altro dispaccio dato sotto li 26. Giugno 1664. condonolli la metà di ciò, che nel 1659. doveano alla Camera per conto di censo, e tasse, e tutto il dovuto dalle medesime Provincie, e Luoghi per il carico della mezza per cento imposta sopra de' Censi con cert' obbligazione però in risguardo ad alcune Città nel primo de' mentovati Ordini espressa.

Rispetto alli scudi due mille assegnati nel suddetto Real Ordine 107 alla Cassa di Redenzione sopra gli proventi della Mezz' Anna-

ta

Anno 1662. ta seguirono le annotazioni tanto a' libri della Commessaria di quel diritto, come a quelli della Cassa in ragione di lire dieci mille annuali ragguagliati li scudi alli ducati di valore in quel tempo di cinque lire: Ma sopravvenuto un'altro Real Ordine dato sotto li 21. di Maggio 1670., in di lui vigore fù regolato l'assegnamento al valore de scudi Camerali, cioè a lire cinque e mezza per ciascheduno, ed in conseguenza fù costituita debitrice la Regalia suddetta della Mezz' Annata verso la Cassa di Redenzione di lire mille annuali di più delle dieci mille di già fissate tanto per li decorsi, quanto per l'avvenire, come risulta da relazione del Contadore della Giunta de' 27. Marzo 1671.

108 Non ostante che nelle Regie lettere di sopra trascritte sia ordinata di questo assegnamento in favore della Cassa la prelazione sopra l'altre partite situate nell'effetto della Mezz' Annata, nulla di meno (sia ciò accaduto per mancamento di proventi, o per ordini particolari a prò d'altri concessionarj emanati, o per altri motivi) non ha avuto l'assegnazione medesima l'intero adempimento; conciossiacosachè, oltre l'interruzione de' pagamenti, per la quale restò già creditrice la Cassa di somme riguardevoli, come si ha da relazione fatta a S. M. dalla Giunta sotto li 15. Settembre 1673., e da lettera scritta da' Regj Delegati al Commessario della mezz' Annata sotto li 26. di Febbrajo 1677., dalle quali raccogliesi, che il credito della Cassa per questo capo dal 1662. fino al settanta due era di lire 61138. 16. e 6. e nel detto anno 1677. ascendeva circa a lire 70500., non ritrovo, che dal 1691. fino a' dì nostri siasi fatta entrare nella Cassa medesima dalla Commessaria suddetta alcuna somma.

109 Quanto a' Salarj vacanti de' Regj Ministri applicati nel sopra riferito dispaccio alla dote della Cassa di Redenzione ne fu ratificato l'aggregamento dal Re Don Carlo Secondo (che sotto la tutela della Regina sua Madre Donna Marianna d'Austria era succeduto al Real Padre Filippo Quarto passato a miglior vita nel giorno 17. di Settembre 1665.) nel rescritto diretto al Magistrato Ordinario sotto il dì terzo di Giugno 1671. toccante la distribuzione del provento de' Salarj vacanti fattasi ne' precedenti sei anni, qual' è del tenore, che segue.

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, delas dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c. y la Reyna Donna Marianna de Austria su Madre, como su Tutora, Curadora, y Governadora de dichos Reynos, y Señorios.

110 *Magnific., Spectab. Fieles, y amados nuestros. Reciviose vuestra Carta de 15. de Julio 1670. inclusa en la relacion, que con ella venia satisfaciendo a mi Real Orden de 25. de Octubre de 1669. por lo tocante al exito, y distribucion de lo procedido de salarios*

vacantes

vacantes de Ministros en los seis años antecedentes, y visto su contenido juntamente con lo que me rapresentais, he venido en agredeceros la puntualidad, con que haveis remitido esta relacion; esperando que enel futuro lo continuareis con la misma promptitud observando mis ordenes, y haviendose reconocido con particular atencion en esto mi Supremo Consejo de Italia, pareze, que en los mas de los años referidos se pone por salario vacante el aumento del, que gozava en vida Don Geronimo Fuñez, y Muñoz, que fue del dicho mi Consejo, y Conservador en mis Reynos, y Estado de Italia, siendo asi, que haviendo muerto este Ministro mucho tiempo antes dela exigencia de las partidas citadas en dicha relacion, quedò extinguido el aumento de su salario, y en esta consequencia se debio notar en las partes, donde toca, paraque cessasse a beneficio de esta Real Hazienda, y el haverle assentado en los libros de esse Tribunal por vacante viene a ser muy perjuicial, y diño de reparo tanto mas, quando en mi Real Orden de 25. de Mayo de 1669 se dispone que no se pague alos Ausentes, menos que constando por fee de vida, con que por todas razones no pudo aplicarse este sobresueldo al efecto de vacantes de Ministros, respecto a lo qual os encargo, y mando, hagais, que los Ragionatos complan con la obligacion de sus oficios, y que os justifiquen la causa, porque no lo hizieron luego, que sucediò esta vacante, informandome esse Magistrado delos motivos que dieren, y de lo que en ello huviere passado, paraque yo pueda proveer sobre todo lo que fuere por mas combeniente: Tambien se ha hecho reparo en diferentes partidas, que contiene la dicha relacion, pagadas a Don Lucas Patiño por quenta de su sueldo, siendo contro lo que se dispone en el Real Despacho de 19. de Mayo de 1662. en que expressamente se ordena, que lo que sobrasse dela vacante de estos salarios se aplique, y ponga en la Caxa de Redempcion, demas, que el hazerse pagas semejantes esta prohibido por otras muchas ordenes, sin que dellas haya tenido derogacion por esto Consejo el dicho Don Lucas Patiño, y combeniendo, que yo sepa en la forma, que se ha hecho, os encargo, y mando, me informeis dello con distincion, y la causa, porque no me haveis dado quenta dela contravencion, que en esto han tenido mis ordenes. Asi mismo se han reconocido las partidas, que vienen puestas en la citada relacion, declarando, que havian de pagarse en la dicha Caxa, y señaladamente la de 5000. libras de n. 1. y otras 4347. de n. 2. y de 4911. libras, y 11. sueldos en el n. 4., y la de 5680. 8. sueldos, y 4. dineros al n. 8. con otras muchas cantitades, que de este genero contiene la dicha relacion, las quales se han pagado, ni entregado en la Caxa referida, pues haviendose comprobado con las relaciones del exito, y gasto dela misma Caxa de Redempcion,

Anno 1662.

Anno 1662.

que embiaſteis delos años de 1664. haſta fin del 1669. no ſe halla, que de eſtas partidas ſe haga mencion, con que ſe preſume, quedaron pendientes, y en poder delas perſonas, a cuyo cargo ha eſtado la cobranza, y paga delas vacantes referidas, y ſiendo tan juſto, y combeniente el poner cobro en todo lo que perteneze a eſſa Real, y Ducal Hazienda, y que yo me halla con individuales noticias de lo que en eſto huviere paſſado, y las razones, porque no ſe han entregado las dichas partidas en la Caxa de Redempcion, como en ella ſe ofreze, y ſe debiò executar conforme a mis ordenes, os encargo, y mando, me deis quenta de lo que en la materia pareciere, y riſultare, afinque yo ſepa en que ſe han convertido eſtas cantidades, en cuya conformidad executareis todo lo que en eſte Deſpacho os ordeno, aviſandome de ſu recibo, y cumplimiento dentro de quatro meſes, y con la puntualidad, que acoſtumbreis en quanto corre por vueſtro cuydado. De Madrid a 3. de Junio de 1671. años. Yo la Reyna. V Torre R. V. Gallaratus R. V. Zoppoli R. V. Velaſco R. V. Zappata R. Miguel de Govea. A tergo. *Magnif., Spectab., y amados nueſtros Preſidente, y Queſtores del Magiſtrado Ordinario de Milan,* & ſigillat.

Di poca utilità però riuſcì alla Caſſa di Redenzione queſto 111 aſſegnamento per la naturale di lui incertezza, per eſſerne ſtato alle volte diſpoſto il provento in vigore d'Ordini Regj a favore d'altri aſſegnatarj, e finalmente per eſſere già da molti anni ceſſato d'entrare nella Caſſa ſuddetta contante veruno per queſto titolo, come s'ha dà relazione del Contadore Lampugnano in data del primo di Giugno 1715.

Nella ſteſſa relazione ſi vede eſſere pure ceſſato alla ſuddetta 112 Caſſa il beneficio del prezzo de' feudi ſino nell'anno 1687. non eſſendogliene da detto anno in avanti ſtata dal Magiſtrato Straordinario traſmeſſa alcuna partita; come era già medeſimamente ſeguito dal tempo dell' aſſegnamento ſino al 1670. ſecondo che riſulta da relazione del Contadore Panceri in data de' 26. Marzo 1671.

Finalmente dalla deſtinazione fatta alla Caſſa nel ſuddetto 113 Real'Ordine del 1662. della metà de' prezzi, o proventi, che foſſero per ricavarſi per via di tranſazioni dalli Magiſtrati Ordinario, e Straordinario, non trovo, avere la medeſima goduto alcun profitto.

Le fù bensì in queſta materia di tranſazioni di qualche utilità 114 l'accordare, che la Giunta più volte fece, a' Poſſeſſori di Regalie di deſiſtere, medianti compoſizioni pecuniarie dalle intentate redenzioni, a tempo però limitato, e ſenza pregiudizio della competente al Real Fiſco ragion di redimere.

Riducendoci ora colla narrativa nella ſerie intermeſſa de' tempi.

L'anno

L'anno 1663. non avendo li Daziarj della Mercanzia potuto pagare lire trenta mille Imperiali a' Svizzeri Assegnatarj della Regia Ducal Camera sopra la Regalia medesima, fù compito al forzoso debito con danari della Cassa di Redenzione; da cui pure furono somministrate alla Camera stessa in causa d'urgente premura altre lire diec'otto mille. Con tali sovvenzioni si acquistarono alla Dote della Cassa suddetta primieramente per le lir. 30.m. una polizza cambiale verso la Città di Milano consegnata già dalli detti Daziarj con altre simili per cauzione dell'Appalto al Magistrato Ordinario, secondariamente per le lir. 18.m. altrettanti Luoghi del Monte di S. Carlo regolatone il capitale in ragione di 70. per cento.

115

Anno 1663.

La rendita della nuova gabella del vino a minuto, che applicata ne' modi già riferti alla Cassa di Redenzione costituiva il fondo più sicuro, e più pronto della di lei Dote, e servivale di qualche reintegrazione de' riguardevoli di lei crediti verso la Mensa del Magistrato Ordinario, dopo che in gran quantità per soccorrere alle urgenze del Reale Servigio era stata alienata, finalmente fù anche per il residuo venduta parte l'anno 1666., ed il resto nel 1671. in vigore di partito proposto da Carlo Cittadino nell'anno 1665., e stabilito nel susseguente, salva però la piccola porzione di tal Regalia attenente a Soncino Terra del Cremonese, quale porzione unita ad altri Dazj di quel Luogo restò sempre, e tutt'ora continua unita alla Dote di questa Cassa. La sostanza di tale partito (come si vede da' Rogiti del Notajo Camerale sotto li 6. Marzo 1666., e dall'Instrumento del giorno 19. d'Agosto 1671. stipulato fra li Regj Delegati della Cassa di Redenzione; e Gio. Antonio Cazzulino) consisteva nel doversi dal Cittadino far seguire la retrovendita di tanti Redditi situati sopra la detta Cassa di Redenzione, quanto importasse la capitale somma di lire seicento mille Imperiali, in scontro di cui si facesse allo stesso Cittadino, o a chi fosse da lui nominato la vendita d'equivalenti Effetti di Bollini, ed altre Rendite Camerali collo sborso in oltre a favore della Regia Camera di lire cento cinquanta mille da farsi dallo stesso Cittadino in Tesoreria Generale per essere impiegate nelle necessarie opere del Ducale Palazzo, e delle urgenti riparazioni al Fiume Ticino.

116

Anno 1665.

Anno 1666.

Anno 1671.

Oltre il vino a minuto furono ancora alienati in seguito del mentovato partito il Dazio del Pan Venale della Valcuvia, che avea già redento la Cassa il giorno 16. Novembre 1663. per il prezzo di lire 4371. 12. da Buonsperando, e fratelli Porta, e Consorti, come pure altri Effetti Camerali soggetti all'

117

 ammini-

Anno 1672.

amministrazione del Magistrato Ordinario, secondo che appare da' suddetti Rogiti.

118 Egli è però vero, che, se la Cassa perdette molto di sue entrate in occasione di tale Partito, per mezzo pure del medesimo redense fino all'anno 1672. de' Redditi, ch'essa pagava, la somma capitale di lir. 503060., come risulta da Relazione del Regio Contadore della Giunta in data de' quattordici Luglio di detto anno.

119 Frattanto vedendo i Regj Delegati, andare mancando la Dote della Cassa procuravano di ristorarla sì con le composizioni delle redenzioni intentate, salva però la ragion di redimere, come abbiamo più addietro narrato, sì ancora col fare varie redenzioni di Redditi Camerali, il frutto de' quali ripigliossi di applicare alla medesima Cassa l'anno 1660., dal qual tempo fino al 1675. oltre la già detta estinzione de' Redditi passivi, che soleansi pagare dalla Cassa, ha questa fatto acquisti di Redditi costituiti sopra le Ducali Imprese per la somma capitale di lire 735255. sendo venuta così la Cassa medesima ad aumentare la specie di fondi dotali consistente in Redditi attivi sopra le Regalie amministrate dal Magistrato Ordinario, della quale natura erano l'annuali rendite di lir. 27.m. sopra il Dazio della Mercanzia, e di lir. 12.m. sopra la Gabella Grossa di Cremona, già da lei acquistate fino nell'anno 1628. rispetto alle 12 m., e nel 1628., e seguenti rispetto alle 27.m.

120 Fece anche in questi tempi acquisto la Cassa delle Regalie dell' Acquavita, e del Tabacco di Gera Lodigiana in cavata di cinque per cento per il prezzo di lire cinque mille Imperiali, come consta dallo Strumento de' 15. Aprile 1672. di cui fù rogato il Notajo Camerale Francesco Brambilla, ed ancora

121 dell'annuale rendita di lir. 200. sopra il Dazio del fieno della Città di Novara coll'occasione, e ne' modi, che appajono dallo Strumento di convenzioni seguite frà la Regia Giunta, e Michel'Angelo Strozzo rogato il giorno 14. di Giugno di detto anno 1673. dal detto Notajo della Reale Camera Francesco Brambilla.

Anno 1673.

122 Trà le provvisioni fatte dalla Real Giunta fino nell'anno 1643. in sua Ordinazione del giorno 10. Aprile per buon governo della Cassa di Redenzione una fù il determinare la segregazione degli Effetti appartenenti alla medesima Cassa dal bilancio delle Ducali Rendite amministrate dal Magistrato Ordinario.

123 Riferirono alla M. S. i Delegati con loro Consulta del giorno 28. di detto mese d'Aprile distintamente i Capitoli della mentovata Ordinazione, il primo de' quali riguardante appunto

laccen-

l'accennata segregazione così in detta Consulta si legge. *Che li Ragionati Generali tengano separate dalle Entrate ordinarie tanto gli bollini dovutigli, quanto le altre partite assentate sopra le altre Imprese facendone di esse tavola a parte, della quale se ne possa valere il Contadore di detta Cassa per formare gli opportuni debiti a' Debitori, che in quella doveranno pagare, eseguendo ciò dalle Calende di Gennajo ora passato in avanti;* e ne ottennero la Reale approvazione in un Dispaccio dato in Saragozza sotto li 16. di Settembre 1644., il di cui tenore ommessa la narrativa della Consulta della Giunta in quello inserta, è come segue.

Anno 1673.

Don Phelipe &c.

124 I*Llustre Marques de Vellada, Primo mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan. En 28. de Abril del año passado de 1643. me escriviò la Junta dela Caxa de Redempcion de esse mi Estado la Carta del tenor que se sigue* (quì viene il tenore della detta Consulta). *Y visto lo que la Junta dela Caxa de Redempcion representa difusamente en la carta a quì inserta, y los papeles, que con ella se han recibido. Paraque se lleve adelante esta Caxa, como pareze conviene, dexando obrar a los Ministros, que tienen a su cargo la administracion sin alterar el modo, y forma que tiene para desempeñar mi Real hazienda. He resuelto approbar todo lo que dicen en su relacion los dichos Ministros, y encargaros, y mandaros (como lo hago) que de ninguna manera trateis de enagenar cosa que toque al dote dela Caxa de Redempcion, sino que acudeis, y deis calor a los Ministros, paraque cuiden del fin paraque fue instituida conviniendo assi a mi Real servicio, y procediendo de mi voluntad. De Caragoza a 16. de Septiembre de 1644. años.*

Firmat. *Y O E L R E Y.*

Signat. *Don Iñigo Lopez de Zarate con señales del Consejo.*

125 Sendo successivamente un tale provvedimento andato in disuso, come ci fà credere il contenuto nel Real Ordine de' 19 di Luglio 1677. emanato ad istanza de' Reddituarj, e Creditori della Cassa di Redenzione, comandò la M. S. con la maggiore premura al Signor Governatore Principe di Ligne nello stesso Real Ordine, che dar dovesse gli opportuni, ed esecutivi decreti, acciò il Magistrato Ordinario separasse dal bilancio gli assegni di ragione della suddetta Cassa, lasciandoli a disposizione de' Regj Delegati all' amministrazione, e governo della medesima, o pure si dessero dall' E. S. al principio di ciascun' anno gli Ordini convenienti per l'effet-

tivo

Anno 1677.

tivo dispaccio de' mentovati assegni senz' attendere la pubblicazione del bilancio per ottenere con tal mezzo il maggiore Reale servizio, e la giusta soddisfazione de' Reddituarj, e Creditori della medesima Cassa, e come dalle Reali Lettere, che quì si trascrivono.

Magnifice &c. La Maestà del Re Nostro Signore ci ha scritto la 126 *Lettera del tenor seguente. Don Carlos Segundo por la Gracia de Dios Rey de Castilla &c. Ilustre Principe de Ligne Primo, Governador, y Capitan General del Estado de Milan &c. Por parte delos Redituarios, y Acreedores dela Caxa de Redempcion de esse Estado se me ha presentado el Memorial del tenor siguente. Señor los Reddituarios, y demas Acreedores dela Caxa de Redempcion del Estado de Milan dicen, que haviendose diferentes veces por el Magistrado Ordinario representado a los Governadores de dicho Estado las incombenientes, que resultarian, y daños muy considerables que se seguian a su Real Hazienda en la dilacion de dar las acostumbradas asignaciones a la referida Caxa por las 60.V. lib. que el Magistrado ha mandado se les señalasse cada año en el Vilanzo sobre el Censo y Tasso delas Provincias por ser un Credito tan privilegiado, y en los dos años de settenta y quattro, y settenta y cinco, se le havian quitado 22.V. libras cada año que tenia de renta sobre la Gabela Grossa de Cremona por cuya causa quedava acreedora de 11.V.33. lib. de Interesses de sus proprios Redditos, y de otras 12.V. lib. que sucurrio ala Camara de mas delos Interesses, y que por ultimo alcanzava la Renta de los Dacios del Agua Ardiente, y Tavaco de Gera Dada, y Piziguet on en mas de 48.V. 373. lib. y 4. y 9. en los referidos dos años que se le havian quitado, siendo assi que en tiempo de Guerra Viva y en los Mayores aprietos jamas havian llegado a ellas, ni tampoco a suspender sus pagamentos, por cuya causa dicho Magistrado varias veces ha instado paraque se diessen las ordenes para la integracion, y la satisfaction delo referido, la utilidad, y beneficio que se sigue a su Real Hazienda no se ha dado execucion y cumplimiento a las Reales Ordenes de V. Magestad, faltando a la buena fee de los Contractos en notable perjuicio de V. Magestad, por lo qual suplican se sirva de mandar, que ni solamente sea reintegrada la dicha Caxa delas cantitades referidas, y en particular delas 12.V. lib. que se le devian pagar por la Gabela Grossa de Cremona delos dichos dos años de 74. y 75. pero, que por lo Venidero se les señalasse corrientamente las 60.V. lib. cada año sobre el Censo y Tasso del una, o delas dos Provincias delas de mejor y facil Cobranza apartandolas delos Vilanzos delas demas rentas Camerales de suerte, que assi dichas assignaciones las 12.V. lib. situadas sobre la dicha Gavela, y todas las demas rentas de dicha Caxa*

hayan

hayan da quedar siempre fijas, y seguras en su situacion, y a disposicion delos Delegados della, y que no puedan quitarse sin orden precisa de V. Magestad, y que quando V. Magestad determinare, que corran como hasta aqui en el Vilanzo, se sirva de mandar, que al principio del año, luego se le despachen a dicha Caxa todas sus assignaciones aunque no haya salido el Vilanzo renovando las Ordenes dadas, y en particular la de 19. de Mayo de 1662., porque ninguno de los Governadores, o Tribunales de aquel Estado, puedan entremeterse, ni hechar mano en el dinero, y demas rentas propias de dicha Caxa, de que resultarà notable beneficio a su Real Hazienda, al Publico, y demas Interessados, en que recivirran merced. Y visto en este mi Supremo Consejo de Italia el preinserto Memorial, en virtud de Orden mia juntamente con la rapresentacion, que me haze el Magistrado Ordinario en Carta de 9. de Septiembre de setenta y seis refiriendo las Consultas que os remitio tocantes alas Ordenes, que estan dadas pertenecientes ala dicha Caxa de Redempcion, y el dinero, que della vos haveis valido en su Contrabencion, de que me dareis quenta, y teniendo presente assimismo la que el Rey mi Señor, y mi Padre (que Santa gloria haya) mandò dar al Duque de Sermoneta en 19. de Mayo de 60. y dos para la buena disposicion dela dicha Caxa, y delos Effectos, que se le havian de aplicar de algunos Ramos de essa Ducal, y Real Hazienda, afinque por este medio se consiguiessen los desempeños, paraque se formò, y lo que en razon de todos ellos dijo mi Fiscal en dicho Consejo, y con migo consultado; he resuelto mandar se renueven para vos las citadas Ordenes, y en particular la de 19. de Mayo de 62., que es del tenor siguiente: Ilustre Duque de Sermoneta, Primo, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan en interim. Por la relacion, que el Magistrado Ordinario de esse Estado hizo al Conde de Fuenseldaña vuestro Antecessor en esse Govierno tocante a encaminar para alivio de essos mis Subditos fuè uno delos puntos esenciales el dela necesidad de dar forma, y assiento ala Caxa de Redempcion, y haviendole yo estimado como tal por las noticias, que hè tenido delas grandes combeniencias, que se empezaron a experimentar ha pocos años, que tube su principio essa Caxa, y siendo de creer, que las mismas, y mayores se podran experimentar a hora si como es justo, y mi expressa voluntad por vuestra parte, y por la delos Ministros aquienes esta cometida expecialmente su Administracion, y Govierno, se atiende en lo que tocare a cadauno ala direcion, y reintegracion de dicha Caxa, y a que los Effectos, que ya tiene, y de nuevo mando aplicarle se administren con la atencion devida a cosa tan importante; He mandado dar un Despacho dela data desse alos Ministros, y Delegados de dicha Caxa las Ordenes, que vereys por la copia adjunta refrendada de mi infrascripto Secretario,

Anno 1677.

tario, que me ha parecido se os remita paraque esteis informado enteramente de mi deliberada intencion en este punto, y porque para lograrla combiene mucho (como queda referido) establezer no solo la buena administracion del caudal de dicha Caxa sino tambien assentar alguno de nuevo, paraque se vayan redimiendo las Rentas, y Empresas Camerales, que con la necesidad delos tiempos se han empeñado, o enagenado con pacto de redimir, considerando la suma, que segun los tiempos presentes se puede señalar en los Effectos ordinarios de esse mi Estado, aunque se reconoze por mucho mayor la que se le deve ala dicha Caxa, todavia haviendo visto las baxas, que en el Vilanzo del año passado de sessenta y uno se han hecho de algunos Dacios, hasta en cantidad de ciento, y treinta y quatro mil ciento, y sessenta y nueve libras; He resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) deis orden al Magistrado Ordinario de esse mi Estado, que en los Effectos de su Mensa se le situen ala dicha Caxa hasta ducientas mil libras, porque cada año vaya redimiendo alguna cantidad delo mucho que se ha enagenado della, y assi mismo dareis orden paraque cada año se le acuda con dos mil escudos dela Caxa dela Media Anata con advertencia que esta suma a da preferir alas demas partidas, que huviere situadas en esse Effecto por la combeniencia de mi servicio en la direcion de esta Caxa, y tambien dispondreis, que se agreguen a ella todas las vacante delos salarios de mis Ministros, porque assentandose cada año en el Vilanzo los sueldos enteros, como si todos assistiesen, succede muchas veces bacar por algunos, podrà esta aplicacion servir de algun alivio ala dicha Caxa; Assimismo os ordeno, que en caso de permitir yo se vendan algunos Feudos, o Vassallos en este Estado despongais, passe todo el precio que destos Effectos resultare a esta Caxa, con advertencia, que los Vassallos, o Fuegos no se han de vender a menos de doze Ducados cadauno en conformidad de mis Reales Ordenes, que antiguamente se dieron en esta materia, y que se hà de tener tambien particular atencion a que assi en esto, como en la renta delos Fuegos hà de ser preferido, y effectuarse siempre la venta en quien mas diere, haziendo para ello todas las diligencias possibles; Tambien os encargo, dispongais se aplique al caudal de dicha Caxa de Redempcion la mitad del precio o cantidades, que por via de transacion entrare a beneficio de mi Camara, assi por el Magistrado Ordinario, como por el Extraordinario, y ultimamente estareis con cuydado, que quando se hayan acavado de redimir las Impresas, que oy se hallan en administracion de essa mi Ciudad de Milan, todas ellas, por la parte que se huviere de continuar, passen a esta Caxa, pues aunque sarà el remedio tarde no dexarà de llegar el dia, y con esto se acabarà de remediar todo lo enagenado, o empeñado, y es

mi

Anno 1677.

mi voluntad que de ninguna manera, sin expressa orden mia pongays la mano en alguna parte de lo, que estubiere señalado para esta Caxa de Redempcion, ni de lo que de tiempo en tiempo fuesse la Caxa redimiendo, y si llegasse el caso de haver necesidad tan urgente, que esten tan apurados los demas medios de mi Real Hazienda en esse Estado, que no haya otra de que remediarla, me dareis quenta dello, sin intrometiros sobre los efectos de essa Caxa, paraque yo mande lo que mas combenga; En esta conformidad dispondreis la execucion desta mi orden luego que llegue a vuestras manos, y me avisareis dello paraque lo tenga entendido. De Madrid a diez y nuebe de Mayo de 1662. años. YO EL REY. Don Diego de la Torre, con señales del Consejo. En cuya conformidad, os encargo, y mando con toda precision, que vos en vuestro tiempo, y los Governadores, que os sucedieren en este cargo en el suyo, observeys, y cumplays en todo, y por todo quanto se contiene en la preinserta Orden de 19. de Mayo de 1662. segun su serie, y tenor, como tambien todas las demas, que estan dadas en esta materia como si en este Despacho fueren insertas, y que en todo caso hagais remplazar el dinero, que tubiereys sacado dela Tesoreria dela dicha Caxa delos mas promptos, que pudieredes pagando a los Redituarios, como lo piden con este memorial que se ha dado por su parte; y de nuevo os ordeno, que no os balgays destos effectos guardando embiolablemente en esto, como en lo demas el tenor dela referida orden de 19. de Mayo de 1662., y las dadas en essa razon despues della, lo qual os encargo con todo aprieto: y paraque se consiga el fin de materia tan importante, proveereys por las partes donde toca con ordenes oportunas, y executivas, que el Magistrado Ordinario separe del Vilanzo las assignaciones, que por lo passado tenia la dicha Caxa de Redempcion dejandolas a disposicion de los Delegados dela Junta dela misma Caxa por estarles cometido expecialmente su administracion, y Govierno, paraque las combiertan en las causas destinadas, segun las citadas ordenes, o que al principio de cada año deys las combenientes, paraque el effectivo despacho destas assignaciones sin aguardar la publicacion del Vilanzo: por cuyo medio se bendrà a lograr mi mayor servicio, y la satisfacion de los Redituarios, y Acreedores dela dicha Caxa, como es tan justo, y de haverlo assi executado, me dareys quenta, paraque yo lo tenga entendido. Dada en Madrid a 19. de Julio de 1677. años. YO EL REY. Con señal del Presidente. V. Dux S. Germani. V. Torres R. V. Monge R. V. de Clericis R Subscr. *Don Miguel de Goveo.* A tergo. *Al Ilustre Principe de Ligne Primo, Governador, y Capitan General del Estado de Milan. La quale vi rimettiamo, perchè eseguiate puntualmente quanto Sua Maestà comanda, & resta di già ordinato nel Reale Dispaccio delli 19. di*

Anno 1678.

Maggio 1662., come pure nelli altri susseguenti, disponendo che si separino dal Bilancio gli effetti, che per lo passato tenne la detta Cassa di Redenzione, lasciandoli a disposizione de' Ministri Delegati della Giunta della medesima Cassa, affinche ella possa compire a tutto ciò che sarà del Reale Servizio, conforme al suo cotanto profittevole instituto, ed in particolare soddisfi a' suoi tempi debiti li Redditiuarii, e Creditori della Cassa medesima, dandoci subito parte d'haverlo voi così eseguito, perche lo possiamo portare alla notizia di Sua Maestà per osservanza del suo Reale comandamento. Nostro Signore vi guardi. Dat. in Milano li 25. Genaro 1678.

El Prencipe de Ligne.

V. Bellonus pro M. C. *Gorranus.*

In simil forma alli Delegati della Cassa di Redenzione con la seguente evacuazione.

La quale vi rimettiamo, affinche per quello a voi tocca eseguiate quanto Sua Maestà comanda, praticando con gli effetti, che separerà, e destinarà il Magistrato Ordinario tutto ciò che è dell' instituto della detta Cassa di Redenzione, e che dispongono li Reali Ordini di Sua Maestà delli 19. di Maggio 1662., ed altri susseguenti in conformità di quest' ultimo, che vi evacuiamo, affinche si conseguisca quello, che tanto importa al Reale Servizio, e sopra tutto restino soddisfatti li Redditiuarii, ed altri Creditori della Cassa medesima, come egli è tanto giusto, e la Maestà Sua sì precisamente lo impone, tanto dovendo noi sperare dalla vostra solita applicazione, e zelo. Nostro Signore vi guardi. Dat. & sigillat. ut supra.

Concordat cum Registro existente in Cancellaria Secretiori hujus Status Mediolani.

Firmat. *C. Rusca.* Et Examinavit *Vianus.*

Fattasi da' Delegati istanza per via di lettere al Magistrato Ordinario, acciò incaricasse a' Ragionati Generali l'esecuzione del riferto Reale dispaccio, ne diede quel Tribunale gli Ordini desiderati; ma perche nel 1679. non furono dati alla Cassa gli soliti assegni di Censi, e Tasse, anzi fu obbligata per ordine di S. E. contribuire alla Tesoreria generale lire 19309. stimò suo dovere la Giunta rendere di ciò notiziosa la M. S. con sua Consulta in data de' 7. Ottobre di detto anno, (la quale per equivoco, come appare da rappresentazione del Regio Contadore della Cassa de' 30. Maggio 1680., fù creduta alla Corte fatta dal Magistrato Ordinario) onde la M. S. sotto li 29. di Gennajo del detto anno 1680. diede al Magistrato istesso, ed al Sig. Governatore gli ordini, che quì si trascrivono; e che da quel Tribunale come riguardanti cose d'interesse particolare della Cassa di Redenzione furono trasmessi a' di lei Delegati.

127

DON

DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan.

128 *MAgnifico Spectables, Fieles, y Amados nuestros. Sobre la representacion, que me haveis hecho en carta de siete de Otubre del año passado quanto a haveros dado orden el Governador (en contravencion delas que representasteis teniais mias) para sacar dela Caxa de Redempcion diez, y nueve mil trecientas, y nueve libras un sueldo, y seis dineros para el efecto, que refereis. He venido en que se le de la que por copia recivireis adjunta rubricada de mi Secretario infrascripto, y encargaros, y mandaros cuideis, como os esta ordenado, de que inviolablemente tengan su devido cumplimiento las ordenes, que estan dadas, paraque el dinero dela Caxa de Redempcion no se divierta en otra cosa, que en el desempeño de mis rentas Camerales, aque estan aplicados. De Madrid a veinte y nueve de Henero de mil y seiscientos, y ochenta.*

Anno 1680.

Firmat. *YO EL REY.*

Signat. *V. Carillo R.* *V. Corde R.*
V. Ortiz Zotte R. *V. Torre R.*
Miguel de Goveo.
V. Florellus R. *V. Marc de Centellas.*

Don Carlos.

129 *ILustre Conde de Melgar &c. El Magistrado Ordinario en carta de 7. de Octubre del año proximo pasado me representa la Orden, que tubo vuestra para hazeros distinta relacion del dinero, que se hallava en la Caxa de Redempcion, el que estava pronto a entrar al fin del año referido, y obligaciones, que thenia dicha Caxa para satisfacer, y decomo observandola os la hizo, de que hasta entonzes no se havia dado la consignacion del Censo, y Taso, que ymportaba la suma de 54m. livras poco mas, o menos, que cada año se solian poner en el Vilanzo, para las quales havia mi Real Orden de 19. de Julio de 1677. y separarse, y agregarse juntamente con todas las entradas dela dicha Caxa, y delos otros efe-*

Anno 1677.

ctos Camerales en el dicho Vilanzo anual, o dar los despachos oportunos delas consignaziones al principio de cada año sin esperarse la publicazion, ò resoluzion del dicho Vilanzo, y de como despues le disteis Orden, paraque se pagasen en la Tesoreria general 19309. *livras un sueldo, y seis dineros del dinero de dicha Caxa por lo que devia alcanzar hasta fin del año expresado, y hazer qualquier redenziones satisfaciendo los Redituarios en primer lugar, y despues las demas cargas forzosas dela Caxa, deviendo servir ala satisfaction de los acreedores del Vilanzo del corriente año conforme ala resoluzion tomada dala Junta de particulares Ministros, y añade (que no obstante las representaziones, que os hizo de ser contra mis Reales Ordenes de no divertirse los efectos aplicados ala Caxa de Redempcion en otra cosa que aloque estavan aplicados) le hordenasteis diese cumplimiento ala Orden que teniais dada para pagar en Thesoreria las dichas* 19309. *livras, un sueldo, y seis dineros por haverle motivado, era preciso el valeros de ellas para cosas de mi servizio: Y visto en mi Supremo Consejo de Italia el contendido de citada carta, y el de los papeles, que acompaña, y tenido presente las repetidas, y precisas ordenes, que oy estan dadas paraque el dinero, y efectos aplicados ala Caxa de Redempcion no se diviertan en otra cosa, que en el desempeño de mis rentas Camerales, y oydo el sentir de mi Regio Fisco, he venido en hordenaros, como lo hago, la pontual observancia de mis hordenes en esta materia anulando las, que en su contravencion haveis dado, y asi dareis las convinientes, paraque se restituian ala Caxa de Redempcion las* 19309. *livras, un sueldo, y* 6. *dineros, que se sacaron de ella, y cuydareis para en lo venidero tenerlas presentes para su ynviolable observancia, y que me remita una relazion distinta, y clara año por año desde que se fundò la Caxa de Redempcion delos efectos, que ha tenido, y se le han aplicado, y cantidades, que se han redimido, paraque teniendose presente se ocurra a lo que reconociere conviniente. Y me avisareis del recivo de este despacho, y al Magistrado se le ynvia copia del paraque tenga entendido mi resoluzion. De Madrid a* 29. *de Henero de* 1680. YO EL REY. *D. Miguel de Goveo con señales del Consejo.*

Firmat. *Miguel de Goveo.*

Di tal mancamento d'assegni alla Cassa di Redenzione nel 1679. 130 fecero pure i Regj Delegati al Magistrato Ordinario rappresentazione con lettera in data de' 21. Giugno 1680., acciò procurasse l'adempimento de' Reali comandi circa alla segregazione delli mentovati assegni di Censo, e Tasse dal bilancio annuale dell' altre rendite Camerali, ed in specie facesse alla Cassa pervenire gli assegni medesimi per l'anno allora corrente, quali sin dal principio dello stesso anno in esecuzione de'

suddetti

suddetti Ordini di Sua Maestà si sarebbero dovuti consegnare. Inerendo a quest' istanza incaricati dal Magistrato i Ragionati Generali d'eseguire gli Ordini mentovati di Sua Maestà in conformità ancora di quanto avea ordinato il Sig. Principe di Ligne Governatore, quando non l'avessero già fatto, riferirono con loro informazione data sotto li 18. di Luglio di detto anno ciò che risulta da Consulta trasmessa in questo proposito dallo stesso Magistrato a Sua Eccellenza, parte del di cui tenore, perche contenente cose notabili per la materia di cui trattiamo ho stimato quì di trascrivere assieme del Decreto di Sua Eccellenza conforme a' sensi del Magistrato, ed al dimandato dalla Giunta rispetto al darsi alla Cassa gli assegni l'anno 1680. non ostante la pendenza della risoluzion del bilancio.

Anno 1680.

Et avendo noi sotto 22. di Giugno scritto a' Ragionati Generali di 131 *eseguire li suddetti Ordini di Sua Maestà in conformità anco di quanto avea ordinato detto Sig. Principe di Ligne, quando non l'avessero di già fatto. Per esecuzione di che c'hanno con loro carta de' 18. Luglio seguente rescritto; che per l'anno 1678. inerendo agli Ordini del nostro Tribunale havevano dato li soliti assegni di Censo, e Tasse alla medesima Cassa con che venne a restar adempita la Real mente di Sua Maestà, che era, o di segregarli, o di dar per essi li detti assegni al principio dell' anno. Che dal non essersi poi dati tali assegni l'anno 1679., come si era praticato l'anno antecedente, non si poteva perciò ascrivere alcuna colpa a loro, mentre aveano connumerate le partite di essa Cassa nel bilancio tra le altre partite forzose di esso, qual bilancio era passato sotto gli occhj di Sua Maestà, e che la medesima Maestà ordinò il pagamento di molte partite, frà quali restava compresa questa della Cassa di Redenzione per li sopracitati assegni; ma che V. E. per il mancamento, che facea il bilancio detto anno, ordinò di non darsi a detta Cassa tali assegni, e che loro non havevano potuto come subordinati alterare tali ordini, ma eseguirli. Che rispetto a quelli del corrente anno restano parimente nel bilancio comprese dette lir. 54992. 10. solite darsi in assegno come sopra a detta Cassa per pagare li Reddituarii di essa, e che Sua Maestà nella sua Reale risoluzione non vi ha pure frapposto riparo, perche non se gli habbino a dare, e dargleli sarà compimento delli altri precedenti Ordini di Sua Maestà particolarmente del capo 40. della Real Cedola de' 7. Decembre 1677., che ben si vede esprimere, che per quello concerne alla Cassa, e coda di Redenzione prohibisce di valersi degli effetti a quella destinati per qualsivoglia causa, benche urgentissima, reiterando in oltre la sua Real mente per questa Cassa sola nel Capo 41. di detto Real Dispachio de' 7. Decembre 1677. mentre ordina il Rimplazzo di tutto ciò che se gli è levato da' 10. anni scorsi, sopra di che stanno attendendo gli ordini, se attesa la precisione de' detti Reali Ordini,*

Anno 1681.

Ordini, il dare li detti assegni per quest' anno si possi praticare non ostante sii per anco risoluto il bilancio da V. E.

Et lettosi il tutto nel nostro Tribunale, & attentamente considerato siamo venuti in rappresentarlo all' E. V. dicendole in oltre che attesa la precisione delli suddetti reiterati Ordini di S. M. noi non habbiamo cosa in contrario, perche non habbino ad esser esseguiti, e perche l'E. V. non possa (così compiacendosi) essere servita di ordinare di doversi dare a detta Cassa li suddetti assegni di Censo, e Tasse per detto corrente anno in somma delle soddette lir. 54992. 10. non ostante che per anco non sii risoluto il bilancio dall' E. V. rimettendosi nondimeno all' infallibile, e più accertata risoluzione di V. E. alla quale facciamo divotissima riverenza. Milano 9. Agosto 1680. Di V. E. Divotissimi Servidori il Presidente, e Maestri delle Regie Ducali Entrate Ordinarie. Jo. Baptista Plantanida.

Sopra tale Consulta così decertò S. E.

1681. 4. *Genaro.*

132 *Essequiscasi conforme il parere del Magistrato.*

Subscript. *Serpontus*, & sigillat.

Pervenuta al Magistrato nel 1681. la risoluzione presa da Sua 133 Maestà sull' annuale bilancio dell' Entrate Ordinarie con Reale Dispaccio in data del dì 5. di Giugno dell' anno suddetto, nel quale bilancio al Capitolo Settimo restò graduata la Cassa di Redenzione, ed ordinato *di doversele dare annualmente quanto se le dovea*, scrisse quel Tribunale a' Ragionati Generali, e rispettivamente al Notajo Camerale inerendo anche a nuove Lettere de' Regj Delegati primieramente *che per gli assegni delle lir. 54992. 10. soliti di Censo, e Tasse dovessero eseguire in quanto alla graduazione la disposizione delli suddetti Ordini nuovamente sopravenuti di Sua Maestà, ed inerendo agli altri della medesima Maestà Sua dovessero per l'avvenire al principio d'ogni anno dare tali assegni al Contador della Cassa con fissa situazione conforme a' Reali Ordini, ed altri Magistrali Decreti: In secondo luogo che separare dovessero li Dazj dell' Acquavita, e Tabacco di Gera proprj di detta Cassa, che erano incorporati col restante di tali Regalie della Provincia di Lodi, acciò li Delegati potessero a lor beneplacito fargli separatamente affittare come le altre Imprese già da essi loro redente.*

Continuossi ne' successivi tempi ad includere nel bilancio annuale 134 la mentovata partita di lir. 54992. 10. degli effetti di Censo, e Tasse, ma non così a darsene alla Cassa gli assegni al principio dell' anno, anzi che sendo nella provisionale risoluzione del bilancio del dì 10. Febrajo 1717. confermata con Cesareo Real Ordine del giorno 11. Dicembre 1726., statone

fissato

fissato il pagamento nel grado undecimo, in cui tutt' ora si ritrova, s'è accresciuta alla Cassa medesima, attesi li molti impegni a cui questa Ducale Camera soggiace, la difficoltà di riscuotere almen per intiero la suddetta partita.

Anno 1686.

Alla Dote della Cassa di Redenzione oltre gli effetti, che andò
135 la Giunta redimendo dall' anno 1678. in avanti, de' quali parleremo più abbasso, applicò la Maestà sua con Real Ordine dato in Madrid sotto li 30. Settembre 1686. tutto ciò, che de' fondi, ed entrate destinate al pagamento de' Reddituarj della Regia Camera, (chiamano tale destinazione col nome di Dosa, o Finca de' Reddituarj Camerali) soddisfatti prima li medesimi per i primi sei mesi di ciascun anno, sarebbe sopravanzato. L'occasione di tale Regio Dispaccio, ed il fine dell' accennata applicazione fatta alla Cassa si vedono dall' Ordine istesso, qual' è del tenore, che segue.

CAROLUS II. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex., & Mediolani Dux &c.

Don Antonio Lopez de Ayla, Velasco, & Cardenas, Conte di Fuensalida, e Colmenar, Governatore, & Capitano Generale nello Stato di Milano &c.

136 *MAgnifice Spectab. & Egregii dilectissimi nobis. Teniamo da sua Maestà la Real Carta del tenor seguente. Don Carlos II. por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan &c. Ilustre Conde de Fuensalida, Primo Governador, y Capitan General del Estado de Milan. Haviendome representado el Marques de Castel Rodrigo, y Almonacir, que consistiendo lo mas de su hacienda en reditos, que tiene en la Camara de Milan procedidos de los crecidos caudales, con que sus Antecessores sirvieron al Rey mi Señor, y Padre (que sancta gloria haya) en los aprietos de Guerra, llegò su Casa a padecer grave diminucion destas rentas por haverse suspendido, y minorado la paga dellas de seis a quatro por ciento no pagandose aun de estos sino los primeros seis meses, y que haviendo representado el Marques de Almonacir su Padre, que por esta razon se hallava con estrechez, y empeños se le concedio el que se le soccorriese con doza mil ducados de los mismos efectos de Reditos de Camara, que cobrava,*

paraque

Anno 1688.

paraque por via de alimentos se le acudiese con ellos, y que despues pasò esta merced en el Marques Suplicante, y sus hermanos prorogando en ellos por los empeños de su Casa, hasta el años de 1671., que se les dejo de continuar, por cuia razon alcanza desde a quel tiempo hasta boy seiscientas y veinte mil libras de los Caydos de los segundos seis meses de sus efectos suplicandome, mande pagarle la referida cantidad de los segundos seis meses caydos de sus efectos, y que en adelante se le paguen dela sobre, que hay en la Dotacion de los Redituarios con antelacion a todos los demas, que cobran los segundos seis meses supliendo de otros efectos, si algo faltase al entero cumplimiento de esta porcion. Y haviendose visto esta instancia en mi Supremo Consejo de Italia teniendo presente quanto ha passado en esta materia, y consultandome sobre todo. He resuelto declarar, que no subsiste el referido credito de las seiscientas y veinte mil libras, que supone tener el Marques contra essa mi Regia Camara por haverselе dejado de pagar los segundos seis meses de sus Reditos respecto de hallarse practicada la Pragmatica general, en que se suspendieron estos secundos seis meses a todos los Redituarios, y que por esta misma razon se le excluya tambien la pretension, que tiene de cobrar los dichos segundos seis meses, que fueren corriendo en adelantes, por reconocerse, que la causa del Marques es ygual con todos los de mas Redituarios, y que por justicia distributiva no se deve privilegiar.

Y porque con esta ocasion se ha reconocido de los informes, que han embiado los Governadores de esse Estado, que algunos Redituarios han cobrado, y cobran los referidos segundos seis meses en el residuo dela sobra de dichos Redituarios algunos en virtud de mis Ordenes, y otros con permiso de mis Governadores, os ordeno, deis las necesarias a los Tribunales aquien tocare, paraque se probivan en adelante semejantes pagamentos de Reditos de los secundos seis meses, y no se hagan con ningun pretexto sin especial orden mia, que derogue esta, y que lo que sobrare dela finca delos Redituarios de essa mi Real Camara pagados todos los primeros seis meses se aplique a la Caxa de Redempcion para redimir los principales de los Reditos, o otros efectos, que estubieren enegenados de essa mi Ducal Camara anteponiendo los, que fueren de mayor conbeniencia de mi Real Hazienda exceptuando desta generalidad tan solamente los tres mil escudos, que por dichos segundos seis meses se han pagado al Hospital Mayor de essa Ciudad de Milan, los quales se han de continuar en la sobra dela finca de essos Reditos por ser obra tan pia, que mereze mi Real atencion, y por interesarse tambien en este caso la causa publica en su mayor conservacion, y augmento; En cuya conformidad executareis por vuestra parte, y hareis executar esta mi Real Orden por los Tribunales aquien tocare haciendola registrar,

ſtrar, y anotar en las partes donde combenga, paraque ſe tenga preſente, y ſe atienda a ſu puntual, y preciſa obſervancia, que aſi procede de mi voluntad. Y me haviſareis de ſu recivo, y de haverle dado cumplimiento para tenerlo entendido. De Madrid a 30. de Setiembre de 1686. *años.* Firmad. *YO EL REY. Cum ſigno Præſidis. V. Torre Regens. V. Dux Juuenazii Conſ. V. Guerrero R. V. Caxa R. V. Jurado R. V. de Clericis R. V. Loſſada Conſ. V. de Riſi R. D. Pedro de Zarate, y Herera, y ſellada &c. La quale vi rimettiamo, acciòche diate gli ordini convenienti; e facciate fare le opportune annotazioni per l'adempimento di quanto Sua Maeſtà comanda sì per la proibizione di pagar li ſecondi ſemeſtri de' Redditi, come per l'applicazione di ciò, che ne riſulti. Dio vi guardi. Dat. in Milano a'* 23. *Ottobre* 1686. Signat. *El Conde de Fuenſalida. V. Yñyvez. Rubeus.* In calce. *Al Magiſtrato Ordinario con lettera di Sua Maeſtà toccante alla proibizione di pagare ſecondi ſemeſtri de' Redditi.* A tergo. *Magnif., Spectab., & Egr. Præſidi, & Magiſtris Redd. Ordin. Status Mediolani nobis dilectiſs*, & ſigillat. &c.

Anno 1686.

Sotto la ſteſſiſſima data emanò altro Real' Ordine, con cui in contingenza delle devoluzioni ſeguite alla Ducale Camera Straordinaria per la morte del Sig. Principe Don Antonio Teodoro Trivulzio comandò la Maeſtà Sua, che gli effetti da ricavarſi dalla vendita de' Feudi applicare ſi doveſſero alla Caſſa di Redenzione ſecondo l'aſſegno già fatto di ſimili proventi alla di lei dote, come s'è narrato più ſopra, e ciò affinche con tale ſuſſidio s'andaſſero immediatamente redimendo gli Effetti Camerali alienati con preferire quelle ricompre, che foſſero per riuſcire di maggiore convenienza al Real Patrimonio giuſta il diſpoſto in altri Ordini Regj, e particolarmente in quello de' 19. di Maggio 1662. Di queſto Real' Ordine diretto al Sig. Governatore Conte di Fuenſalida diede la Maeſtà Sua piena notizia al Magiſtrato Ordinario acciò ne eſeguiſſe la diſpoſizione per quella parte, che al detto Tribunale toccava con lettere dello ſteſſo giorno 30. Settembre 1686. comunicate indi dal medeſimo Tribunale a' Delegati, come coſa immediatamente loro ſpettante, quali lettere ſono del tenore, che quì ſi traſcrive.

137

DON CARLOS II. por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, d'Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan &c.

Anno 1686. 138 *MAgnifico Spectables, Fieles y amados nuestros. Con motivo de haverne dado quenta el Magistrado Extraordinario en carta de 7. de Junio deste año dela duda, que se le ofreze en la aplicazion, que ha de tomar lo que procediere de los efectos debueltos por muerte del Principe Don Antonio Theodoro Tribulcio respecto de la Orden, que le dio mi Governador Conde de Melgar, paraque lo pusiese en Tesoreria, y lo que disponen mis Reales Ordenes de 26. de Agosto 1680. y 15. de Julio 1681. quanto a haverse ordinado en la primera se aplicasen a las fortificaziones de esse Estado, y en la segunda a la recuperacion de los feudos de la Ula, y otros situados en la provincia Lunegiana se he mandado con despacho de la fecha deste al Conde de Fuensalida, que en el interim, que tomo resolucion sobre la recuperacion de los feudos de la Ula, y otros en la Provincia Lunegiana se apliquen los efectos, que procedieren de Venta de feudos ala Caxa de Redempcion, aque astaban aplicados, paraque por ella se vayan immediatameute redimiendo los efectos de la Camara enagenados, anteponiendo aquellos, en que se reconociere haver mayor conveniencia de mi Real Hazienda segun lo dispuesto por mis Reales Ordenes, y en particular en la de 19. de Mayo 1662. y que me de quenta de seis en seis meses de las Redempciones, que se fueren haziendo, paraque lo tenga entendido. De que ha parecido advertivos, paraque por la parte que toca a ese Tribunal se execute tambien esta disposicion pontualmente como os los ordeno, y mando avisandome del recivo deste despacho. De Madrid a 30. de Settiembre de 1686. años.*

Signat. *YO EL REY.*

Cum signo Præsidis. V. Torre R. V. Guerero R. V. Jurado R. V. Lossada Cons. Vidit Dux Juvenatii Cons. V. Caxa R. Vidit De Clericis Regens &c.

In vigore, e per esecuzione de' Reali Ordini, ed in specie di 139 quelli del 1662. applicossi la Giunta con quel danaro, che pagati li Reddituarj, ed altri carichi forzosi d'anno in anno sopravanzolle a redimere oltre le già di sopra mentovate le

altre

altre Regalie, che co' respettivi tempi delle loro ricompre quì si descrivono.

Anno 1688.

Prestini della Città di Lodi, e suoi Borghi retrovenduti dalla
140 Città stessa per mezzo del di lei Oratore Dottore Scipione Corrado per il prezzo di lir. 40921. per rogito del Notajo Camerale Francesco Brambilla de' 6. Aprile 1678.

Acquavita della Città, e Contado di Novara retrovenduta dal
141 Marchese Questore, e Fratelli Colombi per il prezzo di lir. 42150. per Istromento rogato dal detto Notajo Camerale Francesco Brambilla il giorno 26. di Novembre 1678.

Agio de Fiorini, o sia la ragione d'esiggere danari 13 ½ per ogni Fio-
142 rino sopra diverse Imprese Camerali redento dalle mani del Marchese Cravenna con lo sborso di lir. 31988. 13. 1. per Stromento del giorno 16. Decembre 1686. rogato dal detto Notajo Camerale Brambilla.

Dogana, o sia *Scanatura* di Lodi retrovenduta dalli Conte
143 Gerardo, e Capitano Gian Pietro Silva per il prezzo di lir. 12377 18. il giorno 13. Marzo 1687. come dallo Strumento di detto giorno rogato dal Notajo Camerale Francesco Brambilla.

Dazj de' Prestini de' Santi Gaudenzio, ed Agabio di Novara
144 retrovenduti dal suddetto Conte Gerardo Silva per il prezzo di lir. 86413. della qual redenzione fu rogato il suddetto Notajo Camerale Brambilla alli 7. di Luglio 1688., e n'ebbero i Delegati da Sua Maestà benignissima approvazione nelle Reali Lettere de' 17. Settembre 1688.

Dazio del Fieno della Città, e Contado di Lodi redento dalle
145 mani di Carlo de Mena Pasquale con il pagamento di lir. 15571. 8. 7. per rogito del suddetto Notajo Camerale Brambilla sotto il giorno 25 Settembre detto anno 1688.

Dazio della Neve, e Giaccio della Città di Lodi retrovendu-
146 to da Paolo Moneglia come Procuratore delli Fratelli Silva per il prezzo di lir. 2857. 2. 10. come da Strumento rogato dal Notajo Camerale Brambilla a' 28. Marzo 1678.

147 Dazj di Porlezza, Vallassina, ed altri.

Pane, e Vino di Cameri redento dalle mani de' Consorti Ot-
148 tolini colla somma di lir. 6286. Imperiali per rogito del detto Brambilla Notajo Camerale de' 5. Aprile 1688.

Dazio del Bollino, o sia Vino a minuto della Città di Lodi,
149 compresa l'Osteria del Malosso della Clemenza retrovenduto alla Cassa da Lodovico Vignati per il prezzo di lir. 77385. 8. 2. per Istromento rogato dal detto Notajo Camerale Brambilla sotto li 30. Giugno 1689.

Non potè molto tempo godere la Cassa di tale aumento della
150 sua dote, imperochè il Sig. Governatore Conte di Fonsalida

R 2 con

Anno 1689.

con suo Decreto dato sotto il giorno 3. di Decembre 1689. ordinò che si esponessero le Cedole per la vendita di quasi tutte le Regalie per la suddetta Cassa redente; e benchè la Giunta rappresentasse a S. E. l'ostativa de' Reali Ordini, ed in specie di quello del 1662. vietanti a' Governatori per tempo di porre la mano agli effetti, e rendite della medesima Cassa, nuovamente comandò l'Eccelenza Sua a' Delegati con Dispaccio spedito in forma della Cancellaria Segreta sotto li 13. di Dicembre suddetto, che *obbligando le necessità* allora correnti, e che *non ammettevano dilazione ad applicarsi ad ogni più riservato mezzo per provedere alla conservazione di questo Stato* (erasi nell'anno precedente dichiarata la guerra a S. M. C. dal Re di Francia, ed altra ardeva nelle vicinanze di questo Stato frà lo stesso Re di Francia, ed il Duca di Savoja) comandò, dissi, a' Delegati, che *non ostanti gli Ordini ricordati, e qualunque altro*, eseguissero prontamente il riferito antecedente Decreto.

Giusta l'obbligo impostole dalli mentovati Ordini Regj riferì 151 la Giunta alla Maestà Sua li Decreti di Sua Eccellenza, ed il loro eseguimento coll'ordinata esposizione delle cedole, e sopra tal relazione si compiacque la Maestà Sua medesima indirizzare alla suddetta Giunta la lettera del tenore seguente.

EL REY.

Anno 1690. 152

Magnifico, Spectabile Fiel, y amado nuestro. En vista de vuestra carta de catorze de Dicembre proximo pasado, en que disteis quenta dela Orden, que tuvisteis del Governador para la venta de todos los efectos dela Caxa de Redempcion, se le dice lo que ha de executar en despacho dela fecha de este como lo vereis por la copia adjunta firmada de mi Secretario infrascripto, de que ha parecido advertiros. De Valiadolid a ocho de Mayo de mil, seiscientos, y noventa años. Firmat. *YO EL REY.*

V. Torre R. — *V. Guerrero R.*
V. de Clericis R. — *Pedro De Zarate Y Herrera.* — *V. Juardo R.*
V. Lossada Cons.

A tergo. *Por el Rey.*
Ala Junta, y Delegados dela Caxa de Redempcion de Milan.

Segue

Segue la copia dell' Ordine diretto al Governo enunciato nella or trascritta Lettera Reale.

Don Carlos &c.

153 *ILLustre Conde de Fuensalida Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan. En carta de 14. Dicembre del año proximo passado dieron quenta los Delegados dela Caxa de Redempcion dela orden, que tuvieron vuestra para poner cedulas, y en venta todos los efectos redimidos, y proprios dela Caxa, a que obligavan las occurencias del Real Servicio, dispensando las ordenes, que prohiven, que los Governadores puedan poner mano en estos efectos sin darme primieramente quenta; y en vista de ello, ha parecido deciros, que por ningun caso conviene divertir estos efectos a otro fin, que el de su aplicazion por lo mucho, que interessa mi servizio, y Real Hazienda en que con ellos se vayan haziendo las Redempciones en la forma, que disponen las ordenes, y asi os encargo, que atendais en adelante a su puntual, y precisa observancia, paraque no se falte a cosa tan privilegiada, y conveniente, como lo fiò de vuestro zelo a mi servicio. De Valladolid a ocho de Mayo, de mil sescietnos, y noventa año.* Anno 1690.

Pedro de Zarate, y Herrera.

154 Pervennero queste Regie Lettere alla Giunta nel tempo stesso, in cui era la medesima per rappresentare a Sua Maestà le alienazioni seguite di varie Regalie proprie della Cassa di Redenzione, come appunto fece con sua Consulta in data del trentunesimo giorno del mese suddetto di Maggio. Indi essendo comunicata a' Delegati con carta de' 5. Marzo 1691. firmata dal Segretario del Supremo Consiglio d'Italia D. Pietro di Zarate Herrera la Reale deliberazione, e volere, che da loro si facesse una distinta, e chiara relazione delle quantità da venti mesi a quella parte entrate in borsa della Ducale Camera dagli effetti della Cassa di Redenzione, furono da' medesimi esposte alla Maestà Sua con riferto in data del primo Maggio 1691. tanto le vendite fatte in pregiudizio della detta Cassa nell'anno 1690. di già comprese nell' antecedente Consulta, come quelle effettuate nel susseguito anno 1691. con rimetterne alla Maestà Sua la nota data dal Contadore eccitato in tal' occasione da' Delegati, il di cui tenore è il seguente.

Rela-

Relazione distinta delle Imprese acquistate dalla Cassa di Redenzione, le quali nell'anno 1690. prossimo passato, e corrente 1691. dalla Mensa Magistrale sono state vendute a diversi, inerendo agli Ordini di Sua Eccellenza.

Anno 1690. 155 „ L'Impresa della Scannatura di Lodi, qual' era affittata in lir. 12450. l'anno, siccome li Dazj del Pan venale, „ e Vino a minuto della Vallassina, ed altre Terre, quali „ erano pure affittate in lir. 2070., che in tutto sono lir. „ 14520. annue, sono stati venduti detto anno 1690., cioè

„ La detta Scannatura, e parte de' detti Dazj, che sono quelli „ del Pan venale della Terra di Varenna, Dernio, Corenno, e Mandello a Jacomo Maria Noli per la persona, che „ avesse nominato, e col patto perpetuo del jus redimendi a „ favore della Regia Camera per la somma di lir. 175715. 7. 1. „ tra tutti, delle quali ne fece entrata il giorno 10. Luglio „ detto anno 1690. nella Regia Tesoreria Generale.

„ Li remanenti Dazj del Pan venale, e Vino a minuto di detta „ Vallassina, che sono, cioè Terre di Bellano, Asso, ed Onno „ comprese nel suddetto fitto de lir. 2070. sono stati venduti detto anno 1690. a Carl' Antonio Citterio per la persona, che avesse nominato, e col patto perpetuo a favore „ della Regia Camera del jus redimendi come sopra per la „ somma di altre lir. 12156. 3. 10. le quali detto Citterio „ pagò il giorno 13. Maggio detto anno 1690. in detta Regia Tesoreria Generale.

„ Il Dazio del Vino a minuto, e Pan venale di Cameri Novarese, e quello della Neve, e Giaccio della Città di „ Lodi già acquistati dalla Cassa, ed affittati, il primo in „ lir. 630., ed il secondo in lir. 860., che in tutto sono lir. „ 1490. annue furono venduti detto anno 1690. al detto „ Carl' Antonio Citterio per la persona da dichiararsi come

„ sopra,

„ ſopra, e col detto patto perpetuo del jus redimendi a fa-
„ vor della Regia Camera per il prezzo di lir. 18143., quali
„ furono pagate il giorno 8. Giugno detto anno 1690. nella
„ detta Teſoreria Generale.

Anno 1690.

„ Il Dazio del Vino a minuto della Città di Lodi già acqui-
„ ſtato dalla detta Caſſa, ed affittato in lir. 3200. annue fù
„ venduto detto anno 1690. a Gio. Battiſta Buzzo per la
„ perſona, che aveſſe nominato, e col patto perpetuo del
„ jus redimendi a favor della Regia Camera per il prezzo
„ di lir. 91428. 11. 5. quali pagò nella detta Regia Teſore-
„ ria Generale il giorno 8. Giugno 1690.

„ L'Impreſa de' Preſtini della Città di Lodi già acquiſtata dalla
„ detta Caſſa, ed affittata in lir. 3400. annue fù venduta detto
„ anno 1690. a Gio. Valentino ſottomeſſa perſona del Mar
„ cheſe di Caravaggio con detta facoltà riſervata alla Re-
„ gia Camera del jus redimendi in perpetuo per la ſomma
„ di lir. 48571. 8 7., quali pagò il giorno 28. Luglio detto
„ anno 1690. in detta Teſoreria Generale.

„ Il Dazio del Pan venale, e Vino a minuto di Porlezza già
„ acquiſtato dalla detta Caſſa, ed affittato in lir. 710. l'anno
„ fù venduto a primo Febbrajo l'anno 1691. a Domenico
„ Verda Braſca per la ſomma di lir. 10100. 3. 9., e fattone
„ entrata nella detta Teſoreria Generale.

Milano primo Maggio 1691.

Sottoſcritta. *Apollonio Longone Contadore della Regia Caſſa di Redenzione.*

156 Allo ſmembramento delle ſuddette Regalie, che portò alla Caſſa il diſcapito della rendita annuale di circa lir. 23320. s'aggiunſero le ſovvenzioni, che dal 1690. in avanti fù obbligata di fare co' proprj danari, od entrate al Regio Erario.

157 Ordinò il Sig. Governatore Conte di Fuenſalida nel ſuddetto anno 1690. con decreto de' 15. Maggio a' Regj Delegati, che de' danari eſiſtenti nella Caſſa di Redenzione faceſſero entrare nella Teſoreria Generale la ſomma di lir. 70.m. per ſoccorrere ad urgenze premuroſiſſime del Reale Servizio, e della conſervazione di queſto Stato, e perche li medeſimi rappreſentarono a Sua Eccellenza gli Ordini Reali a tale diſpoſizione contrarj, derogando il Sig. Governatore a queſti confermò il ſuddetto ſuo Decreto con Diſpaccio di forma in data del medeſimo giorno decimo quinto di Maggio, in di cui veduta eſeguirono il diſpoſto da Sua Eccellenza. Avendo però la Giunta rappreſentato giuſta il di lei obbligo a Sua Maeſtà il ſeguito con ſua Conſulta del giorno 17. del mentovato meſe di Maggio; venne la Maeſtà Sua in ſeguito

anche

Aonn 1690.

anche dell' altra già memorata relazione della Giunta de 31. di detto mese in ordinare al Governadore ciò, che contengono le Reali Lettere comunicate per copia a' Delegati col Dispaccio, il di cui tenore è il seguente.

EL REY.

158 *MAgnifico, Spectable, fiel, y amado nuestro. En cartas de 17., y 31. de Mayo deste año me dais quenta delas ordenes, que os dio mi Governador, paraque se pusiesen en la Thesoreria General las 70.V. libras, que se hallavan en la Caxa de efectos redimidos, y que se pasase a la venta de los, que expressais, de que se sacaron tres partidas, que ascienden ala summa de 296.V. 482. libras; quedando disminuida la renta de ella con estas enagenaciones en 22.V.410. libras annuas representando la imposibilidad, en que os hallais de poder hazer redempcion alguna. Y en vista de ellas he mandado, se vuelva a encargar a mi Governador la pontual observancia de las ordenes dadas en esta materia, como lo vereis dela copia adjunta del despacho, que a este fin se le embia, de que ha parecido advertiros. De Buenritiro a cinco de Julio de mil seiscientos, y noventa años.*

YO EL REY.

V. Torre R. — *D. Pablo Spinola Doria.*
V. Guerrero R. — *D. Pedro de Zarate, y Herrera.* — *V. Marchio dela Rosa &c.*
V. Jurado R.
V. de Clericis R. — *V. Lossada Cons.*

Don Carlos &c.

159 *ILustre Conde de Fuensalida &c. Con motibo de haver participado los Delegados dela Caxa de Redempcion la horden, que disteis para poner zedulas, y en venta de todos los efectos redimidos, y proprios dela Caxa por obligar a ello las ocurencias de mi Real Servicio, dispensando las hordenes, que lo prohiven sin darme quenta primero, os mande decir en Despacho de 8. de Mayo deste año; que no convenia divertir estos efectos a otro fin, que el de su aplicazion por lo mucho, que interessava mi Real Servicio, y Real Hazienda, en que con ellos se hizieren las redempciones en la forma, que disponian las ordenes, encargando os su puntual, y precisa observancia, paraque no se faltase a cosa tan privilegiada. Y haviendome dado quenta a hora los Delegados de esta Caxa en cartas de 17. y treinta, y uno*

de

de Mayo ; en la primera , que disteis horden, paraque del dinero, que se hallava en ella para Redempcion de efectos se pusiesen en la Thesoreria General settenta mil libras para acudir alas urgencias presentes, y en la segunda, que al mismo tiempo, que se rezivio la orden zitada de 8. de Mayo mandasteis poner al hasta publica, y vender diversos efectos dela Caxa , que se expresan, dando el no obstante a las representaciones , que os hizo, de que se sacaron, a razon de siete por ciento tres partidas , la una de treinta mil trecientas , y settenta , y cinco mil sexcientos, y quinze, y la otra de noventa y un mil quatrocientas, y veynte y ocho , con cuias enagenaciones se ha disminuido la renta dela Caxa en veinte y dos mil quatrocientos y diez libras annuas y la imposibilidad , con que por esta causa se hallan de poder hazer redempcion alguna de efectos Camerales , que puedan ser de utilidad. Y reconoziendo el gran menoscavo, que todo lo executado resulta a mi Real Hazienda os encargo de nuebo , atendais muy particularmente a su reparo observando con puntualidad la orden citada de 8. de Mayo , y las demas ; que estan dadas en esta materia por los inconvenientes, que se consideran, de que no se reserven estos efectos para las redempciones , a que estan aplicados , en que tanto yntéresa essa mi Real Hazienda, y asì lo executareis avisandome del recivo deste despacho. De el Buenretiro a cinco de Julio de mil y seiscientos , y noventa años. YO EL REY. D. Pedro de Zarrate, y Herrera. Conseñales del Consejo. Firmat. *D. Pedro de Zarrate , y Herrera.*

Di fuori *Por el Rey.*

Ala Junta, y Delegados dela Caxa de Redempcion.

Milan.

Anno 1690.

160 Non bastò però questo Real'Ordine per fare in modo, che il Sig. Marchese di Leganes successo nell'anno 1691. nel Governo di questo Dominio non applicasse a minorare il grave mancamento del bilancio del suddetto anno con derogazione degli ostativi Reali Ordini lire sessanta mille degli effetti di Cassa di Redenzione , quante appunto eransi calcolate potessero sopravanzare compiti li carichi della Cassa medesima per impiegarsi in redimere : di che resa notiziosa la Maestà Sua per mezzo di Consulta fattale da'Delegati sotto li 18. Settembre di detto anno , come pure d'esserle stata sospesa l'esazione d'un' altra partita di lir. 2.m. 16. d'effetti del Monte di S. Carlo solite annualmente riscuotersi da detta Cassa per acquisto da lei fatto di tanti Capitali sopra il suddetto Monte, comandò al menzionato Marchese Governatore con dispaccio del giorno 6. di Dicembre del suddetto anno 1691., che d'indi in avanti procurasse di non divertire i capitali della Cassa di Redenzione come applicati a

Anno 1691. cosa di tanto beneficio del Real Patrimonio, fatta ancora consapevole la Giunta di tal' ordine, ed incaricata d'invigilare per la sua parte al di lui adempimento con le Reali Lettere date sotto lo stesso giorno 6. di Dicembre 1691. che così leggonsi.

EL REY.

161 *MAgnifico Fiel, y Amado nuestro. En vista de la represen-tacion, que haceis en Carta de diez y ocho de Septiembre pasado sobre haverse valido el Governador Marques de Leganes de sesenta mil libras del dinero, que huiese entrado en esta Caxa de Redempcion. He mandado por despacho de la fecha deste al Marques, que en lo adelante procure no divertir los Caudales de la Caxa de Redempcion por estar aplicados tan en beneficio de mi Real hazienda, de que estareis advertido para su complimiento en la parte, que os tocare. De Buenretiro a seis de Diciembre de mil seicientos, y noventa, y un años.*

YO EL REY.

V. Torre R. *V. Guerra R.*
V. Jurado R. D. Joseph P. della Puente. V. Comes de Bornos R.
V. Inycus R. *V. Andreas R.*

162 Lo stesso avvenne l'anno seguente 1692., in cui non essendo sufficienti le ordinarie Camerali Rendite a compire a' carichi nel loro generale bilancio compresi, ed applicatasi nuovamente da Sua Eccellenza la somma di lir. 60.m. per supplimento almeno in parte di tale mancanza. Ordinò la Maestà Sua con Dispaccio dato a' 28. di Luglio al Governatore medesimo che si regolasse in avvenire co' suoi Reali Ordini proibitivi della diversione de' Capitali appartenenti alla Cassa di Redenzione dalla loro propria applicazione, e diedene la notizia a' Delegati colla Real Carta del tenore seguente.

EL REY.

163 *MAgnifico Fiel, y Amado nuestro. En vista de la represen-tazion, que haceis en Carta de 2. del pasado sobre haverse valido el Governador Marques de Leganes de las sesenta mil libras de la dote de essa Caxa de Redempcion para el suplemento de la falta del Vilanzo de las rentas ordinarias deste año. He mandado por despacho de la feche deste al Marques, se are-*

gle-

gle en adelante a mis Ordenes, que prohiven divertir vuestros Caudales de la aplicazion que tienen tan en beneficio de mi Real hazienda. De que estareis advertido para solicitar por vuestra parte el cumplimento de ellas. De Madrid a veinte ocho de Julio de mil seiscientos, y noventa, y dos años. Anno 1692.

Firmat. *Y O E L R E Y.*

V. Torre R. *V. D. Ydelfons de Guerra.*
V. Jurado R. *D. Joseph P. de la Puente.* *V. Guerrero R.*
V. Inycus R. *V. Comes de Bornos R.*

Ma ne pur tutto ciò fù sufficiente a preservare illesa la dote 164 di questa Cassa, che anzi non offerendosi altra maniera di moderare il mancamento del bilancio annuale reso dalle molte alienazioni d'effetti Camerali ineguale a' di lui carichi, si continuò ad applicargli parte delle rendite spettanti alla medesima Cassa, di modo che non più le sole lire sessanta mille, come negli anni antecedenti, ma bensì furono sospese dal pagarsi alla stessa Cassa per la causa suddetta nell' anno 1693. cento venti due mille della di lei entrata fissata su le rendite ordinarie comprese le lir. 54992. 10. di Censo, e Tasse, e di più la metà del reddito acquistato sul Monte di S. Carlo per la somma di lir. 1008. 5. 9., e nel 1694. lire cento venti tre mille novecento novanta due, soldi dieci, come si vede da relazione del Contadore Apollonio Longone data sotto li 5. Luglio 1696.

Anno 6193. Anno 1694.

Ne' successivi anni poi variamente secondo le contingenze della 165 Regia Ducale Camera si trattennero in parte le rendite della Cassa medesima pagabili dalla Mensa del Magistrato Ordinario per impiegarle ne' pesi del mentovato bilancio, il che molto più francamente passò in costume nell' anno 1717. allora quando nel bilancio provvisionale le fù dato luogo nel grado undecimo.

Siccome non ommisero i Regj Delegati di rappresentare più 166 volte a' rispettivi Regnanti, e principalmente nelle relazioni loro il mal stato, in cui si ritrovava la dote della Cassa di Redenzione per ottenere le providenze opportune, così andavano procurando di risarcirne li danni col far quelle redenzioni, che loro permise la scarsezza del danaro, che soddisfatti gli annuali di lei pesi, poterono di tempo in tempo ammassare.

Così dal 1690. fino per tutto il 93. fece redenzione la Giunta 167 di capitali redditi per la somma di lir. 214704. 8. col solo sborso di lir. 53677. 8.

Così nel 1692. a' 20. Febbrajo acquistò da Giuseppe Maria Cla- 168 venzano un Capitale di lir. 80m. sopra il Censo del Sale, ed aumento del Principato di Pavia con lo sborso di lir. 20m.

 che

che rende d'annuale entrata mille, e seicento lire.

Anno 1695. 169

E l'anno 1695. il primo di Marzo acquistò altro reddito Capitale di lir. 15067. sopra il Contado di Lodi per il prezzo di sole lir. 3750. che dà il frutto annuale di lir. 301. 6. 9.

170

E finalmente l'anno 1697. nel giorno 17. di Gennajo per rogito del Notajo Camerale Gio. Battista Cantone redense nuovamente il Dazio della Doana morta, o sia Scannatura di Lodi dal Barone Quintiliano Rezzonico; e perche non si trovavano in quel tempo nella Cassa di Redenzione che lir. 60520., procurò il Presidente la somministrazione di lir. 100.m. all'interesse del 5. per cento, da rimborsarsi nel termine di anni due al Sovvenitore.

171

Fù approvato dalla Maestà Sua il zelo ed attenzione de' Regj Delegati, ed in particolare la finezza (così parla il Reale Dispaccio) del Presidente Sig. Marchese Don Giorgio Clerici, che con apoca propria obbligossi per maggiore cauzione al Sovvenitore predetto; ma sebbene un tal'atto meritò al Presidente stesso encomio, e ringraziamenti dal Cattolico Potentissimo Re Don Carlo Secondo, non fù però degno d'ammirazione, come procedente da un Personaggio, che ne' ragguardevolissimi, e ne' maggiori Posti del ministero Togato con somma lode amministrati di Questore, di Senatore, di Regente, di Gran Cancelliere, di Presidente del Magistrato Ordinario, e del Senato, seppe (e tutt'ora prosiegue) far spiccare il zelo per l'Augustissima Casa d'Austria passato in lui ereditario dal Senatore, e Regente Marchese Don Carlo di lui Genitore, e trasfuso quasi connaturale col sangue nel figlio Marchese Questore Don Carlo: Che più? Risoluto il Sig. Marchese, e Grande di Spagna Don Giorgio figlio del Questore or mentovato di dedicare all' Armi Cesaree il proprio valore, permisegli il forte Avolo, che provveduta appena d'unico Germe l'Illustre Famiglia, adempisse il generoso disegno, ed intesa di poi l'immatura acerba morte del Valorosissimo Giovine, ebbe per bastante sollievo al giusto, gravissimo affanno la gloria, d'essere stata una sì preziosa vita consunta nell' attuale servizio del nostro tre volte grande Monarca.

L'Approvazione Reale dell' operato nella suddetta Redenzione da' Delegati, fù espressa da Sua Maestà nel Dispaccio diretto al Governo, e comunicato con Lettera Regia alla Giunta nel susseguente tenore.

EL

EL REY.

172 MAgnifico Spectable Fiel, y Amado nuestro. En vista de vuestra Carta de 21. de Henero pasado, en que dais quenta de la Redempcion hecha del efecto de la Aduana de Lodi, y de lo que sobre ello ha escrito el Marques de Leganes. He mandado dirigirle con la fecha deste el Despacho, de que va aqui copia firmada de mi infrascrito Secretario. Y os mando, que en la parte, que tocare a essa Junta executeis lo resuelto por el con la atencion, y cuidado, que pide su importancia, que asi combiene a mi servicio. De Madrid, a seis de Marzo de mil seiscientos, y nobenta, y siete años. — Anno 1697.

Firmat. *YO EL REY.*

V. Guerrero R. — *V. Jurado R.*
V. Rubinus R. — *D. Joseph Carillo.* — *V. Marcianus R.*
V. Jaca R. — *V. Ibañes R.*

DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan.

193 ILlustre Marques de Leganes Primo, Gentilhombre de mi Camara, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan. En vuestra Carta de 23. de Henero pasado dais quenta de que el Marques Clerici como Cavo de la Caxa de Redempcion ha redimido el efecto de la Aduana de Lodi, que redituava mas del ocho por ciento, havendo buscado el Marques con papel suyo la maior parte del dinero, que faltava a la Caja para esta Redempcion con el interes de cinco por ciento, de que mereze se le agradesca tan singular finezza, en mi servicio, y que combendrà con este motivo se le encargue la continuazion, paraque se vayan redimiendo otros muchos efectos, que estan enagenados a mas del seis, y siete por ciento; Y en vista de todo, y de lo que han escrito los Delegados de la Caxa de Redempcion en Carta de 21. del mismo, dando quenta de la recuperacion del

re-

Aonn 1697. *referido efecto. He resuelto aprovaros todo lo que representays, y en consequencia de ello os ordeno que en mi Real nombre deis gracias al Regente Clerici por lo que ha obrado, y que encargueis a la Juncta de Redempcion, se aplique a redimir los efectos enagenados de essa mi Regia Camara conforme su istituto, y obligazion, y que asi mismo no se diviertan los caudales de su dotazion a ninguna urgencia del Estado, ni a otra ninguna cosa. Embiando cada año los delegados (como lo encargo, y mando) el Vilanzo del Estado, que tiene la referida Caja, y de lo que se hubiere redimido en el antecedente, lo qual he mandado se les participe tambien por Despacho de la fecha deste en respuesta a su Carta, paraque atiendan a su execucion, en la parte, que les tocare. De Madrid a seis de Marzo de 1697.*

YO EL REY.

Don Joseph Carillo con señales del Consejo.

Firmat. *Don Joseph Carillo.*

Poco più di trè anni potè godere la Cassa del frutto di questa 174 Redenzione, mentre sovvenute alla Regia Camera lir. 120.m. dal Banco S. Ambrosio, fù data al medesimo in impegno questa Regalia, affinche coll'esigenza de' di lei fitti ottenesse la reintegrazione dello sborso fatto, e del rispettivo annuale interesse in ragione di 5. per cento, come risulta dall' Istrumento di tale contratto; di cui ne fù rogato il Notajo Camerale Gio. Battista Cantone il giorno 28. di Maggio 1701.

Anno 1722. 175 Finalmente nel 1722. il giorno 16. di Settembre a stipulazione del Notajo della Regia Ducale Camera Giuseppe Spreafico redense la Giunta per la terza volta la medesima Regalia con pagare al Banco suddetto lire trenta mille settecento trentacinque soldi 8. denari 6. quante appunto mancavano sì per ragione di capitale, come in conto d'interesse alla totale di lui soddisfazione.

Fù ancora proprio della Cassa di Redenzione il Dazio della 176 Neve, e Giaccio del Contado di Lodi redento il giorno 26. di Gennajo 1713. per il prezzo di lire quattro mille, e quattrocento dal Dominio dello stesso Contado; attesa però la difficoltà d'affittarlo, ed i richiami, che rinovanti gli antichi lamenti si fecero contro la sussistenza di questo dazio dagli Agenti della suddetta Provincia, stimò bene la Giunta accordarne nuovamente la vendita allo stesso Contado, quale con previo approvamento della M. S. C. C., ed in esecuzione, e vigore di Cesareo Reale Dispaccio dato in Laxemburg sotto il giorno quarto di Maggio mille settecento diec'otto fù stipulata per il prezzo di lir. 6000. salva per sempre alla Camera la ragion di redimere per Istrumento rogato dal Notajo Camerale il dì 5. Ottobre del mentovato anno 1718.

Che

Che se non potè la Giunta negli ultimi anni aumentare la
177 dote della Cassa di Redenzione alla di lei cura commessa
con tali, e tante ricompre, quali, e quante erano per l'addietro seguite, ciò non è avvenuto per mancamento di sollecitudine, o di attenzione de' Regj Delegati per tempo, che sempre ad essi meritò, come a' loro Antecessori la Clementissima approvazione de' rispettivi Monarchi; ma bensì il divertirsi ad altri usi le rendite spettanti alla dote della medesima Cassa.

CAPO TERZO.

Della Autorità, e Giurisdizione della Giunta sopra la Regia Cassa delle Redenzioni.

§ I.

Si riferisce l'istituzione della Giunta con alcuni Ordini Reali, e loro spiegazione, ed intelligenza avutasi dal Governo, dal Magistrato Ordinario, e da i Delegati con la narrativa di alcune difficoltà incontrate al principio, ed una controversia giurisdizionale mossa da un' Avvocato Fiscale eccitato dal Magistrato.

1 AVendo riconosciuto la Cattolica Maestà del Re Don Filippo Quarto l'ottimo incamminamento, che per mezzo della Cassa delle Redenzioni eretta già dal Sig. Duca di Feria, ed approvata con Reale Ordine dal Potentissimo Cattolico Monarca Filippo Terzo avea preso l'opera della ricompra, ed abbassamento de' Redditi Camerali, stimò conveniente promoverla, e coadiuvarle in tutto ciò, che fosse per essere possibile con darle tal forma nella sua amministrazione, che avesse stabilità, e fermezza nell'avvenire: Eretta per tanto una raunanza, che con vocabolo preso dall'Idioma Spagnuolo *Giunta* appelliamo composta dal Presidente del Magistrato Ordinario, e da un Questore del medesimo Tribunale ad elezione del Sig. Governatore di questo Dominio, ed assegnatile Contadore, e Cancelliere suoi proprj, volle che con l'assistenza, ove necessaria fosse d'uno del Collegio Fiscale trascelto per la prima volta dalla M. S. medesima, seriamente, e con frequenti congressi da' Ministri delegati si attendesse a tal' affare alla loro cura, ed attenzione commesso. Incaricata in tal modo questa Giunta dell'amministrazione della

2 Cassa di Redenzione, e del maneggio degli abbassamenti, e ricompre de' Redditi Camerali, non solo volle la M. S.

che indipendente fosse da qualunque altro Tribunale rispetto alle cose ad essa spettanti, comandando nel Reale Dispaccio del primo di Maggio 1624. (questo è l'ordine fondamentale dell' erezione della Giunta, e si legge nel primo §. del capo primo della presente relazione) che il Presidente sia
3 obbligato a dar parte delle occorrenze a' Signori Governatori per tempo, ed alla Maestà Sua per via del Supremo Consiglio d'Italia; ma ordinò eziandio nelle suddette lettere, che il Governatore istesso, e di lui Successori per qua-
4 lunque urgente causa del suo Reale Servigio s'astenessero dal porre mano tanto a' danari della medesima Cassa, come a qualunque cosa spettante alla Giunta, obbligando questa ad avvisare immantenente la Maestà Sua se accadesse contravenirsi a questo suo Real'Ordine.

Persuasi li Regj Delegati, che coll' amministrazione della Cas-
5 sa, e maneggio delle Redenzioni, dovea ragionevolmente intendersi concessa loro quell' autorità, e giurisdizione senza la quale non averebbero potuto all' una, ed all' altro accudire si accinsero a dare le disposizioni preliminari per incamminare l'affare delle ricompre de' Redditi con ordinare varie cose, che già riferimmo nel primo capo, e principalmente col procurare, che il danaro, che per conto della Cassa di Redenzione restava in Tesoreria Generale fosse trasportato al Banco S. Ambrosio secondo il comandato da Sua Maestà. Quindi sendo stato necessario, che il Presidente facesse parola in Magistrato, perche questi dasse gli ordini opportuni per l'effetto suddetto al Tesoriere Generale dipendente da quel Tribunale, fù nello stesso eccitato alcun dubbio sopra l'autorità della Giunta, e però per troncare le dispute superflue giudicarono proprio i Delegati farne Consulta al Sig. Governatore esponendo, che sarebbe stato spediente, che fosse dall' Eccellenza Sua ordinato al Magistrato d'eseguire per la parte, che a lui spettasse i comandamenti di Sua Maestà, e di rilasciare alla Giunta l'amministrazione totale de' negozj attinenti alla Cassa contribuendo a' Delegati ogni favore in ciò, che da quel Tribunale dipendesse, come pure, che si degnasse l'Eccellenza Sua dichiarare, che la Giunta avesse bastante autorità di fare quelle cose, che avea sin' allora, ed averebbe fatto in avanti il Magistrato, se presso di lui fosse perseverata l'amministrazione della Cassa predetta, e come più diffusamente si vede dalla menzionata Consulta, che fù data sotto li 17. Ottobre 1624., ed è del tenore, che segue.

17. Ottobre 1624. a S. E.

„ In conformità di quanto S. M. ha comandato con sue lettere

6 „ tere del primo di Maggio del presente anno scritte all'E. V.,
„ e da questa à noi rimmesse con l'altra sua delli 28. di
„ Agosto, con la quale ci ordina, che eseguiamo il conte-
„ nuto nelle dette Reali lettere, nelle quali si constituisce
„ una Giunta per l'amministrazione della Cassa delle Re-
„ denzioni, & si ordina che si faccia portare il danaro al
„ Banco S. Ambrosio, accioche nell'avvenire possa detta
„ Cassa avere maggior effetto, abbiamo cominciato à fare
„ tal Giunta, & supponendo che venga data da S. M., &
„ da V. E. in suo nome bastante autorità per qualonque sor-
„ te di negozio spettante à questo maneggio, si è scritto al
„ Vicario di Provisione, e Governatori del detto Banco
„ S. Ambrosio che facciano ricevere dal Cassiere generale
„ d'esso Banco il danaro che gli sarà portato spettante alla
„ detta Cassa tenendone conto à parte, & abbiamo fatto
„ avvisare li Daziarj, per le mani delli quali si sogliono pa-
„ gare, che gli portino al detto Banco, & si è ordinato che
„ siano citati alcuni Possessori de' redditi à otto per cen-
„ to, accioche alli due di Decembre prossimo compajano
„ al detto Banco à ricevere il capitale di tali redditi, & à
„ fare la retrovendita di essi à favore della R. Camera per
„ la somma di lir. 60 m. che speriamo avere pronte per all'
„ ora almeno, e fatte altre provisioni per il governo delle
„ Scritture, & maneggio suddetto. Alle quali havevamo
„ pensato d'aggiungerne anche alcune altre circa il modo
„ delli pagamenti, che si haveranno da fare per il detto
„ Banco circa alli Depositi per aggevolare il progresso delle
„ Redenzioni circa il rogito dell'Instromenti delle retro-
„ vendite, & d'avisare insieme il Tesoriero Generale, a cura
„ del quale si ritrova detta Cassa del detto ordine di Sua
„ Maestà, e di Vostra Eccellenza, accioche tenga notizia
„ della segregazione di essa, e del trasporto suo al detto Ban-
„ co sotto cura nostra, e d'ordinargli che il danaro, che si
„ ritrova in detta Cassa lo faccia pagare in detto Banco.
„ Ma perche habbiamo presentito che il detto Tesoriero, & il
„ Magistrato rivocano in dubbio l'autorità nostra prima di
„ passare avanti si siamo risoluti di rappresentare a Vostra
„ Eccellenza l'opposizione, che ne vien fatta, perche sebbe-
„ ne basterebbe al Magistrato l'haverli il Signor Presidente
„ suo come capo della Giunta communicato il detto Ordi-
„ ne di Sua Maestà, e di Vostra Eccellenza, & s'intende
„ di ragione, e per sua natura concessa tutta quella auto-
„ rità, che è necessaria per detta amministrazione, & cir-
„ ca tutti li negozii spettanti a detta Cassa, nondimeno per
„ levare ogni difficoltà, e troncare le dispute superflue hab-

„ biamo giudicato essere ispediente, che l'Eccellenza Vo-
„ stra (essendo così servita) con ordine particolare commet-
„ ta al Magistrato che per quello à lui spetta esseguisca
„ quanto Sua Maestà commanda, & lasci liberamente a
„ noi la totale administrazione de i negozii di essa Cassa,
„ & ne presti tutto quello ajuto che sarà in man sua, &
„ de suoi Ministri, & insieme si degni dichiarare che la
„ Giunta tenghi autorità bastante per far tutte quelle cose,
„ le quali il Magistrato ha fatto sin'ora, & haverebbe fat-
„ to nell' avvenire, se la Cassa fosse restata a sua cura in
„ virtù degli Ordini Regii di Vostra Eccellenza, e de' suoi
„ Precessori, accioche ancora noi per esecuzione de mede-
„ simi possiamo effettuare per beneficio di detta Cassa quel-
„ lo, che Sua Maestà ci commanda, & li Negozianti resti-
„ no sicuri, che le Ordinazioni che dalla Giunta verranno
„ fatte, & gli Instrumenti, che dallo Scrivano di essa sa-
„ ranno rogati, siano validi, & se gli osserveranno come
„ se fossero fatti dallo stesso Magistrato. Staremo dunque
„ aspettando quello, che dall' Eccellenza Vostra ci verrà
„ commandato, & trattanto preghiamo à Vostra Eccellen-
„ za da Nostro Signore il colmo delle felicità, che de-
„ sidera.
„ Sottoscritta
„ Di V. E.
„ Li Delegati da S M. per la Cassa
„ delle Redenzioni de' Redditi.
„ Subscript. Caimus Cancellarius.

A questa rappresentazione rispose il Sig. Duca Governatore col Decreto seguente.

1624. a' 19. Novembre.

7 „ HAvendo Sua Eccellenza veduto la relazione di 17.
„ del passato fatta dagli Delegati di Sua Maestà per
„ la Cassa di Redenzione de' Redditi con la quale rappre-
„ sentano che il Magistrato & Tesoriero Generale rivoca-
„ no in dubbio l'autorità concessagli per passare avanti nell'
„ esecuzione del contenuto nelle Lettere Reali.
„ D'ordine dell' Eccellenza Sua si è evacuata al detto Magi-
„ strato e Tesoriero Generale la Lettera di Sua Maestà
„ toccante all'amministrazione della Cassa per la redenzio-
„ ne sodetta; e per rispetto della dichiarazione, che detti
„ Delegati ricercano per havere autorità bastante di fare
„ tutte quelle cose, le quali il Magistrato ha sin'ora fatto,
„ & ave-

„ & averebbe fatto nell' avvenire, inerendo al parere delli
„ medesimi Delegati parimente gli ordina Sua Eccellenza
„ che attendino con ogni diligenza alla detta Impresa; di-
„ chiarando che sia valido tutto quello che essi faranno in
„ in esecuzione della sodetta Lettera di Sua Maestà.
„ Signat. Platonus &c.

Giova in questo decreto osservare di passaggio a più cose attinenti a dichiarare l'autorità conceduta alla Giunta.

8 Primieramente chiama Sua Eccellenza i Ministri di quella con nome di Delegati di Sua Maestà, come sono stati chiamati posteriormente in Ordini Reali, ed altri Decreti de' Signori Governatori, e Lettere de' Tribunali, quindi non non si può dire concessa loro l'amministrazione della Cassa, ed il maneggio delle Redenzioni de' Redditi, se non con quella pienezza d'autorità che porta seco la qualità della Delegazione, e la Maestà del Delegante. Di questo però tratteremo più abbasso.

9 In secondo luogo riflettasi a ciò che nella parte dispositiva del sopra riferito Decreto si legge: *inerendo al parere de' Delegati ordina S. E. &c.* Da questa clausula importandosi un' approvazione, e ratificamento che fa Sua Eccellenza del parere de' Delegati, ed essendo di particolar efficacia per determinare la dispositiva susseguente (1) presuposta la Commissione da Sua Maestà data alla Giunta per redimere, ed abbassare i Redditi Camerali, viene a manifestarsi che la validità dichiarata da Sua Eccellenza per tutto quello che fosse per fare la Giunta in esecuzione della suddetta Lettera Reale debba applicarsi a qualunque atto da farsi dalla medesima attinente alle Redenzioni, o maneggio degli effetti della Cassa, come se fosse stato ordinato dal Magistrato avanti l'erezione della Giunta, secondo il parere appunto de' Delegati.

10 Ordina finalmente Sua Eccellenza a' Delegati medesimi, che attendino con ogni diligenza alla suddetta Impresa, ciò che riferire ragionevolmente non si può, se non alla Redenzione, ed abbassamento de' Redditi, e dichiara che sia valido tutto quello che essi faranno in esecuzione della suddetta Lettera di Sua Maestà, onde volendo questa ciò, che per apponto incarica Sua Eccellenza tutto ciò in vigore ancora di questa dichiarazione sarà valido, che sarà da' Delegati eseguito per il fine delle Redenzioni.

11 Sotto lo stesso giorno in cui fece la Giunta la riferta Consulta a Sua Eccellenza ne trasmise un' altra a Sua Maestà, nella quale dopo averla ragguagliata delle disposizioni date dal

(1) Barbosa *cum ibi allegat. claus. 68.*

dal Sig. Governatore, e dalla Giunta stessa in esecuzione de' comandi di Sua Maestà per il governo, e maneggio della Cassa, e Scritture ad essa attinenti, e singolarmente degli ordini dati all' Impresarj debitori della Cassa medesima, perche pagassero i residui loro debiti nel Banco S. Ambrosio in cui per determinazione del mentovato Real Ordine si dovea quella esercire, e degli avvisi fatti mandare ad alcuni Reddituarj Camerali, acciò comparissero nel termine loro prescritto a ricevere i Capitali, e fare la retrovendita de' loro Redditi. Espone alla Maestà Sua le difficoltà incontrate nel Magistrato Ordinario riguardanti l'autorità de i Delegati, la Consulta fatta sopra di ciò al Signor Duca di Feria Governatore, e l'aspettazione in cui erano di risposta conforme alla loro richiesta, perche *altramente sarebbesi resa elusoria* (sono parole della Consulta) la disposizione di Sua Maestà, e l'autorità, e giurisdizione, che si era servita concedergli.

12 Si passa poi in detta Consulta a trattare degli arbitrj per dotare la Cassa di Redenzione sopra de' quali Sua Maestà avea eccittato il Magistrato Ordinario a dare il suo parere, ed a proporne altri, se quelli non avesse giudicati a proposito.

13 E finalmente si espongono alla M. Sua alcuni dubbj nati nel trattare delle provisioni credute necessarie alla buona amministrazione della Cassa per averne la suprema dichiarazione.

In seguito di tale Consulta fù spiegata la Real mente dalla Maestà Sua in Lettera diretta al Signor Governatore, e da questi rimessa alla Giunta con suo Decreto l'uno, e l'altra del tenore seguente.

PHILIPPUS IV. Dei gratia Hispaniarum &c. Rex., & Mediolani Dux &c.

Don Gomez Suarez de Figueroa, e Cordova, Duca di Feria &c del Consiglio di S. M., suo Capitano Generale, e Governatore dello Stato di Milano &c.

14 *MAgnific., Spectab., & Egr. nobis Dilectissimi. Sua Maestà ci scrive la lettera del tenor, che segue.*

Don Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra y de las Indias &c. Duque de Milan &c.

Ilustre

Illustre Duque de Feria Primo, mi Governador, mi Capitano General de mi Estado de Milan;

Los Delegados para la Caxa de las Redempciones de los Juros de la Camara en carta de 17. Ottubre del año passado de 624. me avisan de la Orden que le haveis dado en execucion de lo que en esto he mandado, en que se conoce el cuydado, que poneis en las cosas de mi servicio; Y por que me avisan de algunas dudas, que alli se han offrecido, me ha parecido necessario dar la orden que conviene en cadauna para que no se embaraze negocio, que tanto importa a mi Real servicio, y vos tendreis Cuydado de darlas al Magistrado, y a los de la Junta à cadauno lo que le tocara paraque se observen inviolablemente.

En primer lugar es mi voluntad, que el Magistrado Ordinario (sin replicar nada) execute todas las resoluciones de la Junta, despachando los recaudos necessarios para su execucion, y despues de haverlo hecho si se le offreciere algun inconveniente, os den parte dello, paraque vos me la deis sin embarazar el corriente del despacho de la Junta.

En segundo lugar avisan dichos Delegados, que el Magistrado havia reparado en el arbitrio de los Censos, y Tassas para la dotacion dela dicha Caxa de las Redempciones, y que os havian propuesto otro mas facil y suave. Sere servido que con toda brevedad me avvisais del vuestro parecer para que pueda caminar la negociacion.

En terzer lugar dudan si ha sido mi intencion de concederles la misma autoridad que tiene el Magistrado de hazer nuevas ventas de las rentas reales no tan solamente de las que estan incorporadas, o se incorporaren en la misma Caxa de las redempciones sino tambien de qualesquier otra que se haga à menor precio de lo que oy se paga, y que el precio se aplique ala dicha Caxa conforme entrare en ella para redimir otros juros mas subidos; es mi voluntad en esto que todo lo dicho passe por la dicha Junta.

En quarto lugar dizen, si han de continuar la aplicazion à la Caxa de las rentas, que adelante vacaren, y de la parte de la situacion de las pensiones, que se han passado a la Tesoreria; esta aplicazion ha da cessar en adelante, y la Caxa de las redempciones solo ha da gozar de lo que effectivamente por esta causa le estava aplicado hasta el dia que recivio esta nueva orden.

En quinto lugar piden declaracion si se han de hazer en esta Caxa los depositos que se hazian en la Tesoreria conforme a lo que ya estava ordenado, y esto de los depositos ha de continuar con condicion que quando el Magistrado librare el dinero a lo acreedores no se retarde la paga un momento.

Ultimamente dicen que se ordene quien ha de otorgar las ventas, y

retro-

retroventas que se havran da hazer de los juros, y esto se ha de hazer como antes por mano del Notario de la Camara.
De Madrid a siete de Marzo de 1625.
Signat: Yo el Rey.
Con señal del Presidente.
V. Marchio Floreste R. *V. Caimus* Regens. *V. Corsettus* Regens. *V. Ursinus* Regens. *V. Ferrerius* R. *Luis Ortiz de Matienco.* A tergo. *All' Ilustre Duque de Feria Primo, mi Governador, y Capitan General de mi Estado de Milan. Et Sigillat. &c.*
Della quale vi diamo notizia perche esseguiate pontualmente quanto S. M. commanda. E per rispetto del secondo capitolo toccante all' arbitrio per li Censi, e Tasse per la dotazione di detta Cassa ci farete con ogni brevità relazione di quanto vi occorre, perche possiamo essequire la sua real mente. N. Signore vi conservi. Dat. in Alessandria 25. *Giugno* 1625. *El Duque de Feria. V. Aresius pro supremo Cancellario. Platonus. A tergo. Alli Delegati sopra la Cassa delle* Redenzioni *de* Redditi *Camerali &c.*

15 Degni sono di particolar riflessione nel soggetto di cui ora si tratta due capitoli della testè rapportata lettera Reale. Il primo è quel che comincia *En primer lugar &c.* dove espressamente dichiara la M. S. essere suo volere, che il Magistrato Ordinario eseguisca senza replica alcuna le risoluzioni della Giunta, e se qualche inconveniente vi vegga ne dia parte al Sig. Governatore perche da lui se ne passi notizia à S. M. senza impedire i dispacci correnti della Giunta medesima. Osservisi primieramente, essere passata la M. S. à tale dichiarazione non per istanza, che avuta ne abbia da Delegati, ma ritenuto ciò che le fù esposto nella prima loro Consulta delle difficoltà incontrate, e della dichiarazione sperata da S. E. sul motivo di non rendersi elusoria la disposizione di S. M., e l'autorità, e giurisdizione dalla medesima loro conceduta, e però chiaramente comprendesi avere riconosciuto la M. S. da se conferita nella Giunta con la di lei erezione, l'autorità, e giurisdizione enunciata in detta Consulta, e che fosse solamente necessario levare gli dubbj che potessero eccitarsegli dal Magistrato.

16 Vuole la M. S. che il Magistrato medesimo eseguisca senza disamina le risoluzioni indefinitamente della Giunta, dunque sarà questa independente dal Magistrato. Quindi il Magistrato non solo non potrà pretendere giurisdizione negli affari delle Redenzioni alla Giunta commesse, ma questa dovrà avere tale autorità, e giurisdizione, che non sia obbligata prenderla in prestito dal Magistrato.

17 Benchè rispetto à tale independenza bastevolmente restava spiegato il volere di S. M. nel sopramentovato Real Ordine del

dì

dì primo Maggio 1624., ordinandosi in quello, che le relazioni da farsi a S. M, ed al Sig. Governatore delle cose che occorressero nella Giunta, si rimettessero da questa immediatamente a S. E., ed al Consiglio Supremo senza passare per organo del Magistrato, che nella disposizione de danari della Cassa di Redenzione altri non s'ingerissero, che gli Delegati, escluso dal porvi mano il Governatore medesimo.

18 L'altro Capitolo di detta Real lettera de' 25. di Giugno 1625. che merita particolare ponderazione, è il terzo, ivi: *En terzer lugar &c* Dichiara in questo Capitolo la M. S. essere sua mente, che il vendere qualunque rendita della Regia Camera per l'effetto delle Redenzioni nel modo ivi espresso, come già fù conceduta al Magistrato, debba passare per la Giunta: Quindi due argomenti nascono in pruova della di lei giurisdizione: il primo che se S. M. conobbe, non essere necessaria nuova concessione alla Giunta per far simili vendite, ma doversi intendere conceduta per tale effetto bastante autorità colla delegazione a lei data per il maneggio delle Redenzioni, onde dichiarò sol tanto la Sovrana mente, ivi: *es mi voluntad en esto que todo lo dicho passe por la dicha Junta;* Molto più deve intendersi conceduta da S. M. giurisdizione, ed autorità necessaria per quegli emergenti, e cause, che nell' intentare le redenzioni, e nell'amministrare gli effetti, e danari della Cassa potessero occorrere, essendo per altro necessario bensì per ottenere l'intento delle Redenzioni il poter citare con autorità da Giudice i Possessori de' redditi, o fondi che si voglion redimere, e decidere le quistioni, che occorressero insorgere, non così il prevalersi per redimere di danaro da ricavarsi da nuove vendite, mentre sarebbe bastato, perche potesse dirsi eseguita in genere la commessione di redimere l'avere in ciò impiegato il danaro di Cassa: L'altro argomento si è, che se il Sovrano ha inteso che la Giunta avesse bastante podestà di Giudice Fiscale per autorizzare la vendita di rendite Camerali come mezzo per ottenere più facilmente le redenzioni (non potendosi senza autorità di Tribunale Fiscale alienare cosa alcuna spettante alla Real Camera) molto più averà voluto, che della podestà medesima nell' atto istesso del redimere forniti fossero i suoi Delegati, essendo principj indubitati di buona Filosofia, che chi vuole il mezzo come tale, molto più vuole il fine, e che la qualità acquistata da un soggetto in grazia d'un' altro molto più dee ritrovarsi in questo (*a*) onde volendosi dalla M. S. la Giunta munita dell' autorità di Giudice Fiscale nell'atto delle suddette vendite in grazia delle Redenzioni, molto più

(a) *Propter quod unum quodque tale, & illud magis.*

deve dirsi voluta nella medesima Giunta tale autorità nell' esercizio di quelle. Confermasi questo vero dal Regio rescritto de sei Settembre 1625. emanato in risposta della seconda relazione fatta a S. M. dalla Giunta sotto li 10. Aprile del medesimo anno; Tra le altre cose, che rappresentarono in questa i Delegati da loro operate in esecuzione de' Reali comandamenti nell' affare loro commesso della Redenzione de' redditi una fù attinente alla citazione di molti Reddituarj, e discussione delle opposizioni da alcuni fatte alle incamminate ricompre, il che si esprime in detta Relazione, o Consulta nell' ultimo paragrafo d'essa nel modo che segue.

„ Alli 15. del mese di Febbrajo prossimo passato essendo spira-
19 „ to il termine dell' avviso mandato ad alcuni Reddituarj
„ a nome del Regio Fisco fù fatto deposito nel detto Ban-
„ co Sant' Ambrosio de lir. 85314. 15. 7. ad effetto di pagar-
„ le a ciascuno conforme porta il Capitale de' loro redditi,
„ & queste lir. 85314. 15. 7. sono parte del danaro che all'
„ ora si trovava già nel detto Banco per conto della Cassa de
„ Redenzioni, & per quello resta nel detto Banco non de-
„ positato come sopra, si è dato ordine che si citino altret-
„ tanti Reddituarj, acciochè vengano a fare la retroven-
„ dita con cominazione, che spirato il termine si deposita-
„ ranno come sopra a beneficio della Regia Camera, e tutte
„ queste cose si sono trattate, & deliberate con la continua
„ assistenza dell' Avvocato Fiscale Arguis deputato da Vo-
„ stra Maestà alla detta Giunta per le difficoltà già rappresen-
„ tate, & altre molte eccitate da' Reddituarj, che si sono op-
„ posti agli avvisi mandatigli con eccetioni di fatto, e di ra-
„ gione fondate sopra atti, & instrumenti de' quali è ne-
„ cessario fare esatta discussione precedendo il Voto di det-
„ to Fiscale.

Fattosi in tal modo presente alla Maestà Sua, che la Giunta
20 essercitava atti giurisdizionali, quali sono il citare di propria autorità, il minacciare, ed ordinare l'esecuzione de' depositi contumaciali, e che non solo in essa Giunta attendevasi a quelle Redenzioni, che niente incontrassero di opposizione da' Possseditori eccitati, ma eziandio s'accudiva a quelle che portavano discussione di ragione, e di fatto, ed in conseguenza usavasi da' Delegati una piena giuridizione rispetto agli affari spettanti alle redenzioni de' Redditi; non solamente non proibì la Maestà Sua medesima la cognizione alla Giunta, ciò che sarebbe bastato per indurre una tacita approvazione, e consenso, che anzi volle espressamente approvare per ben fatto ciò, che da quella erasi operato, e commendarlene il sollecito proseguimento con l'Ordine, che

qui

quì si legge diretto al Presidente del Magistrato come Capo della Giunta.

EL REY.

21 M*Agnifico Fiel, y Amado nuestro: Por carta de essa Junta para la Caxa de Redempciones de* 10. *de Abril passado se ha entendido lo que se havia offrecido con la execucion de su commission, y por lo que toca a las difficultades, que ay se consideran en el asiento de los arbitros embiados de aqui, y a los, que en su lugar propone el Magistrado Ordinario se va mirando, y se resolverà lo que paraciere mas conveniente.*

En las dos condiciones, que el Banco pide, que no le corra riesgo por los Casos, que procedan de qualquier Superior, y que las escrituras de su descargo se otorguen por su Sindico juntamente con el Notario de la Camera, he resuelto lo que la Junta entenderà dal Governador.

Y quedo advertido de lo que me representa la Junta en el particular del Fiscal Francisco Arguis, y mirando en ello Todo lo demas de que me da quenta esta bien, y yrà prosiguiendo sin perder punto haciendo todo lo que el tiempo permittiere. De Madrid à seis de Setiembre de mil y seiscientos, y veynte y cinco años.

Signat. *YO EL REY.*

V. Comes Thesaur. Generalis. V. Marchio Floresta R. V. Ursinus R. V. Valenzuela Velazquez R. Pedro de Hoff Huerta.

Nè differenti da' sensi Reali, del Governo, e de i Delegati furono quelli del Magistrato Ordinario intorno alla giurisdizione della Giunta, e di lei segregazione, ed independenza da quel Tribunale. Ciò apertamente dimostra la Consulta da esso fatta a Sua Maestà sotto li 7. Novembre 1625., in cui sebbene adduconsi alcuni motivi a provare, che di maggior decoro del Magistrato, minor dispendio della Regia Camera, e più confacente all' interesse de' Terzi sarebbe stato il continuar il maneggio delle Redenzioni, come prima sotto la direzione dello stesso Tribunale, riconosciuta però si vede da que' Ministri la giurisdizione della Giunta segregata, ed affatto independente dal Magistrato medesimo. (22)

Espone questo in detta Consulta a Sua Maestà, che dopo rimmessegli da Sua Eccellenza le Reali Lettere del giorno sette di Marzo di sopra trascritte, ed ordinata dal Tribunale l'esecuzione della Regia Mente gli abbia novamente la Giunta inviate le lettere istesse con ordine in iscritto d'eseguire quanto in esse si conteneva: ed esprime il sentimento da' Questori sopra di ciò conceputo nelle seguenti parole della rifer- (23)

ta Consulta. *Dopo alcuni giorni dalla medesima Giunta sono state inviate a questo Tribunale le istesse Lettere delli sette di Marzo con ordine in scritto che dovessimo eseguire quanto in esse si conteneva: quest' Ordine essendosi letto, e considerato il suo tenore, che parla generalmente, nè ricerca alcuna provvisione particolare, ci è parso che non possa servir per altro, che per voler usare detti Delegati giurisdizione superiore al nostro Tribunale, poichè di già sopra le Lettere Reali di Vostra Maestà si era anche fatto decreto generale per l'esecuzione, e dati gli ordini come sopra, & bastava che la Giunta avesse ricercato quello in particolare avesse bisogno, come ci pare doversi fare nelle occorrenze come fanno altri Tribunali, acciochè il nostro possa provvedere conforme alli casi per mezzo degli Ufficiali à noi subordinati &c.*
E più abbasso: *& essendo stato tale il nostro sentimento che la detta Giunta voglia usare della Giurisdizione superiore &c.*
E più sotto: *con le quali diciamo però che rispetto alla riputazione il segrare questo maneggio dal Tribunale intero, & addossarlo a due soli Ministri d'esso non si può negare che non rechi qualche nota o di mancamento, o d'innabilità agli altri, che in esso servono a Vostra Maestà non cedendo però niun di loro all'altro in avantaggiarsi in tutti i negozj che si trattano di suo Real servigio &c.*
E finalmente altrove così conchiude: *meritamente gli parerà di poter operare che la Maestà Vostra conformandosi con i suoi Reali Ordini, & con la Constituzione gli averebbe maggiormente onorati &c.*

24 Il Magistrato adunque informato, che dalla Giunta esercivansi atti di giurisdizione contenziosa in materia di Redenzioni come si vede da detta Consulta, benchè amareggiato dalla segregazione dal suo Tribunale di tale maneggio, non pertanto non sa dolersi d'altro presso la Maestà Sua, se non che della superiorità al Magistrato medesimo da' Delegati secondo il loro concetto pretesa. Per altro accorda, anzi propone, che come dagli altri Tribunali si pratica, passi la Giunta per via di lettere requisitorie a ricercare dal Magistrato l'esecuzione delle sue deliberazioni in ciò, che da quella Mensa dipende ammettendo con ciò, che la stessa da se sia un vero Tribunale, che nissuna subordinazione, o dipendenza conosca dal Magistrato

25 Soggiugne questo in detta Consulta, che maggiormente averebbe la Maestà Sua onorati i Ministri del Magistrato conformandosi con i Reali Ordini, e le Constituzioni, volendo in tal modo insinuare, che l'erezione, e segregazione della Giunta fosse contraria, od eccedente il disposto dalle Nuove Constituzioni, ed Ordini, ciò di che dubitare non si poteva,

se

fe non fuppofto che foffe conceduta a' Delegati quella Giurif-dizione medefima nella materia delle ricompre de' Redditi, che il Magiftrato dalle dette Nuove Conftituzioni, e Reali Ordini de' 2. Febbrajo 1619. riconofceva.

26 In fatti continuatofi preffo la Giunta coll' amminiftrazione della Caffa delle Redenzioni il maneggio di quefte, non oftante la mentovata Confulta del Magiftrato, non ebbe quel Tribunale nel decorfo di più d'un fecolo, che opporre giammai all'efercizio della giurifdizione da i Delegati pienamente ufata non che in materia di Redenzione de' Redditi, ma ancora riguardo al rifcatto de' fondi, od imprefe Camerali alienate incaricatogli nell'anno 1662. dagli Ordini Reali rapportati in quefta relazione nel capo della Dote al principio del fecondo §., come pure rifpetto all'amminiftrazione degli effetti redenti applicati alla medefima Caffa.

27 Solamente nell'anno 1725. nacque intorno alla giurifdizione della Giunta alcuna controverfia. Pendendo avanti gli Delegati la caufa fopra la redenzione di loro ordine ad inftanza del Regio Fifco intentata della Gabella del nuovo Dazio fopra il Vino a minuto di buona parte del Cremonefe, e di varj altri Dazj, che già furono proprj della Caffa di Redenzione, indi venduti dalla Giunta fotto li 19. d'Agofto del 1671. a Gio. Antonio Cazzulino, che acquiftò a nome di perfona da dichiararfi, ed in compimento d'un partito ftabilitofi l'anno 1666. frà la Regia Camera, e Carlo Cittadino pendendo, diffi, tal caufa frà il Regio Fifco, e gli Poffeffori di detti Dazj, ed impugnandofi da quefti il modo pretefo dallo fteffo Fifco d'efeguire la redenzione pattuita nello ftrumento della vendita memorata: Il Marchefe Imperiale Lercari altro de' Poffeffori ben confapevole, che la cognizione di quefta caufa fpettava di ragione a' Delegati, come quella che tutta contenevafi nel rifolvere il modo dell'intentata Redenzione, ed interpretare un contratto dalla Giunta medefima ftipulato, e defiderando per altro che da più numerofo Tribunale foffe decifa la lite, ebbe ricorfo alla Cefarea Reale Clemenza dell' Auguftiffimo noftro Monarca fupplicando la M. S. C. C. *fi degnaffe ordinare* (così parla il memoriale) *che quefta caufa per le riguardevoli fue circoftanze veniffe conofciuta dal Magiftrato*. Piacque però a Sua Maeftà rimettere al Sig. Conte Colloredo Governatore allora di quefto Stato il memoriale del detto Marchefe Lercaro; *acciochè fopra il di lui contenuto provvedeffe nella forma più corrifpondente a' Reali Ordini concernenti alla Inftituzione della Caffa di Redenzione, ed a ciò che fi foffe offervato in cafo d'altre fimili caufe appartenenti ad effa.*

Ecci-

Eccitati però da Sua Eccellenza con decreto de' 29. Gennajo 28 1626. i Delegati a dire ciò, che sopra il contenuto in detto memoriale gli occorresse, sebbene conformatisi col Voto del Regio Fisco sotto li 13. Gennajo di detto anno riconoscessero, che per rispetto al supplicato dal Marchese Lercaro niente più se gli offerisse, che suggerire, da che l'unica ragione da lui addotta nel memoriale non era stata in alcun modo ponderata nel Cesareo rescritto, ma solamente il diritto, che la Giunta avesse a giudicare simili cause in vigore de' Reali Ordini, e della pratica, qual diritto non s'impugnò, anzi si ammise dal Marchese in detta supplica, tuttavolta per maggior' adempimento de' comandamenti di Sua Maestà, e di Sua Eccellenza esposero alla medesima con loro Consulta del suddetto giorno 23. Aprile per provare la competenza della suddetta causa alla Giunta varj motivi desunti dal di lei stesso istituto in riguardo a' Reali Ordini dalle Regie mentovate lettere del primo di Maggio 1624. unitamente al decreto di Sua Eccellenza de' 19. Novembre dello stesso anno, e de' 25. Giugno 1625., e per rispetto della consuetudine dedotti detti motivi dall' inconcussa pratica, che ha avuto la Giunta di conoscere cause attenenti alle Redenzioni, di redimere, e nuovamente vendere Redditi, ed effetti, d'obbligare in via di giustizia i debitori della Cassa a soddisfare, e finalmente di pubblicare Editti penali riguardanti le opportune difese delle Regalie proprie della medesima Cassa, e tutto ciò senza dipendenza veruna dal Magistrato.

Non mancò il Marchese Imperiale Lercaro avuta ch' ebbe 29 notizia di tale Consulta di esporre con suo ricorso al Governo varie cose per confutare le ragioni addotte da' Delegati supplicando l'Eccellenza Sua, che avanti di determinare cosa veruna sentisse il parere di qualque Ministro indifferente.

Avutisi per tanto dal Sig. Conte Governatore i sensi del Reg-30 gente Conte Rubino, a cui l'Eccellenza Sua commesso avea l'esame delle scritture in tale pendenza prodotte, e trasmessi dalla medesima Eccellenza Sua alla Corte con sua Consulta de' 9. di Giugno 1725. Ordinò in risposta di questo la M. C. C. con dispaccio dato in Vienna sotto li 25. del susseguito Luglio al suddetto Sig. Conte Governatore, che udisse il Magistrato Ordinario sopra la istituzione, e stabilimento della Giunta della Cassa di Redenzione, e sovra le facoltà concedutele nell' uso di sua amministrazione, come pure sopra lo stile, e pratica osservata nelle cause, che fossero occorse della medesima qualità, e natura della presente; Indi convocata una Giunta di quelli trà principali Ministri, che fossero di

mag-

maggior ſua ſoddisfazione, paſſaſſe ad informare la Maeſtà Sua di tutto ciò, che ſe gli offeriſſe, e pareſſe con il dettame della medeſima Giunta, acciochè poteſſe poi Sua Maeſtà determinare ciò, che aveſſe giudicato più giuſto, e conveniente.

31 Queſto Ceſareo Real' Ordine fù dall' Eccellenza Sua traſmeſſo con ſuoi reſpettivi decreti del giorno ſettimo Agoſto al Magiſtrato, ed alla Giunta, affinchè queſta reſtaſſe inteſa della Sovrana determinazione, e quello eſeguiſſe i Ceſarei Reali Ordini.

32 In viſta di tale diſpaccio conoſcendo i Delegati, che l'informazione da farſi a Sua Maeſtà in vigore del mentovato Real Ordine dovea chiamare all' eſame la materia tutta della giuridizione della Giunta, credette che averebbe mancato al ſuo dovere, ſe più diffuſamente, e con maggiori prove delle già addotte nell' altra ſua memorata Conſulta non aveſſe procurato di eſporre a Sua Eccellenza le prerogative della propria delegazione, e l'autorità a lei competente in vigore degli Ordini de' Preceſſori Monarchi, e della conſuetudine inveterata. Eccitato per ciò ſopra tal punto l'Avvocato Fiſcale, che alla Giunta privativamente accudiſce, e veduto il di lui voto dato ſotto li 15. Agoſto 1726. conformoſſi la medeſima a' ſentimenti di quello, e con ſua Conſulta del giorno ſei di Febbrajo 1727. a Sua Eccellenza invioſſo.

33 Frattanto bramandoſi da' Regj Miniſtri del Magiſtrato per diſporre la loro Conſulta, che gli foſſe comunicato il ſuddetto voto, fugli ciò prontamente accordato da' Delegati con dare ordine verbale al Cancelliere della Giunta, acciochè non ſolamente il detto voto, ma tutti ancora i documenti, e ſcritture, che aveſſe deſiderato di vedere l'Avvocato Fiſcale eccitato da quel Tribunale, gli ſi comunicaſſero; ciò puntualmente eſeguito diede detto Avvocato Fiſcale il ſuo voto ſotto gli 8. di Agoſto dell' anno ſuddetto pretendendo in eſſo confutare le ragioni addotte in favore della giuriſdizione della Giunta, e di provare che in occaſione di controverſie riguardanti le Redenzioni delle Regalie ſia unico Giudice il Maeſtrato Ordinario.

34 In tal modo ſi è voluto da quello per altro celebre, e dottiſſimo Avvocato Fiſcale porre in controverſia alla Giunta ſopra le Redenzioni quella giuridizione, che pacificamente da lei goduta per più d'un ſecolo (qual appunto ſcorſe dalla ſua erezione) non fù giammai dal Magiſtrato impugnata, o richiamata in dubbio, che anzi fù riconoſciuta, e ſecondata come abbiamo in parte veduto, e nel decorſo vedremo, quella giuriſdizione che ſempre fù pienamente dal Foro, e

dal

dal Popolo nelle cose ad essa spettanti attesa, ed ubbidita, quella giurisdizione finalmente di cui fanno testimonianza autorevole tre Avvocati Fiscali di poi Regenti del Supremo Consiglio delle cose d'Italia, Bellone (a) Corio (b), e Caroelli (c)

Disse il primo parlando di questa Giunta nel suo voto Fiscale de' 5. Maggio 1657. presso il Fajard le seguenti parole: *ut vero retractus ac Redemptiones possent faciliùs fieri est erectum ex præscripto Regio Tribunal, cujus curæ præcipue fuit commissa cuncta fere redemptionis materies.*

Il secondo con simili sentimenti, e frase poco diversa in un voto Fiscale de' 18. Gennajo 1661. asserì, *& ut redemptiones faciliùs fieri possint ex Regis rescripto erectum est Tribunal, cujus curæ commissa est omnis fere Redemptionis materia.*

Il terzo finalmente facendo menzione della medesima Giunta così s'esprime: *Et quia apud Fajard. allegat.* 1. *n.* 16., *& alibi habemus, quòd Mediolani erectum sit Tribunal redemptionis per quod fiunt quotidiè redemptiones Regalium alienatorum, quod verum est, & illud Tribunal, quod componitur ex aliquibus Ministris Magistratus Redditaum Ordinariorum, vocamus Capsæ Redemptionis, sed Tribunal illud &c.*

Autorità tali, che particolar fede, ed attenzione si meritano,

35 come di que' Ministri, i quali sostennero già le parti del Regio Fisco in questo Dominio, e presso del Magistrato Ordinario medesimo, onde notare non si possono o di parzialità per favorire la Giunta, o di mancamento di cognizione, o di pratica, per cui fossero indotti a credere con inganno, che Quella fosse un Tribunale, quando di tale prerogativa fosse stata mancante.

§. 2.

(a) Apud Fajard *allegat. Fisc.* 1. *num.* 16. in fine.
(b) In voto diei 18. Januarii 1661. *in causà coram Magistratu Ordinario introductâ super prætensa à Fisco læsione, avocatione, devolutione, & incidenter, ac subordinatè Redemptione quorumdam Datiorum.*
(c) *In Tractat. de Retractu Regalium M. S.*

§. 2.

Si prova competere alla Giunta ſopra la R. Caſſa di Redenzione autorità di Tribunale, e giuriſdizione in vigore de' Reali Ordini, Conſtituzioni, e della conſuetudine di giudicare tanto nell' eſecuzione delle Redenzioni, come nell' amminiſtrazione degli effetti, e danari di detta Caſſa.

36 COme ogni giuriſdizione ò proviene da placito Sovrano del Principe, ò pure colla replicazione degli atti in vigore di conſuetudine acquiſtaſi: Così la Real Giunta ſopra la Caſſa di Redenzione da ambedue queſti principj la ſua giuriſdizione riconoſce: In quanto al primo: ò ſi vuole ritenere, che nell'erezione della
37 Giunta non foſſe neceſſaria nuova conceſſione di giuriſdizione a' Miniſtri Delegati, poſto che a tale delegazione non ſono da Sua Maeſtà nell'Ordine Regio ſopra memorato del dì primo di Maggio 1624. elette le Perſone, ma bensì le dignità, ed ufficj del Preſidente per tempo, e d'uno de' Queſtori del Magiſtrato Ordinario, onde eſſendo tali ufficj inveſtiti, per così dire, di giuridizione in vigore delle Nuove Conſtituzioni di queſto Dominio, tuttoche le perſone, che li poſſegono, e rappreſentano ſiano unite da Sua Maeſtà in un corpo affatto ſegregato dal Magiſtrato, ciò non oſtante ritengono le prerogative proprie della loro dignità. (a) Ed in tal modo gli Delegati riconoſcono la loro giuriſdizione dalla diſpoſizione delle dette Nuove Conſtituzioni, aggiuntavi l'independenza dal reſtante de' Miniſtri, che compongono il Magiſtrato in vigore de' Reali Ordini, e la prorogazione dell' eſercizio dell' abituale giuriſdizione dalle incombenze proprie del Magiſtrato a quelle appartenenti alla materia delle Redenzioni in virtù della di loro delegazio-

(a) *Delegati plures ad univerſitatem cauſarum ſinguli habent juriſdictionem habitu & exercitio.* Bellon. *de mandata juriſdictione cap. 9. quæſt. 7. num.* 30.

gazione: O' pure si pretende, che attesa la detta segregazione, e nuova erezione della Giunta non possa dirsi continuata ne' Delegati come tali la giurisdizione concessa dalle dette Nuove Constituzioni al Presidente, e Maestri delle Entrate Camerali Ordinarie; ed in tal caso dagli Ordini Reali, che all'istituzione, e regolamento di questa Delegazione appartengono, ben chiara si comprende la mente de' Predecessori Monarchi in volere, che di tale prerogativa forniti fossero i Delegati, ò si riguardi il fine per cui fù instituita la Giunta, ò si miri il modo con cui fù eretta, od il maneggio, e carico, che le fù imposto.

38

In quanto al fine per cui fù instituita lo vediamo dall' Ordine Regio del primo di Maggio 1624. trascritto nel principio di questa relazione, ivi: *y conviene ayudar esta buena obra en todo lo que fuere possible con darle tal forma en su administracion, que queda assentada para adelante.* Era stata dal 1619., in cui fù instituita la Cassa delle Redenzioni de' Redditi sino all'erezione della Giunta sotto il reggimento, e governo del Magistrato: Ora per ajutare l'opra delle Redenzioni medesime, si vuole dare dal Principe nuova, e stabile forma alla di lei amministrazione con instituirsi la Giunta: Ma è chi non direbbe, che con l'erezione di questa Giunta non si fosse più tosto pregiudicato, che recato giovamento all' impresa delle ricompre de' Redditi, se privi di giurisdizione gli Delegati non avessero potuto accudirvi senza implorare ad ogni passo l'autorità del Magistrato Ordinario, od attendere alle occorrenze di opposizioni, che si facessero da' Possessori di Regalie, e di Redditi la decisione di quel Tribunale?

39

Questo al certo sarebbe non un'ajutare l'opera delle Redenzioni, ma un renderla più difficile, mentre ad ogni redenzione, che s'intentasse dal Regio Fisco per via di questa Cassa, oltre l'esame, e parere de' Delegati, loro proposizione, od assenso, sarebbe d'uopo, che v'intervenisse l'autorità del Magistrato per citare i Posseditori a fare le retrovendite, per obbligargli a quelle contumaci, e per assolverli, ò condannarli contradicenti; ne ciò bastarebbe: ritenuta l'amministrazione della Cassa, e di lei dote, ed anche il maneggio puramente economico delle redenzioni presso della Giunta, quante informazioni v'abbisognarebbero, quanti ricordi, e lettere de' Delegati al Magistrato, e quante reciprocamente di questo a quelli per non impegnarsi a redimere più che le forze della Cassa portassero, per eseguire le redenzioni accordate, ò non controverse, per desistere da quelle, in cui a favore de' contradicenti fosse dal Magistrato deciso?

40

Che se a fiacchezza d'intelletto meritamente attribuire si dovrebbe l'usarsi da tal'uno per ottenere il fine bramato de' mezzi a quello contrarj, chi oserà tacciare di sì poca provvidenza

41

quel.

quel Savjssimo Principe, che ordinò l'instituzion della Giunta, e di minore accorgimento il Supremo Consiglio di Spagna, che la propose, con sostenere, che formando Sua Maestà col parere di quel grande Consesso una Giunta a cui carico fosse l'affare delle redenzioni a fine di vie più facilitarlo, e promoverlo la volesse poi mancante di tale prerogativa, senza la quale piuttosto di ritardo, ed impiccio, che di giovamento riuscisse al progresso delle Redenzioni medesime?

Nè minore prova somministra al nostro assunto il modo, con cui la Giunta fù eretta. Nelle mentovate lettere del primo di Maggio 1624. coll'immediata autorità del Sovrano si constituisce una Giunta, non per il semplice fine di consultare, come in altre accade, ma per fare il negozio delle Redenzioni; nè si scelgono altri Personaggi a comporla, che due Regj Ministri già dotati della prerogativa di Giudici, nè sotto altro nome, ò vocabolo, che quello della dignità, il Presidente, ed un Questore del Magistrato Ordinario, perche intendiamo, come s'è di sopra osservato, che non alle Persone semplicemente, ma al posto veniva appoggiato il maneggio, onde potessero amministrarlo con quella piena autorità, che tale dignità seco porta, benche uniti in corpo distinto dal Magistrato; e perche a compire la forma di questo nuovo Tribunale non manchino Ufficiali subalterni, se gli destinano il Contadore, e Scrivano, ò sia Cancelliere suoi proprj assegnando a' questi, ed anco a' Ministri Delegati annui respettivi salarj: In oltre benchè sapesse la Maestà Sua, che l'affare delle Redenzioni, ed abbassamento de' Redditi non potea nella semplice sua essenza considerato se non recare giovamento al Real Patrimonio, onde non vi sarebbe stato bisogno d'intervento alla Giunta d'alcun Fiscale, il quale negli atti profittevoli al Fisco non è necessario (1), volle però assgnarle un Avvocato del suo Regio Fisco, acciò v'intervenisse ogni volta, che fosse per essere necessaria la di lui presenza; per il che non potendo tale necessità in altri casi occorrere nell'esercizio delle Redenzioni, che in occasione dell'istanza da farsi a nome del Fisco negli avvisi da trasmettersi a' Possessori de' Redditi per le loro retrovendite, ò delle contradizioni con cui agli avvisi stessi s'oppongano gli Eccitati per sciogliere gli obbjetti di fatto, o di ragione, ò finalmente in occasione di fare altri atti, i quali sieno necesarj per la parte del Fisco per la spedizione delle Redenzioni giudicialmente pendenti, cose tutte che presuppongono giurisdizione in quel Consesso, presso il quale deve il Fiscale eseguirle, retta ne nasce la conseguenza, che se il Principe ha voluto destinare alla Giunta sopra le Redenzioni

42

43

(1) Peregrinus *de Jure Fisci lib. 7. tit. 2. n. 3.*

ni l'assistenza, ove fosse necessaria, d'un Avvocato Fiscale, hà voluto ancora, che la Giunta medesima potesse nell'affare a se commesso delle Redenzioni usare della Giurisdizione, senza la quale mai sarebbe venuto il caso, in cui fosse necessaria l'assistenza suddetta nell'esercizio delle ricompre.

44 Ma se rifletteremo alla particolar energìa, con la quale parlano gli Ordini Reali rispetto alla segregazione di questa Cassa dalla sovraintendenza del Magistrato, e della independenza della Giunta dallo stesso Tribunale, sempre più chiara ci comparirà la mente del Sovrano per la di lei Giuridizione: Comanda Sua Maestà nel più volte memorato Ordine del primo di Maggio 1624. che il danaro spettante alla Cassa delle Redenzioni non più si tenga in Tesoreria Generale soggetta alla *giurisdizione* del Magistrato, ma bensì nel Banco Sant'Ambrosio *proprio* della Città di Milano, e tanto le preme, che l'amministrazione della Cassa, ed il maneggio delle Redenzioni sia privativamente riserbato alla Giunta, che vuole escluso dall'ingerirsene il Governatore medesimo, ivi: *os encargo* (sono parole del suddetto Reale Dispaccio) *que por ninguna causa por urgente que sea de mi servicio, que se pueda offrecer, Vos, ni ellos* (parla de' Successori nel Governo) *haveys de poner mano en esto dinero, ni en cosa alguna, que toche à dicha Junta*, e più abbasso *yà la Junta haveys intender, que caso que se contravenga à esta mi Orden, de hecho esten obligados à darme quenta de ello*: ciò che si replica nelle Reali Lettere del giorno 19. di Maggio 1662. registrate nel principio del secondo §. del Capo spettante alla Dote, ivi: *y es mi voluntad que de ninguna manera sin expressa Orden mia pongays mano en alguna parte de lo que estubiere señalado para esta Caxa de Redempcion, ni de lo que de tiempo en tiempo fuere la Caxa redimiendo, y si llegare èl caso, que esten tan apurados los demas medios de mi Real Azienda en esse Estado, que no haya otros de que remediarla, me dareis quenta dellos sin intrometiros sobre los efectos desta Caxa, paraque Yo mande lo que mas convenga.* E siccome, se la Giunta fosse stata in alcun modo dipendente dal Magistrato, avrebbe dovuto rendergli ragione, e dargli ragguaglio di quanto occorresse negli affari a se commessi, nè altrimenti avrebbe potuto renderne notiziosa la Maestà Sua, o Sua Eccellenza, che per mezzo del Magistrato medesimo, così dall'avere Sua Maestà in dette Lettere ordinato, che gli Delegati direttamente dovessero dare al Governatore notizia di ciò, che si fosse andato facendo, ed a Sua Maestà per mezzo del Supremo Consiglio d'Italia, non solamente si ricava l'independenza totale della Giunta dal Magistrato, a cui non è tenuta dar conto, ma ancora l'autorità di giudicare, non vedendosi la medesima subordinata ad altro Tribunale, da cui tal facoltà sia supplita.

Nel

Nel Real Ordine poi delli 7. Marzo 1625., che abbiamo tra-
45 ſcritto nel primo §. di queſto Capo, ben ſi vede di qual autorità abbia Sua Maeſtà voluti forniti gli Delegati, e come abbia ſpiegata la ſua Real Mente per la totale eſcluſione delle deliberazioni della Giunta, e negozj ad eſſa ſpettanti dalla cognizione, e diſamina del Magiſtrato, intorno a che baſtino le rifleſſioni fatte in detto paragrafo verſic. *degni ſono &c.* ſopra li due Capitoli della mentovata Lettera attenenti alla preſente materia.

Non è però quì da ommetterſi la prerogativa, che reca alla
46 Giunta l'eſſere da Reale autorità immediatamente formata: Egli è certo che il Delegato dal Principe nell'amminiſtrazione a ſe commeſſa rappreſenta lo ſteſſo Principe, ed alle di lui veci ſuppliſce (*a*). Quindi non v'ha maraviglia, ſe nelle coſe attenenti alla ſua Delegazione dire ſi debba di
47 piena autorità, e giuriſdizione fornito, (*b*) e che non ſolo ſi equipari a' Giudici Ordinarj, ma ancora ſia per qualche
48 riſpetto riputato ſuperiore (*c*). Eſſendo per tanto gli Miniſtri della Giunta ſopra le Redenzioni da Sua Maeſtà Delegati ſenz' alcuna ſubordinazione ad altro Tribunale, e però dovendo fare le veci del Principe Delegante nell' amminiſtrazione della Caſſa, e nell'effettuare le Redenzioni per via di quella con rappreſentazione della Maeſtà Sua medeſima, potranno farlo con tutta la pienezza di giuriſdizione, come conviene a' Regj Delegati, quali appunto vengono dichiarati, e dalla loro Deputazione nelle Lettere Reali del primo di Maggio 1624., e da tale denominazione, che ſi legge attribuitagli in più Reali Ordini, in ſpecie in quelli de' 7. Maggio 1662., ed altri.

Paſſando al terzo de' propoſti argomenti, onde trarne l'evi-
49 denza della Regia volontà per la giuriſdizione della Giunta fondato nel maneggio, e carico impoſtole da S. M. conviene premettere due propoſizioni: La prima ſi è, che alla Giunta medeſima ſia ſtato raccomandato l'abbaſſamento, e ricompra de' Redditi, di poi anche la redenzione degli Effetti Camerali alienati, come riſulta dallo ſteſſo di lei iſtituto, e dagli Ordini Reali del primo di Maggio 1624. de' 7. Marzo, e 6. Settembre 1625., e finalmente de' 19. Maggio 1662. L'altra fondata ſu l'autorità delle leggi, e de' Dottori, e sù
50 la ragion naturale, che ſupera in vigore ogni umana dottrina (d) ella è, che conceſſa una facoltà, o mandato ſi
51 debbano intendere al Delegato, o Mandatario conceſſe tutte

(*a*) Bellonus *de mand. juriſdict. cap. 9. quæſt. 9. num. 14.*, Scaccia *de judic. lib. 2. cap. 9. num. 678., & 727.*
(*b*) Ad tradita per Bellonum *loc. citat. quæſt. 3. num. 1.*
(*c*) Idem *dict. cap. 9. quæſt. 8. num. 3.*
(*b*) Barboſa, & Tabor. *Aziomatum libro 16. cap. 7. paragraphis 2., 12., 18., & 21.*

te quelle prerogative, e podestà dipendenti dall' autorità del Mandante, senza le quali effettuar non potrebbe la commessione. (1) oltre le dottrine sotto allegate degno è da riferirsi a questo proposito il Testo nel *C. Praeterea de Officio; & Potestate Judicis Delegati*, ivi: *Hoc tibi auctoritate praesentium innotescat; quòd postquàm ei causa, licèt simpliciter, delegatur, satis potest nostra auctoritate Partes compellere, & etiam contumaces severitate Ecclesiastica coercere; etiamsì litterae commissionis id non contineant; aut partes mandatum nostrum non habeant, ut accedant; quià ex eo, quod causa sibi committitur super omnibus, quae ad causam ipsam spectare noscuntur; plenariam recipit potestatem.*

52 Or ciò supposto: che per eseguire le Redenzioni, di cui si tratta sia necessaria l'autorità di Giudice, e facoltà di Tribunale niuno saravvi, che lo contenda, purche s'abbiano presenti gli atti, che vi si richiedono.

53 L'eccitare i Posseditori de' Redditi a farne la retrovendita, non v'ha dubbio alcuno, non potersi altramente eseguire, che con avviso ad istanza del Regio Fisco, e questo d'ordine di Giudice, e Giudice Fiscale trattandosi d'interesse formato della Regia Camera: in fatti se da' Delegati si dovesse mandare semplice stragiudicial monizione senz' ordine alcuno di Giudice, niun vigore averebbe quella per obbligare i citati alle retrovendite, potendo o dissimularla, o impunemente resisterle, e meno averebbe di forza per astringerli renitenti.

54 In seguito all' avviso, o precetto per la retrovendita viene o l'assenso, o la contradizione del citato, ne questa si può di ragione fare, che avanti a quel Giudice, che lo diede, ne da altro Tribunale attendere si può la dichiarazione per l'obbligazione, e disobbligo del contradicente ad ubbidire all'avviso, che dal Giudice istesso; quindi essendo da' Reali Ordini l'amministrazione della Cassa, e le Redenzioni da farsi per via della medesima appoggiate alla Giunta con independenza dal Magistrato, anzi con espressa proibizione a questo d'ingerirsi ad esaminare le di lei risoluzioni, chiara ne succede la conseguenza, che le citazioni, e tutti gli altri atti giudiziali necessarj all' effetto delle Redenzioni dovranno procedere dalla Giunta stessa, in cui dovrà però essere voluta dalla Maestà Delegante la facoltà per tutto ciò bisognevole.

55 Benche superflua riesce ogni argomentazione in questa materia dopo che l'E. S. informata da' Delegati delle difficoltà in-

(1) *l. 2. ff. de jurisdict. omn. Jud.*, Bartolus *in d. l.*, *& in l. cum principale ff. de reg. jur.*, Capycius, Galeotta *Respons. Fiscal. 1. num. 3.*, Marchesanus *de commiss. super unione causar. part. 2. §. unic. num. 13.*

insorte contro l'autorità della Giunta, e della necessità di usare della giurisdizione per eseguire senza ritardo l'opera delle Redenzioni incaricatale da S. M. nel Real' Ordine del primo Maggio 1624. venne in dichiarare valido tutto ciò, che in esecuzione di detto Real' Ordine sarebbesi da loro operato, come si vede dalla Consulta de' Delegati, e successivo Decreto di S. E. del giorno 19. di Novembre di detto anno, che leggonsi sul principio del primo paragrafo di que-
56 sto Capo; e dopo che la M. S. medesima nel Reale Dispaccio del giorno diecinove di Maggio 1662. vuole che non altri, che la Giunta conosca sopra la qualità del patto di redimere stipulato a favore del Fisco nell'alienazione de' fondi Camerali, riserbando solamente a se stessa il risolvere per via di general legge, ò di particolar decisione sopra gli dubbj, che in tale proposito avessero i Delegati, ivi *y si el pacto de redimir fuere con distincion de restituir los mismos efectos, lo yreis executando, pues en ello se hallarà tambien mucha combeniencia de mi Real Camara, y haviendo alguna duda en esto me dareis quenta dela que fuere, paraque o por ley general, o por declaracion delos casos particulares pueda resolver lo que mas condujere a mi mayor servicio, alivio de esse Estado, administracion deste caudal, pues se considera como medio muy eficaz para conseguirlo todo &c.*

E' quì da osservarsi, che appunto la quistione pendente trà il
57 Regio Fisco, ed il Marchese Lercaro aggirasi sù l'intelligenza del patto di redimere stipulato nell'Istrumento di vendita de' 19. di Agosto 1671. pretendendo in vigore di questo l'Avvocato Fiscale, che già accudiva alla Giunta, che la Regia Camera nella ricompra dell' effetto venduto pagarne possa il prezzo in Redditi, e contendendolo il detto Marchese, onde tanto maggior diritto ha la Giunta di conoscere questa causa quanto più chiaramente viene alla M. S. dalla Giunta ordinato il conoscere, se il patto di grazia riserbato a favore della Camera contenga, ò nò il diritto di vendere Effetti, o Redditi in conto di prezzo, dovendosi anche avvertire, che trattasi d'un contratto stabilito con gli Delegati, e con la lor sola autorità, ed intervento a nome della Regia Camera stipulato, onde ancor per questo motivo l'interpretazione de' patti accordati in tale Istromento a' Delegati stessi compete secondo li principj legali. (a)

Le medesime ragioni, che provano avere i Delegati sopra la
58 Cassa delle Redenzioni piena giurisdizione in materia delle ricom-

(a) *Ejus est interpretari cujus est condere. Nemo melius quam quisque suæ voluntatis, & dispositionis est interpres. l. leges Sacratissimæ, l. si Imperialis. C. de Legibus* Barbosa, & Tabor. *Axiomatum capite* 105. §. 1., & 14.

ricompre de' Redditi, ed effetti Camerali alienati, provano anche averla nell'amministrazione della Cassa, e di lei Dote, sì perche sendo quest'amministrazione accessoria all'Impresa, per cui fù eretta la Giunta, deve secondo li notissimi assiomi di ragione (*a*) con le stesse regole misurarsi, e ciò che si verifica in riguardo all'autorità di redimere deve pure aver luogo nella disposizione, e maneggio degli effetti, e danari destinati alle Redenzioni, sì perche in singolar modo da Sua Maestà, e con espressa independenza dal Governatore istesso vengono gli Delegati incaricati di tale disposizione, e maneggio, come si vede nel più volte citato Ordine Reale del primo Maggio 1624., ivi: *os encargo &c.* E nelle Reali Lettere dirette al Sig. Governatore de' 19. Maggio 1662., ivi: *y siendo de creer que las mismas, y mayores se podian experimentar, si, (como es justo, y mi expressa voluntad) por vuestra parte, y por la de los Ministros, aquienes esta cometida especialmente su administracion, y govierno se atienda en lo que le tocare à cadauno à la direcion, y reintegrazion de dicha Caxa, y à quellos efectos, que ya tiene, y de nuebo mando aplicarle se administren con la atencion debida a cosa tan importante. He mandado dar en despacho de la fecha deste a los Ministros, y Delegados de dicha Caxa las ordenes, que vereis por la copia adjunta referendada de mi infrascripto Secretario, que me ha parecido se os remita, paraque esteis informado enteramente de mi liberada intencion en este puncto &c.* E più abbasso: *y es mi voluntad, que de ninguna manera sin expressa Orden mia pongays la mano en alguna parte de lo que estubiere señalado para esta Caxa de Redempcion, ni de lo que de tiempo en tiempo fuere la Caxa redimiendo.*

59 Onde con tutto il vigore ritornano quì gli argomenti, che se hà voluto Sua Maestà delegare la Giunta ad amministrare questa Cassa, e di lei Dote colla sola dipendenza mediante il Supremo Consiglio della M.S. medesima, debba dirsi avere ancora voluto, che da se avesse piena autorità di poter eseguire tutto ciò, che all'amministrazione della Cassa, e nell'occasione di questa avvenisse, e che in vigore di tale delegazione possa la Giunta stesa nell'amministrare gli effetti, e danari spettanti alla Regia Casa delle Redenzioni usare della Suprema autorità, e giurisdzione del Rè Delegante.

60 Dalle cose fin quì considerate, e riferte chiaramente si scorge superfluo l'esaminare l'altro fondamento, a cui, prescindendo anche dal primo, potrebbe la Giunta appoggiare il diritto

(a) *Accessorium sequitur naturam principalis, & eodem jure utrumque censetur idem* Barbos., & Tabor. *axiomatum juris cap.* 8. *Verbo accessorium* §. 4., *& in Exegesi post idem Caput num.* 1.

61 to di sua giurisdizione; ma perchè gli esempli in ogni materia (*a*), e nella presente più che in altre hanno forza non ordinaria eccone una breve raccolta ristretta per non andar troppo in longo nel riferirne in maggior numero nella lista, che più abbasso si legge; e questi bastino a dare saggio, e prova di quell' uso, che della giurisdizione a lei per le dedotte ragioni competente fece la Giunta tanto nell' esecuzione del principale suo istituto di redimere, quanto nell' amministrazione degli effetti proprj della Cassa alla di lei cura commessa.

A trè classi si riducono tali esempj. Rispetto alla prima, la quale

62 riguarda l'esercizio di giurisdizione in occasione di redenzioni di Redditi, ed Effetti Camerali alienati, d'uopo è ritenere, come a centinaja riferire potrebbonsi le ricompre de' Redditi effettuate tutte nel modo degli addotti esempli, e che spiegasi nel primo Capo di questa relazione, cioè con formale comparizione del *Fiscale* della Giunta negli atti di essa, ed avanti de i Delegati, successiva acquiescenza, contumacia, o contradizione de' Possessori eccitati, e definitiva ordinazione, o sentenza de' Delegati medesimi, vedendosi di tale sorta di Redenzioni nel solo corso degli anni 1626., 27., e 28. più di cento settanta.

La seconda classe riguarda l'amministrazione degli effetti; e ris-

63 petto a questa è necessario sapere, come il motivo d'essersi forse fatte dal 1662. addietro poche ordinazioni della Giunta in tale materia, non provenne da mancamento in lei di cognizione della propria autorità, ò da negligenza di metterla in esercizio, ma bensì ciò procedette dal non avere la Cassa altri fondi, ò regalie, che quella del Dazio nuovo del Vino a minuto, ed il medesimo Dazio per essere moralmente congiunto al vecchio, di cui era come un' aumento, è per maggiore facilità di ritrovare Impresarj affittavasi unitamente col Dazio vecchio dal Magistrato, onde benchè il provento dell' assegnato alla Cassa in essa pervenisse, e da di lei Ministri se ne procurasse l'esazione anche con giudiziali rimedj, come si vede in specie dalla Delegazione fatta dalla Giunta nel Podestà di Omegna sotto li 22. Aprile 1643., ed in altri atti, con tutto ciò le controversie nate per compense, ò ristori pretesi dagl' Impresarj de' detti Dazj nuovo, e vecchio del Vino a minuto era proprio, che si conoscessero dal Magistrato come quello, che ne avea fatto l'Affitto, e che era Amministratore del Principale, e più antico soggetto di quell' Impresa: il restante poi dell' entrate della Cassa consisteva per lo più in Redditi Camerali, la riscossione de' quali non esigeva alcun

Y cono-

(a) *Firmum est judicium cujus tenetur exemplum* Cassiodorum *variarum Lib. tertio formulâ* 16.

conoscimento giuridico presso la Giunta, la quale se ne riconosceva Creditrice verso la Mensa del Magistrato Ordinario.

Per altro cessata che fù l'occasione, e comodo di redimere
64 Redditi per ragione della loro riduzione, di che si è parlato nel secondo Paragrafo del Capo contenente la Dote di questa Cassa, ed incominciato ad esercitarsi dalla Giunta la redenzione delli Fondi Camerali, e Regalie alienate, esercitarono pure i Delegati il diritto della loro giurisdizione non solo in ciò, che occorreva nel maneggio, ed amministrazione dell' Entrate, ò Regalie redente, ma eziandio nel pubblicar Editti, e Proclami penali a difesa delle medesime, come dalle Gride citate in questa classe patentemente si vede.

La terza classe degli esempli allegati spetta alla materia de'
65 Redditi, che furono a carico della Cassa di Redenzione, ò de' di lei Effetti: trà questi è degno d'ogni osservazione il
66 Decreto del Magistrato de' 22. Novembre 1697., con cui quel Tribunale, non che arrogarsi alcuna disposizione dipendente dall' autorità della Giunta, od inoltrarsi ad esaminare la giustizia, od equità della dimanda, volle anzi rimettere a' Delegati il Capitano Carlo Domenico Pallavicino, che al Magistrato ricorse per certa provvidenza riguardante i Redditi di sua ragione situati, com' egli asseriva, sopra la Cassa di Redenzione.

Esempj di atti giudiziali, e di cose giudicate dalla Giunta.

CLASSE PRIMA.

In materia di Redenzioni.

I. VArie Ordinazioni della Giunta per redenzioni di Red-
67 diti anche in contumacia de' Possessori eccitati.

II. Varie Ordinazioni, Decreti, e Risoluzioni della Giunta attenenti a redenzioni d'effetti.

III. Transazione con il Marchese Carpano per il Dazio del Pan Venale, e Bolino di Pusiano.

1662. Lite agitata, e decisa frà Ippolito, e Gio. Angelo Perlasca con Ordinazione della Giunta.

E' da osservarsi, che sendosi letto per errore in Magistrato un Voto Fiscale de' 16. Febbrajo 1662. sopra ricorso del Perlasca nella stessa Causa, fù decretato che giuntate altre Scritture

atte-

attenenti si rimettessero a' Delegati sopra la Cassa di Redenzione, qual Decreto è del giorno 18. Febbrajo di detto anno.

Altre Transazioni colli Marchesi Barbovj per l'intentata redenzione del Bolino di Soresina si vedono dallo Strumento rogato dal Notajo Camerale Brambilla a' 22. Settembre 1679.

IV. 1691. Petizioni di varj per Sequestri con Decreti della Giunta in causa di Redenzione, e nuova vendita del Dazio del Pan venale di Varese.

1701. Atti giudiziali con Decreto definitivo della Giunta, ò sia del Sig. Presidente, come Capo di essa trà il Sindico del Contado di Lodi, e Carlo Antonio Citterio per la Redenzione, e nuova vendita dell' Impresa della Neve, e Giaccio in detto Contado.

CLASSE SECONDA.

In materia dell' amministrazione degli effetti, e dote della Cassa.

V. 1643. 22. Aprile. Delegazione del Podestà di Omegna ad
68 istanza di Matteo Pattone, perchè lo faccia reintegrare di ciò, che giustificarà avere pagato in Cassa di Redenzione come Sigurtà di Gio. Tomasina, e Gio. Pattone debitori della Cassa suddetta.

VI. Trà Giovanni Repetto Delegato Scoditore della Giunta, ed il Contado di Cremona.

1667. 20. Dicembre. Lettera de' Regj Delegati al Questore Lariateguì altro de' detti Delegati, acciò proveda conforme stimarà convenire per giustizia riferendo ciò, che giudicherà degno di loro notizia.

1668. 12. Gennajo. Ordine del Questore Lariateguì al Sindico del Contado di Cremona per comparire &c.

1668. 8. Marzo. Ordinazione interlocutoria della Giunta con termine a dedurre &c.

1668. 18. Dicembre Altro Decreto della Giunta con stabilirsi termine al Sindico del Contado di Cremona Ghislieri per il cambiamento di certe Terre &c. con varj altri Decreti.

1669. Causa trà Giovanni Repetto Commissario Delegato della Giunta, ed i Liberati Cremonesi.

1675. 15. Marzo. Lettere inibitorie della Giunta al Giudice del Cavallo, perchè non s'ingerisca nella causa frà Liberati Cremonesi, ò sia Francesco Narduzzo loro Agente, e Gio. Repetto, trattandosi di causa spettante alla Giunta.

Seguono varj Atti, e Decreti giuridizionali.

VII. 1679. 1. Settembre. Altra Delegazione nel Cancelliere della Giunta con autorità di precettare.

VIII. Varj Atti giudiciali nella Causa Daveria, & in specie Una Sentenza della Giunta in favore di Carlo Osio.

Si tratta in essa Causa di andare al possesso d'Effetti, che furono di Francesco Bernardino Daverio altre volte Sigurtà per l'Impresa del Vino a minuto debitrice della Cassa di Redenzione.

IX. 1680. 3. Settembre. Ordinazione della Giunta, perchè si mandi l'esecuzione ad alcuni Impresarj debitori della Cassa.

X. 1681. 30. Settembre. Causa con Ordinazione della Giunta trà l'Impresaro del Giaccio, e li Macellari di Lodi.

E' da osservarsi una controversia nata frà un Cancelliere del Magistrato Ordinario, e quello della Giunta sopra chi di loro dovesse avere ne' suoi Atti la detta Causa, risoluta con precedente Voto di Fisco de' 26. Luglio 1679. a favore del Cancelliere della Cassa di Redenzione.

1684. 6. Ottobre. Redenzioni della metà dell' Imbottato di Molena posseduto da Gio. Battista Frigerio, diceasi, senza patto di retrovenderlo, e nuova vendita a favore di Gio. Antonio Pestalozza con precedenza di Suppliche, e Risposte, e varj Decreti, ed Ordinazione attenente a tal Redenzione.

XI. 1686. 10. Maggio. Ordinazione della Giunta con Lettera al Referendario di Lodi, perchè l'Impresaro del Giaccio lo venda secondo il Capitolo della Grida, non ostante il di lui rappresentato; e per il restante contenuto nel Voto Fiscale ne faccia relazione a' Delegati, perchè possano poi provedere secondo, che stimeranno convenire.

XII. 1688. Varj Ordini de' Delegati, ò siano Precetti penali per aggiustamento de' Libri della Cassa di Redenzione.

XIII. 1691. 6. Settembre. Sentenza della Giunta frà gl' Impresarj della Scannatura, e l'Università de' Macellari, e Luganegari di Lodi.

XIV. 1700. 7. Febbrajo. Decreto definitivo della Giunta, ò sia Ordinazione frà i Luganegari, e l'Impresaro di Lodi, in specie per il pagamento dell' aggio.

XV. 1722. 14. Gennajo. Composizione fatta dalla Giunta in occasione dell' Impresa de' Prestini di Novara.

XVI. 1722. 18. Settembre Decreto della Giunta interlocutorio, però avente forza di definitivo nella Causa di Appolonio Longone con il Contado di Cremona.

XVII. Memoriale di Giovambattista Milizia toccante la molestia datagli d'ordine della Giunta sopra la Cassa di Redenzione per i Fitti esatti dalla Casa ceduta alla Regia Camera situata in Novara con giuntati gli antecedenti.

Con Ordinazione della Giunta fatta sotto il giorno primo di Giugno 1723.

XVIII. Varie Gride delli Delegati sopra la Cassa delle Redenzioni.

1684. Per la Neve, e Giaccio di Lodi.

1685. Per li Prestini di Lodi.

1687. Per la Scannatura di Lodi.

1699. Per la medesima.

1724. Per la stessa.

Altre vi sono per li Prestini di Novara.

1678. 14. Dicembre. Per li Prestini di Lodi.

23. Detto. Per la Neve, e Giaccio.

1679. 10. Gennajo. Per l'Acquavita &c. di Novara.

CLASSE TERZA.

XIX. 1636. 14. Settembre. Rivocazione di Sequestro sopra un 69 Reddito di Don Tommaso Parravicno.

XX. 1647. 15. Febbrajo. Ordinazione della Giunta per la riduzione de' Redditi passivi descritti a' libri della Cassa.

XXI. 1660. 4. Settembre. Ordinazione della Giunta con previa cognizione di Causa per il trasporto de' Redditi dalla testa del Cavaliere Don Pirro Spinola in quella del Marchese Claudio di lui Padre.

XXII. 1697. 22. Novembre. Decreto del Magistrato Ordinario, con cui rimette a' Delegati il Supplicante Carlo Domenico Pallavicino in occasione di addimandata providenza sopra asseriti suoi Redditi di Cassa di Redenzione.

§. 3.

Si risponde alle obbiezioni del Voto Fiscale de' 18. Agosto 1726. in cui s'impugna la Giurisdizione della Giunta sopra la Cassa delle Redenzioni nelle controversie occorrenti circa il riscatto delle Regalie alienate.

PEr impugnare diametralmente le ragioni dal Fiscale della Giunta sopra la Cassa delle Redenzioni dedotte a difendere la giurisdizione della medesima Giunta, l'Avvocato Fiscale eccitato dal Magistrato nella sopranarrata quistione giurisdizionale nata nella causa pendente frà la Regia Camera, ed il Marchese Lercari servesi nel Voto da esso lui dato sotto i 18. Agosto 1726. di divisione del tutto simile a quella, che il primo diede al suo, pretendendo provare, che 70 ne per ragione della propria istituzione, ed incombenza datale di redimere, ne per ragione dell'autorità, e prerogative circa l'amministrazione della Cassa delle Redenzioni attribuitale, ne per la pratica, e consuetudine sin'ora osservata, possa la Giunta arrogarsi alcuna giurisdizione nelle controversie, che nell'esercizio del suddetto a lei commesso riscatto sieno per nascere.

Fissata in tal modo la divisione del Voto, passa a preliminar- 71 mente proporre: Che la giurisdizione data dalla Ragion comune al Procuratore di Cesare, dalle Nuove Costituzioni di questo Dominio promana universalmente, e privativa al Magistrato Ordinario, quindi essendo di quel Tribunale fondata l'intenzione per il conoscimento delle cause aventi origine dall' esercizio delle Redenzioni, se la Giunta pretende a se competere la ragione di giudicare in tali cause, essere a carico della stessa il provarne fatta dal Principe la concessione.

Manco male, che con quanto di cuore sostiene l'Egregio Autore

del

72 del Voto suddetto la supposta privativa universale autorità di Giudice Fiscale nel Magistrato, e perciò vuole, che da qualunque altro come ordinaria, e superiore sia riverita, e conosciuta, con altrettanta sincerità asserisce, che non è lecito a Giudice alcuno, benchè d'ordinaria podestà fornito dolersi, se dalla Maestà del Sovrano, ò sia de' Tribunali diminuita l'autorità, ò nuovi Magistrati con facoltà limitata vengano eretti, insegnando però, che in tal caso, perchè dire si possa levata la particolare giurisdizione all' antico, e concessa al nuovamente creato Tribunale, è necessario, che la chiara, ed espressa volontà del Principe dal Rescritto risulti.

Se volesse l'Avvocato Fiscale della Giunta supporre l'obbligo 73 di provare chiara, ed espressa la volontà del Principe per la giuridizione de' Regj Delegati, nulla più gli resterebbe, che rimettersi al già dedotto nel primo, e secondo §. di questo Capo, lusingandosi di avere in essi mostrato con documenti ancora, i quali non furono presenti nel primo Voto, sì chiara apparire la mente del Sovrano sù questo assunto, che troppo strano parrebbe, che in veduta de' motivi addotti, e del conoscimento avutosene non che da' Delegati, e da esperti Ministri, e dal Foro tutto, ma dal Magistrato istesso, spiegato da questo nella sopra mentovata Consulta a S. M., si volesse rivocare di nuovo in dubbio un tal vero: Siami non per tanto lecito, sempre con riserva di quel profondo sommo rispetto, che ad un Tribunale di tanta autorità è dovuto principalmente da chi per ragione di offizio è in obbligo di procurarne appresso tutti la venerazione, e stima, che merita, siami, dissi, lecito l'esporre alcune difficoltà, che contro alla proposizione forse troppo generica del citato Voto Fiscale mi occorrono.

Dicesi in esso, avere il Magistrato Ordinario in vigore delle Nuo-74 ve Constituzioni universale, e privativa giurisdizione, quale l'avea già per disposizione del jus comune il Procuratore di Cesare, ciò che ammesso per vero doveremmo dire, che niuna controversia vi abbia, niuna causa, che tocchi l'interesse del Regio Fisco, la quale riconoscere non debba per suo Giudice il Magistrato Ordinario, e pure sappiamo non essere altramente il Magistrato stesso privativo Giudice nelle Cause Fiscali, ma esservi altro Tribunale di pari autorità, e giurisdizione, il Magistrato dell' Entrate Straordinarie, e de' Beni Patrimoniali: E perche non paja troppo fiacca l'obbiezione, come soggetta all'obvia risposta, che divisa sia frà questi Tribunali la rappresentazione del Procuratore di Cesare, osservisi, che alla Giunta fù concessa l'autorità di redimere i Red-

diti,

diti, ed Effetti Camerali alienati indiſtintamente, comprendendoſi perciò nella di lei conceſſione gli effetti, che l'alienazione ſottraſſe dall' amminiſtrazione tanto d'un Tribunale, come dell' altro. Quindi è, che troppo, e però nulla proverebbe l'argomento contrario, mentre volendoſi fondata l'intenzione del Magiſtrato Ordinario per dover' eſſo giudicare nelle cauſe di Redenzione ſul' univerſale, e privativa rappreſentazione del Procuratore di Ceſare, verrebbe a provarſi, avere ragione il Magiſtrato Ordinario di giudicare anche nelle controverſie, che occorreſſero naſcere dall' intentate redenzioni di effetti, che non mai furono in di lui amminiſtrazione, e governo: ma leggaſi attentamente la diſpoſizione delle dette Nuove Conſtituzioni al § *cognoſcet etiam &c.* dove dopo dichiarata l'amminiſtrazione, e ſovraintendenza, che devono avere il Preſidente, e Queſtori di quel Tribunale, ſi dà loro l'autorità di giuridicamente conoſcere, e ſi vedrà, che queſta non ſtendeſi alla deciſione di qualunque cauſa di rendite Camerali, che penda frà il Regio Fiſco, ed i privati, ma ſolo di quelle cauſe, che riguardano le rendite appartenenti al Magiſtrato medeſimo, ivi: *cognoſcet etiam Magiſtratus, de cauſis ordinariorum redditųum, & etiam extraordinariorum, ad ipſum tamen Magiſtratum pertinentium &c.* ne dicaſi, che la limitazione di tale diſpoſitiva intendere ſi debba delle ſole rendite ſtraordinarie, mentre ſe il motivo di eſcludere queſte dalla giuriſdizione del Magiſtrato Ordinario è la loro non appartenenza a quel Tribunale, lo ſteſſo dovrà dirſi ancora di quelle rendite ordinarie, che allo ſteſſo Tribunale non appartengono, il che ſi vede verificato per decreto inſerto nelle medeſime Nuove Conſtituzioni al titolo ſeguente *de Officio Quæſtorum Extraordinariorum Redditųum*, in vigore di cui ſpetta al Magiſtrato Straordinario la cognizione delle cauſe attenenti a' Beni Patrimoniali del Principe, e delle acque provenienti da' Fiumi Regj, od altramente proprie del Regio Fiſco, benchè fuor d'ogni dubbio ſi tratti di rendite Camerali ſtabili, ed ordinarie:

Stando adunque, che gli effetti alienati durante il vigore della di loro alienazione non appartengono alla Menſa del Magiſtrato Ordinario, e dopo la loro ricompra reſtano ſotto l'amminiſtrazione de' Delegati ſopra la Caſſa di Redenzione ad aumentarne per beneficio del di lei iſtituto la Dote, chiara coſa è, non tanto non può il Magiſtrato deſumere dalle Nuove Conſtituzioni titolo a conoſcere le cauſe appartenenti alla materia delle Redenzioni, che faccianſi dalla

Regia

Regia Giunta, che piuttosto viene dalla sopra riferta limitazione fissata l'esclusione d'un tale giuridico conoscimento.

Or tutto ciò ritenuto, e chi non vede, che non ostante che il
75 Presidente, e Questori del Magistrato Ordinario siano forniti di giurisdizione propria di Giudici Fiscali in quanto all'abito, non ponno però quella estendere oltre i confini loro prescritti dalle Nuove Constituzioni? E così rispetto alle cause, che hanno origine dalle Redenzioni intentate dalla Giunta non può dirsi, che abbiano intenzione fondata di giudicare in vigore delle Nuove Constituzioni trattandosi appunto di caso non già nella regola, ma nella limitazione compreso: Hanno bensì ragione d'armare a suo favore una tal proposizione i Delegati, quali investiti della medesima abituale giurisdizione per ragione del loro Officio di Presidente, e Questore, come si è di sopra osservato, non incontrano poi nell' esercizio della giurisdizione in occasione di redimere la limitazione suddetta, appartenendo gli effetti, che dalla Giunta si ricomprano alla Real Cassa da lei governata: ed essendo la materia delle Redenzioni per mezzo della stessa Cassa, anco in senso dell'Avvocato Fiscale *Avversante*, onninamente privativa della Giunta medesima, questa, non ostante la limitazione suddetta, averà ragione di conoscere le Cause di Redenzione; (molto più, che nella causa Lercari, di cui cade la quistione, si tratta di Rendite, che non solo devono ritornare alla Cassa, ma che per estinzione di Redditi passivi di essa furono alienate da' Delegati, dovendo la decisione interpretare il contratto con loro autorità stipulato); E perche si levi ogni apparenza di strano all'assunto d'impugnare la proposizione dall'Egr. Collega premessa, che al Magistrato com-
76 peta quella giurisdizione, che già era propria del Procuratore di Cesare si veda ciò, che a questo proposito dice il *Curtio Juniore* al Consiglio decimo nono, dove mostra, come diverso sia l'officio del Procuratore di Cesare da quello de' Maestri dell'Entrate Camerali, e conchiude al num. 9. *quisquis ergo dicere vult, quòd Magistri Intratarum teneantur habere curam ædificiorum reparandorum, vel quòd dicantur Procuratores Cæsaris, sine lege, & proprio sensu loquuntur.*

Tolto di mezzo questo principio, sù cui aggirasi la machina
77 tutta del Voto Fiscale preso a confutare, cioè, che il Magistrato abbia l'intenzione fondata per giudicare nelle cause di Redenzioni per mezzo di questa Cassa intentate, superfluo sarebbe il chiamare a disamina le proposizioni ulteriori dello stesso Voto; mentre ò si ammetta, ò nò da chi fà le parti del Maestrato ciò, che fù già provato sul bel principio del secondo §. di questo Capo, e fù poco fà ripetuto: non

avere abbisognato la Giunta di nuova concessione di Giurisdizione dal Principe, perchè da esso composta di Ministri già investiti di tale prerogativa, e quando ciò fosse stato necessario, bastantemente apparire dagli Ordini Reali la volontà del Sovrano, che i Delegati siano Giudici nelle cause di Redenzioni da loro intraprese, basta che il Magistrato non

78 abbia ragione di pretendere in dette cause giuridizione, bastando a chi è in possesso, come è la medesima Giunta di giudicare in tali cause (il che si è veduto, e successivamente vedremo) di vincere coll' esclusione della pretesa ragion dell' Attore.

Pure per vie più provare il proprio assunto senza pregiudicio

79 del vero, si finga, che abbia il Magistrato la pretesa intenzione fondata, e che necessaria sia nuova concessione di giurisdizione a' Delegati, se intendono esercitarla nelle cause di Redenzione, e con tali supposti si passi ad esaminare le eccezioni, che in ciascuna delle trè memorate inspezioni propone l'Avvocato Fiscale eccitato dal Magistrato.

Si trattiene questi nella prima inspezione in narrare le varie

80 disposizioni che si contengono nel Real Ordine del primo di Maggio 1624., in cui s'instituisce la Giunta indi conconchiude, che dalla instituzione della medesima non hassi pure una parola, che in concessione di giurisdizione risuoni, ed apparire piuttosto dalle parole del detto dispaccio ivi: *para la dicha negociacion*, non altra essere l'incombenza data alla Giunta, che la nuda amministrazione di fatto.

Per dare congrua risposta a questa eccezione è d'uopo distin-

81 guere: O' ammette l'Egregio Avvocato Fiscale, come ammetter si deve, e si è provato di sopra nel secondo paragrafo versic. *passando al Terzo*, che bastevolmente s'intenda concessa la giurisdizione dal Principe, se questi ne abbia spiegato il suo volere con comandare cosa che eseguire non si possa senza giurisdizione, ò con dare altre disposizioni ne' suoi Reali Ordini, che necessaria, ò ragionevolmente c'inducano a crederlo, potendosi dire anche in questa maniera, che le *parole de' Reali Ordini risuonino in concessione di giurisdizione*, ed in tal caso a sufficienza si è mostrato ne' precedenti paragrafi di questo Capo, quanto chiara compaja una tal volontà, anche dalla sola Regia Lettera, con cui s'istituisce la Giunta: O' pur vuole, che per *parola che risuoni in concessione di giurisdizione* s'intenda il vocabolo stesso di giurisdizione, ò altro simile, che spieghi la *facoltà di giudicare* come dal complesso dell' obbiezione pare, che sia il suo intento, ed a questo basterà la risposta, che si darà nel scioglimento delle obbiezioni nella seconda inspezione comprese.

Per

82 Per altro impercettibile pare, e poco conveniente a' Ministri Delegati, ed al Sovrano stesso l'interpretazione, che da l'Egregio Collega alla parola *negociacion*, volendo, che questa spieghi concessa alla Giunta una nuda amministrazione di fatto. Impercettibile si è tal' interpretazione, perchè, ò s'intende *per nuda amministrazione di fatto* una mera esecuzione delle risoluzioni già prese, e disposte, ed essendo da una parte independente la Giunta nel risolvere dal Magistrato, il quale anzi in vigore dell'Ordine de' 5. Marzo 1625. è tenuto eseguire senza disamina le risoluzioni della Giunta medesima, ed essendo dall'altra parte i Delegati in senso di tale interpretazione meri amministratori di fatto, non si può comprendere, come potrebbe dalla Giunta effettuarsi l'opera delle Redenzioni, che l'Egregio Collega ammette, ed asserisce nel principio istesso del suo Voto esserle commessa: O' per nuda amministrazione di fatto si vuol intendere nella materia, di cui trattiamo, l'autorità di esercire quegli atti attenenti alle Redenzioni, che non siano giuridizionali, ed essendo indispensabilmente necessarj varj atti giurisdizionali a ciascheduna ricompra, capire non si puote, in qual modo eseguire vaglia la Giunta il negozio delle Redenzioni a lei privativamente raccomandato.

Poco è conveniente, si disse, tale interpretazione a Ministri
83 della Giunta, ed al Sovrano istesso, volendo, che questi abbia delegato il Presidente, ed un Questore del Magistrato, val a dire uno de' Supremi, altro de' primi Regj Ministri di questo Foro occupatissimi in cent' altri rilevanti negozj, abbia eretta a posta una Giunta in figura di Tribunale, destinatile Officiali Subalterni suoi proprj, assegnati salarj, deputatole un Avvocato Fiscale, e ciò non per altro, che per amministrare materialmente una Cassa, di cui già senza nuovo salario verso l'anno 1609. per il nudo fatto ne era amministratore il Tesoriero del Banco Sant'Ambrosio, d'indi il Regio Tesoriero Generale, e per il solo atto di sborsare il prezzo de' Redditi, ed effetti da redimersi, ricevere di questi la retrovendita, ed esigere materialmente le entrate della Cassa, atti soli che nell'esercire l'opera della Redenzione, ed amministrare gli effetti a quella destinati senza l'autorità di Giudice Fiscale effettuare si possono; giacche ò si tratti di citare i Privati Possessori alle retrovendite, ò di rifiutare, od ammettere le loro eccezioni, ò finalmente di stipulare gli necessarj strumenti, sempre ricercasi l'autorità di Giudice Fiscale, come l'evidenza stessa rispetto alle prime cose dimostra, e rispetto all' ultima consta non solo per dis-

 posi-

posizione di ragione, ma ancora dalle clausole *pro Tribunali sedentes* usata tanto dal Magistrato, come dalla Giunta in tali occasioni, ed in specie negl' istrumenti di Redenzione, e di nuove vendite ne' tempi rispettivi, in cui all' una, ed all' altro ne fù da' Reali Ordini raccomandato l'affare. Ma vaglia pure il vero, che se il redimere esige necessariamente varj atti giurisdizionali, ne' quali l'effettuarsi delle Redenzioni principalmente consiste, come più sopra si è dimostrato, se hà la Maestà Sua appoggiata a' Delegati nel citato Real Ordine del primo di Maggio 1624. il carico di ricomprare, ed abbassare i Redditi Camerali passivi, il che ammettesi dallo stesso Avvocato Fiscale contrario, segregatone il maneggio dal Magistrato, come ebbe il medesimo Tribunale a confessare nella Consulta a Sua Maestà, di cui si è fatta menzione nel primo §. di questo Capo, la parola generale *negociacion* non altramente potrassi spiegare, che di tutto quel negozio, ed in conseguenza di tutti quei atti, che per redimere, ed abbassare i Redditi sieno espedienti.

84 Passando oramai alla seconda ispezione proposta dal lodato Avvocato Fiscale. Esamina questi capo per capo il Real Ordine de' 5. Marzo 1625. emanato sopra gli dubbj, e difficoltà incontrate dalla Giunta in quei suoi principj, e dalla stessa riferte a Sua Maestà volendo dedurre dalle considerazioni fatte sopra cinque delli sei Capitoli, de' quali è composto il reale rescritto, che da questo non sia concesso alla Giunta esercizio alcuno di giurisdizione, ma il nudo fatto delle Redenzioni aggiuntovi l'arbitrio di nuove vendite delle Regalie per il maggiore profitto delle Redenzioni medesime.

85 Rispetto al primo Capitolo, che riguarda il comandamento fatto da Sua Maestà al Magistrato di eseguire senza replicar cos' alcuna le risoluzioni della Giunta, si contiene l' Egregio Collega in riferirlo forse perchè conoscendo la forza di un tale comando, ciò che il medesimo presuppone, e ciò che ne nasce a favore della giurisdizione della Giunta, come si è di sopra lungamente osservato nel §. primo di questo Capo versic. *degnissimo* non permetteagli l'ingenuità di lui propria cavarne altra conseguenza a favore del suo assunto, che il non vedersi in esso Capitolo espressa la materiale concessione di giurisdizione a' Delegati.

86 Non però così diportasi ne' due seguenti Capitoli. In uno di questi, che hà il secondo luogo nell' Ordine, pondera egli come dinotanti una mera amministrazione di fatto quelle parole, ivi *paraque pueda caminar la negociacion* causa finale dell' Ordine diretto da S. M. al Governo, perche desse con

la

la possibile brevità il suo parere sopra un' arbitrio proposto dal Magistrato per dotazion della Cassa, ma che tale denominazione non pregiudichi alla spiegazione de' Reali Ordini in favore della giurisdizione de' Regj Delegati dal detto di sopra, e da ciò, che si avverte più abbasso a sufficienza dimostrasi; benchè comunque in questo luogo s'intenda un tale vocabolo, nulla riglieva, giacchè quell' atto delle Redenzioni, che nel mero fatto consiste è quello, che esige affluenza di danari, e quantità di dote per il suo maggiore progresso, quali appunto dovevano essere gli effetti del suddetto arbitrio proposto.

Troppo arbitraria pare l'interpretazione che detto Egr. Fiscale dà al terzo Capitolo del mentovato Regio Rescritto, volendo, che la dichiarazione, che in quello fà Sua Maestà ivi *y mi voluntad en esto que todo lo dicho passe por la dicha Junta* spieghi, essere bensì totalmente trasferita nella Giunta la podestà, che in grazia delle Redenzioni era già stata concessa al Magistrato di passare alle vendite di qualunque Reddito Camerale benche non incorporato alla Cassa, ma che nelle parole *todo lo dicho* abbia forza di limitazione rispetto alla podestà ordinaria, che dice non levata dal Maestrato. Perche compaja l'equivoco, che in tale obbiezione contiensi duopo è riflettere, non rispondere la M. S. in tal capitolo ad alcun dubbio propostole dalla Giunta sopra l'autorità sua, ò giurisdizione in generale, che anzi rispetto à questa nella Consulta, in di cui risposta emanò questo Regio Rescritto ne spiegano i Delegati la loro indubitata credenza, che da S. M. gli fosse stata tale prerogativa concessa, e che per levare gli ostacoli incontrati al principio intorno l'autorità loro ne attendevano dal Sig. Governatore le provvidenze opportune; come si vede dalla stessa Consulta data sotto li 17. Ottobre 1624. di cui abbiamo parlato nel primo §. di questo Capo. Il dubbio adunque, che in tale Capitolo fù risoluto, cadeva solo sopra la facoltà di vendere quelle Rendite, che non erano incorporate alla Dote della Cassa di Redenzione, perchè considerandosi quelle soggette ad altro Tribunale, sarebbe potuto parere, che volendo di esse disporre in via d'alienazione i Delegati, si avanzassero a porre la falce nell'altrui messe, volendosi adunqne spiegare in detto Capitolo con una sola Orazione, essere mente della M. S., che avesse la Giunta non solamente l'autorità di vendere i Redditi alla Cassa già incorporati, ò che si sarebbero in avvenire acquistati alla medesima, ma ancora qualunque altra delle Rendite Camerali, fù necessario aggiungervi una dizione relativa, che comprendesse la facoltà d'alie-

87

d'alienare l'una, e l'altra sorta delle rendite riferte, e perciò fuvi apposta la mentovata dizione *todo lo dicho*, cioè le vendite de' Redditi incorporati alla Cassa, e le alienazioni ancora d'altri ad essa non attenenti *passe por la dicha Junta*. Che ciò sia vero, oltre la memorata Consulta, evidentemente lo dimostra il tenore del suddetto Capitolo, ivi: *En terzer lugar dudan, si ha sido mi intencion de concederle la misma autoridad, que tiene el Magistrado*, cioè come amministratore all'ora della Cassa delle Redenzioni, *de hazer nuevas ventas de las rentas Reales no tan solamente de las, que estan incorporadas, o se incorporaren en la misma Caxa de las Redempciones, si no tambien de qualequier otra, que se haga a menor precio delo que oy se paga, y que el precio se aplique ala dicha Caxa conforme entrare en ella para redimir otros Juros mas subidos, y mi voluntad en esto que todo lo dicho passe por la dicha Junta.*

Da questa semplice esposizione del Real'Ordine ben si vede, 88 se possa aver luogo la sottile riflessione del contrario Voto Fiscale, quale se ammettere si volesse bisognerebbe dire distrutto dal considerato Capitolo il principale istituto della Cassa, e Giunta di Redenzione; non solamente perchè pretendendosi esclusa con esso l'autorità di giudicare verrebbero in conseguenza a rendersi impossibili a' Delegati qualsivogliano redenzioni, ove dalli Eccitati a retrovendere si volesse contendere, ma perche ancora avendo, al dire del lodato Collega, forza di limitazione le citate parole *todo lo dicho* se hanno tale forza rispetto alla podestà giurisdizionale, dovranno averla ancora rispetto a qualunque altra autorità, prerogativa, ed incombenza, a cui non si riferivano le sopradette particole, e però non riferendosi quelle, che alle vendite degli Effetti Camerali, ed all' applicazione del prezzo alla Cassa per redimere Redditi più gravosi, bisognerà inferire, che non ha la Giunta autorità alcuna di redimere, ò al più di redimere solo col prezzo di Redditi Camerali nuovamente venduti, altri che con maggior' incomodo della Regia Ducale Camera posseduti fossero da' Privati.

Ma se un tale supposto non può considerarsi, che in figura di 89 non ammissibile assurdo, inferendo che S. M. abbia voluto privare la Giunta dell'autorità di redimere nel tempo istesso, che per avvalorarla, ed aumentarla nuova facoltà le dichiara; Dovrà bene far forza l'illazione nel primo §. fatta dal disposto in questo stesso Capitolo di Real Lettera, cioè, che se ha voluto il Sovrano per la più pronta, e piena esecuzione delle Redenzioni, che l'autorità della Giunta si stenda a disporre di cose non soggette alla sua amministrazio-

ne,

ne, molto più avrà voluto, che di quella giurisdizione privi non fossero i Delegati, senza la quale intraprendere non si potriano le redenzioni, e con tutta facilità dalla sola opposizione de' Possessori si potrebbero rendere inutili tutte le cose ordinate da S. M. per ottenere l'effetto delle Redenzioni medesime.

Ommesso il quarto de' Capitoli del mentovato Real Ordine, 90 come non confacente al caso passa l'Egregio Avvocato Fiscale ad esporre i due ultimi; nel primo però d'essi vedesi preso dal medesimo qualch'equivoco. Dice egli, che S. M. comanda, che i depositi de' danari si continuino in Tesoreria Generale soggetta alla sovrintendenza del Magistrato con tale prescritto, che il Tribunale istesso spedisca senza dilazione gli ordini per la soddisfazione de' Creditori: E pure la cosa è tutt' all'opposto. Consultarono alla M. S. i Delegati, se li Depositi di qualsivoglia sorta, che soleansi fare in Tesoreria Generale, e si applicarono alla Cassa al tempo di sua erezione, dovessero in avvenire entrare nella medesima Cassa non ostante, che questa si fosse trasportata nel Banco S. Ambrosio, che tale è il tenore della Consulta de' 17. Ottobre 1624. in di cui seguito rescrisse la M. S. le lettere mentovate, e così spiegano ancora le stesse lettere, ivi: *en quinto lugar piden declaracion, si se han de hazer en esta Caxa los depositos, que se hazian en la Thesoreria, conforme a lo quo ya estava ordenado, y esto delos depositos ha de continuar*, cioè ha da continuare l'applicazione alla Cassa, servendosi S. M. in questo Capitolo dello stesso termine, che usò nell'antecedente esposizione del dubbio propostole dalla Giunta se dovesse continuare, ò no l'applicazione alla Cassa delle rendite, e pensioni vacanti: E perchè l'essere independente la Cassa medesima dalla sovrintendenza del Magistrato poteva portare dilazione, ò ritardo alla riscossione de' danari depositati con pregiudicio degl' Impresarj, ò d'altri che litigassero avanti al Magistrato, e per cauzione della Regia Camera, delle Parti, ò propria avessero fatto tali depositi, si soggiunge la condizione, che quando sarà dal Magistrato deliberato a' dichiarati creditori il danaro non si ritardi da' Ministri della Cassa di Redenzione pur un momento il pagarlo, ivi: *con condicion, que quando el Magistrado librare el denero alos acreedores no se retarde la paga un momento*, quale condizione sarebbe stata superflua, se avessero dovuto farsi li detti depositi in Tesoreria Generale, la quale è, come si disse, sottoposta alla giurisdizione del Magistrato. Conseguente al suddetto è l'altro equivoco, in cui si suppone, che la condizione apposta alla parte dispositiva

del

del riferto Capitolo sia diretta al Magistrato, quando per altro ella è diretta alli Delegati sopra la Cassa in cui favore comanda la M.S. la continuazione de' Depositi, come chiaramente dimostra il contesto del mentovato Capitolo nelle or or riferte parole, ivi: *con condicion &c.*

91 Quindi è, che se pretende il dottissimo Oppugnatore della giurisdizione della Giunta trarre argomento per il suo assunto dal volersi da Sua Maestà continuata, come esso intende, nella Tesoreria Generale la Cassa de' depositi, dovrà fare qualche forza in favore dell' autorità della Giunta medesima l'essersi da Sua Maestà comandata bensì la continuazione de' depositi nella Cassa di Redenzione, benchè non più esercita in Tesoreria Generale sotto il governo del Magistrato, ma nel Banco S. Ambrosio con la sovrintendenza de' Regj Delegati.

92 Finalmente nel Voto Fiscale mentovato si riferisce l'ultimo Capitolo del suddetto Reale Dispaccio, in cui Sua Maestà dichiara, che delle vendite, e retrovendite da farsi de' Redditi debba essere, come prima, rogato il Notajo della Regia Camera: che se quinci non potè ricavarsi altra riflessione ad impugnare la giurisdizione della Giunta, che il non essersi parlato in questo Capitolo di alcuna prerogativa concessa alla medesima, ritenuto però il rappresentato alla M. S. da' Delegati nel §. ultimo della loro Consulta, in risposta del quale cade il suddetto Capitolo, viene ad inferirsi vie più il volere, e l'assenso Regio per la totale *segregazione dell' amministrazione della Cassa, e di tutto ciò, che concerne il maneggio delle Redenzioni dalla giurisdizione del Magistrato*, termini appunto usati dalla Giunta nella mentovata Consulta, e non riprovati dalla Maestà Sua nel tante volte rinomato Real Ordine de' 7. Marzo 1625., ed in conseguenza viene sempre più a scoprirsi la mente Sovrana, che volendo esente il maneggio delle Redenzioni, e le cose ad esso appartenenti dalla giurisdizione del Magistrato, e solo dipendente da' Delegati, abbia in questi considerata, e voluta quella pienezza d'autorità, che già rispetto a quest' incombenza possedeva, ed usava quel Tribunale.

93 Non dissimili dalli sopra riferti argomenti deduce il Celebre Avvocato Fiscale dalle due Reali Lettere date in Madrid sotto li diecinove di Giugno 1662. al Sig. Governatore, ed al Magistrato rispettivamente dirette asserendo, che siasi in quelle sempre adoperata formola tale di parole, che dinoti semplice negoziazione, e però essersi per Regio Mandato preposta la Giunta alla nuda amministrazione della Cassa di Redenzione.

Per

Per prova del proprio aſſunto riporta egli le parole ſeguenti
94 del mentovato Reale Diſpaccio diretto al Magiſtrato ivi: *Para la buena adminiſtracion deſſe Caudal: Para le ſeguridad dela buena adminiſtracion del buen govierno, que es mi voluntad ſe tenga en adelaute en eſta adminiſtracion: tractareis de ir redimiendo los efectos Camerales, en que hallareis mayor combeniencia de mi ſervicio: Por los efectos Camerales, que ſe huvieren enagenado, percibiendo el precio parte de Contado, y parte en Reditos, o Juros, y ſi el pacto de redimir fuere con diſtinction de reſtituir los miſmos efectos, los yreis eſecutando; pues en ello ſe hallarà tambien mucha combeniencia de mi Real Camara; y aviendo alguna duda en eſto me dareis quenta de la que fuere paraque o por ley general, o por declaracion de los caſos particulares pueda yo reſolver lo que mas conduſere à mi mayor ſervicio, alivio deſſe Eſtado, adminiſtracion deſte Caudal &c.*

Nella lettera ſuddetta poi indirizzata al Sig. Governatore oſſerva il lodato Avvocato Fiſcale, e riferiſce le particelle ſeguenti ivi: *ſi, como es juſto, y por las delos Miniſtros, aquienes eſta cometida eſpecialmente ſu adminiſtracion, y govieruo ſe attienda en lo, que le tocare a cadauno ala direcion, y reintegracion de dicha Caxa*, e più ſotto: *por la combeniencia de mi ſervicio en la direcion de eſta Caxa.*

Per dare più diſtinta ed adeguata riſpoſta alle illazioni, e dottrine che per confermarle ſono in detto Voto Fiſcale allegate, ſarà pregio dell' opera il riferirne il paragrafo dove ſono dedotte, qual è il ſeguente: *Quamobrem cum juriſdictio*
95 *acquiri non poſſit niſi per Principis conceſſionem, vel longævam conſuetudinem Maſtril. de Magiſtrat. lib. 5. cap. 5. n. 1., & ſeqq. Borell. de Magiſtrat. ædict. lib. 1. axiom. 1. num. 39. & 40., De Luca de Feudis diſc. 132. num. 14. Hinc ex præmiſſis videtur conſtanter aſſerendum, quòd nulla dictæ Junctæ apparet attributa authoritas*
96 *juriſdicendi, quia ſicuti ad eam exercendam ſpeciale requiritur mandatum, ita illa conceſſa non præſumitur, niſi expreſsè ejuſdem facta ſit mentio toto titul. de offic. ejus cui mandata eſt juriſdictio Borell. dict. axiom. 1. num. 17. & ſeqq., Altimar de nullit. ſentent. rubr. 9. quæſt. 2. num. 13., 16., & 17., Menoch. de præſump. lib. 2. præſump. 14. num. 7., & præſump. 15. num. 102., & 3., nam*
97 *quæ notabiliter fiunt, niſi ſpecialiter notentur ex propoſito ommiſſa videntur l. item apud Labeonem §. ait Prætor ff. de injur., Larrea allegat. Fiſcal. 13. num. 18. Ex hinc verba generalia non ſufficiunt, niſi litera apertè ſonet in conceſſionem juriſdictionis Antunez. de donation. reg. lib. 2. cap. 7. num. 59., & 60. Valet enim argumentum, ut tantum juriſdictionis datum dicatur, quantum legitur ſcriptum. Porrò nil faciliùs fuiſſet, quàm dictis Litteris*
98 *Regiis expreſsè juriſdictionem concedere. Ommiſsà igitur illius mentione præſumitur, quod S. M. noluerit eam Magiſtratui adi-*

 mere,

niere, & memoratæ Junctæ impertiri. Covaruvias pract. quæst. cap. 1. nu. 10. versic. quà ratione. Larrea dicta allegat. Fiscal. 13. num. 32. etiamsi eximii sint administri illam componentes, quia etiam quoad ipsos necessaria erat specialis expressio. Menoch præsump. 15. num. 1., & 2. præsertim attentà consuetudine Matriti (ex cujus Regià Aulà dictæ Litteræ datæ fuerunt) nam teste Lagunez de fruct. part. 1. cap. 33. §. 2. num. 501. numquam ex Regiis Rescriptis ibi censetur tributa jurisdictio, nisi specialis, & individua ejus mentio accedat.

99

100

Comechè non poca forza dimostrino le allegate dottrine per l'avversario assunto, pure non difficile incontrano il discioglimento, ò si considerino in universale complesso, ò distintamente ciascuna si esamini.

101

In quanto al primo; se si volesse ammettere, che a potersi dire data alla Giunta autorità di giudicare, necessaria fosse concessione espressa ne' Reali Dispacci (a che tutte collimano le allegate proposizioni) ad abbondanza espressa l'avremmo, e nelle testè mentovate Regie Lettere, e nelli primi Ordini attenenti all'instituzione della Giunta, e dichiarazione de' dubbj occorsi ne' suoi principj, mentre espresso s'intende ciò, che raccogliesi, ò dalle conghietture (delle quali quante concorrano nelli detti Ordini, e Lettere si è di sopra osservato nel secondo §.) *Menoch. de præsump. lib. 1. quæst. 45. à nu. 1. ad 15.* ò dalla mente del Mandante, ritenuta in particolare l'osservazione, di che concessa una cosa, tutto ciò concesso intendesi che serve al di lei conseguimento, riflessione pur fatta in detto paragrafo con dimostrare quanto necessario, ed indispensabile sia alla Giunta l'avere le prerogative di Giudice Fiscale per attendere con profitto della Regia Camera all'opera delle Redenzioni principale soggetto, ed impresa appoggiata dalla Maestà Sua a' Delegati. Leggasi in questo proposito, che n'è degno il legal ratiocinio del dotto Matteo Stefano Pomerano *de Jurisdict. cap. 20. nu. 9. ad 12.*, ove sul fondamento appunto de' sensi più rigidi del contrario Voto Fiscale così la discorre. *Delegata quippe jurisdictio est stricti juris, ideoque quidquid expresse non reperitur concessum censetur prohibitum* Gail. *observ. 35. nu. 3. Cæterum cum dicitur, ea, quæ in delegatione expressa sunt, strictè observanda esse, sciendum est, expressum illud esse, quod ex sensu, & conjecturis colligimus c. statuimus 13. de offic. Delegat., cum in generali mandato etiam ea censeantur concessa, sine quibus ipsum mandatum non potest expediri c. sanè præterea, & c. suspicionis de Offic. Delegat., & cui conceditur unum, illud quoque, & omne conceditur per quod pervenitur ad illud l. 2. de jurisdict. puta potestas citandi, & coercendi contumaces cum dictione Mulctæ l. aliud est frauf. 131. §. & mulcta de verb. signif., Longoval. in*

102

103

104

l. 3.

l. 3. *de jurisdict.*, oltre varj altri Dottori riferti dal Barbosa *nell' Assioma* 89. *num.* 11., 12., & 13.

Anzi maggiormente espressa si scorge tal concessione di giurisdizione sì nella parola *administracion* più volte ripetuta nelle Reali Lettere, come nello stesso Voto avversario viene osservato, mentre in tale vocabolo non la nuda amministrazione di fatto, ma bensì quella di ragione, e d'autorità giurisdizionale giusta il senso delle leggi si spiega come apertamente ci dimostrano l'*Autentico ut Judic.* §. *cogitatio igitur*, & §. *an certè*, e l'*Autentico de mandatis Principum:* Singolarmente trattandosi di amministrazione conferta a' Regj Ministri rispettivamente Capo, e Membri d'un Tribunale di giustizia, inspezione de' quali esser non puote una semplice amministrazione di fatto raccomandata anche in vigore dell' instituzione della Giunta a' subalterni Ufficiali, come pure nella risposta data da Sua Maestà a' Delegati colla sopra mentovata lettera de' 6. Settembre 1625. nella quale approva la Maestà Sua per ben fatte le cose rappresentatele, trà le quali era la cognizione delle cause giurisdizionali (come altrove si è osservato) e ne comanda il proseguimento, ed anche nel decreto del Governo dato sotto li 19. Novembre 1624. che si legge nel principio del primo §. di questo Capo, in proposito del quale decreto è ben da ritenersi che non ostante, fosse stato quello allegato nel Voto de' 15. Gennajo 1726. per difesa della giurisdizione della Giunta, non hà però avuto risoluzione alcuna dal lodato Avvocato Fiscale nel Voto impugnato forse perche l'ingenuità di lui propria, e l'evidenza della cosa non lasciaron luogo a risposta.

105

106

Ma se egli è vero, come legalmente non si può dubitare, che non dalle parole, ma dalla volontà del Sovrano riconoscono la sua esenza le leggi *l.* 1. *de Constit. Princ.*, Stephan. Pomer. *de jurisd. cap.* 19. *num.* 10., che questa benchè non espresa si può dalle circostanze de' casi conghietturare Oldrad. *de rescript. Prælud.* 6. *num.* 12., & *seq.*, & *num.* 64., 66., & 68., e che nella spiegazione delle leggi medesime, e de' Reali Rescritti il primo luogo si deve dare alla mente del Principe, se in alcun modo questa può comparire, lasciandosi il secondo grado alla verosimilitudine, e conghietture, ed in ultimo cessando queste si ricorre al mero significato delle parole, come dottamente scrive il Tabor *ne' suoi assiomi al lib.* 9. *cap.* 105. *de interpret.* §. 2. *n.* 16. se egli è pur vero, che basta la sola scienza, e tolleranza del Delegante, perchè risulti, e si presuma la delegazione, e giurisdizionale mandato Vant. *de nullitat. Rubr. ultima Qualiter*, & *quibus modis senten.* & *proces. n.* 44 *ad* 47., come oramai concorrendo tante conghietture, e forti argomenti, che ad evidenza dimostrano il Reale volere,

107

108

108

109

110

provata già non sola la scienza del Principe, e la tolleranza, ma l'approvazione ancora, e comando per la giurisdizione della Giunta, resteravvi più campo a ricercare della concessione della medesima l'espressione, ò a desiderarla maggiore?

Passando poi all'esame individuo delle dottrine allegate nel 111 memorato contrario Voto Fiscale.

Omessa la proposizione, ed autorità sotto 'l numero quinto, si presentano quelle poste sotto 'l numero sesto. Pretendesi stabilire con esse, che per poter' esercire giurisdizione ricerchisi speciale mandato, e che la medesima non si presuma concessa, se non ne sia fatta espressa menzione.

Che tale proposizione in quanto alla prima parte sia sosteni- 112 bile secondo alcuna delle allegate dottrine, non s'impugna, purchè intendasi nel modo da noi più sopra spiegato, non così quanto alla seconda parte, mentre non è necessaria al fine accennato tal' espressione, ne ciò convincono le autorità rapportate.

Il titolo *de officio ejus, cui mandata est jurisdictio* non solamente 113 non esprime tale proposizione, ma ne pur parla di Delegato dal Principe, nel qual caso usando questi, come si è provato, dell' autorità istessa del Sovrano, intendesi a lui conceduta ancora l'autorità di giudicare.

Il Borello *de Magistrat. al lib.* 1. *assiom.* 1. *n.* 17. *e* 18. si contiene nel 114 riferire l'obbligazione de' Giudici, e Maestrati di esibire avanti entrare al possesso del loro officio a' Popoli, a cui debbono presiedere le lettere della commessione, ed attribuita loro podestà, ò giurisdizione, ma non dice, che in queste sia necessaria l'espressione verbale della giurisdizione medesima, spiegandosi anzi l'Autore al citato *n.* 17. coll' alternativa di podestà, ò giurisdizione, ivi: *ut hi suæ commissionis, ac tributæ potestatis vel jurisdictionis litteras exhibeant*, ed al n. 18. ommette affatto il vocabolo di giurisdizione, ivi: *Dum Magistratus pro Justitiæ administratione constituunt, potestatis, ac auctoritatis litteras conferunt*, onde tale dottrina piuttosto favorisce la Giunta, la di cui podestà, ed autorità nella materia delle Redenzioni da più Lettere, ed Ordini Regj compare.

L'Altimaro de *nullitat. sentent. rubr.* 9. *q.* 2. *n.* 13. asserisce, che chi 115 è inferiore al Principe si presume, che non possa esercire verso d'altri giurisdizione, e se tale prerogativa pretenda in qualche Territorio del Regno, necessariamente ciò debba provare, altramente per la sola presunzione, che milita a favor del Sovrano sarà per soccumbere; ed al *n.* 16. *e* 17. ne da altra ragione, cioè per essere la giurisdizione una cosa di fatto, la quale non è naturale al Uomo, e così poter competere ad uno, e non ad un' altro, ma non sostiene questo

Dottore

Dottore (il quale per altro parla in caſo troppo diverſo dal noſtro, cioè in concorſo d'un Privato, che pretenda giuriſdizione in un Territorio particolare col Principe, che ha intenzione fondata in ogni luogo del Regno) non ſoſtiene, diſſi, che un Privato per evitare la preſunzione contraria di giuriſdizione debba provarne ſpeciale mandato, ò conceſſione, in cui eſpreſſamente la giuriſdizione ſi nomini: ciò che pur vale in riſpoſta alla dottrina, che ſi cita del Preſi-

116 dente Menochio *præſump.* 14. *lib.* 2. *n.* 7., dove per la mentovata ragione, di che la conceſſione di giuriſdizione è coſa di fatto, e però non preſumibile, obbliga chi l'aſſeriſce a ſe attribuita a provarlo (dovendoſi per altro intendere, giuſta il dedotto di ſopra, che tale propoſizione abbia luogo ove non ſianvi legitime conghietture a fondare una tal preſunzione) e lo ſteſſo conferma il ſuddetto Menochio *nella ſeguente citata preſunzione* 15. *alli numeri* 1. *e* 4. ſtendendo la propoſizione a che la giuridizione delegata ſia meno preſumibile, che l'ordinaria, confermando la regola, che il mandato non ſi preſumi ne anco nelle perſone eccelſe, ed illuſtri, ma non eſigendo giammai, che la prova della delegata giuriſdizione debba di queſta contenere menzione ſpecifica, ed individua.

Al num. 7. ſi ſtabiliſce nel mentovato Voto Fiſcale l'aſſioma,

117 che quelle coſe, *che notabilmente ſi fanno*, *ſe ſpecialmente non ſi notino*, *appajano appoſtatamente omeſſe*: contro la noſtra intenzione però non concludono le autorità allegate; mentre, oltreche il Teſto nella *l. item apud Labeonem* §. *ait Prætor ff. de injuriis* di materia penale, e però odioſa non diſinitivamente diſpone, ma ſolo aſſeriſce, che le coſe, le quali notabilmente, come ſopra, ſi fanno, appajano (non già dice *ſiano*) appoſtatamente omeſſe, ſe non ſi notano ſpecialmente: Parla il Teſto di quelle coſe, che *notabilmente* ſi fanno, cioè come ſpiega la Gloſa volgata, che ſi fanno per apportare nota, od ingiuria ad alcuno, ò pure, come pare il ſenſo più obvio, che meritano particolare avvertenza, e diſpoſizione, il che andiamo provando non aver luogo nel caſo di cui trattiamo. Di più, avendo il Legislatore ne' precedenti §§. della citata legge parlato di varie ſorte d'ingiurie in ſpecie, parea neceſſario, che ancor ſpecialmente parlaſſe di quelle, che ſi faceſſero per infamare, principalmente avendone di ſopra nel §. *ſive unus* fatto menzione, e niente intorno ad eſſe diſpoſto, qual neceſſità non ſi addatta alla noſtra queſtione, ſendoſi già provato, che neceſſaria non era, perchè dir ſi poteſſe con-

118 ceſſa giuridizione alla Giunta, che ne foſſe fatta individua menzione ne' Reali Ordini. Il Larrea *allegat. Fiſcal.* 13. *n.* 18. dice

dice la formale sentenza: *Quod specialiter providendum est, nisi ita fiat, censetur neglectum*, presupponendo così ciò, che cade appunto sotto la presente quistione, e nel caso nostro s'è tutt'ora impugnato, cioè, che si tratti di una cosa, che meriti speciale provvedimento, ed inferendo quindi a che, nella generale concessione d'una Terra non s'intendano concesse le gabelle in quella esistenti, ed asserendo, che queste non mai s'intendano vendute, ò donate, se non siano espressamente concesse; non però così parla il lodato Autore, che giustamente l'Achille, e Maestro de' Fiscali si noma, dove parla nella materia di giurisdizione, che anzi nella stessa allegazione al num. 24. ammette, che quella a differenza appunto delle gabelle compresa s'intenda nella general concessione del Territorio.

Dalle riferte premesse nel detto Voto sotto il num. 8. si deduce
119 la proposizione, *che per dirsi concessa facoltà di giudicare non bastino parole generali, se la lettera del Rescritto, ò Dispaccio apertamente non suoni in concessione di giurisdizione*, e si autorizza colla dottrina dell' Antunez *de donat. Reg. lib. 2. cap. 7. num. 59., & 60.*

Cerca quest' Autore nel Capo citato, se nella donazione gene-
120 rale d'alcune Terre si debba intendere concessa ancora la dignità di Duca, Marchese, ò Conte, e risponde negativamente, nè v'ha meraviglia non solo per trattarsi di titoli, che hanno specialità di nomi, e con grande difficoltà, e di raro sogliensi concedere, come dice lo stesso Dottore, ma ancora perchè ò si donino dal Principe le Terre senza giurisdizione, e da per sè regolarmente non potrà entrarvi alcun titolo di dignità, ò si donino con giuridizione, e non è necessario, che il Donatario abbia per questo alcun titolo particolare, bastando quello, che spieghi l'autorità, e grado del Sovrano concessoli di Feudatario, ò Signore, ed essendo in arbitrio del Principe il non conferire alcuno di questi titoli, come ne abbiamo moltissimi esempli, ò il concedergliene alcuno qual' egli vuole, e però questo se non è individualmente espresso non si può intendere nè espressamente, nè tacitamente conceduto; non espressamente, perchè tal titolo non si legge qual sia, non tacitamente, perchè nella semplice concessione di Terre ò giuridizioni non concorre circostanza alcuna, che lo individui: Non così nel caso nostro, nel quale unendosi tante conghietture, argomenti, e prove della Reale volontà, che la Giunta abbia giurisdizione, ed esigendosi tale prerogativa dalla qualità della Delegazione, ed amministrazione confertagli, fuor di proposito, è superfluo, come già resta provato, sarebbe il cercare maggior espressione: Oltre di che deve avvertirsi,

che

che lo stesso Dottore nel luogo citato parla di donazioni, nelle quali al num. 51. già disse, che in vigore degli Ordini di quel Regno, ciò solo a' Donatarj s'intende concesso, che nelle medesime espressamente si contiene, e rapporta un' Ordine speciale, da cui si esige, che per intendersi donata la giuridizione debba nominatamente essere donata: Quindi non è strano, se presupponendo in vigore della detta disposizione delle leggi del Regno necessaria la speciale menzione di giurisdizione, e degna però di particolar annotazione, ne inferisca con i volgati assiomi, che *ubi requiritur specialis mentio non sufficit generalis*, che *de eo, quod est notatu dignum debet fieri specialis mentio*, e simili, ne inferisca, dissi, la conseguenza negativa nel caso suo.

Prosegue lo stesso Avvocato Fiscale sotto gli seguenti numeri 9. 10 & 11 in asserire, *che omessa nelle Reali Lettere la menzione di giurisdizione, si presuma, che Sua Maestà non abbia voluto dal Magistrato trasferire tale autorità nella Giunta, benchè questa da' Ministri esimj compongasi, e ciò principalmente ritenuta la consuetudine della Corte di Madrid* (*d'onde le dette lettere procedettero*) *imperciochè*, dice egli, *per testimonio del Lagunez non mai s'intende ivi attribuita in vigore de' Regj Rescritti giurisdizione ad alcuno, se in essi della medesima non si faccia speciale menzione*. (121)

Ritenuta la risposta già data sotto il num. 6. alla Dottrina del *Menochio præsump.* 15. *n.* 1. & 2., che al *n.* 10. viene citata.

Si allegano in primo luogo sotto al *n.* 9. *il* Covarruvias *pract. quæst. cap.* 1. *n.* 10. *versic. quà ratione*, ed il Larrea nella suddetta *allegat.* 13. *n.* 32.

Tratta il Larrea nella citata allegazione la questione se donato un Castello con tutto il di lui Territorio s'intendano donate ancor le gabelle, e conclude per la negativa fondato particolarmente su'l motivo, che al tempo della donazione non fossero ancora introdotte quelle, delle quali nel suo caso si discorreva, come si vede alli *n.* 15. 18. 30. 31. *e* 35., ed appunto al num. 32. pare, che voglia confermare questo motivo con dire, ivi: *præsertim quia si tempore donationis Vectigalia exigerentur, facilè esset exprimere, si vellet*, cioè, che se si fossero pagate in quel tempo tali gabelle, era facile l'esprimerlo, e così non essendo espresso, stà vie più fermo, che non si pagavano, ed in tal senso è chiarissimo, che non può tal proposizione applicarsi al caso nostro, mentre diversa cosa è, che si argomenti a maggior prova della non esistenza d'una gabella dal non essere quella nominata in una donazione, che non può in alcun modo contenere ciò che non è, da che si voglia inferire non essere concessa giuridizione in una Delegazione, l'eseguire la quale per necessità almeno (122)

con-

congrua importa la facoltà ne' Delegati di poter giudicare; e sebbene vogliasi una tal proposizione interpretare applicata alla donazione; cioè, che posto che si fossero esatte le dette gabelle al tempo della donazione medesima non dovessero intendersi in quella comprese, perchè facilmente avrebbe il Principe potuto quelle esprimere, se avesse voluto, ciò però non pregiudicherebbe all' intento nostro, mentre oltre le ragioni, che in risposta alla dottrina del Covarruvias si diranno in appresso, troppo grande è la diversità, che passa frà una donazione, che per tutte le leggi deve strettamente, e nel possibile minor pregiudizio del Donante spiegarsi, principalmente ove si tratti d' un Principe, che dona le ragioni a lui come tale spettanti, ed una delegazione fatta da un Sovrano per il maggior suo servizio con tali circostanze, e modo che evidentemente dimostrano essere stata volontà del medesimo, che gli Esecutori di tal commissione usassero per adempirla della conveniente autorità, e giuridizione.

Il Covarruvias nel luogo citato così scrive: *quà ratione, qui obtinet Castrum intra fines, & limites alicujus Civitatis Territorium habentis nisi probet, à Principe expressim fuisse sibi illius Castri jurisdictionem concessam, nequaquam, quo ad eam obtinebit*; E più abbasso *qua ratione in hujus specie, ut transferatur jurisdictio necessarium est, eam speciali concessione transferri*. Tale dottrina però non può coadiuvare all' assunto contrario, imperochè primieramente per espressa, e speciale concessione di giurisdizione si può intendere ancora quella, che dalla conghietturata volontà del Sovrano risulta, come dal sopradedotto: in secondo luogo altra cosa è, che chi ottiene un Castello, od un Borgo in proprietà non s'intenda averne ottenuta la giuridizione, se non prova, che dal Principe gli sia espressamente concessa sendo due ragioni totalmente diverse, e distinte il dominio civile d'un Castello, ò Villa dal giuridizionale, ne uno influisce in alcun modo all' altro, come la sperienza stessa dimostra nel nostro Paese, in cui vedonsi più Terre, nelle quali non ha il Feudatario altro di suo, che il mero, e misto impero, ed all' incontro esservi Famiglie padrone d'intieri Villaggi, e Terreni del loro distretto senza avere punto di giuridizione sopra delli medesimi, e lo osserva anche l'Antunez *de donat. Reg. lib. 2. cap. 7. n. 58.*, ed altra cosa è, che non debba dirsi compresa in una delegazione, ò mandato l'autorità di giudicare, quando l'esecuzione di esso mandato necessaria, ò congruamente richiegga tale prerogativa, ed altre circostanze concorrano a mostrarne il Sovrano volere.

123

Fi-

Finalmente ne pur corre indiſtinta la propoſizione, mentre
124 nella donazione, ed alienazione d'un Borgo s'intende ancor' alienata quella giuriſdizione, che è coerente al Territorio, e non alla Perſona, come riſolvono con il Bartolo, Aleſſandro, ed altri antichi Gregorio Lopez *in l. 68. tit. 18. part. 3. gloſſ 8. in medio*, lo ſteſſo Covaruvias *nel luogo citato*, ed il Lagunez *de fructibus cap. 30. §. 2. n. 50.*, e benchè lo ſteſſo Lagunez ivi aſſeriſca, che tale diſtinzione proceda ſolo atteſo il Jus commune, e non ſecondo le leggi particolari di Spagna, in vigore di cui non altramente nella donazione, ò vendita d'un Borgo compreſa intendeſi ancora la giuridizione, ſe non ſe ciò ſiaſi eſpreſſo, non ſiſſa però la propoſizione generale: che ne' Reali Reſcritti dati in Madrid non mai intendaſi conferta giuriſdizione ſenza di lei ſpeciale, ed individua menzione, come vorrebbe il commendato Avvocato Fiſcale dedurla al n. 11. ciò che ſaria contro il legale aſſioma, che inſegna, che dalle coſe diverſe non ſi può fare illazione, e quando pure queſto Autore portaſſe tal generale propoſizione non farebbe forza alcuna nel noſtro caſo non dovendoſi interpretare i reſcritti de' Principi ſecondo la conſuetudine, ò Coſtituzioni del luogo, in cui materialmente dimorano, ma di quello, come Principi del quale reſcrivono.

Da tutto il detto di ſopra chiaramente comprendeſi, non eſſere di
125 pregiudizio al noſtro aſſunto la dottrina del Peregrino *de jure Fiſci lib. 1. tit. 1. n. 10.* allegata nel mentovato Voto Fiſcale al n. 20. con l'annotazione, che debba onninamente tale dottrina vederſi. Dice adunque il Peregrino al luogo citato, come ſegue: *ſane cum illo textu* (cioè nel c. 1. tit. Quæ ſint Regalia in uſib. Feud.) *non connumeretur merum & mixtum imperium, & juriſdictio; proinde juriſdictionalia non eſſe de regalibus argumentatus fuit Ægid. Boſs. &c. ſed hæc eſſe de regalibus evidenter conſtat, quia leges condere, creare poteſtates, & Magiſtratus ad exercendam juſtitiam proprium Principis munus eſt &c. Conſequenter liquet, juriſdictionalia eſſe de Regalibus, & Principi reſervatis; Ideo Officiales poſſunt eatenùs juriſdictionalia exercere, quatenùs mandata eis permittunt, & non ultra*: Or eſſendoſi ad abbondanza provato, che le Lettere Reali attenenti alla Giunta non ſolo le permettono, ma alcuna di eſſe le impone il conoſcimento delle cauſe emergenti nelle Redenzioni dalla medeſima intentate, ogn' un vede, che nulla reſiſte tale dottrina all'intento, volendo eſſa ſol tanto, che gli Officiali tanto di giuriſdizione, e non più eſercir poſſano, quanta gli permettano i loro mandati.

Paſſa il mentovato Avvocato Fiſcale a fiſſare ſotto il num. 21.

126 la seguente sentenza. *Et in materiâ jurisdictionis generale est, ea in illum, cui mandata est jurisdictio, translata non intelligi, quæ specialiter lege, vel S. Consulto, vel Constitutione Principis (cujusmodi ex supranotatis est jurisdictio Procuratoris Cæsaris) tribuuntur*: Perchè si veda non applicarsi questa teorica al caso nostro basta il vedere le autorità, cui viene in detto Voto appoggiata, cioè la *l. 1. de offic. ejus cui mandat. est jurisdict.*, ed il Wesembec *paratit: digestor. dict. tit. n. 2.* Parla sì il testo, come il Dottore allegato di quella giurisdizione, che da' Magistrati si delega ad altre persone, e dice, che non possono essere, ne intendersi trasferite in tali Delegati quelle facoltà, e cose, che specialmente a' Maestrati, ò Giudici ordinarj sono dalle leggi, ò dal Principe attribuite, e ne dà lo stesso Wesembeccio la ragione, perchè in queste speciali commissioni è eletta l'industria della persona, che sostiene il carattere di Giudice Ordinario, ò Maestrato, ciò che non si ap-
127 plica al caso nostro, in cui trattasi non di Delegati d'alcun Tribunale, ma bensì dal Sovrano, e così non di minore autorità degli Giudici stessi Ordinarj, a' quali si equiparano, come si è provato di sopra coll' autorità del Bellone *de mandat. jurisdict. cap. 9. quæst. 8. n. 3.*

Soggiugnesi finalmente in detto Voto, *risultare presunzione es-*
128 *clusiva di giurisdizione dal non essersi attribuita la delegazione al Presidente, e Questore, da cui si compone la Giunta, in modo, che l'uno in assenza dell'altro possa compire quelle cose, che devono farsi coll'intervento d'ambedue; Quindi* (si dice) *potrebbe non di rado accadere, che per cagione d'assenza, di malattia, ò di sospizione, che nell' uno, ò nell' altro avvenisse, l'opra tanto esimia, e tanto dalla Maestà Sua desiderata delle Redenzioni si dovesse per lungo tempo protraere; quando ne' Mandati de' Principi, quella interpretazione prender si dee per cui più s'evitino gl' inconvenienti, ed assurdi.*

S'intenderà non militare l'opposta presunzione a disfavor della Giunta, tosto che si rifletta, non sussistere il presupposto sù cui la stessa si fonda. Egli è certo, che se a più d'uno dele-
129 ghisi università di certa specie di cause, singolo di essi possiede la giurisdizione in abito, ed in esercizio *Bellon. de jurisdict. cap. 9. qu. 7. num. 30. fol. mihi 350.*, quindi è, che non disponendo in contrario le Reali prammatiche, non v'hà difficoltà che possa l'uno dei Delegati in mancanza dell'altro dar passo alle cose della loro commissione, come in fatti si vede praticato più volte negli Atti della Giunta, e così non ha luogo l'assurdo della dilazione delle cause di Redenzione, il quale al certo issfuggir non potrebbesi, se il giudicare in queste dovesse essere riserbato al Magistrato Ordinario, come

si è

si è ad evidenza mostrato nel secondo §. di questo Capo: E quando pure vi fossero pendenti cause sì gravi in materia di Redenzione, che ò la moderazione di chi dovrebbe giudicare, ò le premure degl'Interessati richiedessero il giudizio di più d'un solo, facile saria l'ottenere da Sua Maestà, ò dal Sig. Governatore uno, ò più aggiunti, come in altri Tribunali vediam praticato.

E quì è da osservarsi, come volendo il lodato Avvocato Fiscale dall'asserito pericolo d'impedirsi frequentemente le Redenzioni, ove i Delegati abbiano a giudicare nelle cause ad esse appartenenti, indurre la negativa presunzione d'una tale facoltà, viene allo stesso tempo a confessare, che necessaria sia per l'opera delle Redenzioni medesime la giurisdizione; altrimente un tale pericolo sarebbe affatto insussistente, ed erroneo anche in senso del Voto Fiscale contrario, perchè non si potrebbero impedire le Redenzioni dalla difficoltà di spedirne giudicialmente le cause, e così viene ancora ad autenticare uno de' maggiori fondamenti, con cui si prova attribuita alla Giunta una tale prerogativa.

130

Sotto la terza inspezione finalmente si vuole nel mentovato avversario Voto provare, che nè meno per pratica, ò consuetudine sin'ora osservata competa a' Regj Delegati la facoltà di giudicare. Per preliminare alle prove si asserisce, che a dimostrare la mente del Principe non è sufficiente una osservanza varia, e difforme, ma questa debba essere sempre costante, e continuata, bastando anzi un'atto solo contrario, perche si renda insussistente, ed invalida.

131

Per sciorre questa obbiezione basterebbe il rispondere in fatto colla volgare universale eccezione del *non constare*, mentre come più oltre vedremo, gli esempj addotti di cose, che diconsi giudicate dal Magistrato attenenti a Redenzioni non sono, anche nell'esser loro pregiudiziali alla giuridizion della Giunta: il vero però si è, che le proposizioni, e dottrine allegate nè meno s'adattano in regola di ragione al caso nostro.

132

Sia pur vero, che la difformità degli Atti non sia valevole a dimostrare il volere del Popolo, ò sia del Principe investito, e rappresentante le ragioni di quello, e basti un atto solo contrario ad interrompere la consuetudine; ciò però non devesi intendere, se non di quei atti, che si facciano avanti, che sia legitimamente introdotta la consuetudine medesima, e non dopo che questa (come nel caso nostro) col decorso del dovuto tempo, e colla replicazione d'almeno due atti acquistato abbia forza di legge; mentre allora non meno si esige a distruggerla di ciò, che fù necessario a stabilirla,

133

e così non basterà l'allegare esempj varj, difformi, od interrotti da' atti contrarj, ma sarà d'uopo per dimostrarla non più sussistente, provare una contraria consuetudine, da cui la prima sia vinta: così insegna la glosa nella *l. nemo §. temporanea ff. de Reg. jur.* citata nel contrario Voto Fiscale, ivi: *Cum consuetudo sit Provinciæ, ut Proconsul ingrediatur per certam partem, licet semel, aut bis non servetur, non ideò mutatur ut supra de offic. Proconsul. l. observare §. hoc etiam: idem in qualibet alià consuetudine ut non tollatur; licet semel in contrarium populus utatur: & hoc si jam corroborata est, nisi contraria consuetudo præscribatur, vel inducatur ut. Instit. de jure natur. §. penul. &c.* Così i Dottori *Sintagm. com. opin. tom. 1. lib. 1. tit. 17. n. 403. versic. illud tamen.*

Procedendo poi alle accennate prove passa il lodato Avvocato
134 Fiscale a distinguere la consuetudine in *Interpretativa*, e *Prescrittiva* pretendendo dimostrare, *che ne l'una, ne l'altra abbia luogo nel caso nostro.*

Non ha luogo, dice egli, *la prima ogni volta, che la lettera del*
135 *Reale Dispaccio è contraria all' interpretazione, che si vuol dargli, ò non patisce alcuna dubbiezza, ò spiegazione, che anzi quel possesso, ò consuetudine, che è oltre il privilegio, ed il titolo, dal titolo stesso, e privilegio viene distrutta, quindi contendendosi*, a suo intendere, *le Regie Lettere riguardanti la Giunta sopra le Redenzioni in delegarla al semplice negozio, ed amministrazione della Cassa, non può allegarsi osservanza, che interpretando stenda all' autorità di giudicare una tal commissione.*

Ammetterebbe volentieri chi difende le ragioni della Giunta,
136 che non siavi luogo ad interpretazione degli Ordini contenenti la di lei instituzione, e maneggio se accordando l'Egregio Collega il fino suo discernimento a ciò che intesero non che i Ministri Delegati a questa Giunta, mà come altrove s'è menzionato, altri ancora per dignità, per sapere, e per isperienza riguardevoli, ed il Magistrato medesimo, che non seppe dolersi d'altro, se non che dalla Giunta usar si volesse giurisdizione superiore al lor Tribunale, piegato si fosse a riconoscere, non essere bisogno d'interpretazione, ò grande discorso a persuadersi voluta da Sua Maestà ne' Delegati l'autorità di decidere le cose occorrenti nell' esercizio dello spediente alla lor fede mandato, come qualità connaturale, e conseguente alla loro Delegazione, e nella di lei generalità, e pienezza compresa: Mà che le Regie Lettere stesse chiaramente dimostrino tutto il contrario, e perciò non restivi luogo ad interpretarle in favore della giurisdizione della Giunta, troppo strano gli riesce l'assunto, se non che bastantemente superato lo crede dalle ragioni di già

larga-

largamente dedotte; alle quali per non vanamente ripeterle, si rimette.

Rispetto poi alla consuetudine prescrittiva asserisce il mentovato Avvocato Fiscale, *che mancano tutti gli estremi necessarj a constituirla in favore della giurisdizione della Giunta, cioè il decorso del tempo, che in di lui senso esigesi immemorabile, l'uniformità degli atti senza interrompimento di contrarj, ò diformi, e finalmente la scienza, e pazienza del Magistrato.* 137

Se fosse necessario alla Giunta il provare acquistata per via di consuetudine, ò prescrizione quella prerogativa di Giudice, che fino dalla sua instituzione contrasse, come si è più sopra dimostrato, nulla di forza non per tanto avrebbe l'obbiezione a turbare le di lei evidenti ragioni. 138

E primieramente si ammette, che non possa la Giunta allegare possesso immemorabile di giudicare, giacchè non solo degli atti giudiciali effettuati sotto la di lei giuridizione, ma della di lei origine ancora vive abbiamo le memorie, egli è però altresì vero, che quì non si tratta di prescrivere giurisdizione a pregiudicio del Principe, nel qual caso solamente si ricerca un possesso immemorabile, ma bensì di consuetudine prescrittiva, a favore d'un Consesso di Regj Ministri (parlando ne' termini, ed in senso della Parte) a competenza d'un Tribunale; nè in questa ipotesi è d'uopo d'altro decorso di tempo, che di quello, che è necessario per una prescrizione ordinaria Antonel. *de temp. legal. lib.* 1. *cap.* 78. *n.* 3. Larrea *allegat.* 92. *n.* 23., ed in conseguenza, avendo la Giunta fino da' suoi principj intrapreso l'uso d'autorità di Giudice Fiscale in materia delle Redenzioni, e proseguitolo in tutti li tempi successi, come risulta dal dedotto nel fine del primo §. di questo Capo, ogn'un vede, essere trascorso tanto di tempo, quanto potrebbe bastare per più prescrizioni. Si verifica pure l'altro estremo (il di cui difetto viene opposto) cioè dell'uniformità degli atti, mentre, ò si considerino quelli seguiti dall'instituzione della Giunta, val' a dire dal 1624. fino al 1671. nel qual' anno cade il più antico degli esempj, che si allegano in favore del Magistrato giusta la proposizione portata nel mentovato Voto Fiscale contrario, ed appoggiata alle dottrine del Card. de Luca *de matrim. discurs.* 5. *n.* 12., e del Rossi *de validit leg. cap.* 43. *n.* 3. cioè, che concorrendo atti varj, e difformi, l'osservanza più prossima al tempo, in cui emanarono le Reali Lettere, dell'esecuzione di cui si tratti, debba prevalere alla più rimota, ò si ritengano gli atti dall'anno 1699. in cui seguì l'ultimo degli esempj suddetti in avanti, sempre sono gli atti medesimi in tali circostanze di natura, di numero, e di de- 139 140

corso

corso di tempo, che sovrabbondano all'esigenza di questo requisito, come appare dalle scritture della Giunta, e dalla nota posta in fine del §. sopra citato; anzi dal Voto stesso dell'Egregio Collega al §. *non dissimulat*, ivi: *non dissimulat tamen Fiscus quin sententia 6. Septembris* 1691., *& aliqua ex recentioribus exempla faveant intentioni R. Junctæ &c.* Il punto però si è, che ne pure colli esempj opposti si prova interrotta la serie degli atti giudiziali, e cose giudicate dalla Giunta, e molto meno, che i stessi abbiano potuto distruggere la prescrizione già compita in di lei favore, ciò, che seguendo l'ordine del memorato Voto Fiscale, più oltre dimostreremo.

Per ultimo: supposta anche l'ipotesi di già impugnata, che 141 sia in obbligo la Giunta di provare l'acquisto di sua giurisdizione per via di consuetudine, non si può nulla di meno astringere a dare alcuna prova della scienza, e pazienza del Magistrato (nella qual scienza, e pazienza rispetto a' di lei atti giuridici consiste l'ultimo degli estremi proposti nel Voto avversario) sì perchè si tratta di fatti notorj, come sono in specie gli Editti, sì perchè tale prova l'hà quel Tribunale ne' suoi atti medesimi, singolarmente nella già mentovata sua Consulta de' 7. Settembre 1625. In oltre tutti gli atti, che furono compiuti con istrumenti di vendita, ò compra sono stati rogati dallo stesso Notajo Camerale, che assiste a' rogiti spettanti al Magistrato, nella Cancelleria del medesimo Tribunale si conserva l'Archivio, e risiede lo Scrivano, ò sia Cancelliere della Giunta, e finalmente li Regj Ministri, che la compongono, non sono altri, che il Presidente, ed uno de' Questori del medesimo Magistrato: cose tutte, che parte evidentemente, e parte per congruenza provano anche la di lui acquiescenza, non vedendosi fatta dallo stesso altra opposizione, che quella, la quale appare dalla detta Consulta contro l'erroneo supposto, che dalla Giunta si volesse usare superiorità allo stesso Magistrato. Non sono pure in obbligo di dare tal prova gli Regj Delegati, perchè nel caso nostro si tratta di consuetudine, e non di 142 pura prescrizione, ed appunto trà esse cade tale divario, che nella prescrizione di ragioni incorporali si ricercano la scienza, e pazienza dell'Avversario, non così nella consuetudine, a costituire la quale, benchè prescrittiva di Regalie, non è necessario un tal requisito Antonel. *de temp. legal. cap.* 78. *num.* 21.

Non contento delle narrate obbiezioni imprende l'Egregio 143 Collega ad esaminare alcuni esempj allegati nel Voto difensivo della giurisdizione della Giunta per dimostrarne

l'eser-

l'esercizio: Quindi sebbene ingenuamente confessa nel sopracitato §. del di lui Voto *non dissimulat tamen Fiscus*, che la sentenza de' 6. Dicembre 1691., ed alcuni atti de' più recenti favoriscano la Real Giunta, pretende però dimostrare, che alcuni altri non servano in alcun modo all'intento.

Asserisce primieramente, che nella redenzione de' Dazj di
144 Pusiano de' 26. Agosto 1681., e loro nuova vendita non abbiano i Delegati oltrepassati i termini di semplice negoziazione, così non appaja alcun' esercizio di giurisdizione nelle Redenzioni della Doana di Lodi, e de' Prestini di Novara. Tosto però si vede, avere nulla di forza questa opposizione
145 sol che riflettasi alla necessità, che corre d'usare atti giurisdizionali (trà quali è speciale la citazione del Possessore) e dell' autorità di Tribunale Fiscale per eseguire qualunque Redenzione di Reddito Camerale, ò Regalia alienata, secondo che si è dimostrato nel primo Capo, e nel primo §. del presente, non essendo per altro necessario, perchè un'
146 atto debba dirsi giurisdizionale, che cada in un giudizio contenzioso, ma solamente, che con altra podestà non si possa lo stesso eseguire, che con quella di Giudice; ed appunto chi difende le ragioni della Giunta nel riferire, che fece in detto suo Voto alcuni atti di giurisdizione da lei esercita divise quelli seguiti in giudizio contenzioso dagli altri, perche si potessero avere gli esempj d'ambedue le specie.

Pare strana la proposizione, che in secondo luogo scrive il
147 Lodato Fiscale contro l'esempio di una causa (che pur tale anch' esso la chiama) trà l'Impresaro del Pan Venale, e Panattieri, ò siano Prestinari di Lodi asserendo, *che dalle scritture da lui vedute non altro emerga, che una provvidenza per l'economia da osservarsi intorno al Pan Venale, il che piuttosto appartenga a legge d'affitto, che a giurisdizione, e che però gli Editti, e Proclami in tale materia niuna giurisdizione attribuiscano a chi gli fà pubblicare, mentre può ciascun privato, e molto più il Delegato del Principe imporre alle cose sue quella legge, che più gli piace: Valendo questo discorso* (dice egli) *ancora per la causa, che già pendeva trà la Città medesima di Lodi, e l'Impresaro del Giaccio*. Facile ne viene presentata dalle regole di ra-
148 gione la risposta a quest' obbiezione, le quali c'insegnano bensì, essere chiunque Padrone di disporre delle proprie cose a suo talento, imponendo in via di contratto a chi ne voglia l'uso, od il possesso quell' obbligo, che più gli pare, e quest' obbligo appunto è quello, che con vocabolo improprio chiamasi legge per dimostrarne la forza, e più propriamente dicesi patto, ò convenzione; non è però in arbitrio di qual-

sivoglia

sivoglia persona farsi ragione sopra le controversie anche nascenti da' proprj contratti, molto meno decidere sopra gli aggravj, che dicansi fatti ad un Terzo per cagione delle cose proprie ad altri date in affitto, in proprietà, ò in altro modo, sendo anzi ciò proibito dalle leggi *l. 10. ff. de Jurisdict. l. unica C. Nequis in suà causà judicet*, d'onde forse derivò quell' antico proverbio *nemo Judex in causà proprià*, ma ciò è riserbato a quelle persone, alle quali il Principe hà attribuita l'autorità di giudicare nelle cause private, ò pubbliche, ò riguardanti il Regio Patrimonio, e Demanio, quindi è, che trattandosi in dette due cause non di stabilire patti, e convenzioni frà i Regj Delegati, ed i rispettivi Impresarj, ma di doversi decidere controversie nate frà gli stessi Impresarj, ed altri Terzi, evidentemente appare, che non potevano i Delegati medesimi in esse ingerirsi, che in qua-

149 lità di Giudici: Che gli Editti poi, e Proclami importino alcuna cosa di più che la legge, quale si può da ciascun Privato imporre alle cose sue, non v'hà bisogno di gran discorso a provarlo, bastando il riflettere, che frà le elementari divisioni della ragion civile hanno ottenuto il proprio luogo, e siccome questi sono d'egual forza, e potere ad obbligare i Sudditi, che le medesime leggi, così la loro pubblicazione importa un' atto de' più patenti, e forzosi di quella giuridizione, che noi Leggisti chiamiamo *merum imperium*, acquistando anzi chi usa di tal podestà il quasi possesso di giurisdizione, benche niuno incorra la pena de' pubblicati proclami, come dottamente con molte autorità prova il Natta *cons. 636. num. 77.* ivi: *emittere ædicta, & proclamata pænalia pertinet ad merum imperium*, e sotto: *& per ædicta pubblica, & pænalia acquiritur quasi possessio jurisdictionis etiamsi nemo pænas incurrat*. Ed il Borello *de Magistrat. ædictis lib. 1. axiom. 1. num. 63., 64., & 65.*

Prevedendo però la forza di tale risoluzione l'accorto Collega

150 soggiunge le seguenti parole: *Recurrunt hæc* (cioè l'osservazione poco fà riferta) *in causa cum Arrendatore æstivæ nivis in eadem Civitate: eo insuper non omisso, quod instante Syndico Fiscali in ejus Voto tunc edito mulcta contravenientibus fuit imponenda, quod sine auctoritate Magistrali, nec proponi nec exequi potuit, sivè consideretur, quòd instantia Regii Fisci facta non fuit ab Egr. Advocato Fiscali dictæ Junctæ, sive retineatur, quod pœnarum impositio privativè spectat ad Illustrifs. Magistratum*, volendo con tale discorso persuadere, che non siasi potuto imporre la multa compresa nell' Editto pubblicato per difesa di quella Regalia appartenente alla Cassa di Redenzione a' Contraventori, se non con l'autorità del Magistrato,

ſtrato, e così non ſi poſſa da tal' eſempio inferire alcuna prova in favore della Giunta. A queſto però ſi riſponde, 151 che ò vuole l'Egregio Avvocato Fiſcale, che non ſi poteſſe di fatto imporre pena a' contraventori dell' Editto, ed a ciò reſiſte il fatto medeſimo, vedendoſi lo ſteſſo Editto pubblicato in nome, e coll' autorità de' Regj Delegati, e non già del Magiſtrato, ò vuole, che non ſi poteſſe di ragione, e ciò ſarebbe un riportarſi al principio, ed allegare per prova ciò, che appunto ſi pretende provare, che il Magiſtrato ſolo, e non la Giunta abbia giuridizione, ancora nelle coſe, che ſono a carico, e ſotto l'amminiſtrazione de' Regj Delegati. Ne oſta, che in detta cauſa abbia votato un Sindico, e non un degli Avvocati Fiſcali, cioè il Delegato, come ſuppone l'Egregio Collega per aſſiſtere alla Giunta, mentre non ſempre ha aſſiſtito ad eſſa un' Avvocato Fiſcale, ma dopo che fù graduato al Senato il Fiſcale Arguis deputato da S. M. nell' erezione della Giunta, reſtò in arbitrio del Preſidente eleggere qual de' Fiſcali più gli pareſſe, ſendo ſtati alcune volte eletti anche Sindici, come vedremo a ſuo luogo, e di fatti il Voto fatto del Regio Fiſco emanato in queſta cauſa fù propoſto nella Giunta, e ſopra di eſſo determinato ciò, che abbiamo riferto in fine del ſecondo §. di queſto Capo nella ſeconda Claſſe degli eſempj ivi allegati ſotto il nu. 11. da che ſi dimoſtra, eſſere ſtato il Fiſcale eccitato dal Preſidente come Capo della Giunta, e non già del Magiſtrato.

Per dimoſtrare, che nell' uſo di ſua giuriſdizione non può la 152 Giunta allegare ſerie continuata di atti, ma queſti ſiano ſtati interrotti da altri effettuati dal Magiſtrato, ſi riferiſcono nel memorato Voto contrario alcuni eſempj, pretendendoſi, che da queſti come più frequenti ſia ſuperata ogni forza degli addotti in favore della medeſima Giunta.

Potrebbero baſtare per univerſali, ed adeguate riſpoſte a tali 153 eſempj quelle, che nel Voto Fiſcale difenſivo della giuriſdizione de' Regj Delegati ſi ſono cumulate, cioè che la facilità de' loro Predeceſſori nel permettere, che il Magiſtrato s'ingeriſſe nelle coſe alla loro Delegazione privativamente ſpettanti non hà potuto pregiudicare a' ſucceſſori, ed alle prerogative del loro Officio Card. de Luca *de præeminent. diſc.* 24. *n.* 6.: che ove diverſe ſiano le conſuetudini ſi 154 deve attendere l'ultima Gabr. *commun. opin. lib* 6. *de conſuetud. concluſ.* 1. *n* 17. Mantic. *de tacit. & ambig. conven. lib* 3. *tit.* 9. *n.* 76. Antonel. *de temp. legal. lib.* 1. *cap.* 78. *n.* 18., e queſta appunto ſtà a favore della Regia Giunta, come già ſi è detto: 155 E finalmente, che ſe per gli eſempli oppoſti ſi doveſſe dire

nel caso nostro varia la consuetudine, dovremmo ricorrere alla legge de' Reali Ordini. Antonel. *ubi supra dict. lib.1.cap. 78 n. 19. post* Mantic. *de tacit. loc. citat.* in vigore de' quali abbiamo longamente provato competere a' Delegati la controversa giuridizione.

Ma per togliere ogni ombra, che fosse a sorte per cagionarsi
156 da tali esempj, gioverà esaminarli ad uno ad uno.

Si propone primieramente essere stata dal Fisco accettata
157 l'obblazione fatta al Magistrato l'anno 1682. dagli Abbate Carlo, e Consorti Recalcati per la Redenzione, e nuova vendita d'alcuni Dazj posseduti da' Conti Durini, ed essersi date da quel Tribunale alla Giunta lettere per l'esecuzione di tale progetto inſertavi in esse lettere la clausula ivi: *con darci avviso di quello, che di tempo in tempo andrà succedendo.*

Troppo è chiaro essersi con tutta ragione addotto quest' esem-
158 pio a favor della Giunta, e non servire altramente all' intenzione dell' Egregio Collega: poiche se piacque al Magistrato accettare la detta obblazione fatta avanti di lui, in che non consiste se non una pura rimota disposizione alla Redenzione ricercata, conobbe ancora, che il passare ad atti giudiziali in tale materia, quali sono l'eccitare il Possessore, affine d'intendere se acconsenta alla retrovendita, od abbia ragione da opporre, il decretare in seguito, che si debba venire, ò nò a tal Redenzione, e simili, spettava privativamente a' Regj Delegati, e perciò ad essi diede le lettere mentovate, acciò *volessero essere contenti* mandare gli avvisi a' Possessori, e far seguire la retrovendita, come dimostrano le medesime lettere, e gli atti di questa Redenzione, frà quali è degna da osservarsi la Comminatoria contenuta nell' avviso mandato per ordine della Giunta al detto Abbate, e Consorti Recalcati offeritori sotto li 24. Marzo 1681. in cui se gli prefigge il giorno a pagare la somma offerta per la compra de' Dazj suddetti, ivi: *altrimenti non comparendo a far detto sborso, e restando per colpa loro imperfetta la Redenzione, si verrà da' Signori Delegati a quella determinazione contro ad essi Fratelli Recalcati, che si stimerà convenire di Giustizia per il benefizio della Regia Camera*; ne la memorata clausola, con cui il Magistrato scrisse a' Delegati, che gli dessero avviso di ciò, che di tempo in tempo succedesse in detta Redenzione, indica giurisdizione alcuna, ò superiorità dello stesso Tribunale sopra la Giunta, sì perchè non altro spiega detta clausola, che il voler' essere notizioso il Magistrato dell' esito del partito da lui accettato, come perchè per la medesima non s'impone a' Delegati necessità di eseguirla,

non

non tanto per dipendere quella dal termine usato dal Magistrato in dette sue lettere, *vogliano essere contente, si com-*
159 *piaceranno*, quanto per la ragione, che ove scrivonsi lettere simili da un Giudice ad un'altro a lui non soggetto, ò subalterno esse non hanno già forza di comando, ma di semplici requisizioni, come spiega il Scaccia *de Judic. lib.2. cap.9. n.728.* ivi: E finalmente non può da detta clausula trarsi al-
160 cuna conseguenza contro la giurisdizione della Giunta, per non vedersi da essa adempito un tal desiderio del Magistrato, se pure non vogliamo dire essere più tosto per errore di chi scrisse dette lettere apposta la mentovata clausola, come quella, che si suole regolarmente inserire nelle lettere, che dal Magistrato scrivonsi a' Referendarj, od altri Giudici inferiori in occasione di Delegazioni, ò cause dipendenti da quel Tribunale, mentre per altro non se ne vede fatta menzione alcuna nella narrativa, che si fà nelle medesime lettere del Decreto Magistrale, in vigore di cui furono spedite.

Non è pure contrario alla giuridizione della Giunta, ed al di
161 lei quasi possesso altro esempio successivamente allegato nel citato avversario Voto Fiscale, benchè dall'Ordinazione Magistrale contenuta in tal'esempio in qualche modo dipendesse il totale compimento della testè menzionata proferta fatta da' suddetti Consorti Recalcati. Il merito di questa Ordinazione cadde sopra la pretensione esposta dal Conte Giuseppe Durino a S. E., e dalla medesima rimessa al Magistrato, perchè amministrasse al Supplicante pronta giustizia; di che a detto Conte Durino competisse, e fosse dichiarata la retenzione, di certi Dazj cedutigli già dalla Regia Camera mediante la Mensa del Magistrato l'anno 1667. in resarcimento di alcuni errori seguiti in un partito passato per il medesimo Tribunale frà il Real Fisco, ed il Conte Giovambattista Fratello di detto Conte Giuseppe l'anno 1648. fossegli; dissi, dichiarata la retenzione di detti Dazj per residui suoi crediti dependenti da tali contratti, con ricercare di più, che se gli facesse vendita per la somma, che sarebbe da lui offerta della ragione di redimere gli stessi Dazj: Pretendendo all'incontro li Consorti Recalcati d'essere messi in possesso degli Dazj medesimi in vigore del partito, di cui sopra abbiamo fatta menzione accettato dal Magistrato, e stipulato colla Regia Camera mediante l'Organo della Cassa di Redenzione, ed autorità della Giunta.

Benche adunque il riferto articolo non si sarebbe potuto da
162 altri giudicare, che da' Regj Delegati, se fosse stato proposto in via di eccezione all'intrapresa Redenzione; essendo però passata al Magistrato in via di petizione la supplica del Con-

te Durino, che direttamente teneva di mira la retenzione de' ſuddetti Dazj controverſi, e conteſtata la lite col Regio Fiſco ſopra la cognizione de' preteſi di lui crediti, l'eſame d'antecedenti contratti, autorizati già dal medeſimo Tribunale, ha potuto queſto ſenza pregiudizio del diritto della Giunta ingerirſi in tal cauſa, e ſpedirne la ſentenza, la quale conformandoſi all' articolo propoſto nella petizione dichiara *non competere al detto Conte Durino l'addimandata retenzione de' ſuddetti Dazj &c.* aggiungaſi in oltre eſſerſi agi-
163 tata queſta lite inanzi al Magiſtrato Ordinario in virtù del riferto Decreto di S. E., il quale avendo forza di delegazione non pregiudica punto alle ragioni del Giudice, ò Tribunale competente.

Si dice in oltre nell' impugnato Voto Fiſcale, che l'anno 1693.
164 abbia la Giunta con moltiplicata eſecuzione approvati varj Decreti del Magiſtrato, e ciò che in ſenſo dello ſteſſo Voto merita maggior' oſſervazione abbia dati gli ordini per l'adempimento d'una ſentenza fatta dallo ſteſſo Tribunale nel primo giorno di Settembre 1698., con cui fù levato un ſequeſtro poſto già ad iſtanza del Marcheſe Balbi ſopra alcuni danari eſiſtenti nella Caſſa di Redenzione.

Tali eſempj però non provano alcun quaſi poſſeſſo del Magi-
165 ſtrato di giudicare nelle coſe ſpettanti alla Giunta, mentre in tanto quel Tribunale diede lettere alli Delegati per l'impoſizione, e toglimento de' riſpettivi ſequeſtri nelle cauſe allegate, ed in tanto fece la Giunta eſeguire il contenuto in dette lettere, in quanto che il dichiararſi la giuſtizia di tali ſequeſtri era acceſſorio, incidente, e dipendente da altre cauſe Principali, che dalli Marcheſe Imperiale e Balbi ſi agitavano avanti il Magiſtrato contro l'eredità Pallavicina per preteſi lor crediti: nè è maraviglia però, che la Giunta
166 non s'opponeſſe a tali decreti, e lettere Magiſtrali, eſſendo principio di ragione, che negl' incidenti, acceſſorj, e dipendenti dalle cauſe principali, il Giudice di queſte diviene competente ancora di quelli, ſenza che l'ingerirſi nella cognizione delli medeſimi pregiudichi alla giuriſdizione di quel Maeſtrato, da cui di loro natura dovrebbero eſsere giudicate: per altro la richieſta, che in dette lettere fà il
167 Magiſtrato a' Delegati per ottenere l'eſeguimento de' ſuoi decreti fà vedere da lui conoſciuta l'indipendenza dei Redditi, e coſe appartenenti alla Caſsa di Redenzione dallo ſteſso Tribunale, perche altramente eſso avrebbe dato direttamente gli Ordini agli Uffiziali ſubordinati alla Giunta recatane a queſta ſolamente per di lei governo la notizia, non avrebbe ricercato, che ſi deſsero tali Ordini dai Regj

Dele-

168 Delegati: che se dall'esecuzione data dalla Giunta ai decreti del Magistrato se ne potesse dedurre subordinazione di quella a questo in materia di giurisdizione, bisognerebbe dire che Sua Maestà avesse anzi voluta la Giunta superiore al Magistrato, mentre nell'Ordine Reale de' 7. Marzo 1625. comanda, che lo stesso Tribunale eseguisca senza replica tutte le di lei risoluzioni.

L'esempio che con apparenza di maggior forza viene allegato 169 nel mentovato contrario Voto si è la sentenza del Magistrato de' 11. Marzo 1697., con cui fù decisa la lite trà Ambrosio Molinaro, ed il Sig. Marchese di Caravaggio, e Consorti toccante alcuni Dazj già da questi posseduti, indi acquistati dal Molinaro per mezzo della Cassa di Redenzione; principalmente che, al riferirsi nello stesso Voto, fù eccitata in tal causa controversia di competenza giurisdizionale, frà il Magistrato, e la Giunta.

Pure maturamente riflettendosi agli Atti di questa Causa, si 170 vede chiaramente, non essere tal'esempio conforme all'intenzione dell'Autore di detto Voto.

Non una sola, ma due erano le cause pendenti frà detti Mar- 171 chese di Caravaggio, e Consorti per una parte, ed il Molinaro per l'altra, cioè una avanti la Giunta, per ordine di cui ad istanza del Regio Fisco erano citati detto Marchese, e Consorti alla retrovendita di detti Dazj, ed altra avanti del Magistrato, in cui il Molinaro insisteva d'essere nel Civile possesso de' medesimi Dazj in vigore di contratto già stipulato per via della Cassa di Redenzione, e deposito fatto del prezzo, e però dovere sussistere il precetto Magistrale da lui ottenuto contro gli Affittuarj di detti Dazj, acciò nelle mani dello stesso pagassero le pensioni, non più al Marchese di Caravaggio, e Consorti possessori anteriori.

Fattisi per tanto in dette cause per una parte, e per l'altra re- 172 plicati atti, ed uniti ambi li processi ad istanza del Molinaro presso d'un solo Avvocato Fiscale, diede questi il suo Voto, nella risoluzione di cui, come pure nei successivi ricorsi il Sig. Marchese di Caravaggio dichiarossi di non rivocare in dubbio l'autorità della Camera di redimere, e di non persistere nell'articolo di prelazione di già proposto avanti la Giunta; ma protestando che la causa fosse tutta frà Privati, dimandò che se gli aggiudicassero i frutti decorsi, e da decorrere fin' al giorno, in cui fosse stato legitimamente citato, e che seguito fosse l'intiero deposito del prezzo, appunto contro l'intenzione espressa del Molinari nel sopranominato precetto, e denuncia per ordine del Magistrato intimata a i Conduttori de' Dazj sudetti, pretendendo lo stesso Molinari

di

di esigere li frutti controversi in vigore del contratto già stipulato, e seguito deposito dal giorno del suo acquisto in avanti. In tal modo non facendosi ostacolo alla Redenzione, il di cui merito si agitava nel Tribunale della Giunta, si tolse alla medesima il motivo di fare alcuna Ordinazione, restando solo da decidersi dal Magistrato per risolvere sopra il controverso godimento de' frutti dal giorno del contratto in avanti, se il Deposito fosse stato fatto dal Molinaro per intiero, ciò che s'impugnava in detta risoluzione del Voto Fiscale. In fatti sopra tal punto cadde la mentovata sentenza del Magistrato dichiarando, che il deposito era fatto per intiero, e però dovea sortire il suo plenario effetto.

Dal fin quì detto chiaramente si scorge, non essersi dalla detta
173 sentenza Magistrale fatto alcun pregiudizio alla giurisdizione, che hà privativa in materia di Redenzione la Giunta, mentre nella lite avanti il Magistrato il precetto che ebbe forza di libello, e di petizione dava per fatto il Contratto, ed in vigore di esso si dava per possessore il Molinari, ciò supposto, dovendosi obbligare al pagamento della pensione chi esercitava i suddetti Dazj al nuovo loro supposto Padrone, e trattarsi dell' eseguimento, ò rivocazione di detto Precetto, e non già del merito della Redenzione, nulla rilevava alla Giunta, che frà i detti privati s'agitasse avanti al Maestrato la lite.

Nè il dubbio di competenza giurisdizionale, che fù eccitato
174 in queste cause tendeva già ad impugnare la prerogativa di Tribunale alla Giunta, che anzi dal Procuratore di detto Marchese di Caravaggio fù proposta l'incompetenza del Magistrato per ragione di dipendenza della causa, che facevasi in quel Tribunale da quella che agitavasi avanti la Giunta, perche questa era principale, e pregiudiziale a quella, e simili motivi, che regolarmente danno occasione di tale sorta di controversie frà Tribunali; toltasi poi di mezzo la quistione colla desistenza del Marchese di Caravaggio dalla lite pendente avanti alla Giunta nel modo che abbiamo narrato.

Ed ecco finalmente cogli argomenti dedotti dal Jus Commune, e dalle Nuove Constituzioni di questo Stato, colla disposizione evidente de' Reali Ordini, e con gl' irrefragabili esempj d'Atti giuridici esercitati dalla Regia Giunta sopra la Cassa di Redenzione provata la Principale, e necessaria di lei prerogativa di Tribunal Fiscale, e difesa la medesima con minuta risoluzione dalle molte, ingegnose opposizioni fattele dall' Egregio, Dottissimo Collega nel tante volte mentovato di lui Voto de' 8. Agosto 1726.

CAPO

CAPO QUARTO.

Dell' Utilità della Reale Cassa di Redenzione.

§. I.

Quanto utile sia l'istituto della Reale Cassa di Redenzione in riguardo al fine.

1 EGli è assioma indubitato presso i Filosofi non meno che presso i Giuristi, riconoscersi, e giudicarsi meglio la qualità d'un soggetto dal fine, a cui fù destinato, che dagli effetti, ch'esso produce (1) conciossiecosache potendo questi essere disturbati, od impediti, e tal volta ancor migliorati dall' estrinseche circostanze, non argomentaremmo dalli medesimi con illazione sicura la naturale efficacia della loro cagione.

Dovendo pet tanto io scrivere dell'Utilità della Cassa di Redenzione de redditi, e fondi Camerali alienati, prima di narrare quanto essa effettivamente proficua sia riuscita a questa Ducale Camera, mi gioverà riferire alcuna cosa intorno all'utilità del di lei istituto in riguardo al fine per cui fù eretta, principalmente che sendone caduto lo stabilimento, e continuato il maneggio in tempi per le replicate dispendiose guerre, e per altre disavventure al sommo calamitosi, angustiato per ogni parte il Regio Erario più bisognoso divenne di godere l'utilità della Cassa suddetta, che abile a fomentarla con sovvenzioni opportune, onde non potè all'intrinseca energia di questo mezzo corrispondere a egua-

(1) *Ad tradita per Aristot. Topic. lib. 3. c. confraternitatis §. ultimo de frigid. & malef. l. ex imperfecto 23. ff. de legatis, & aliis l. l.* Tabor *axiomatum lib.6. cap. 29. n. 19.*

eguale il conseguimento del fine.

Quale sia stata la causa finale dell'erezione di questa Cas-
2 sa la denominazione stessa lo accenna, e già lo abbiamo veduto nel primo capo della presente relazione; cioè il sollevare il Ducale patrimonio di questo Dominio dal peso di tante annuali prestazioni, à cui obbligossi la Camera verso di quelli, che grosse somme di contanti le sovvennero in occasioni di guerre o d'altre premure di Stato, ed il reintegrarlo de moltissimi effetti, che per le stesse cagioni dovettero di tempo in tempo alienarsi.

Or che un tal fine sia per se stesso utilissimo al Sovrano,
3 alla Repubblica, ed a ciascuno de sudditi, chi sarà mai, che lo contenda? I moltissimi gravi obblighi, a quali e per giustizia, e per convenienza è astretto un Principe, esiggono abbondante, e sempre ben provveduto il di lui erario non meno, che copioso di rendite il di lui patrimonio.

Per nulla contisi il trattamento onorevole, e convenien-
4 te al proprio supremo grado, con cui conciliare si deve la venerazione de sudditi, e la stima de stranieri, per nulla i sagri doni, le religiose spese o in rendimento di grazie all' Altissimo, od in suffragio e memoria de trapassati Monarchi, per nulla finalmente le pubbliche dimostrazioni di gioja, che in occasione di qualche nuovo motivo di giubilo, e per avvivare l'amore de sudditi convengono farsi dal Principe.

A tutti è noto di quanto grande dispendio riescano al Re-
5 gio Fisco gli stipendj dovuti a que Personaggj, che al governo politico od all'amministrazione della giustizia son destinati, le mercedi, e salarj di tanti officiali, e subalterni impiegati in varie gravissime cariche, ed i necessarj alimenti delle numerose milizie, che per conservare la pace duopo è di continuo tener pronte a combattere.

Ma se avvenga al Principe d'essere astretto od a difen-
6 dere dall'armi nemiche il dominio, o ad intimare altrui giusta guerra, allora sì più che in altre contingenze necessita di ritrovare ammassato nel Real Fisco abbondante danaro, come già de Romani cantò Lucano ivi:

Eruitur templo multis intactus ab annis
Romani census populi &c.
Quidquid parcorum mores servastis Avorum
Quod dites Asiæ populi misêre tributum
Egeritur &c.

Od'

Od' avere almeno domaniali effetti ad alienarsi facili, e pronti, la vendita de quali non pregiudichi ponto all' ordinaria manutenzion' dello Stato. (2)

7 Ne di minore vantaggio riesce alla Repubblica l'opulenza del Regio Erario, che anzi l'è così necessaria dice il Faust. *de Ærario* (3) come necessarj sono i nervi alla vita, e sostegno delli animali.

8 In fatti che altro riguardano la destinazione de Ministri Supremi, la manutenzione de Maestrati, e delle Curie, il sostentamento di tante milizie, di cui abbiamo più sopra fatto menzione, se non il retto governo del Pubblico, e la difesa della comune quiete? A tutto questo si aggiunga quanto di bene, e di splendore alla Repubblica stessa suole arrecare la generosità, e pia inclinazion de Monarchi, ove le forze del Real patrimonio glielo permettano. Le magnifiche Sagre Basiliche, i sontuosi edificj, quali a pubblici studj, ed alle arti inalzati, quali a ricetto d'infermi, di poveri, o di Religiose Famiglie, con le considerabili rendite in loro dote assegnate, i Porti, gli Aquedotti, i Teatri, e tant' altre dispendiosissime fabriche al commercio, al comodo, al divertimento, ed al decoro del Pubblico erette ci sono testimonj perpetui non meno del pio munifico affetto de Principi per i vantaggi ed onore della Repubblica, che del potere somministratogliene dalle doviziose loro entrate.

9 Se per ultimo a sudditi in particolare rivolgeremo il pensiero, comprenderemo all'istante, utilissimo esser quel mezzo, che dell' erario del Principe l'abbondanza, e del patrimonio diminuito la reintegrazione procura.

10 I beneficj, che dalla richezza del Sovrano provano i sudditi sono quei stessi appunto, che dissimo sperimentarsi dalla Repubblica, ed ancora dal Principe in riguardo alla medesima, mentre sono finalmente i Privati quelli, che costituiscono il Popolo, e la Repubblica, la salute de quali è lo scopo delle Regie cure, ed in grazia di cui regnano i Principi, e signoreggiano i Monarchi. (4)

E' cosa nota ad ogn'uno, che quando le rendite assegnate

a

(2) De hac alienatione loquitur Renatus Kopinus *de Demanio Franciæ lib.* 2. *tit.* 14. *n.* 3. *&* 5.

(3) Faust. *Consilia pro Ærario in Epistola ad Lectorem*,

(4) Idem Faust. *consilia pro Ærario in epistola ad Lectorem* Pufendorf. *de jure naturali*, *&* *gentium lib.* 7. *cap.* 9. §. 3.
Eneas Silvius *de Ortu*, *&* *auct. Rom. Imp. cap.* 3.

11 a principio da Popoli a lor Regitori vengano meno per la naturale variazione de tempi, o per le alienazioni, che nelle urgenze straordinarie ne seguano, necessaria diviene a' Principi l'imposizione di nuovi tributi per ricavarne il modo da soddisfare alla manutenzion dello Stato, ed altri indispensabili impegni della Corona, e siccome la necessità d'imporre nuovi aggravj regolarmente suol nascere in occasione, che abbattuti sono li sudditi dalle presenti, o di recente passate guerre, così questi più impotenti si trovano alle nuovamente comandate contribuzioni, e sempre più s'infievoliscono a sostenere le ordinarie.

Ne serve solamente l'affluenza del Regio Erario al rispar-
12 mio de nuovi tributi, ma ancora all'alleggiamento de già imposti, mentre sendo costume de giusti, e Clementi Monarchi adeguare l'esazione de carichi alle correnti bisogne dello Stato, e ad una economica previdenza delle future, se avviene che ben proveduto sia il loro tesoro, e ricco il lor patrimonio, facile riesce a medesimi il rimettere del tutto a Popoli benemeriti le contribuzioni, come già fece Claudio Imperadore alli Abi-
13 tatori di Troja, ed alli Isolani di Coo perorante a loro favore il giovinetto Nerone sulli motivi rispetto a primi di beneficare la Patria di Enea progenitor de Romani, e rispetto a secondi di onorare con tale libertà un Paese già qualificato dall'Abitazione di Esculapio, di Zenofonte, e d'altri Uomini insigni *(5)* o condonargliele a tempo limitato, come sperimentarono gli Apamiesi abbattuti dal Tremuoto, e quei di Bisanzo da sofferte guerre consunti, cui dall'Imperadore Claudio suddetto furono per un quinquenio rimessi i tributi *(6)*: Simile temporale sollievo dalle gabelle diede pure il Re d'Italia Teodorico alle Provincie soggette in ristoramento de patiti disagj *(7)*, esempj che viddersi più volte rinovati da Dominatori di questo Stato, ed in particolare dal Potentissimo Cattolico Re Filippo Quarto, di che abbiamo fatto menzione nel 3. §. del Capo attenente alla Dote.

Altra utilità singolare ponno sperare i sudditi dalla dovi-
14 zia del Regio Erario, ed è un' opportuno soccorso in occasione d'universale penuria, o d'altre estreme calamità

(5) Cornelius Tacitus *Annal. Romæ lib. 26. anno V. C. 805.*
(6) Idem Faust. *loc. citat.*
(7) Cassiodor. *variar. lib. 4. cap. 19.*

mità (8). Sperimentarono tale vantaggio i Popoli dell'
15 Egitto, e de Paesi adjacenti, allora che nella famosa carestia durata sett'anni non altronde ricevettero il necessario sostentamento, che da granaj del Re Faraone fatti con profettica providenza riempiere dal di lui Luogotenente Giuseppe (9) provaronlo pure i Bolognesi, cui da vorace incendio devastata la Patria fu sovvenuto colla somma di cento sesterzj dalla Romana Dominante Repubblica, (10) ed i Romani stessi caduti in grande penuria al tempo di Nerva Coceo ebbero a spese di questo pietoso Imperadore gli opportuni alimenti (11): Nè di lui men liberale Antonino il Pio impiegò il suo Patrimonio tutto in sollevare i miserabili, e premiare gli virtuosi (12) ma per ommettere altri esempj che in moltissimo numero potrebbero
16 allegarsi in questa materia, ci basti quello di Carlo Sesto tre volte Augusto e Clemente Imperadore e Re nostro, della di cui magnifica pietà, e liberale amore verso de' sudditi (tra le altre degnissime gesta) fanno testimonianza fedele lo spedale di S. Carlo da lui eretto, ed ampiamente dotato in Vienna, gli molti assegnamenti dalla M. S. fatti a superstiti de Benemeriti trappassati, e gli alimenti opportuni dalla di lei beneficenza somministrati a numerose famiglie Spagnuole, che al naturale affetto verso le loro patrie, e poderi anteposero la gloria d'una fede costante verso il Padrone Augustissimo.

Dallo scritto sin'ora si puote agevolmente inferire, quanto sia proficuo l'istituto di reintegrare colle Redenzioni il Real Patrimonio, d'onde tanto di beneficio al Principe, al Pubblico, ed a' soggetti proviene.

E vaglia il vero: lo spediente di redimere fu stimato uti-
17 lissimo al comun' bene non solo da leggislatori meno antichi, che nelle Ragioni Canonica, e Civile, ed in varie Provinciali costituzioni, e municipali statuti a favore de Privati, o del Principe in diversi modi la stabilirono, (13) ma ancora ne più antichi tempi del Mon-

b do

(8) Fault. *ubi supra.*
(9) Genesis *cap.* 41. & 47.
(10) Tacitus *Annal. lib.* 12. *n.* 12. *Anno V. C.* 806.
(11) Faust. *cons.* 24. Pro *Ærario classe* 20. *ord.* 1548.
(12) Eutropius *lib.8. Jul. Capitol. in Antonino*. Foresti *Mappamondo Istorico nella vita d'Antonino Pio Imperadore.*
(13) *Late* Tiraquel. *de Retractu lignag. in præfat. n.*13. Berlich. *Pract. quæst. part.*2. *concl.* 39.

do dal Condottiere del già eletto Popolo d'Iſraele, e promulgatore delle ſagre leggi Mosè: Ordinò queſti, che niuno di detto Popolo vender poteſſe le proprie poſſeſſioni in perpetuo, ma ſolamente col patto di Redenzione, volendo inoltre, che le alienazioni non aveſſero effetto, che ſino al primo ſuſſeguente anno del Giubileo, in cui tutte ſi doveſſero ſciogliere col ritornare ciaſcun venditore al primiero poſſeſſo, quando foſſegli mancato ſin a quel tempo il modo di riacquiſtarlo. (14) Se adunque le Redenzioni, benchè dirette al beneficio de Privati, ſono ſtate giudicate utiliſſime al ben comune, che ſempre hanno di mira le leggi (15); quanto più 18 dovranno tenerſi per tali quelle che avendo per fine la reintegrazione del Real Patrimonio, ed il riſarcimento dell' Erario del Principe, immediatamente riguardano il comodo della Repubblica? e s'è coſa maraviglioſa che accreſcanſi del Monarca le rendite ſenza danno de Sudditi, come a lode del Prefetto Liberio diſſe già il Re Teodorico (16) ivi: *ſenſimus auctas illationes, vos addita tributa neſcitis: ita utrumque ſub admiratione factum eſt, ut & Fiſcus creſceret, & privata utilitas nulla damna perferret*; molto più degno d'ammirazione, e di lode ſarà quel mezzo, che aumentando l'entrate del Principe non ſolamente non è dannevole a Privati, ma più toſto gli rieſce proficuo, come largamente abbiam dimoſtrato.

§. 2.

Dell' Utilità della Caſſa di Redenzione in effetto.

PAſſando oramai a ſcrivere dell' utilità della Caſſa di Redenzione in effetto per non entrare in troppo minuta, e conſeguentemente nojoſa narrazione convienmi fare come que' Geografi, che volendo in piccola Mappa delineare il vaſto Globo terraqueo, non ci rapportano ad una ad una le tante

(14) Levitico *cap.* 25. *n.* 23. *&* 24.
(15) *l. quod ſemel ff. de Decretis ab Ordine faciendis*. Cicero *lib.* 1. *de offic.* Tabor. *Axiom. lib.* 1. *cap.* 14. *axiom.* 2. *& lib.* 17. *cap.* 4.
(16) Caſſiodor. *variar. lib.* 2. *cap.* 16. *pag. m.* 61.

te diverſiſſime parti, di cui è compoſto, ma ſi contengono in deſcriverci ſol tanto le maggiori Monarchie, e Provincie, ed al più le Città principali.

Qual mirabile aumento faceſſero le rendite della Caſſa 1 col beneficio degli abbaſſamenti, e redenzioni dall' anno 1618. tempo di ſua primiera origine fino all' inſtituzione della Giunta, che ſeguì nel 1624. cioè dalla ſomma di 7304. a quella di più di cento mille lire annuali; come ſianſi le rendite della detta Caſſa di tempo in tempo accreſciute, o riſtorate, come vendute, o impiegate per ſoccorrere all' indigenze del Regio Ducal Erario, ſino a pagare la Caſſa con le entrate d'effetti da ſe redenti, o a quelli ſoſtituiti l'annuale carico di molti redditi paſſivi a di lei regiſtri deſcritti, lo abbiamo diffuſamente narrato nel Capo attenente alla dote; da tutto che ſiccome riſulta, eſſere ſtati gli aſſegni, ed acquiſti della ſteſſa Caſſa impiegati in beneficio del Reale ſervizio, e manutenzion dello ſtato, così reſta evidentemente provata la di lei utilità in effetto, non ſolo riſpettivamente al fine immediato della di lei iſtituzione, che fu lo ſgravare l'entrate Camerali da contratti debiti, ed il redimere le alienate, ma ancora al principale, e primario, benchè mediato, qual fu l'ajuto del Ducal Fiſco; ed il riſparmio a ſudditi di nuove contribuzioni.

Il dare però una relazione aritmetica dell' utile cagionato dalla detta Caſſa alla Camera per mezzo delle Redenzioni è preſſocchè impoſſibile, sì per la moltiplicità grande de redditi diminuiti e redenti, sì ancora per non eſſerlene ſtato ſempre applicato il frutto, come s'è altrove avvertito.

Baſterà per tanto per dar ſaggio dell' utilità mentovata l'accennare, che dal detto anno 1624 per tutto il 28. fece Redenzioni la Giunta di redditi Camerali per la ſomma di lir. 1508625. 17. 1.; e ſebbene queſta non aſceſe fino al 1664. che a lir. 1715124. 3. 2., non laſciò però d'eſſere utiliſſima la Caſſa al Reale ſervizio, ne' tempi motivati, e ne' ſucceſſivi, concioſſiacoſachè oltre l'impiego da lei fatto con ſommo vantaggio in redenzioni de' fondi camerali compreſivi i redditi acquiſtati, ed incorporati alla Caſſa dal 1644. in avanti di più di due millioni cento e ſeſſant' otto mille lire, come appare da relazione del Contador Lampugnano in data del giorno primo di Giugno 1715. nella nota

fe-

segnata C., furono tali, e tante le somministrazioni, che fece la detta Cassa alla R. Tesorerìa generale, ed alla Regia Ducale Camera, che sino l'anno 1635. ebbe a riferire a S. M. la Giunta in sua Consulta del giorno 2. di Marzo, andare creditrice la Cassa medesima verso della mentovata Tesoreria generale per danari somministratile, e partiti a lei toccanti di lir. 910329. 10. 2.; e crebbe d'indi in avanti talmente il debito della Camera verso la Cassa suddetta, che nell' assegnarle che fece S. M. nell' ordine de 19. di Maggio 1662. diretto al Governo ducento mille lire annuali sopra l'entrate ordinarie dichiarò, non essere queste sufficienti a compensarlo ivi: *en quanto a la suma que se puede asentar en los efectos ordinarios de ese Estado, aunque se reconoze por mucho mayor la que se le debe a dicha Caxa que la que se le puede assignar toda via &c.*

Dal detto anno poi 1662. sino a dì nostri si contano somministrate da questa Cassa al Tesoriere Generale, e ad altri per servizio Reale circa ducento ottanta sette mille settecento diecisette lire imperiali al di più di altre lire trecento cinquanta sei mille cento quattordici prezzo di varie regalìe proprie della Cassa medesima vendute per ordine del Sig. Conte di Fonsalida negli anni 1690. e 91., come s'è nel Capo della dote narrato.

3

Molto considerabile ancora fu la quantità de danari, che per mezzo di varj Contratti coll' impegno, od alienazione dell'entrate di questa Cassa alla Camera Ducale pervennero.

4

Ommessi i molti partiti, in conseguenza de quali al pagamento di gravosi redditi la suddetta Cassa, come si è riferito altrove, restò soggetta.

Nell'anno 1645. stando in trattato la Giunta di avere da Girolamo Cozzo la sovvenzione di sessantotto mille scudi per impiegarli in redimere col vantaggio, che le contingenze de calamitosi tempi le offerivano, dovette per ordine del Sig. Governatore conchiuderlo, ed applicarne il danaro somministrato alla Tesoreria generale, non ritrovando l'E. S. altro mezzo per accudire alla necessaria istante premura del mantenimento delle Regie milizie: Stipulossi per tanto a' 10. di Luglio per rogito del Notajo Camerale Giuseppe Bacciocco il contratto con i seguenti patti frà gli altri; cioè, che delli detti sessantotto mille scudi, diecìotto

5

mille

mille impiegare si dovessero immantenente in redimere altrettanta somma di capitali redditi Camerali; che nel termine dell'anno 1647. dovesse il sovventore restare compito tanto del capitale, come degli interessi regolati al cinque per cento all'anno, oltre due per cento di fattorìa da pagarsegli una sol volta.

6 Altri due partiti non molto dissimili dal predetto per soccorrere al Regio Erario in vigore di prevj decreti di S. E. furono accordati dalla Giunta col mentovato Gerolamo Cozzo, e Gerolamo Rusca ambedue per le somme di scudi settantacinque mille di Camera, compresi venticinque mille scudi per estinzioni di redditi con li patti, e forme contenute ne respettivi strumenti de detti contratti, del primo de quali sotto il giorno 2. d'Ottobre 1647. dell'altro sotto il dì 20. d'Aprile 1649. fù rogato il detto Notajo Camerale Bacciocco.

7 Anche nel 1666. godette la Tesoreria generale il frutto d'un partito attenente alla Cassa di Redenzione. Questo fù lo stabilito frà la Regia Camera, e Carlo Cittadino, in cui si convenne, che facendo egli seguire la retrovendita di tanti redditi descritti a carico della Cassa suddetta, quanti ne capisse la somma di lire seicentomille Imperiali, e pagando di più lire cento cinquanta mille nella detta Tesoreria generale di questo Dominio, se gli dovessero vendere fondi, ed Imprese Camerali per altrettanto capitale di lire seicento mille in cavata di cinque per cento, a favore di lui, o delle persone da nominarsi dall'offerente medesimo.

Dal compendioso insin quì fatto racconto ognun può vedere quanto utile sia stata la Cassa di Redenzione, ed argomentare quanto sia per essere tale nell'avvenire, se resane informata la C. C. Maestà Sua si compiacerà (come già fecero i gloriosi di lei Predecessori in replicati dispacci, de quali nel Capo della Dote s'è fatta menzione) reccare pronto ed opportuno rimedio alle cose della medesima Cassa, che nella combattuta giurisdizione de Regj Delegati, e negli effetti in di lei pregiudicio venduti, divertiti, o non corrispostì sono oramai all'estremo ridotte.

CAPO QUINTO.

De Reddituarj descritti a' libri della Reale Cassa di Redenzione.

§. I.

Origine de redditi passivi descritti a' libri della Cassa, loro principali Acquirenti, primi, e presentanei Possessori, ed estinzione di parte degli medesimi.

ALienate che furono le prime rendite della Cassa di Redenzione per pagare in parte li stipendj, e dare congedo alle Truppe Alemanne e Svizzere, che servivano ausiliarie a Sua Maestà C. in questo Dominio, e reintegrata la medesima Cassa d'altrettanta rendita nella nuova gabella del vino a minuto imposta l'anno 1627. come abbiamo narrato nel 2. §. del Capo attenente alla dote, diede principio il Sig. Don Gonzalo di Cordova Governatore, a vendere redditi sopra la detta Regalìa in vigore delle Reali lettere del giorno 22. Agosto 1626., con cui era stata da S.M. ordinata l'imposizione del detto nuovo Tributo, e permessane con certa legge la vendita.

Cominciò questa ad aver effetto in esecuzione di contratto stipulato tra S.E., ed il Marchese Gian Giacomo Omodeo sotto li 7. Aprile 1627. per rogito degli Segretario Platone, e Notajo Ferdinando Dossena, d'indi unito all'abbreviature del Notajo Camerale Bernardo Cremosano, mentre al detto Marchese, che aveva somministrato al Regio Erario per la soddisfazione de stipendj della riferta Soldatesca lire trecentomille Imperiali

riali, ne diede in pagamento S. E. altrettanti redditi in ragione di lire otto per cento constituenti la somma in tutto d'annue lire 24m. da detrarsi dagli effetti della Cassa di Redenzione, e fissarsi in loro mancanza sopra la nuova imposizione del vino a minuto; quindi sendo state assegnate al Marchese su la gabella grossa di Cremona dell' entrata già propria della Cassa annue lire 10786. 18. 3., per il rimanente che sono lire 13213. 1. 9. gli fu situato un reddito sopra la detta nuova gabella.

Previdde però l'E. S., che per soddisfare alle urgenze dello Stato, ed alle premure del Reale servigio era per essere astretta alla vendita, od impegno non solo del restante di detta gabella, mà eziandio di quella parte, che già era stata in vigore di Regio Ordine applicata alla Cassa per reintegrazione dell' entrate vendutele. Onde rappresentata a S. M. la probabilità di tal contingenza, ne ottenne il Regio rescritto dato in Aranguez sotto li 3. Maggio 1627., che quì sotto trascrivesi, ovviando in questo modo alle difficoltà, che ad una tale universal vendita opponevano gli Delegati all' amministrazione di detta Cassa, come si è narrato sul principio del suddetto Capo della Dote.

DON PHELIPE por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, y de las Indias &c. Archiduque d' Austria, Duque de Milan, de Borgogna, y de Brabante, Conde de Habspurg, de Flandes, y de Tirol &c.

2 *AL' Illustre Don Gonzalo Fernandez de Cordova, mi Maestre de Campo General, y Lugar Teniente General de mi Estado de Milan, salud y dilection. Por quanto por orden mia se ha impuesto en todo esse Estado una gabela sobre el vino, que se vende por menudo, y porque conviene a mi serviçio que se vendan Juros sobre ella por toda la cantitad que importare para acudir a las necessidades, que ocuren per beneficio de esse Estado, le he tenido por bien. Yassì por el tenor de las presentes de mi cierta sciencia, deliberadamente, y consulta, y por mi Real, y Ducal auctoridad, os elyo, constituyo, y nombro por mi Comissario y procurador, especial dando os el poder necessario, paraque sobre toda la dicha*

cha gabela del vino por menudo, y aun por la parte que estuviere assignada, y mandada assignar ala Arca de Redempciones, podais vender libremente Juros alquitar por toda la cantitad, que importare la dicha gabela, o darlos en pagamiento, si fuere menester al precio, que os pareçiere, assì a naturales, como a estrangeros de esse Estado con las condiciones, pactos, y privilegios, que Juzgaredis convenir no obstante las ordenes de Bormez, y qualquiera otras, que huviere en contrario, y las Constituciones de esse mi Estado del §. Collegiis tit. de pœnis, *que para en quanto a esto tengo por bien de derogarlas dexandolas en su fuerza, y vigor para en todo lo de mas. Yassì mismo os doy poder, paraque podais hazer todas las diligencias, que convinieren, y fueren necessarias para execucion, y effecto de las dichas ventas, o pagamientos del modo, que Juzgaredes convenir mas al util, y aprovechamiento de mi Real hazienda, assecurando de baxo de mi fee, y palabra Real de tener por firme, y valido todo lo que para este effecto cerca de cada cosa, y parte della fuere por vos trattado, hecho, y concluydo, y de no contravenir a ello en ningun tiempo, ni lo revocar por raçon o causa alguna de baxo de obligacion y hypoteca de todo, y qualesquier bienes, y rentas mias, y que mandare confirmar, y ratificar las escritturas, que en virtud d'este poder se otorgaren de las dichas ventas conforme al tenor dellas, y a lo que se suele, y acostumbra hazer. Y para todo lo referido, y a lo anexo, toccante, y dependiente os doy, y confiero mis voces, veces, y poder cumplido, quan bastante se requiere, y es necessario con facultad de sostituir en una o mas personas las veces, que os pareçiere con la misma o menor auctoridad. En testimonio de lo qual mande hazer las presentes firmadas de mi mano, y selladas con mi Real sello, y referendadas de mi infrascripto Secretario. Dat. en Aranguez a tres de Mayo de mil y seiscientos y veinte y siete años.*

Signat. *YO EL REY. V. Comes Thesaurarius Generalis. V. Caimus R. V. Valenzuela Regens. V. Brancling Regens. V. de Neapoli R. Ad mandatum Regiæ Catholicæ Majestatis proprium Petrus de Hoff Huerta, & sigillat.*

Lo stesso anno 1627. stabilì il Sig. Governatore altro partito con Girolamo Turcóne per Instrumento rogato dal Notajo della Regia Camera Bernardo Cremosano il giorno decimosesto di Luglio. Da tale contratto frà le altre cose provennero due redditi all'otto per cento

3

d affe-

aſſegnati ſul nuovo Dàzio del vino a minuto uno d'annue lire 5060. proprio già del ſuddetto Turcone, indi collo sborſo della capital ſomma di lire 63250. per la Caſſa di Redenzione acquiſtato; l'altro deſcritto a favore del Conte D. Franceſco, e di D. Tommaſo Fratelli Parravicini nell'annua ſomma di lire 4800., e capitale di lire 60m. per dichiarazione fatta dallo ſteſſo Turcone in vigore di patto ſtipulato nel ſuddetto Strumento.

Continuando tuttavia gravi urgenze del Reale ſervigio per il mantenimento dell'Eſercito nel Monferrato fù obbligato il Sig. Governatore ne' ſuſſeguiti due anni contrattare altri redditi ſopra la mentovata nuova gabella, ſino al di lei, quaſi diſſi, totale impegno. Concioſſiacoſachè nel 1628. avendo di già ordinata l'applicazione alla Caſſa di Redenzione di tutto il detto nuovo Dazio, come ſi è narrato nel primo §. del Capo della Dote, anche col fine ſpiegato nel ſuo Decreto di ritrovarne più facilmente i Compratori, convenne l'Eccellenza Sua col ſopranominato Girolamo Turcone per il prezzo da sborſarſi da eſſo in Teſoreria Generale di ſcudi 41734. da lire 5. e ſoldi 10. la vendita di un capitale reddito d'altrettanta ſomma ſopra la detta nuova gabella coll'annuo frutto di ſcudi del ſuddetto valore 2817. 7. 6. regolato al ſei, e tre quarti per cento, qual contratto per Decreto di Sua Eccellenza, ed in vigore delle Reali lettere poco fa traſcritte fù celebrato dal Magiſtrato Ordinario il giorno 30. di Maggio di detto anno per rogito del Notajo Cogliati ſoſtituito con approvazione del Magiſtrato dal Regio Notajo Camerale Bernardino Cremoſano allora infermo. 4

Come pure altra vendita fù fatta da Sua Eccellenza per mezzo del Magiſtrato Ordinario con pubblico Inſtrumento rogato dal Notajo Cameral Cremoſano il giorno 5. di Luglio del detto anno 1628. a Bartolomeo Balbi Genoveſe per il prezzo di ſcudi 150m. da ſoldi 110. d'altrettanto capital reddito a ragione dell'annuo frutto di dodici per 100. ad una vita con la facoltà però a di lui favore, o delle perſone, che eſſo avrebbe dichiarate partecipi di tale contratto di ridurre nel termine di circa ſei meſi gli redditi all' annuale provento di dieci per due vite, o di ſette per cento in perpetuo. 5

In

In oltre andando creditore il sopranominato Marchese
6 Gian Giacomo Omodeo come Erede di Emilio suo
Zio Paterno della somma di lire 445666. 13. 4. verso
della Regia Ducal Camera, per cui era questa soggetta
all'interesse di cambj, e provisioni, regolato però per
una partita di detto credito in modo, che non eccedesse
l'annuale otto per cento, stimò proprio il mentovato
Signor Governatore alleggerire alla Camera il peso d'un
tale debito con dare in pagamento al suddetto Marchese
un reddito sopra la già detta nuova gabella del
vino a minuto coll'annuo frutto a ragione di sei per
cento: Che però concertato da Sua Eccellenza col detto
Marchese il contratto, ne fù stipulato con precedenza,
ed in vigore di mandato dell'Eccellenza Sua medesima
l'Instrumento dal Notajo Camerale Cremosano frà
il Magistrato Ordinario a nome della Regia Camera,
ed il suddetto Marchese Omodeo il giorno 5. di Maggio
1628.

Nell'anno seguente in esecuzione di decreto del Signor
Governatore vendette il Magistrato Ordinario a nome
della Regia Camera, e come Procuratore sostituito da
7 Sua Eccellenza ad Ottavio Secco, di lui Eredi, e successori,
ed a quelli, che fossero per avere dato dal medesimo
un annual reddito di lire 24m. Imperiali sopra
l'entrate del detto nuovo dazio del vino a minuto con
gli patti, che appajono dall'Instrumento di tale contratto,
di cui ne fù rogato nel giorno 12. di Maggio il più
volte mentovato Notajo Camerale Cremosano.

Furono prezzo d'una tal vendita lire 300m. somministrate
all'interesse di otto per cento dal suddetto Ottavio
Secco nella Tesoreria generale, perchè Sua Eccellenza
valere se ne potesse a pagare l'Appaltatore della Condotta
de militari attrezzi, e sovvenire ad altre urgenti
necessità del Reale servigio.

Sotto l'ultimo giorno del detto mese di Maggio dello
stesso anno 1629. fù rogato il sopranomato Notajo Camerale
d'altro Instrumento di vendita d'un reddito capitale
8 di lire 20762. 10. sopra la detta nuova regalìa
del vino a minuto.

Fù la ragione di questo reddito, e di lui annuo frutto in
regola del sette per cento data dal Magistrato Ordinario
in vigore di decreto del Signor Governatore ad
Andrea Molteno in soddisfazione d'altrettanta somma,

di

di cui era creditore verso il Regio Erario per panni somministrati d'ordine di Sua Eccellenza per vestire quattro compagnie Franche d'Infanteria Alemanna, e ciò con tutti i patti, privilegj, condizioni, e forme contenute in un istrumento di vendita fatta il giorno 29. di Marzo 1627. alla Città di Milano.

In esecuzione di precedente decreto di S. E. fù celebrato dal Magistrato Ordinario sotto li 9. di Giugno dell'anno suddetto per rogito del menzionato Notajo Camerale Bernardino Cremosano l'instrumento di vendita d'un annuo reddito di lire 14000. sopra la nuova regalia, o sia aumento del vino a minuto fatta a Gio: Stefano Doria Patrizio Genovese per il Capitale di lire 200000.

9 da lui sborsate nella Regia Tesoreria generale. Si leggono in detto istrumento stipulati i patti già stabiliti nel partito di sopra riferto di Bartolomeo Balbi del giorno 5. di Luglio 1628. e trà essi quello della risserva perpetua della ragion di redimere a favore della Regia Camera, qual patto è comune a tutti i contratti, de quali si è tutt'ora parlato.

Avea il già nominato Marchese Gio. Giacomo Omodeo con suo Chirografo dato in Madrid sotto li 10. Agosto 1628. (che leggesi nell'Ordine Reale de 31. Luglio 1630. negli atti del Magistrato, e della Giunta) offer-

10 to a Sua Maestà di servirla colla somma di cento settantacinque mille scudi moneta di cambio a prestito per otto anni senza alcun interesse per l'occasione, e motivi, e con le condizioni espresse nel detto Chirografo: accettata da Sua Maestà l'obblazione, concedute le mercedi, e grazie in essa richieste, e disposto con assenso anche del Marchese il contante in modo, che cento mille scudi servissero al soccorso dell'Esercito Reale, che militava per Sua Maestà nello Stato di Milano, e nel Monferrato, fù pagata dallo stesso Marchese in varie rate la somma de cento mille scudi suddetti, ed in seguito esso, ed il Marchese Agostino di lui Fratello, e Successore ottennero gli ordini opportuni per loro cauzione, e rimborso: gli altri scudi 75000. convenne la Maestà Sua con detto Marchese, che dovessero depositarsi nella Cassa di Redenzione ne termini stabiliti in varie partite, dovendo la stessa godere del beneficio di tale deposito per il rispettivo tempo di otto anni senza obbligo di alcun interesse, con

pat-

patto però che differendosene oltre tal termine la restituzione, dovesse farsi al Marchese, e Successori il pagamento dell'annuo frutto di 5. per 100. dalla Cassa medesima, e del di lei Capitale.

Essendo per tanto entrate nella Cassa di Redenzione in conto di detti scudi 75000. l'anno 1629. lire 120m. per la metà a' 10. Febbrajo, e per l'altra metà nel giorno 24. d'Aprile, ed avendo il detto Marchese Agostino ottenuta la Reale assoluzione dallo sborso del residuo a compire la suddetta somma di scudi settanta cinque mille, come si ha dall'attestato del Segretario del Supremo Consiglio d'Italia Cavagliere Don Antonio Carnero dato in Madrid a' 14. Novembre 1635., fù in vigore di reali lettere de' 18. Maggio 1642., e decreto del Signor Conte di Sirvela Governatore del primo di Luglio di detto anno, ed in esecuzione di lettere della Giunta de' 18. Agosto dello stesso anno dato credito ne' libri della detta Cassa al mentovato Marchese Omodeo del detto Capitale di lire cento venti mille, e rispettivo loro annuale interesse di lire 6m. in ragione, come sopra, di lire 5. per 100.

Annoverasi frà redditi passivi di questa Cassa uno descritto già ne di lei libri in testa di Gio. Angelo Voluntario l'anno 1631. per il Capitale di lire 4141. 7. 6. ora in capo della Veneranda Scuola della Beata Vergine de Centuriati di Como.

11

L'origine di questo reddito per ciò che si ricava dall'annotazione antica della Contadorìa, e (come dicono) dall'*assento*, si è, che sendo stata appresa dalla Regia Camera una Casa prima in parte d'Antonio Francesco Seronno di lei debitore, ed in parte di ragione di Aurelia Carlona come usufruttuaria dell'Eredità di Beatrice Sarona, ed essendo anche stata venduta in vigore del privilegio del Fisco di poter alienare le cose, che in comunione con altri possiede, la parte di prezzo spettante alla suddetta Aurelia, o sia all'Eredità della mentovata Beatrice Sarona nella riferta somma di lire 4141. 7. 6., (la quale con altri danari per cagione di detto prezzo al compimento di lire 6197. dan. 6. erano già pervenuti alla Cassa di Redenzione) restò in essa depositata con obbligo di pagare a Gio. Angelo Voluntario (che morta frattanto detta Aurelia Carlona successe per testamento della suddetta Beatrice nell'usu-

e frut-

frutto della di lei Eredità) lo ſteſſo annuo intereſſe che ſe ne ſarebbe ricavato ponendo dette lire 4141. 7. 6. à luoghi nel Banco S. Ambroſio, e ciò durante la vita di detto Voluntario, dopo la quale doveano reſtare libere dette lire 4141. 7. 6. alla Scuola della Beatiſſima Vergine Maria de Centuriati di S. Agoſtino di Como ſoſtituita erede univerſale col carico della celebrazione di una Meſſa cotidiana dalla memorata Beatrice Sarona: ed in tal modo fù deſcritta a libri della Caſſa tale partita in eſecuzione d'ordine della Giunta de 10. Settembre 1631. inerente a lettere Magiſtrali de 23. del proſſimo precedente Agoſto.

Circa nove anni durò con tale regola il pagamento de frutti di queſto reddito, quando a ricorſo del mentovato Gio. Angelo Voluntario li Regj Delegati diedero nel giorno primo di Luglio 1642. al Contadore della Caſſa l'ordine del tenore ſeguente.

1642. a dì primo Luglio.

Perchè li luoghi del Banco di S. Ambroſio non danno ne più, ne meno di quattro e mezza per cento a ragione d'anno. Il Contadore della Caſſa di Redenzione accomodi la partita del Supplicante, di maniera che nel dar la tavola al Banco vi entri annualmente la ſua partita da pagarſegli ogni ſei meſi la rata, con ſolo la ſua confeſſione, & per il decorſo ſe gli faccia pagare alla detta ragione per il non pagato. Subſcript. *Gabriel de Laude*.

In vigore del quale decreto fù fatta l'opportuna annotazione dal Contadore.

Finalmente ritrovo eſſerſi deſcritto frà carichi di queſta Caſſa in eſecuzione di ordinazione della Real Giunta data ſotto il primo d'Aprile 1628. un reddito d'annue lire 40. in teſta della Reverenda Suor Giulia Confalonera Monaca in S. Clara di queſta Città, quale preſentemente ridotto a lire 34. 11. pretendono, eſſere di loro ragione Carlo, e Giovanni Fratelli Scarpa come Figlj della fù Giulia Confalonera Scarpa.

12

Dell'origine, e cagione del ſuddetto reddito perchè più chiara, e fondamentale s'abbia la notizia hò ſtimato di eſporre diſteſamente il Voto, che in tal occaſione fece il Ragionato generale Salvaterra eccittato ſopra memoriale di detta Monaca dal Magiſtrato Ordinario, come da quel Tribunale, che avendo appreſo i beni

del

del di lei Padre debitore della Regia Camera dichiarato le avea l'annua prestazione, ed assicuratala con l'acquisto in di lei favore d'un reddito nel modo, e forma che si narrano in detto voto, col quale convenne il Magistrato, e secondo cui fece la Giunta la riferta ordinazione del giorno primo d'Aprile 1628.

Il tenore di detto voto è quel, che segue.

Illustre Magistrato.

„ IL reddito, da quale dipendono le lire quaranta che
„ a nome della Supplicante si pretendono, era de lire
„ quarant'otto soldi otto, danari otto assentato sopra
„ il datio della mercantia in testa della Regia Camera
„ con annotamento di pagare le suddette lire 40. alla
„ suddetta Monaca, & constituito a ragione di sette
„ per cento, di modo che il suo capitale monta lire
„ seicento novant'una, soldi dieciotto, danari cinque.
„ Fù detto reddito redento per la Regia Camera atteso
„ il deposito del detto capitale fatto nella Cassa di Re-
„ denzione a dì 3. Gennaro hora passato con dichiara-
„ zione, che cessa da 25. Decembre antecedente in-
„ clusive avanti precedendo la legittima citazione, co-
„ me ne consta presso lo Scrivano della Giunta della
„ detta Cassa, nella quale si ritrova tuttavia il danajo
„ depositato, & comparendo persona legitima a far la
„ retrovendita, se gli restituirà; e si fece tal redenzio-
„ ne per virtù di decreto Magistrale di 13. Ottobre
„ 627. fatto sopra relazione d'essi Ragionati generali
„ de 22. Agosto, dalla quale consta essere la Camera
„ soddisfatta per altra via, come nel suddetto memoria-
„ le si dice, copia del quale sarà con questa.
„ E' vera, che sin quando la Regia Camera fece l'acqui-
„ sto di detto reddito assegnò alla detta Monaca le sud-
„ dette lire 40. che se le dovevano sopra li beni di Ca-
„ millo Confalonero suo Padre alienati per la Regia
„ Camera come ne consta dall'Ordine di cotesto Ma-
„ gistrato di 27. Luglio 610. dato alli Ragionati gene-
„ rali per l'assento di detto reddito, tuttavia quando
„ comparesse erede legittimo, che rilevasse detto Ca-
„ pitale, e lo impiegasse, e dasse soddisfazione a lei,

„ la

„ la Camera reſtaria libera del pagamento di eſse lire
„ quaranta; però non comparendo ſin'ora alcuno ere-
„ de, nè ſendo la Monaca, come ſi dice, capace a rile-
„ vare detto Capitale, e parendomi dall'altra parte
„ conveniente il darle qualche ſoddisfazione; atteſo
„ l'obbligazione ſuddetta della Camera; che gli ha ven-
„ duto li beni a lei obbligati; & che queſto ſia ancora
„ con beneficio della Camera, mi è parſo di proporre
„ alle SS. VV. il partito che ſegue cioè
„ Che per via della Caſſa di Redenzione ſi facciano pa-
„ gare alla detta Monaca le dette lire quaranta l'anno
„ con l'entrada di eſſa, che contandole ſopra detto ca-
„ pitale rieſce a meno di ſei per cento, facendone
„ conto, che ſia vendita, che ſi fa ad uno particolare,
„ che lo sborſi, & eſſa Caſſa ſe ne prevaglia del detto
„ capitale in redimere altri redditi da ſette per cento,
„ o più da eſſerle pagate per modo di provviſione ſin
„ che la vive, poichè dopo morta ceſſa l'obligazione
„ della Camera, o ſin che vivendo lei compaja perſo-
„ na legitima che poſſa fare la retrovendita del reddi-
„ to alla Camera Regia, relevar eſſo capitale, & detta
„ Regia Camera di cotal obbligazione. Scrivendo in
„ queſta conformità alli Signori Delegati alla Giunta
„ della detta Caſſa, all'entrata della quale è incorpo-
„ rato detto reddito, perchè facciano pagare alla det-
„ ta Monaca le dette lir. 40. dal giorno che li ceſſaro-
„ no per via del Dazio in quà, e nell'avvenire ſin che
„ vive, o come ſopra, e facciano fare l'annotamento
„ neceſſario alla partita del depoſito fatto a favore de-
„ gli Eredi del detto Confalonero; e Monaca, rimet-
„ tendomi nondimeno &c. Milano 2. Marzo 1628.
„ *Signat.* Salvatierra.

Morta poi l'anno 1671. a' 3. di Gennajo la memorata Suor Giulia Vittoria Confalonera, ſopra inſtanza di Fulvio Confalonero domandante il rilaſcio del capitale ſuddetto a ſuo favore ordinò la Giunta ſotto il dì 30. di Gennajo dell'anno 1674., che il capitale deſcritto al nome della ſuddetta Monaca ſi traſportaſſe a partita di varj conſorti Confaloneri eredi mediati di Giorgio dello ſteſſo cognome, ſenza pregiudizio però di qualunque terzo, e con la ragione de fitti, e frutti, che alla detta Suor Giulia già ſi pagavano, dalla di lei morte in avanti.

In

In vigore poi di cessioni fatte a Giulia Confalonera Scarpa dagli altri Consorti fù questa partita per intiero a di lei nome descritta in vigore d'ordine de Regj Delegati dato sotto il giorno 30. di Marzo 1675., indi alla testa de di lei figlj per decreto della Giunta del giorno sesto di Maggio 1726. Il che tutto risulta dagli Atti presso del R. Contadore della Cassa di Redenzione.

Ora che abbiamo veduto l'origine, e primi acquistatori de Redditi descritti a' libri della Cassa di Redenzione sarebbe duopo riferire quali siano stati dichiarati da Principali Compratori gli Consorti degli acquisti, quali sieno li possessori presentanei di tali ragioni, e finalmente, se siansi alcuni redenti col decorso del tempo, quali, ed in qual somma estinti. Mà risultando tutto ciò da una relazione del Regio Contadore di detta Cassa Luigi Brasca hò stimato, che sarà per esere bastantemente soddisfatto ad ogn'uno de suddetti quesiti col riferirne il di lei tenore.

12. *Aprile* 1726.

Relazione del R. Contadore della Cassa di Redenzione Ludovico Brasca,

Riguardante i Reddituarj descritti a' di lui libri, e loro primi Autori.

" RElazione concernente il Partito di Bartolomeo Balbi
12," come da Instrumento di vendita fatta dall'Illu-
" strissimo Magistrato Ordinario al medesimo Balbi
" Genovese in seguito de' Reali Ordini, e di re-
" scritto di Sua Eccellenza rogato dal Notajo Camerale Ber-
" nardo Cremosano nell'anno 1628. 5. Luglio di scudi 150000.
" regolato a lire 5. 10. per ogni scudo per diversi Reddituarj
" d'assentarsi sopra la Regia Cassa di Redenzione, parte al 12.
" per cento per una sol vita, parte al 10. per cento per due
" vite, e parte al 7. per cento ad hæredes, e per dichiarazio-
" ne di Stefano Balbi Procuratore speciale del suddetto Bar-
" tolomeo Balbi sotto il giorno 15. Luglio detto anno, si ve-
" dono li seguenti primi nominati dal suddetto Stefano Balbi
" per rispettivi loro capitali, che con altra dichiarazione de'
" medesimi, secondo il convenuto nel capitolo sesto con Bar-
" tolomeo Balbi, e lettera de' 15. Marzo 1629. diretta al Con-
" tadore Questore Gio: Salvaterra, si vedono parte al 12. per
" cento ad una sol vita, parte al 10. per cento in due vite,
" ed ebbe il suo effetto fino alle Calende di Gennajo 1639.,
" e dalle medesime Calende in avanti furono ridotti al sei
" per cento ad hæredes per convenzioni seguite, e ciò in ese-
" cuzione d'Ordine de' Signori Delegati de' 19. Febbrajo det-
" to anno, dalle quali convenzioni ad hæredes, poscia sono
" succeffi li presentanei Reddituarj, e con altr'Ordine de' 15.
" Febbrajo 1647. della Regia Giunta, diretto al Contadore
" Panceri sono stati ridotti dal sei al cinque per cento, co-
" me sopra ad hæredes dalle Calende di Gennajo 1643. in
" avanti. In oltre si vedono alcuni estinti per la loro morte
" seguita antecedentemente alla detta convenzione, ed alcu-
" ne redenzioni state fatte di tempo in tempo.

I. To-

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
„ I. Tomaſo Gentile qu. „ Benedetto nominato „ da Stefano Balbi per „ ſcudi 8333. $\frac{1}{3}$ ——			
„ Preſentanei Reddituarj			
„ Tereſa Gentile ———		lir. 8842. 5.	lir. 442. 2. 3.
„ Maddalena Gentile ——		lir. 13255.15.	lir. 662.15. 9.
„ Famiglia Gentile ———		lir. 9821.10.	lir. 491. 1. 6.
„ Giacomo Grimaldi ——		lir. 2455.10.	lir. 122.15. 4.
„ E per la morte di Stefa- „ no Gentile figlio del „ ſuddetto Tomaſo Gẽ- „ tile ſeguita a' 26. Ago- „ ſto 1634. reſtò eſtinto „ il capit. di lir. 11458. „ 6. 8. per eſſere a vita „ ſua ————		lir. 11458. 6.8.	lir. . . . . . .
„ Che in tutto formano li „ ſuddetti ——ſcud.	8333. $\frac{1}{3}$		
„ II. Felice Spinola quon. „ Agoſtino nominato da „ Stefano Balbi per ſcu- „ di 6000.—. ———			
„ Preſentanei Reddituarj			
„ Ambrogio, e Sinibaldo „ Negroni ———		lir. 11000.——	lir. 550.—
„ Li medeſimi tengono al- „ tro reddito provenien- „ te da Paola Vigevi di „ lir. 124. 8. 9. come „ avanti ————			
„ Agoſtino, e Chriſtoforo „ Spinoli qu. Felice —		lir. 22000.——	lir. 1100.——
„ Che in tutto formano li „ ſuddetti ——ſcud.	6000.—		
„ III. Gio: Battiſta Lomel- „ lino qu. Ambrogio no- „ minato da Stefano Bal- „ bi per ſcudi 3000.—-			
„ Preſentanei Reddituarj			
„ Luiggi Rezzonico ——		lir. 8250.——	lir. 412.10.—
„ Marco Aurelio Rove- „ retto ————		lir. 8250.——	lir. 412.10.—
„ Che in tutto formano li „ ſuddetti ——ſcud.	3000.—		

„ IV.

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
,, IV. Gio: Battista Negrone qu. Bendinello nominato da Stefano Balbi per scudi 3000.			
,, Presentanei Reddituarj			
,, Bendinello Negrone —		lir. 8250.—	lir. 412.10.—
,, Carlo Ambrogio, ed Agostino Fratelli Negroni ———		lir. 4125.—	lir. 206. 5.—
,, Antonio Negrone ——		lir. 4125.—	lir. 206. 5.—
,, Che in tutto formano li suddetti —— scud.	3000.—		
,, V. Paolo Maria de Marini qu. Gio: Giorgio nominato da Stefano Balbi per scudi 6000.			
,, Presentanei Reddituarj			
,, Il suddetto capitale redito è pervenuto nel Cavagliere Don Pirro Spinola a' 19. d'Agosto 1652., come d'Ordine de' Signori Delegati, e fù redento a Calende Lugl. 1671. sc.	6000.—		
,, VI. Giulio Pallavicino qu. Gio: Battista nominato da Stefano Balbi per scudi 20000.			
,, Presentanei Reddituarj			
,, Marchese Ottavio, e Fratelli Pallavicini ——		lir. 24444. 6.8.	lir. 1222. 4.4.
,, Pietro Francesco Citterio ———		lir. 24444. 6.8.	lir. 1222. 4.4.
,, Benedetto Viale ——		lir. 24444. 6.8.	lir. 1222. 4.4.
,, Cavagliere Don Pirro Spinola successo a Carlo, e Filippo Pallavicini da Calende Gennajo 1650. in avanti, come d'Ordine de' Signori Delegati de' 9. Gennajo 1651., e fù			

,, re-

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
,, redento a Calende Luglio 1671. il capitale di ———		lir. 27500.—	....
,, E per la morte di Bartolomeo Pallavicino ſeguita l'anno 1638. 2. Luglio reſtò eſtinto il di lui capitale di lir. 4583. 10.			
,, E altre lir. 4583. 10. ſono ſtate levate per la porzione di Anna Maria Pallavicina, che in tutto formano ——		lir. 9167.—	....
,, Onde formano in tutto li ſuddetti——ſcud.	20000.—		
,, VII. Filippo Centurione quon. Chriſtoforo nominato da Stefano Balbi per ſcudi 8000.			
,, E' pervenuto il ſuddetto capitale Reddito nel Cavagliere Don Pirro Spinola nell' ãno 1647. da cui ſono ſtati redenti a Calende Luglio 1671. li ſuddetti-ſcud.	8000.—		
,, VIII. Geronimo Adorno quon. Nicolò nominato da Stefano Balbi per ſcudi 2000.			
,, Preſentanei Reddituarj Giuſeppe Seghelino ſc.	2000.—	lir. 11000.—	lir. 550.—
,, Il medeſimo Seghelino tiene altro annuo reddito di lir. 71. 10. 9. proveniente da Colombano Campo come avanti.			
,, IX. Gio. Agoſtino Centurione quon. Giulio nominato da Stefano Balbi per ſcudi 10000.			

,, Pre-

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
„ Presentanei Reddituarj „ Lazaro Centurione sc. . . . . . lir.		38500. —— lir.	1925. ——
„ Pervenuto il ressiduo capitale nel Cavagliere Don Pirro Spinola il giorno 23. Maggio 1653. da cui fù redento. ——— scud. . . . . . lir.		16500. ——	. . . .
„ Che in tutto formano li suddetti ——— sc	10000. —		
„ X. Nicola Grimaldi qu. Agostino nominato da Stefano Balbi per scudi 6000.			
„ Successo il Cavagliere Don Pirro Spinola a Maria Spinola D'Aste sua Madre a' 23. Maggio 1653., e dal medesimo furono redenti a Calēde Luglio 1671. sc.	6000. —		
„ XI. Gio. Tomaso Invrea quon. Paolo nominato da Stefano Balbi per scudi 10000.			
„ Presentaneo Reddituario Marchese Francesco Maria Balbi ——— scud.	10000. — lir.	55000. —— lir.	2750. ——
„ XII. Gio. Battista Pancsio qu. Gerolamo nominato da Stefano Balbi per scudi 2000.			
„ E' pervenuto nel Cavagliere Don Pirro Spinola d'ordine de Signori Delegati de 16. Settembre 1652., e dal medesimo è stato redento a Calende Luglio 1671. il Capitale delli suddetti — scud.	2000. —		
„ XIII. Paolo Vincenzo Giustiniano quon. Mi-			

„ che-

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
„ chele nominato da „ Stefano Balbi per ſcu- „ di 8333. ⅓ „ Preſentanei Reddituarj „ Paolo Vincenzo, e Proſ- „ pero Giuſtiniani Fra- „ telli ——— ſcud.	8333. ⅓ lir.	45833. 6. 8. lir.	2291. 13. 4.
„ XIV. Agoſtino Duraz- „ zo quon. Giacomo no- „ minato da Stefano Bal- „ bi per ſcud. 10000. „ Preſentanei Reddituarj „ Marcheſe Giacomo Fi- „ lippo Durazzo ——	. . . . . lir.	13750.—— lir.	687. 10. —
„ Giuſeppe Maria Duraz- „ zo ———————	. . . . . lir.	13750.—— lir.	687. 10. —
„ E da Gio. Luca, Euge- „ nio, Gio. Agoſtino, „ Marcello, e Gio. Do- „ menico Fratelli Du- „ razzi hà redento la „ Regia Camera à Ca- „ lende Gennajo 1674. „ il reſſiduo Capitale di „ lir. 27500. „ E datogli in pagamento „ tanta parte del Cenſo, „ e Taſſe del Contado „ di Lodi ———	. . . . . lir.	27500. ——	. . . .
„ Che in tutto formano li „ ſuddetti —— —— ſc.	10000.—		
„ XV. Luciano Spinola qu. „ Carlo nominato da „ Stefano Balbi per ſcu- „ di 5000. „ Pervenuto nel Cavaglie- „ re Don Pirro Spinola „ a'23. Maggio 1653. e „ dal medeſimo fù re- „ dento a Calende Lu- „ glio 1671. il Capitale „ ſuddetto di ——ſcud.	5000.—		
„ XVI. Gerolamo Lomel-			

„ lino

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi .	Annuo Reddito .
„ lino qu. Benedetto no- „ minato da Stefano „ Balbi per scud.3000. „ Pervenuto nel Cavaglie- „ re Don Pirro Spinola „ a' 28. Aprile 1653. e „ dal medesimo fù re- „ dento a Calende Lu- „ glio 1671. il Capitale „ de suddetti——scud.	3000.—		
„ XVII. Gio. Batt. Ador- „ no quon. Gabriele no- „ minato da Stefano Bal- „ bi per sc. 2000. „ Presentaneo Reddituario „ Marchese Gio. Luiggi „ Durazzo——scud.	2000.—	lir. 11000.—	lir. 550.—
„ XVIII. Gio. Luca Spi- „ nola qu. Gio. Maria, e „ XIX. Gregorio Spinola „ qu. Gerolamo nomi- „ nati da Stefano Balbi „ per scud. 12000., cioè „ sc. 6000. per cadauno. „ Presentanei Reddituarj „ Fideicomissarj di Maria „ Durazza——		lir. 37333. 6. 8.	lir. 1866. 13. 4.
„ Marchese Gerolamo Du- „ razzo——		lir. 18666.13.4.	lir. 933. 6. 8.
„ RR. PP. Camandoli di „ Genova——		lir. 10000.—	lir. 500.—
„ Che in tutto formano li „ suddetti——scud.	12000.—		
„ XX. Colombano Cam- „ po qu. Gio Battista no- „ minato da Stefano „ Balbi per scut. 1666. ⅔ „ Presentaneo Reddituario „ Giuseppe Seghelino—		lir. 1430.17. 4.	lir. 71.10. 9.
„ E dal Dott. Colleg. di „ Milano Aloisio Trotti „ ha redento la Reg. Ca- „ mera a Calende Gen- „ najo			

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
„ najo 1674. il restante „ Capitale di lir. 7735. „ 16.,e gli hà dato in pa- „ gamento tanta parte „ del Censo, e Tasse del „ Contado di Lodi —	. . . . . lir.	7735.16. lir.	. . . . . .
„ Che in tutto formano li „ suddetti ——— sc.	1666. $\frac{2}{3}$		
„ XXI. Giacomo Balbi qu. „ Pantaleone nominato „ da Stefano Balbi per „ sc. 5000.			
„ Hà redento la Regia Ca- „ mera da Gio. Pietro „ Campaniga il Capita- „ le delli suddetti scud. „ 5000., e poscia fatta- „ ne nuova vendita al „ medesimo, al quale „ sono successi il Conte „ Luiggi Bellone, ed il „ Conte Don Marcelli- „ no, e fratelli Airoldi, „ come si vede dal parti- „ to di detto Campani- „ ga ——— scud.	5000.—		
„ XXII. Bartolomeo Pas- „ sano quon. Stefano no- „ minato da Stefano Bal- „ bi per scud. 2500.			
„ Marina Passani —— sc.	2500.— lir.	13750.—— lir.	687.10.—
„ Seguita altra dichiara- „ zione di Stefano Balbi „ per il compimẽto del „ partito di sc. 150000. „ fatta sotto il giorno „ 16. Settembre 1628.			
„ Argentina Bustanza Mo- „ glie di Agostino Bu- „ stanzo, e figlia del qu. „ Agostino Baciocco no- „ minata da Stefano Bal- „ bi per sc. 3612. $\frac{2}{3}$			

„ Hà

h

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
,, Hà redento la Regia Caſ- ,, ſa nell'anno 1660. pri- ,, mo Luglio da Cornelia ,, Baciocca il Capitale ,, delli ſuddetti —— ſc.	3612. ⅔		
,, Pietro de Plani qu. Bat- ,, tiſta nominato da Ste- ,, fano Balbi per ſc 2000.			
,, Ha redento la Regia Ca- ,, mera con danari della ,, Caſſa a' 18. Novembre ,, 1664. da Maria Nico- ,, letta de Plani il Capi- ,, tale delli ſodetti — ſc.	2000. —		
,, Paola figlia del qu. Gio. ,, Battiſta Vigevi, e mo- ,, glie del qu. Gerolamo ,, Diegheri nominata da ,, Stefano Balbi per ſcu- ,, di 1000			
,, Preſentanei Reddituarj ,, Ambrogio, e Sinibaldo ,, Negroni ————		lir. 2488.15 —	lir. 124. 8. 9.
,, Pervenute di annuo Red- ,, dito di lir. 150. 11. 3. ,, nel Cavagliere Don ,, Pirro Spinola a Calen- ,, de Gennajo 1656., le ,, quali furono redente a ,, Calende Luglio 1671. ,, che ſono il reſtante ,, Capitale di ——		lir. 3011. 5. —	lir. .....
,, Che in tutto formano li ,, ſuddetti ———— ſc.	1000. —		
Gio. Paolo Invrea figlio ,, di Nicolao nominato ,, da Stefano Balbi per ,, ſc. 2500.			
,, Hà redento la Regia Ca- ,, mera a Calende Gen- ,, najo 1667. da Franceſ- ,, co Maria, e Fratelli ,, Invrea il Capitale del- ,, li ſuddetti ——— ſc.	2500. —		

,, Ge-

	Capitale de Scudi.	Importare de detti Scudi.	Annuo Reddito.
„ Gerolamo de Marini qu. „ Francesco nominato „ da Stefano Balbi per „ sc. 4000. „ Presentaneo Reddituario „ Paolo de Marini— — sc.	4000.—	lir. 22000.—	lir. 1100.—
„ Eredi del qu. Gio. Agosti- „ no Balbi nominati da „ Stefano Balbi per sc. „ 2000.			
„ Hà redento la Regia Ca- „ mera a Calende Gen- „ najo 1660. da Carlo „ Cittadino il Capitale „ delli suddetti —— sc.	2000.—		
„ Pompeo Invrea figlio di „ Christoforo nominato „ da Stefano Balbi per „ scud. 1054. $\frac{1}{3}$			
„ Pervenuto nel Cavaglie- „ re Don Pirro Spinola „ come d'ordine de Si- „ gnori Delegati de 23. „ Maggio 1653., e dal „ medesimo hà redento „ la Reg. Camera a Ca- „ lende di Luglio 1671. „ il Capitale delli sud- „ detti ———— sc.	1054 $\frac{1}{3}$—		
„ Che in tutto formano li „ suddetti sc. 150m. del „ partito Balbi, dico sc 150000.—			

Par-

Partito Turcone.

„ DAl Partito di Gerolamo Turcone come da Inſtrumento di
„ vendita fatta dall'Illuſtriſs. Magiſtrato Ordinario al me-
„ deſimo Turcone in ſeguito de Reali Ordini, e reſcritto di S.
„ Eccellenza rogato dal Notajo di Milano Baldaſſare Cogliati
„ ſubrogato in luogo del Notajo Camerale Bernardo Cremoſa-
„ no il giorno 30. Maggio 1628. di lir. 229538. 5. per la valuta di
„ ſcud. 41734 ſs. 25. da lir. 5. 10. per cadauno d'aſſentarſi ſopra
„ la Regia Caſſa di Redenzione per diverſi Reddituarj in ragio-
„ ne di lir. 6. 15. per cento d'annuo reddito, che poi nell'anno
„ 1647. 15. Febbrajo per Ordine della Regia Giunta diretto al
„ Contadore Panceri ſono ſtati ridotti al cinque per cento ad
„ hæredes dalle Calende Gennajo 1643. in avanti, ſono ſucceſſi
„ li ſeguenti Reddituarj nominati dal ſuddetto Turcone, e ſuc-
„ ceſſivamente quelli, che di preſente ſi ritrovano, come da lo-
„ ro Inſtrumenti.

		Capitale	Annuo Reddito
„ Antonio della Porta nominato dal ſuddetto Turcone per lir. 32000. come da Inſtrumento del giorno 31. Maggio 1628. rogato dal Notajo di Milano Gio. Battiſta Aliprandi ſono ſucceſſi li ſeguenti			
„ Conte Gio. della Porta		lir. 20000. —	lir. 1000. —
„ Abbate Don Carlo Franceſco della Porta —		lir. 12000. —	lir. 600. —
„ Che in tutto formano le ſuddette — — lir.	32000. —		
„ Acquiſto del detto Gerolamo Turcone per lir. 123408. 8. come da Inſtrumento de 30. Maggio 1628., e dichiarazione fatta dal medeſimo a' 26. Agoſto detto anno a favore di Gio. Battiſta Beſozzo ſono ſucceſſi li ſeguēti			
„ Aleſſandro, e Paolo Antonio Fratelli Beſozzi		lir. 61704. 4. —	lir. 3085. 4. 2.

„ Hà

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ Hà redento la Regia Ca- „ mera a Calende Gen- „ najo 1674. da Gio. Lu- „ ca,& Eugenio Fratelli „ Durazzi lir. 61704.4., „ e gli hà dato in paga- „ mento tanta parte di „ Cenſo,e Taſſe del Cõ- „ tado di Lodi ——	......	lir.61704. 4.–	lir. ......
„ Che in tutto formano le „ ſodette —— ——	lir.123408. 8.		
„ Nicolò della Porta per „ lir. 48000. nominato „ dal medeſimo Turco- „ ne come da Inſtrumẽ- „ to del giorno 31.Mag- „ gio 1628. rogato dal „ Not. di Milano Gio. „ Battiſta Aliprandi , „ ſono ſucceſſi come „ ſegue.			
„ Conte Don Giuſeppe, e „ Ferdinãdo della Porta	......	lir.10555.—	lir. 527.15.—
„ Conte Carlo, e Gio. An- „ tonio Fratelli della „ Porta ———	......	lir.16335.—	lir. 816.15.—
„ E per una porzione ſpet- „ tante ad Amantio fi- „ glio del detto Nicolò „ di Capitale reddito di „ lir. 10555. fù redenta „ a' 11. Giugno 1648.—	......	lir.10555.—	lir. ......
„ Gio: Battiſta della Sorte „ per retrovendita fat- „ tagli dalla Regia Caſ- „ ſa di Redenzione del „ Capitale reddito di „ lir.10555. ſotto il gior- „ no primo Marzo 1712. „ rogata dal Notajo Ca- „ merale Gio: Battiſta „ Cantone, che poſſede- „ vano Franceſco, e fra- „ telli della Porta, e per „ di-			

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ dichiarazione del me- „ deſimo Gio: Battiſta „ della Sorte del giorno „ 2. Aprile detto anno è „ ſucceſſo il ſeguente „ Giuſeppe Buraſco —	. . . . . .	lir. 10555. —	lir. 527.15. -
„ Che in tutto formano le „ ſuddette — — lir.	48000. —		
„ Gio: Antonio, e Geroni- „ mo Fratelli Natta per „ lir. 24000. - nominati „ dal ſuddetto Turcone, „ come da Inſtrumento „ dell' anno 1628. 31. „ Maggio rogato dal No- „ tajo di Milano Gio: „ Battiſta Aliprandi, ſo- „ no ſucceſſi come ſegue	. . . . . .		
„ Gio: Battiſta, Benigno, „ e Fratelli Natta —	. . . . . .	lir. 24000. —	lir. 1200. —

Partito Secco.

„ DAl Partito di Ottavio Secco proveniente da vendita fatta-
„ gli dall'Illuſtriſſimo Magiſtrato Ordinario in ſeguito agli
„ Ordini di Sua Eccellenza per un Capitale di lir. 300000. con
„ annuo reddito in ragione di lir. 8. per cento, come da Inſtru-
„ mento de' 12. Maggio 1629. rogato dal Notajo Camerale Ber-
„ nardo Cremoſano, e dichiarazione fatta a' 27. Agoſto detto
„ anno, che poi nell'anno 1647. 15. Febbrajo per ordine della
„ Regia Giunta diretto al Contadore Panceri ſono ſtati ridotti
„ al 5. per cento ad hæredes dalle Calende Gennajo 1643. avan-
„ ti, ſi vedono ſucceſſi li ſeguenti Reddituarj nominati dal ſud-
„ detto Secco, e ſucceſſivamente quelli, che di preſente ſi ri-
„ trovano.

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ Aleſſandro Modrone no- „ minato da Ottavio „ Secco per lir. 200000. „ Preſentaneo Reddituario „ Opera pia Modrona —	. . . . .	lir. 200000. —	lir. 10000. —
„ Sono ſtate redente —	. . . . .	lir. 55000. —	. . . .
„ E da Domenico Ceriano „ hà redento la Regia			

„ Caſ-

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ Caſſa a'5. Aprile 1653.			
„ il reſtante Capitale di	lir. 45000.——		. . . .
„ Che in tutto formano le „ ſuddette ———lir. 300000.—			

Partito Molteno.

„ DAl Partito di Andrea Molteno fatto nell'anno 1629. 31. Mag- „ gio come da Inſtrumento di detto giorno rogato dal No- „ tajo Camerale Bernardo Cremoſano per lir. 20762. 10. con „ ſuo annuo reddito in ragione di lir. 7. per cento proveniente „ da vendita fattagli dalla Regia Camera, e per altro Inſtru- „ mento fatto dal medeſimo Molteno di retrovendita a Giorgio „ Clerici ſotto il giorno 13. Luglio detto anno rogato dal No- „ tajo di Milano Ceſare Butio, che poi nell'anno 1647. 15. Feb- „ brajo per ordine della Regia Giunta diretto al Contadore Pan- „ ceri ſono ſtati ridotti al 5. per cento ad hæredes dalle Calen- „ de di Gennajo 1643. in avanti, dal quale Inſtrumento di re- „ trovendita di detto Molteno ſi vedono li ſeguenti Reddituarj „ da lui nominati, e ſucceſſivamente quelli, che al preſente ſi „ ritrovano.

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ Giorgio Clerici per lire „ 20762. 10. nominato „ da Andrea Molteno.			
„ Preſenti Reddituarj			
„ Il Sig. Marcheſe Regen- „ te, e Preſidente Don „ Giorgio Clerici ——	lir.	18455.10.	lir. 922.15.6.
„ Don Giuſeppe Foſſani —	lir.	2037.—	lir. 115. 7.—
„ Che in tutto formano le „ ſuddette ———lir.	20762.10.—		

Partito Campanigo.

„ DAl Partito di Gio: Pietro Campanigo proveniente da ven- „ dita fattagli da' Signori Delegati ſopra la Caſſa di Reden- „ zione per un Capitale reddito di lir. 34000. con ſuo annuo „ Reddito in ragione del 5. per cento ad hæredes come per In- „ ſtrumento del giorno 26. Settembre 1664. rogato dal Notajo „ Camerale Giorgio Ottolino, e per Scrittura privata di detto „ Campanigo de' 30. Settembre ſuddetto. Si vedono li ſeguenti

„ Red-

„ Reddituarj nominati per l'annuo reddito, e successivamente
„ quelli, che di presente si ritrovano.

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ Marchese Don Carlo Visconti nominato da Gio: Pietro Campanigo per lir. 34000.			
„ Presentanei Reddituarj			
„ Conte Don Carlo Bellone		lir. 17000.	lir. 850.
„ Conte Don Marcellino, e Fratelli Airoldi		lir. 17000.	lir. 850.
„ Che in tutto formano le suddette	lir. 34000.		

„ Cioè lire 27500. provenienti dal partito Balbi, come sopra al numero 21., e le altre lire 6500. vengono dal capitale reddito di lir. 300000., che nell'anno 1627. a' 7. Aprile per Instrumento rogato dal Notajo Fernando Dossena acquistò dalla Regia Camera il Marchese Gio: Giacomo Omodeo, e da esso fù retrovenduto alla Regia Cassa l' anno 1641. a'20. Decembre, e da questa nuovamente venduto a Pantaleo, e Francesco Maria Balbi sotto li 14 Febbrajo 1642.

„ Nell'anno poi 1671. furono estinte lire 293500. di detto capitale reddito Omodeo nella vendita fatta in esecuzione del partito di Gio: Antonio Cazzulino sotto li 19. Agosto detto anno, e così è

„ ri-

„ rimasto il detto capi-
„ tale reddito in lire
„ 6500., quali furono
„ vendute dal detto Frã-
„ cesco Maria assieme
„ con le altre suddette
„ lire 27500. al Marche-
„ se Gio: Carlo Viscon-
„ te per Instrumento de . . . .
„ 24. Gennajo 1662. ro-
„ gato per Andrea Tas-
„ sorelli Notajo di Ge-
„ nova, e dal detto Mar-
„ chese fù venduto a
„ Gio: Pietro Campani-
„ go, il quale lo retro-
„ vendette alla R. Cassa,
„ e nuovamente l'acqui-
„ stò come sopra in prin-
„ cipio.

Partita Omodea.

„ LI Signori Principessa Pio di Savoja, Conti Archinto, Visconti,
„ e Borromei tengono assentato presentemente sopra la Re-
„ gia Cassa di Redenzione un capital Reddito di lir. 445668. 7.
„ con annuo reddito in ragione del cinque per cento ad hæredes
„ così ridotto dalle Calende di Gennajo 1643. in avanti per or-
„ dine della Regia Giunta diretto al Contadore Panceri del
„ giorno 15. Febbrajo 1647. per essere stato dalle dette Calende
„ di Gennajo 1643. retrò a lir. 6. per cento, qual capital Reddito
„ proviene da vendita fatta, e dato in paga dall' Illustriss. Magi-
„ strato Ordinario, in seguito de' Reali Ordini al Marchese Gio.
„ Giacomo Omodeo, come Erede del quon. Emilio suo Zio per
„ Instrumento del giorno 5. Maggio 1628. rogato dal Notajo
„ Camerale Bernardo Cremosano, al qual capital Reddito sono
„ successi li suddetti.

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ Signori Principessa Pio „ di Savoja, Conti Ar- „ chinto, Visconti, e „ Borromeo ———		lir. 445668. 7.	lir. 22283. 6. 8.
„ In oltre altro capital „ Reddito assentato so- „ pra la stessa Regia Cas- „ sa nell'anno 1642. in „ testa del Marchese A-			

	Capitale	Capitale	Annuo Reddito
„ gostino Omodeo di lir. „ 120000. con suo annuo „ Reddito in ragione del „ cinque per cento pro- „ veniente da altrettante „ pagate in detta Cassa, „ come da lettera de' 18. „ Agosto 1642. diretta al „ Contadore della Cassa		lir. 120000. —	lir. 6000. —
„ Che ambidue li suddetti „ Capitali formano in „ tutto ———— lir. 565668. 7.			

Partita D'Oria, ora del Sig. Duca S. Pietro.

„ SIg. Francesco Maria Spinola Duca di S. Pietro tiene presen-
„ temente assentato sopra la Regia Cassa di Redenzione un
„ capital Reddito di lir. 200000. con suo annuo reddito in ragio-
„ ne del cinque per cento, quale proviene per Instrumento ro-
„ gato dal Notajo Camerale Baciocco di nuova vendita fatta
„ da' Signori Delegati del giorno 12. Aprile 1642. a Gio. Filippo
„ Spinola del Reddito, che era in testa antecedentemente di Gio.
„ Stefano Doria, come da Instrumento d'acquisto fatto dal me-
„ desimo sopra il vino a minuto nuovo dello Stato di Milano
„ d'annuo reddito al 7. per cento il giorno 9. Giugno 1629. ro-
„ gato dal Notajo Camerale Bernardo Cremosano, e per la mor-
„ te del medesimo Gio. Filippo è successo al detto capital red-
„ dito il suddetto Francesco Maria Spinola suo Figlio, & Ere-
„ de, come d'ordine de' Signori Delegati de' 31. Marzo 1661., e
„ per altro ordine de' suddetti Signori Delegati de' 15. Novem-
„ bre 1667. è stato descritto in testa di Veronica Spinola di lui
„ Madre porzione del detto capitale di lir. 200000., cioè lir.
„ 116362., le quali sono poi state redente da' Signori Delegati
„ della Cassa sotto il giorno 10. Marzo 1678., e fattane nuova
„ vendita al Prete Giacomo Maria Noli, il quale le hà acqui-
„ state *nomine personæ declarandæ* per esecuzione d'ordine de' Signo-
„ ri Delegati de' 12. Marzo detto anno sono state descritte di
„ nuovo in testa della suddetta Veronica Spinola, e ciò attesa
„ la dichiarazione fatta dal detto Rev. Giacomo Maria Noli,
„ d'essere stato in tale acquisto sottomessa persona di detta Ve-
„ ronica, e per osservazione di lettera de' Signori Delegati de'
„ 10. Gennajo 1689. il suddetto Capitale di Veronica Spinola
„ fù trasportato in testa del detto Francesco Maria Spinola Du-

„ ca

„ ca di S. Pietro di lei Figlio, e così nuovamente è riſſultato il di
„ lui Capitale come ſopra in . . . . . lir. 200000.— lir. 10000.—

Partita de Centuriati di Como.

„ LA Veneranda Scuola della B. Vergine de Centuriati della
„ Città di Como tiene aſſentato preſentemente ſopra la Re-
„ gia Caſſa di Redenzione un capital Reddito di lir. 4141. 7. 6.,
„ per cui ſi paga l'annuo reddito in ragione di lir. 4. 10. per cen-
„ to, qual capital Reddito fù aſſentato ſopra la ſteſſa Regia
„ Caſſa nell'anno 1631. come procedente dalla metà del prezzo
„ d'una Caſa, ch'era comune con Aurelia Carona, ed Antonio
„ Franceſco Sarono, al quale fù appreſa, e venduta dalla Re-
„ gia Camera per debito del detto Sarono in virtù del privile-
„ gio, che tiene il Regio Fiſco di vendere li beni comuni, le qua-
„ li lir. 4141. 7. 6. ſi dovevano rilaſciare a detta Aurelia come
„ uſufruttuaria de' beni laſciati dalla quon. Beatrice Sarona, e
„ dopo la morte della medeſima Aurelia pervenne il ſuddetto
„ capital Reddito in Gio. Angelo Voluntario ſuo Marito, a cui
„ ſucceſſe la ſuddetta Ven. Scuola de Centuriati di Como per
„ il ſuddetto capitale di . . . . . lir. 4141. 7. 6. lir. 186. 6. 6.

Partita del Conte Novati.

„ IL Conte Ottavio Villani, e Don Pietro ora Ferrante Novati
„ tengono aſſentato preſentemente ſopra la Regia Caſſa di Re-
„ denzione un annuo Reddito di lir. 3000. in ragione del 5. per
„ cento ſopra un capital Reddito di lir. 60000. che nell' anno
„ 1627. era deſcritto in teſta di Don Franceſco, e Don Tomaſo
„ Fratelli Parravicini metà per cadauno in ragione dell' annuo
„ reddito a lir. 8. per cento, che poi nell' anno 1647. 15. Feb-
„ brajo per ordine della Regia Giunta diretto al Contadore Pan-
„ ceri fù ridotto al cinque per cento ad hæredes dalle Calende
„ di Gennajo 1643. in avanti, da' quali ſono poi ſucceſſi li ſud-
„ detti come ſegue.

	Capitale	Annuo Reddito
„ Il Conte Ottavio Villani, „ Don Pietro ora Ferrante „ Novati————	lir 60000.——	lir. 3000. ——

Partita de' Fratelli Scarpa.

„ CArlo, e Gio. Fratelli Scarpa tengono aſſentato preſentemen-
„ te ſopra la Regia Caſſa di Redenzione un capitale di lir.
„ 691. 18. 5. con annuo reddito di lir. 34. 11. 11. in ragione del
„ cinque per cento dico . . . . . lir. 691. 18. 5. lir. 34. 11. 11.

§. 2.

§. 2.

Del modo tenuto nel pagare i redditi descritti a' libri della Cassa di Redenzione.

VArj sono stati i modi, che ha tenuto la Regia Giunta sopra la Cassa di Redenzione nel dare soddisfazione a' Reddituarj a di lei libri descritti, mentre, come si vede dagli atti, e riferisce anche il Contadore Luiggi Brasca in sua relazione de' 12. Giugno 1726. Usò nel principio la Giunta mandare alli Regolatori del Banco S. Ambrosio, in cui esercivasi detta Cassa, la nota, ò sia tavola de' Reddituarj coll'ordine per il loro pagamento: Indi col decorso del tempo alle volte furono a' medesimi dati assegni sopra le Imprese Camerali, ò Regalie, in cui avea ragione la Cassa: altre volte si diedero a' particolari loro ricorsi singolari Ordini, ò mandati al Cassiero per la loro soddisfazione or' l'uno, or' l'altro de' modi suddetti con l'uno, ò con l'altro de Reddituarj a loro richiesta fù praticato, ed or' ripartitamente in maniera, che la metà de redditi in contanti dalla Cassa, e l'altra da' Debitori assegnati venisse sborsata: E sebbene sotto i 10. Aprile 1643. per levare ogni confusione, e perchè giornalmente potessero a' Regj Delegati essere noti gli debitori della Cassa frà le altre cose avessero ordinato, che le rendite tutte della medesima in quella entrassero, e che gli Reddituarj, come da principio faceasi, per mano del Cassiere dovessero essere pagati, ciò non ostante per comodo maggiore della medesima Cassa, ed alle volte anche a' suppliche d'alcuni Reddituarj se gli fecero nuovamente assegni d'Imprese, ò Provincie debitrici, e principalmente rispetto a queste dopo che alienati i Bollini furono in parte di reintegrazione assegnate alla suddetta Cassa partite di Censo, e Tasse come si narra nel terzo §. del Capo attenente alla Dote.

13

Siccome diverse annuali somme in ciascuno de' partiti che abbiamo riferti si convennero in favore de' rispettivi red-

Reddituarj, vedendosi altre stabilite al 12. per cento ad una vita, altre al dieci per cento per due vite; ed altre in perpetuo ad otto, sette, ò cinque per ogni centinaja di capitale, così giusta l'accordato in ciascheduno de' suddetti contratti fù data soddisfazione a' Reddituarj sino all'anno 1643. come si comprova da una relazione fatta alla Maestà del Re Filippo Quarto da' Regj Delegati sotto li 28. d'Aprile 1643. ivi: *E seriamente tenutosi discorso dell' altre cause, che tengono esausta la detta Cassa si è conosciuta frà quelle la principale, che la detta Cassa per mantenersi in credito hà pagato di continuo tutti gli redditi intieramente senz' alcuna diminuzione, e particolarmente dal 1630. in quà, nel qual anno si trattenero tutti gli altri redditi sopra l'imprese, Censi, e Tasse, e gli altri si sono pagati solo per dieci mesi, & altri per nove, & ultimamente si sono ridotti da quattro anni in quà al pagamento de quattro per cento, e detta Cassa hà sempre fatto il pagamento de redditi suoi per intiero non ostante gli alti prezzi loro, e gli restauri fatti all' Imprese per il contagio, valendosi per questo, come si è detto, degli danari de' depositi: Si è ciò continuato con la speranza, che migliorando i tempi si dovessero affittare gli Bollini in maggior quantità, come già si faceva, ed anco con credenza di lasciar più accreditati gli effetti di detta Cassa per poter con essi più facilmente conseguire la Redenzione dell' entrate Camerali conforme al primo instituto di essa Cassa &c.*

Nel detto anno adunque 1643. seguendo li Delegati la mente di Sua Maestà contenuta nelle lettere de' 13. Agosto 1642. mandate al Magistrato dal Sig. Governatore Conte di Sirvela con suo decreto de' 8. Gennajo del suddetto anno 1643., con le quali Reali lettere novamente la Maestà Sua mandò la prammatica del 1630. attenente alla riduzione de' redditi, e Censi (di che abbiamo favellato nel secondo §. del Capo della Dote di questa Cassa) nella suddetta ordinazione de' 10. Aprile 1643. decretarono, che tutti gli redditi fondati sopra la Cassa a più di cinque per cento per all' ora si passassero solamente a detto conto di cinque per cento cominciando dalle Calende di Gennajo 1643. in avanti: Fatta consapevole la Maestà Sua delle deliberazioni prese dalla Giunta nella suddetta ordinazione de' 10. Aprile si compiacque attestarne il Reale aggradimento con sue lettere dirette alla medesima, ed al Sig.

14

Governatore Marchese di Velada de 16. Settembre 1644.

Perchè però trà detti redditi altri erano a vita all'interesse di 12. per cento, ed altri per due vite a dieci, quali in vigore della Reale prammatica sarebbero dovuti ridursi all'undeci, rispettivamente, ed al 9. la Giunta, sentito prima l'Avvocato Fiscale Sertorio, espose con sua Consulta de' 14. Luglio del medesimo anno 1643. a Sua Maestà le ragioni per cui stimava, che sarebbe riuscito più utile alla Cassa la riduzione anche di tali redditi al cinque per cento in perpetuo, che quella stabilita nella suddetta prammatica, e n'ebbe il Reale rescritto in data de' 31. Dicembre 1645. in cui Sua Maestà dichiara, che nelli casi, che detta Giunta averebbe giudicati conforme al dritto potersi fare gli redditi di vitalizj perpetui la riduzione debba essere al cinque per cento conforme al proposto dalla medesima Giunta, la quale però dovesse tenere considerazione all'età delle Persone, in testa delle quali erano gli vitalizj, acciò non divenissero perpetui quelli, che probabilmente potessero estinguersi frà poco tempo, e come dalle Reali lettere del tenore seguente.

EL REY.

Magnifico, Fieles, y amados nuestros. Hase visto lo que refereis, en vuestra carta de 14. Julio de 1643. cuya copia rubricada de mi Secretario infrascrito se os remite con esta quanto ala reducion de los reditos impuestos en esta Caxa, y sobre lo que en ella me representais declaro, que en los casos, que Juzgaredes conforme a derecho puderse hazer los reditos de vitalicios perpetuos, la reduction se podrà hazer a los cinco por ciento, conforme propone essa Junta, en lo qual tambien, havereis de tener atencion ala edad de las personas, en cuya cabeza estan los vitalicios, paraque no se vengan a hazer perpetuos los que probabilmente dentro de poco tiempo puedan vacar, y en esta conformidad executareis mi Real Orden. De Madrid a 31. Dicembres 1645.

Firm. *YO EL REY*: in calce *Geronimo de la Cama*. *V. Potenzanus R. V. Cusanus R. V. Salamanca Regens*.

Tal riduzione (con occasione di cui varj incidenti nacquero, che obbligarono gli Regj Delegati a diversi decreti,

creti, ed ordinazioni, di che per brevità ommetto il discorrere) fù stabilmente osservata con i Reddituarj, che provenienti da' riferti contratti rimasero ne' successivi tempi arrolati a' libri di questa Cassa, e ciò non ostante, che gli altri redditi Camerali dipendenti dall' amministrazione del Magistrato Ordinario abbiano patita altra riduzione al quattro per cento, indi ancora sia restato sospeso il loro pagamento rispetto al secondo semestre di ciascun anno.

Pervenuta alla notizia del Sig. Duca d'Ossona Governatore di questo Stato la mentovata diversità praticata nel pagamento de' Reddituarj della Cassa di Redenzione, e quelli situati sopra d'altri fondi amministrati dal Magistrato medesimo, desideroso d'intendere la cagione diresse a quel Tribunale in data de 25. Maggio 1673. il decreto, che ommessa la narrativa, è come segue.

Ordina S. E. al Magistrato Ordinario, che informi sopra li motivi, e ragioni, che militano in questa differenza trà li suddetti Reddituarj, soggiungendo il suo parere se convenga, che con una regola uniforme vengano tutti raguagliati nella soddisfazione.

Subscript. *Gorranus.*

In seguito di questo decreto diede lettere il detto Tribunale a' Delegati della Giunta sopra la Cassa di Redenzione, acciò sendo contenti di dire le loro occorrenze intorno al contenuto in tale decreto, ne potesse fare a S. E. l'ordinata relazione. Eccitarono li Delegati sopra le dette lettere Magistrali, e decreto di S. E. il Contadore Panceri ad informare, ed avuti i di lui sensi rescrissero al Magistrato le lettere del tenore seguente.

1673. primo Luglio.

Al Magistrato Ordinario.

SOno restate le SS. VV. servite con loro carta de 27. Maggio prossimo passato rimetterci un decreto di S. E. de' 20. del medesimo, nel quale ordinava d'informarla delle ragioni, e motivi, che militano a favore delli Reddituarj della Cassa di Redenzione, a' quali si pagano li loro redditi a ragione di cinque per cento, e per tutto l'anno, quando all' altri de fondi Camerali non se gli pagano, che in ragione di quat-

quattro per cento, & da alcuni anni a questa parte solo per li primi sei mesi, acciò li dicessimo la nostra occorrenza.

Ed avendo noi sentito sopra questo il Contadore di questa Cassa:

Diciamo alle SS. VV. che per dimostrare la differenza, che vi è dalli redditi assentati sopra la Cassa dalli altri Camerali, bastarebbe la sola denominazione di reddito assentato sopra detta Cassa, che necessariamente inferisce l'acquisto fatto da' Particolari con il pagamento dell'importanza del Capitale, che hà servito per redimere altri redditi fondati sopra effetti Camerali con avvantaggioso profitto della Regia Camera: Ma per passare a ragioni più essentiali ricavate dalle scritture attenenti a detta Cassa che è stata eretta con privilegj, e regole particolari independenti da qualsivoglia altro Tribunale, una delle principali è: Che li Reddituarj della Cassa hanno pagato in tempo necessitoso il loro capitale nella Regia Tesoreria, che fù poscia convertito in cause forzosissime, & inescusabili, massime in licenziare li Alemani, e Svizzeri da questo stato, il che diede motivo, che restasse ne' contratti pattuito, che per qualsivoglia causa quantunque privilegiata, e ne i casi di guerra, peste, mantenimento dello Stato, ò altra urgente necessità non potesse mai venir impedito ne sospeso il loro pagamento, come ne ancò dovessero detti redditi essere sottoposti ad alcun interdetto, sequestro, diminuzione, ò rapresaglia.

Che questo patto è sempre stato inviolabilmente osservato, massime nella rapresaglia generale fatta contro li Genovesi, mentre dall'ordinazione delle SS. VV. de 15. Giugno 1654. inerendo a decreto di S. E. de' 12. del medesimo consta, non esser inclusi in essa rapresaglia quelli, che tenevano redditi sopra detta Cassa, ma solamente li altri, che li tenevano sopra le altre imprese.

Che, in occasione d'altra simile rapresaglia, ò sia sequestro seguito l'anno 1668. contro li medesimi Genovesi, li Reddituarj della Cassa furono esclusi per ordine delle SS. VV. de' 8. Novembre inerendo ad altro di S.E. de' 9. Giugno antecedente 1668.

Che particolarmente il Dacio del vino, che si vende a minuto in tutto lo Stato fù imposto per ordine di S. Maestà sì per fondo particolare di detta Cassa, come perchè fosse puro pegno alli Reddituarj di essa obbligato con facoltà di potersi anco dare a' medesimi in proprietà.

Che Claudio Spinola l'anno 1650. a nome anco d'altri Reddi-

tuarj

tuarj per godere de' tali privilegj sovvenne lire 100068. 18. *a detta Cassa con quali furono redenti capitali per la somma de lire* 333578. *dal che ne sentì detta Cassa (dedotto lo speso) l'utile de lire* 235509. 2.

Che tal riduzione non è stata praticata n'anco per gl' altri redditi assentati sopra la Muzza, & naviglio amministrati per la mensa del Magistrato Straordinario, Monte di S. Carlo, & altre Imprese, e fondi Camerali amministrati dalla Città di Milano.

A questo si aggiunge la formalità de contratti stabiliti dal fù Signor Don Gonzalo de Cordova Governatore di questo Stato con autorità confertagli da S. M. di poter impegnare la parola Reale, e di approvare quanto avesse stabilito in detti contratti.

Le precise convenzioni seguite con Reddituarj della Cassa a differenza dell' altri Camerali.

Le vendite de' suddetti redditi concertate anco in tempo che seguì la pragmatica della reduzione delli giuri.

Tutte qualità e motivi sofficienti per necessitar la Cassa col pagare il 5. *per* 100. *per intiero a dimostrare la differenza de suoi ad altri Reddituarj Camerali, per quali non militano simili ragioni avvalorate maggiormente dal non aver mai S. M. contradetto alli Bilanci, e relazioni inviatile, ne' quali si vedeva espresso il pagamento continuato sempre del cinque per* 100. *per intiero de' suddetti redditi, il che non hà praticato negli altri raccordi, che unitamente con dette relazioni se gli sono fatti, havendo sopra di essi dati quelli ordini moderativi, che hà stimati convenienti, ed anco per non militare in questo caso la pretesa parità con l'altri Reddituarj Camerali, mentre con la praticata riduzione non gli viene denegata, ma solo sospesa l'intiera soddisfazione a causa del mancamento del Bilancio, non restando per questo, che ad alcuni per ordine di S. M. e Signori Governatori non venghino fatti particolari assegni, & soddisfatti anco per l'importanza de secondi sei mesi.*

Che è quanto possiamo rappresentare alle SS. VV. per esecuzione della suddetta lettera. N. S. &c.

Signat. *Bellonus.*

Ricevuta che ebbe il Magistrato tale risposta (come narrasi in un informazione del Cancelliere della Giunta Carlo Vimercate data sotto il giorno 19. Luglio 1691.) *avuti sopra di essa i sensi del Conte all'ora Avvocato Fiscale, indi Presidente Don Marco Arese, che con dupplicati voti*

16

(sono parole di detta informazione) *conobbe, e comprovò li privilegj, che competiscono alla Cassa di Redenzione, e massime alli Reddituarj a differenza delli altri Camerali*, pose il tutto sotto gli occhj di Sua Eccellenza. La totale soddisfazione data susseguentemente a questo emergente, e nell'anno istesso 1673. a' Reddituarj della Cassa, fà vedere, essere stata l'E. S. bastantemente appagata sù questo punto, ne avere voluto sopra il medesimo innovar cosa alcuna, ciò che ancora si comprova col decreto di S. E. de 11. Settembre 1677. e d'altro del Magistrato Ordinario de' 8. Novembre di detto anno, l'uno, e l'altro del tenore seguente.

1677. a 11. Settembre.

SEndo conveniente l'assistere alla Cassa di Redenzione con tutto ciò, che permettono le forze del bilancio, affinche la possa andar satisfacendo a suoi Reddituarj, il credito de' quali viene ad essere assai privilegiato per le particolari considerationi del maggior beneficio della Camera, che concorrono ne' loro contratti. Ordina per tanto S. E. al Magistrato Ordinario, che applichi alla suddetta Cassa di Redenzione tutto quello, che rimane da disporre delli effetti del bilancio dell' anno corrente, al qual effetto darà gli Ordini che stimerà più opportuni per l'essecuzione.

Firmat. *Gorranus.*

1677. *die* 8. *Novembris.*

Dandos Ordines opportunos juxta decretum S. E.

L'argomento negativo della Reale volunta per l'intero pagamento di questi redditi portato nelle riferite lettere de' R. Delegati del dì primo Luglio 1673. fondato sul non essersi mai fatto da S. M. alcun riglievo contro di tal pagamento prende positivo rinforzo dell' Ordine Regio dato in Madrid alli 29. Dicembre 1690., in cui degnossi la C. M. del Re Carlo Secondo comandare al Sig. Governatore, che facesse reintegrare i Reddituarj frà li altri della Cassa di Redenzione dell' importanza di trè mesate, che per ordine di S. E. erangli state sospese.

DON CARLOS por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, y de las Indias &c. Duque de Milan &c.

17 *ILlustre Conde de Fuensalida, Primo, mi Governador, y Capitan General del Estado de Milan.*

En carta de 6. de Noviembre passado deis quenta de la proposicion, que os hizo la Junta de medios para valeros de los tres meses ultimos de este año de los reditos, que paga esa mi Regia Camara, de los motivos, y consideraciones, que os obligaron a echar mano de este medio, eshechado de la necessidad, y de las Ordenes, que disteis paraque los 25m. Escudos, que se considero importeria este efecto se buscasen por anticipacion o se os socoriesse en otra qualquier forma; is en vista de vuestra rapresentacion de la copia, que acompañais de la proposicion, que sobre esto os hizo la Junta, y de la Consulta del Magistrado Ordinario (de que tambien embiais copia) en que os referie las ordenes, que obstavan a vuestro mandato, y quan privilegiados eran particularmente los Redituarios del Monte de S. Carlos, y otras Impresas administradas de la Ciudad de Milan, y tambien de la Caxa de Redempcion, y la difficultad de hallar el dinero por anticipacion; y teniendo presente lo que os mande en despacho de 23. de Noviembre proximo passado, con motivo de haverse entendido, que viais valeros del trimestre ultimo de este año de los Redituarios dela Ciudad de Milan del Monte de S. Carlos. Ha parecido deciros, que si bien se considera os habrà obligado a dar la Orden para valeros de dichos efectos la necessidad de acudir promptamente a las urgencias presentes, toda via reconociendo los perjuicios, que de ello se siguen he tenido por conveniente encargaros (en consequencia de lo que os mande en el despachio citado, y por los motivos, que en el se expresan) que en caso de haver tenido cumplimiento la Orden que disteis para valeros de estos reditos,

hagais

hagais se reintegre a los interesados lo que de qualquier manera se les hubiere quitado de ellos con el efecto de la coda de redempcion deste año o de el que viene para evitar el desconsuelo, que les ocasionaron in recivir este perjuicio, y el descredito a esa Camera, que son las razones, porque se ha procurado en todos tiempos no llegar a efectos tan privilegiados, y de haverlo executado me dareis quenta.

De Madrid a 29. de Dizembre 1690.

Firmat. *YO EL REY.*

Don Pedro de Zarate &c. con señales del Consejo.

Per esecuzione dell'or riferto Reale dispaccio, copia di cui fù da Sua Maestà rimessa al Magistrato, e da questo comunicata alla Giunta, determinò la medesima sotto li 19. Febbrajo 1691., sentito prima il Fisco, che si facesse consulta al Sig. Governatore, pregandolo disporre gli ordini opportuni per la reintegrazione da Sua Maestà comandata.

18

Nelle riferte lettere della Giunta scritte al Magistrato Ordinario sotto il primo di Luglio 1673. si dice essere privilegiati i redditi della Cassa in vigore de contratti, d'onde provengono, dall'esecuzione di rappresaglie, e sequestri testificandosi con varj esempj la loro osservanza. Altri simili esempj parimente si enunciano in una Consulta fatta da' Regj Delegati al Sig. Governatore sotto li 31. Marzo 1694. in occasione di rappresaglia ordinata a pregiudizio de' Genovesi, narrandosi in essa, come sendo stati sospesi l'anno 1679. per ordine di S. E. i pagamenti de' redditi spettanti a' Forastieri, furono eccettuati da una tal sospensione i Reddituarj di questa Cassa, in favore de' quali con previo decreto di S. E. conformi a Consulta fattale dalla Giunta, sia stato da questa ordinato, e date le disposizioni opportune, perchè fosse levato il sequestro in loro pregiudizio già fatto: Come pure lo stesso sia seguito nell' anno 1685., in cui dicesi essere stato con ordine di S. E. levato a favore de' Reddituarj di questa Cassa il sequestro, quale con decreto della medesima S. E. era stato imposto a' redditi de' Forastieri.

19

20

Non così però successe nell'anno 1694., mercechè avendo anche in seguito de' Regj comandi ordinato il Sig. Governatore al Magistrato Ordinario di passare alla rappresaglia di tutti gli effetti, che tenevano i Genovesi in questo Stato compresi ancora gli interessati nel-

la

la Caſſa di Redenzione, e ciò per motivo di certo credito, che teneva Sua Maeſtà contro la Repubblica di Genova, procedente da vendita de' ſali riſultato da' conti, e dichiarato in giuſtizia in ſomma aſſai rilevante, in riſpoſta di Conſulta del Magiſtrato Ordinario, e dopo traſmeſſa all'E. S. altra Conſulta della Giunta, da ambedue le quali le veniva rappreſentato il privilegio de' redditi di queſta Caſſa, ed altri nel particolare di rappreſaglie, venne in ordinare con ſuo decreto de' due Aprile di detto anno nel modo, che ſi contiene nelle lettere Magiſtrali del giorno 3. del ſuddetto meſe dirette alla Giunta cioè.

Che avendo l'E. S. conſiderato, che non oſtante abbia rappreſentato alla Maeſtà Sua gli accennati privilegj, nondimeno ſia reſtata ſervita di ordinare la rappreſaglia generale ſenza farne alcuna eccettuazione, ordina perciò al Magiſtrato, che in compimento de' decreti già dati paſſi avanti all'eſecuzione della riferta rappreſaglia di tutti gli effetti, che poſſedono i Genoveſi in queſto Stato, eccettuando ſolo le perſone, che abitano ne' dominij della Maeſtà Sua, e ſoſpendendo per ora il paſſare alla vendita de' capitali, e rappreſaglia de' fondi, e frutti allodiali ſino a vedere quanto riſulterà dagli altri effetti, che tengono ne' dominij di Sua Maeſtà, dove reſta pure ordinata la ſteſſa rappreſaglia.

Con la medeſima indifferenza furono parimente compreſi nell' univerſale ſequeſtro, che ſeguì nel fine dell'anno 1706. in pregiudizio de' Seguaci dell' armi Galliſpane anche gli redditi di ragione d'alcuni di loro deſcritti a' libri della Caſſa di Redenzione; non avendo però io veduto fatto da tali Reddituarj alcun ricorſo alla Giunta, ne conſeguentemente da queſta indrizzata alcuna Conſulta a S. E., od al Ceſareo Real Trono dell'Auguſtiſſimo noſtro Monarca.

21 Ritrovo pure, annoverarſi ne' privilegj de' redditi paſſivi deſcritti a' libri di queſta Caſſa l'eſenzione totale da' giudiziali ſequeſtri: In fatti vedeſi oſſervata una tale prerogativa, non che dalla Giunta, ma dal Magiſtrato, e dal Senato medeſimo in occaſione, che per incidente d'altre cauſe promoſſe nanti quei Tribunali è caduta la cognizione ſopra il merito della ſuſſiſtenza di ſimili ſequeſtri, come dimoſtrano i decreti, e ſentenze, delle quali ſi parla nel §. 3. *del Capo attenente alla Giuridizione della Giunta*.

n Egli

Egli è però vero, che ſiccome i detti, ed altri privilegj
22 a' mentovati Reddituarj dalla legge de' loro contratti provengono, e non da alcuna generale certa regola, ed esenzione conceſſa a' redditi tutti a' libri della Caſſa di Redenzione deſcritti, così le coſe giudicate a favore d'alcuno de Reddituarj non poſſono far eſempio per altri, ſe queſti non provino ſtipulati negli ſtrumenti, e contratti d'onde traggono le loro ragioni li privilegj medeſimi.

CAPO

CAPO SESTO.

De' Miniſtri, ed Officiali della Reale Giunta ſopra la Caſſa di Redenzione.

§. I.

Da quali Miniſtri ſia compoſta la Giunta, e quali Ufficiali ſianle deſtinati.

ABbiamo veduto nel primo §. del Capo primo, come in vigore del Real Ordine dato in Madrid ſotto il primo di Maggio 1624. fù coſtituita la Giunta ſopra la Caſſa di Redenzione dal Preſidente, e da un Queſtore del Magiſtrato Ordinario ad elezione il ſecondo di S. Eccellenza, aſſegnatole un Avvocato Fiſcale, acciò interveniſſe a' congreſſi, ove la materia da trattarviſi lo richiedeſſe; abbiamo ancora veduto, eſſere ſtati nelle ſteſſe Reali lettere aſſegnati alla detta Giunta un Contadore, ed uno Scrivano, ò ſia Cancelliere, l'uno, e l'altro de' quali ſecondo la natura de' loro officj attendeſſe al buon regolamento, e diſpaccio delle coſe alla medeſima Giunta attenenti, ed ivi pure s'è fatta menzione del ſalario, che a ciaſcuno de' detti Miniſtri, ed Ufficiali, ſalvo che all'Avvocato Fiſcale, fù nello ſteſſo Real Ordine coſtituito. Reſta ora a diſcorrerſi in particolare, e con diſtinzione de' Miniſteri, ed Officj ſuddetti, e delle incombenze proprie di ciaſcheduno di eſſi: come pure a riferirſi i Perſonaggi, e Soggetti, che di tempo in tempo gli occuparono. A queſto adunque procurerò di ſoddisfare ne' ſeguenti paragrafi.

§. 2.

Del Presidente.

ESsendo che ogni Tribunale, ò Consiglio ben regolato debba avere chi presiedendo come Capo agli altri membri del medesimo Corpo, e sovrastando agli Ufficiali subordinati ne distribuisca le funzioni, e dia tanto gli ordini opportuni nella direzione de' negozj correnti, quanto le necessarie disposizioni nelle contingenze, che non ammettano dilazione, perciò il Presidente del Magistrato anche in questa Giunta ritiene la prerogativa di Capo, e di quella usa nel convocare la Giunta, assegnar termini, eccitare il Fisco, rimettere alla lettura del Questore le cause, concedere soprasedenze, e fare tutte le cose, che come a Presidente del Magistrato gli spetterebbero, se da quel Tribunale dovessero maneggiarsi i negozj, che attesa l'erezione della Giunta privativamente da questa dipendono.

2

In occasione di vacanza della Presidenza del Magistrato per morte, ò promozione a maggior grado del Ministro che l'occupava, non essendo disposto nel suddetto Real Ordine chi dovesse presiedere alla Giunta, diversamente in varj tempi fù ciò praticato.

3

Nell'anno 1627. essendo il Dott. Collegiato Gio. Battista Trotto dalla Presidenza del Magistrato Ordinario passato a quella del Senato, gli fù nulladimeno per decreto di Sua Eccellenza continuata la sovraintendenza, e delegazione alla Giunta fin che fù provveduto d'un nuovo Presidente il Maestrato suddetto.

4

Questo fù un piccolo, ma sincero contrasegno dell'approvazione, e riconoscimento, che presso de' Grandi Monarchi delle Spagne, e loro Luogotenenti ebbero sempre mai la fede, il zelo, ed il sapere di questo qualificato Ministro, ch'emulando la gloria de' Nobili suoi Maggiori, e trà essi del Senatore Camillo di lui Padre, insuperabile a qualunque fatica, tutto al pubblico bene vivea, ed al servizio del Principe (1), ne in esso ristette un sì bell'istinto di quell'Illustre Famiglia, che anzi

5

(1) Ghilini *Annali d'Alessandria Anno* 1587. *nu.* 657. 1622. *nu.* 5. & 1627. *nu.* 13.

anzi trasmesso col di lui sangue ne' Posteri, ne vedemmo a' giorni nostri nel Conte Luiggi di lui Figlio già Questore del Magistrato Straordinario, indi Senatore, e Reggente gli effetti, e tutt'ora ammiriamo nel Conte Don Gio. Battista Nipote tanto di dottrina, di destrezza, di costanza, ed assiduità nelle cose proprie del suo Ministero, che avendolo di già veduto occupare con somma lode ne' più verdi suoi anni le Supreme Patrizie dignità, amministrare con approvazione comune l'arduo impiego di Regio Capitano di Giustizia in tutto questo Dominio, e portato da' meriti, che l'età prevennero alla Suprema Senatoria Sede con soddisfazione, ed evidente vantaggio del Pubblico, non può caderci in mente dubbio veruno, che ne' sommi onori non sia per adeguare quelli dall' Illustre Avo ottenuti.

6 Morto il Presidente Grasso nel 1629. comandò il Sig. Governatore con suo decreto in data del giorno 20. di Luglio, che il Questore Latuada delegato già della Giunta, ed in quel tempo VicePresidente del Magistrato Ordinario firmasse solo i mandati, ed altri ricapiti, che il suddetto Presidente, come Capo della medesima Giunta solea soscrivere; rispetto però agli altri negozj, che fossero per occorrere appartenenti alla Cassa di Redenzione fosse tenuto comunicarle al Gran Cancelliere, acciò da questo resa consapevole Sua Eccellenza delle cose, che degne fossero della di lei notizia, potesse ella determinare ciò, che le paresse conveniente. Il tenore del suddetto decreto, perchè se ne abbia notizia più individua, hò stimato di quì trascrivere.

1629. *a' 20. di Luglio.*

Acciochè non si ritardi il dispaccio delli negozii toccanti alla Cassa delle Redenzioni per la morte del Presidente Grasso ordina Sua Eccellenza, e dichiara, che sino ad altr' ordine il Questor Latuada firmi solo tutti li mandati, e ricapiti, che soleva firmar ancora il Presidente, e vuole, che con la sola sottoscrizione del detto Questore siano da tutti quelli, a' quali spetta, puntualmente eseguiti.

Et per rispetto degli altri negozii, che si ponno offerire toccanti alla detta Cassa, oltre le dette firme il suddetto Questore non piglierà risoluzione, senza comunicarli con il Gran Cancelliere, accioche si dia parte a Sua Eccellenza delle cose di considerazione, che saranno degne di sua notizia.

Signat. *Platonus.*

7 Ne' tempi posteriori s'è praticato, che facendo in Magistrato le veci del Presidente ò morto, ò ad altra sede promosso, il Questore più anziano del Magistrato, od un Governatore interinale destinato per ordine Regio, lo stesso pure presie-

desse alla Giunta sopra la Cassa di Redenzione; così usossi nell'anno 1640., in cui per la promozione del Regente Piccenardo alla Presidenza del Senato da quella del Magistrato Ordinario supplì le veci di Presidente tanto in Magistrato, come nella Giunta il Conte di Vimercate, D. Gio. Battista Secco Borella, così per lasciare altri esempj seguì l'anno 1727., in cui per morte del Conte Regente Don Gio. Battista Modegnani personaggio di somma integrità, giusto zelo per il Reale servigio, e delle altre virtù proprie di Retto Ministro abbondevolmente fornito, fù ammesso dalli Questori allora sedenti nella Giunta Conte Don Nicolas Imbonati, e Conte Don Pietro Quintana (con protesta però di non pregiudicare alle prerogative all'ufficio loro competenti) a supplirvi le veci di Capo il Conte Giuseppe Oppizzone Questore Togato anziano, e VicePresidente nel Magistrato Ordinario. Descendente questi da' Nobilissimi Progenitori, fra' quali

8 degni sono di singolare memoria Ambrosio, e Gio. Angelo chiarissimi Giureconsulti del Collegio di Pavia, il primo da Ludovico, il secondo da Francesco Sforza Duchi di Milano alla Cattedra Senatoria promossi, altro Ambrosio Autore del celebre utilissimo Trattato de Carichi, Francesco Maria Padre del mentovato Conte Questore, ed altri, de' quali troppo lungo sarebbe il rapportare la serie, meritò sin da' più teneri anni d'essere qualificato dall'Augustissimo Imperadore Leopoldo assieme del Zio Don Siro, e della Prosapia tutta d'ambedue i sessi coll' insigne Dignità di Conte, Libero Barone, e Cavaliere del Sagro Rom. Impero, ed investito della Nobile Contea di Arko, e di lui Pertinenze al Regno d'Ungheria soggetta: e ben lo vedremmo salito al Senatorio Seggio da' Maggiori di lui illustrato, se la somma moderazione dello stesso, ed il zelo d'impiegarsi nel più immediato servizio di S. M. C. C. nella Carica di Questore, che ottimamente da molt' anni amministra, non l'avessero dall' obvia maggiore graduazione trattenuto.

Fatto poi Governatore dello stesso Magistrato il Marchese

9 Don Carlo Castiglione ebbe pure il Governo della Giunta, finche investito con Cesareo Reale Dispaccio del giorno 7. di Maggio 1727. della Presidenza del Tribunale suddetto, sortì con tale Dignità ancora la Delegazione sopra la Cassa, ed affari delle Redenzioni.

Si compiacque pure la M.C.C. dell' Augustissimo nostro Monarca giusto conoscitore, e rimuneratore de' suoi fedeli Vassalli per Diploma dato sotto li 19. di Marzo 1729. onorare il mentovato, non meno per le illustri qualità da' celebri suoi Maggiori (1) ereditate, che per le proprie virtù, e gesta riguarde-

(1) Moreri *Dictionaire Historiq. tom. 1. pag. mihi* 792., & 809., Morigia *Istor. di Milano lib. 3. cap. 12.*, Sitonus de Scotia *Kronicon Collegii J.P.P. Mediol.*

guardevolissimo Personaggio col grado di Reggente del Supremo Consiglio di Spagna.

La serie de' Regj Ministri, che unitamente all'essere Presidenti del Magistrato Ordinario furono Delegati e Capi della Real Giunta sopra la Cassa di Redenzione, è la seguente.

1624. Trotto Gio. Battista. Dottore Collegiato, Senatore, del Consiglio Secreto di S. M., indi Presidente del Senato.

1628. 6. Luglio. Grassi Dottore Collegiato, Senatore, del Consiglio Segreto di S. M.

1632. 12. Giugno. Picenardo Ottaviano Dottore Collegiato di Cremona, Senatore, del Consiglio Segreto, e Reggente.

1641. Arese Conte Don Bartolomeo Dottore Collegiato, Senatore, del Consiglio Secreto, Reggente, poi Presidente del Senato.

1664. Bellone Conte Don Carlo Dottore Collegiato di Pavia, Senatore, Reggente, e Presidente del Senato.

1665. Dal Pozzo Don Gio. Battista Dottore Collegiato d'Alessandria, Regio Avvocato Fiscale, Senatore, Reggente.

1675. 11. Settembre. Pertusati Conte Don Luca Dottore Collegiato d'Alessandria, Reggente, poi Presidente del Senato.

1694 Arese Conte Don Marco Dottore Collegiato, Senatore, e Reggente.

1697. Clerici Marchese Don Giorgio Dottore Collegiato di Como, Senatore: Reggente: Presidente del Senato, del Consiglio Intimo di Stato di S. M. C. C.

1716. Modegnani Conte Don Gio. Battista Dottore Collegiato di Lodi Senatore, e Reggente.

1728. Castiglione Marchese Don Carlo Dottore Collegiato, Senatore, e Reggente.

§. 3.

De' Questori Delegati sopra la Regia Cassa di Redenzione.

NEll' erezione della Giunta sopra la Cassa di Redenzione fatta dalla C. M. del Re Don Filippo Terzo nelle mentovate lettere del primo Maggio 1624., fù determinato, che un Questore del Magistrato Ordinario da trascieliersi dal Sig. Governatore fosse delegato alla Giunta suddetta, ma non essendo dichiarato da Sua Maestà, se Giureconsulto, ò come dicesi di Cappa, e Spada esser dovesse il Questore da eleggersi, restò, siccome il soggetto da delegarsi, così ancora la di lui qualità in arbitrio di Sua Eccellenza, che però di tale arbitrio valendosi li Signori Governatori, cui occorse a principio, ed in occasione di vacanza fare tal' elezione, diedero a questa Giunta il Questore altre volte della prima, altre della seconda specie suddetta, di modo che dal principio dell' istituzione della Giunta medesima gli eletti furono tutti togati (salvo del Questore Don Giovanni de Salvaterra) sino al 1688., e da tal tempo in avanti furono sempre Ministri di Cappa, e Spada.

11

Due volte solo è seguito, e ciò in questi ultimi anni, che al Questore Delegato aggiunto ne fosse un' altro sopranumerario. Il primo ch' ebbe in tale circostanza quest' incarico fù il Questore Don Gioachimo Morras, in di cui favore diede la M.S.C.C. il dispaccio, che quì sotto leggesi rimesso da Sua Eccellenza con decreto del giorno 9. di Marzo 1715. al Magistrato Ordinario, e da questo passato alla Giunta.

12

CAROLUS SEXTUS &c. Eugenio Prencipe di Savoja &c. Magnifice, Spectab., & Egregii Nobis Dilectissimi: Teniamo da Sua Maestà il Cesareo Real Dispaccio del tenor seguente. DON CARLOS &c. Ilustre Principe Eugenio de Saboya &c. Por parte de Don Joachim Morras, y Mauleon se me ha suplicado me dignasse mandar, que nò obstante mantenerse al Conde Imbonati la comission de Deputado de Caxa, y Coda de Redempcion, respecto de haver restado sempre anexa a sù Plaza de Questor

del

del Magistrado Ordinario, se le libre, y pague tambien annualmente el salario corrispondiente a ella de 1452. libras annuas bonificandoselas desde el dia, que entro en la possession de la referida Plaza; y en vista de esta instancia, atendiendo a los notorios meritos de este Ministro, y a lo mucho que ha sagrificado, y padecido por seguir mi justa causa, y a haver sido mi Cesarea Real Intencion concederle con la mencionada Plaza de Questor todo lo que havia tenido, y gozado con ella el referido Conde Imbonati; He resuelto se le pague tambien el importe del salario de tal delegado de los mismos efectos de la Caxa, y Coda de Redempcion, nò obstante tener el exercizio, y goze de este encargo al Questor Imbonati, y en esta conformidad dareis (como os lo encargo) las ordenes convenientes, paraque se execute, y comple assi puntualmiente, no obstante qualesquiera disposiziones, que pudiera haver en contrario, las quales derogo para este solo caso, aunque sean tales, que pidan especial mencion, dexandolas para las de mas en su entera fuerza, y vigor; Pues por los justos, y particulares motivos, que para ello concurren procede assi de mi voluntad, y este despacho se registrarè, y notare en las partes adonde tocare para su efectiva execucion. De Viena a terze de Febrero de 1715. Firmat. YO EL REY. Con señales del Consejo. Pablo Bermudez dela Torre. Il quale vi rimettiamo, affinche tenendo presenti li Reali Ordini di Sua Maestà, quelli prontamente esseguiate. Dat. in Milano li 9. Marzo 1715. Firmat. Eugenio di Savoja. V. Vicecomes. Subscrip. Mesmer. A tergo. Magnifico, Spectab., & Egregiis Præsidi, & Magistris Reg. Duc. Redditnum Ordinariorum Status Mediolani nobis Dilectissimis. Et sigilat. &c.

Passato il Questore Morràs alla Dignità di Consigliere nel Supremo di Spagna in Vienna, e servendo attualmente il Questore Conte Imbonati nella delegazione fissa della Giunta, ne fù da S. M. C. C. conferta la sopranumeraria al Conte Don Pietro Quintana, e PietraSanta, con Cesareo Reale Dispaccio dato in Laxemburg sotto li 28. di Maggio del 1721. confermato con altro dato in Vienna al primo d'Ottobre dell'anno medesimo, in cui spiegandosi la M. S. C. C., essere sua mente, che siano contradistinti con tal mercede i meriti di questo qualificato Ministro, ci fà intendere con breve laconismo, essere alla M. S. presenti gli riguardevoli servigj prestati all'Augustissima Casa d'Austria da' di lui Illustri Antenati, frà quali degno è di perrenne memoria Don Roderigo Quintana, che passato dopo varj onorevoli impieghi ottimamente amministrati nelle Città di Granata, e di Siviglia alla dignità di Questore nel Magistrato Straordinario di questo Dominio l'anno 1668., fù circa l'anno 1674. promosso alla

13

Cat-

Cattedra Senatoria, indi al posto di Consultore in Sicilia grado supremo della togata gerarchia in quel Regno; come pure li meriti di questo stesso Personaggio, che al militare valore esercitato già in servire nella più verde età sua al Cattolico Monarca sin dall'anno 1689. nelli gradi di Capitano d'Infanteria Spagnuola, e de' Cavalli nel Regno di Napoli, e nella viva guerra del Piemonte, ch'ebbe incominciamento l'anno 1690, seppe con raro esempio sostituire una singolare Dottrina, e Giureprudenza propria della grave Carica di Questore del Magistrato Ordinario, che con somma lode, ed approvazione comune da molti anni sostiene.

14 All' Ufficio del Questore Delegato oltre il proferire il suo Voto decisivo, appartiene regolarmente il riferire le cause, ed altri negozj, che si spediscono nella Giunta, ed in occasione di malattia del Presidente, ò di lui assenza dalla Città, fare in di lui vece la segnatura delle cose correnti.

15 Sedettero nella Giunta Delegati da' Signori Governatori per tempo (salvo che gli detti Don Gioachimo Morras, e Conte Quintana eletti nel modo di sopra narrato) i Questori.

1624. Visconte Scaramuzza.

1624. 20. Novembre. Arconato Gio. Battista Dottore Collegiato, Senatore.

1627. 16. Gennajo. Gallia Antonio Dottore Collegiato d'Alessandria, Senatore. (1)

1627. 11. Settembre. Lattuada Giosesso Dottore Collegiato, del Consiglio Secreto di S.M.

1632. Salamanca Gonzal Rodriguez Dottore, Senatore, e Reggente.

1637. 29. Maggio. Salvaterra Gioanni.

1649. 30. Giugno. Casado Don Isidoro Dottore.

1658. 30. Marzo. Lariateguì Don Gioanni Cavaliere di S. Iago.

1690. Imbonati Conte Don Nicolò.

1715. 9. Marzo. Morras Don Gioachimo, Consigliere nel Supremo di Spagna in Vienna.

1721.

(1) Ghilino *in fine delli Annali d'Alessandria all'anno 1627. pag. 210. nu. 12.*

1721. primo Ottobre. Quintana e Pietra Santa Conte Don Pietro.

§. 4.

Del Fiscale Deputato alla Giunta.

NElla deputazione del Ministro, che a difesa delle ragioni Fiscali assistesse alla Real Giunta sopra la Cassa di Redenzione, ritrovo essersi variamente praticato, sì in riguardo al rango da cui fù trascielto il Fiscale, come rispetto a' Personaggj, che di tempo in tempo fecero una tale elezione. 16

Dopochè l'Avvocato Fiscale Arguis Delegato nella erezione della Giunta da S. M. fù promosso alla Cattedra Senatoria (il che seguì nel 1628.) sino al 632. gli Avvocati Fiscali, ch' ebbero questa incumbenza furono a Consulta della Giunta approvati da' Signori Governatori per tempo, nel qual particolare si usò già tale circospezione, che anche in occasione di sola assenza del suddetto Avvocato Fiscale Arguis, non vollero i Delegati ad altro conferire l'interinale deputazione senza prima farne partecipe il Gran Cancelliere. 17

Dall'anno poi 1640. in avanti, non solo non seguì Regia particolare Delegazione d'alcun Fiscale alla Giunta delle Redenzioni, ma ne meno vedo, essersi più ingerita participazione, od approvamento di S. E. in tal'elezione resa d'indi in poi arbitraria alla medesima Giunta. 18

Questa pure di simile arbitrio si valse rispetto al Rango, d'onde trasse i Soggetti, ch'elesse alla detta incumbenza; avendo il più delle volte scielto uno degli Avvocati Fiscali Generali; ed altre volte de' Sindici, come nel Catalogo da porsi nel fine di questo §. distingueremo. 19

In ciò però fù costante la deputazione del Fiscale agli affari della Cassa di Redenzione, che, ò sia stato questi Delegato da S. M., od approvato da S. E., od eletto solamente dalla Giunta, hà lo stesso accudito a tale incumbenza privativamente agli altri del Collegio Fiscale, e sin' a tanto, che sia salito a maggior grado, od abbia finito di vivere. 20

Vedemmo già nel primo §. del Capo attenente alla Institutione della Cassa di Redenzione, non essere stato al Fiscale della Giunta costituito salario alcuno: giudicò però proprio la stessa ricordare alcune volte a S. M. le di lui gravi fatiche, 21

e la

e la continua assistenza a' congressi, ed altri affari della Giunta suddetta con supplicargliene assieme dalla Regia munificenza qualche mercede; così ella praticò fin dal suo principio, quando rappresentato a S. M. con relazione data sotto gli 6. di Maggio 1625. l'incaminamento, ed occorrenze del maneggio delle Redenzioni, le espose ancora il zelo, ed attenzione, con cui l'Avvocato Fiscale Dottore Francesco Arguis corrispondeva alla elezione di S. M. soggiungendo, che per tal causa degno le parea di qualche particolare mercede, ne andò a vuoto tale insinuazione, sendosi compiaciuta la M. S. di ordinare con sue lettere del giorno 30. di Settembre dell' anno suddetto, che al mentovato Avvocato Fiscale fossero pagati scudi duecento d'ajuto di costa per una sol volta; e fù confermato quest' Ordine con altre Lettere Reali date sotto li 23. di Febbrajo 1626. dichiaranti, non essere compresa questa mercede sotto la disposizione degli Ordini Regj di Vormez, a' quali non essendo stato derogato nelle antidette lettere del giorno 30. Settembre, n'era stata sospesa da' Delegati l'esecuzione.

Rinovossi un simile ricordo al Sovrano dal Presidente Gio. Battista Trotto Capo all' or della Giunta in sua Consulta in data del giorno sesto di Luglio 1628., nella quale dopo avere il menzionato Ministro narrata l'utilità cagionata al Real Patrimonio dall' assistenza del suddetto Avvocato Fiscale Arguis, aggiunse, che l'assidua di lui occupazione, e diligenza lo rendevano meritevole, *che la Maestà Sua colla sua Reale grandezza gli facesse mercede, ò di salario come agli altri Ministri della Giunta, ò di qualche ajuto di costa, come degnossi la M. S. graziarlo altra volta.*

Ebbe quest' insinuazione, se non ne' termini suggeriti d'un riscontro però migliore l'effetto, avendo voluto il Rè Clementissimo con premio molto maggiore rimunerare i meriti del lodato Fiscale creatolo frà pochi mesi suo Ducal Senatore in questo Dominio.

Esito istesso ebbero le rappresentazioni della Giunta fatte a Sua Maestà a favore dell' Avvocato Fiscale Sertorio negli anni 1645., e 648. mentre in quest' anno medesimo furono dalla Reale beneficenza premiati colla Cattedra Senatoria i molti servigj da esso lui prestati alla Corona. 22

Al Ministero del Fiscale Deputato alla Giunta appartiene il fare le parti del Regio Fisco in iscritto, od in voce, come si pratica negli altri Tribunali, e d'intervenire chiamato alle raunanze, che da' Regj Delegati si tengono, sendosi anzi costumato dall' anno 1676., ed al presente ancora si pratica di sottoscriversi dopo la firma de' suddetti Delegati ancor 23

cor dal Fiscale i Decreti, ed Ordinazioni della Giunta, la quale mai, ò quasi mai unire si suole senza il di lui intervento. Furono successivamente destinati a quest' incumbenza li seguenti Ministri.

24

1624. primo Maggio. Arguis Dottore Francesco Avvocato Fiscale Senatore.

1628. 15. Aprile. Monte Marc'Antonio Dottore Collegiato, Avvocato Fiscale, Senatore.

1629. 12. Febbrajo. Pozzobonelli Francesco Dottore Collegiato, Avvocato Fiscale, Senatore, Reggente nel Supremo Consiglio.

1632. 6. Maggio. Arias Maldonado Don Gioanni Avvocato Fiscale.

1640. Maggio. Patellano Carlo Avvocato Fiscale, Senatore.

1641. 16. Marzo. Croce Sindico Fiscale.

1641. Cusani Dottore Collegiato, Avvocato Fiscale, Senatore, e Presidente del Senato.

1643. Sertorio Avvocato Fiscale, Senatore.

1651. Riva Avvocato Fiscale.

1662. Porro Sindico Fiscale.

1671. Strada Sindico Fiscale.

1682 Bellone Conte Dottore Collegiato di Pavia Avvocato Fiscale, del Consiglio Segreto.

1694. Arrigone Conte Pietro Paolo Avvocato Fiscale, Senatore.

1698. Croce Sindico Fiscale.

1709. Giulino Conte Giorgio Dottore Collegiato di Como, Avvocato Fiscale, Senatore.

1712. Cattaneo Conte Gio. Giuseppe Antonio Dottore Collegiato di Tortona, Avvocato Fiscale, Senatore.

1725. Caroelli Conte Paolo Dottore Collegiato di Novara, Avvocato Fiscale.

§. 5.

Del Contadore.

NE' principj della Giunta fù di tale occupazione l'impiego di Contadore della Cassa di Redenzione attese le molte ricompre, ed abbassamenti de' Redditi, che si facevano, e li partiti, che ò da lui procurati, ò da altri proposti doveansi dallo stesso esaminare, ed esporre alla medesima Giunta, che in una Consulta fatta a Sua Maestà dal Presidente Trotto come Capo dei Delegati sotto li 30. Gennajo 1627. si suggerì, che sarebbe stato espediente applicare agli affari della Cassa la persona tutta del Contadore, senza che questo fosse in altre incumbenze distratto. Esercivà in quel tempo l'ufficio di Contadore il Ragionato Generale di questa Regia Ducal Camera Gioanni de Salvaterra concessogli da Sua Maestà nell'erezione della Giunta, come si vede dalle tante volte mentovate Regie Lettere del dì primo di Maggio 1624. registrate sul principio della presente Relazione. Originario questi da Salvaterra in Ispagna ebbe con lettere patenti del Senato Eccellentissimo date a' 6. di Agosto del 1610. la Cittadinanza di Milano per esso lui, e suoi discendenti, vedendosi in dette lettere *autenticati* gl'Illustri di lui Natali coll' espressione *Nobilis Joannes Salvaterra Hyspanus ex Rationatoribus nostris generalibus in hoc Dominio &c.* indi in premio de molti servigj prestati a Sua Maestà principalmente nel procurare con varj mezzi, e ritrovamenti i vantaggi della Regia Camera, ed il sostenimento delle Armate in tempi di somme angustie dell'Erario, e strettezze de' Sudditi fù promosso da Sua Maestà al grado di Questore nel Magistrato Ordinario, e di Proveedor Generale dell'Esercito, e destinato dal Sig. Marchese di Leganes Governatore di questo Dominio con suo decreto de' 29. di Maggio 1637. alla Piazza di Questore Delegato sopra la Cassa di Redenzione vacata per il passaggio del Questor Salamanca alla Cattedra Senatoria, fù pure investito del nobilissimo Feudo di Casalmaggiore, e pertinenze, ed ebbe in dono da Sua Maestà C. il jus patronato della Capella di Santa Veronica nella Reale

Colle-

Collegiata di Santa Maria della Scala, come si vede da un' iscrizione posta a lato di detta Capella, e tutt'ora con lustro nobile mantiensi la di lui discendenza.

27 Il Carico regolare, ed ordinario di quest'Ufficio consiste.

I. In tenere conto, e registro dell'Entrate proprie della Cassa, de' passivi Redditi, e Salarj a' di lei libri descritti, e finalmente di tutto ciò, che può constituire debito, ò credito della medesima.

II. In dare il suo Voto, ò parere in occasione di partiti, ò contratti, che si propongano a' Regj Delegati quando questi involvano qualche dubbio rispetto al danno, od utile che ne possa provenire alla Cassa.

III. In spontare, ò sia firmare i confessi, e mandati in occasione di pagamenti da farsi dalla Cassa, ò per organo della stessa,

IV. e per fine in suggerire di tempo in tempo alla Giunta ciò, che secondo le occorrenze sia spediente intraprendere, ò procurare in beneficio del di lei istituto.

28 Oltre il salario costituito nel suddetto Real Ordine del primo di Maggio 1624. di scudi duecento di Camera gode il Contadore d'alcuni onorarj per le sponte de' mandati, e confessi, ed in occasione di trasportamento per ordine de' Regj Delegati di redditi dal di lui officio dipendenti da un Privato Possessore in un'altro, e di aggiustamento de' libri, e delle partite a favore degl'Impresarj di Regalie spettanti a questa Cassa, ec. quali Onorarj riescono di maggiore, ò minore provento al Contadore, secondo la maggiore, ò minore moltitudine di simili affari.

Ebbero l'Ufficio di Contadore.

1624. 1. Maggio. Gioanni de Salvaterra

29 Ragionato Generale, indi Questore del Magistrato Ordinario.

1637. Casnedi Gio. Battista

Ragionato dell' Entrata della Regia Camera. Questi fù eletto a Consulta della Giunta data sotto li 27. Maggio 1637. dal Sig. Governatore Don Diego Phelippez de Guzman Marchese di Leganes nell'*Interim* che da Sua Maestà venisse altramente provveduto, e ciò attesa la rinunzia fatta nelle mani di Sua Eccellenza dell'Officio di Contadore dal Questore Salvaterra promosso indi, come s'è detto, da Sua Eccellenza a quello di Ministro Delegato della Giunta suddetta con di lei lettera patente de' 29. del mentovato mese di Maggio.

1641. Panceri Bartolomeo.

Entrò a questo impiego per morte di Gio. Battista Casnedi con Dispaccio del suddetto Sig. Governatore Marchese di Leganes dato sotto il giorno 23. Gennajo 1641. ammessone all'esercizio a' 25. Febbrajo di detto anno dalla Giunta (che avealo di già proposto a Sua Maestà, ed a Sua Eccellenza in sue rispettive Consulte) fù poi confermata quest' elezione con Lettere Reali dirette al Governo date *en las Nabas* sotto il dì 19. d'Aprile 1648.

Panceri Gio. Figlio del sudetto Bartolomeo.

Entrò questi nel 1667. all'esercizio dell'Ufficio di Contadore come sostituito dal Regio Sindico Fiscale Giuseppe Baldirone nominato in Proprietario del medesimo Ufficio da minori Eredi di Gio. Maria Carpano, che per Real Privilegio dato sotto li 3. Marzo 1655. ne avea ottenuto la futura successione. Indi nel 1685. a' 10. Dicembre con nuovo titolo ebbe lo stesso esercizio come sostituito da Claudio Panceri di lui Nipote nel modo seguente. Era stata fatta mercede da Sua Maestà ad Arrigo Arrigone della futura successione al detto Ufficio, ed avendo poi l'Arrigone trasferita tale ragione nel Sindico Fiscale Giuseppe Baldirone, e questo in Gio. Panceri, nominonne quest' ultimo in Proprietario Claudio Panceri suo Nipote, ed egli sostituì nell'esercizio il detto suo Zio Giovanni.

1689. 30. Giugno. Longone Appollonio sostituito dal suddetto Claudio Panceri.

1703. 11. Marzo. Brasca Gio. Battista Capitano sostituito dal detto Claudio Conte Pancerio.

Lampugnano Ambrosio.

Eletto dal Presidente Capo della Giunta *per interim* finchè ottenesse la sostituzione dal Proprietario, che ne era Gaspare Lodovico Brasca Figlio del suddetto Capitano Gio. Battista.

Brasca Gaspare Lodovico.

Per Regio Diploma dato in Barcellona a' 4. di Gennajo 1710. cominciò ad esercire l'Ufficio l'anno 1725.

Oltre il giuramento, che da' Regj Ministri, ed Ufficiali di questo Dominio prestare si suole nelle mani del Gran Cancelliere avanti d'entrare al possedimento de' Posti danno il Contadore, e gli altri Ufficiali della Cassa di Redenzione altro giuramento nelle mani del Presidente Capo della Giunta, il quale rispetto al Contadore, è del tenore, che segue.

Juro me fidelem futurum Potentissimo Hyspaniarum Regi &c.

Quod

Quod munus Computatoris Capsæ Redemptionis fideliter, & legaliter exercebo:
Ordines, & Constitutiones DD. Delegatorum, & dictæ Capsæ factas, & faciendas servabo:
Quæ dicti DD. Delegati mihi mandabunt fideliter exequar.
Illicita munera non accipiam, & ab omnibus illicitis abstinebo.
Demùm ea omnia faciam, quæ veri, fideles, & legales Rationatores, seù Computatores tenentur, & debent.

Di tal giuramento resta rogato il Cancelliere della Giunta, ò quello, che fà le di lui veci, nel modo seguente.

Anno Die Mensis

Supradictum Juramentum præstitum fuit à N. N. Computatore Capsæ Redemptionis in manibus Illustriss. Domini Præsidis N. N. pro Tribunali sedentis in Illustrissimo Magistratu (sivè &c.) tamquam Præsidis Junctæ Capsæ Redemptionis, de quo rogatus fui ego infrascriptus Cancellarius N. N.

§. 6.

Dello Scrivano, ò sia Cancelliere.

31 NEl Real' Ordine del primo di Maggio 1624. fù conferta al Sig. Governatore la facoltà d'eleggere lo Scrivano, ò sia Cancelliere della Giunta *delos que sirven en el dicho Magistrado Ordinario*; più volte però è accaduto occuparsi da' Regj Concessionarj, ò loro Sostituiti. Le ordinarie incumbenze di quest' Officio sono

I. Tenere il registro sì de' Reali Ordini appartenenti alla Re-
32 gia Cassa di Redenzione, come de' Decreti, ed Ordinazioni della Giunta, e custodire nel di lei Archivio gli atti, e scritture tutte spettanti alla medesima Giunta.

II. Disporre, e far' intimare gli avvisi a' debitori della Cassa, perchè paghino, ed a' possessori delle ragioni, che si vogliono redimere, acciò ne faccian le retrovendite.

III. Ritrovarsi alla Casa del Presidente quando s'unisce la Giunta per scrivere le di lei Ordinazioni, ed informare sù le occorrenze, sù cui venga interrogato, ò suggerire ciò, che a sua notizia è degno di provvedimento.

IV. E per fine consegnare a' Reddituarj, ed altri Creditori della Cassa i mandati, e confessi, perche conseguiscano i rispettivi loro pagamenti.

Nella propalazione fatta l'anno 1696. a' 15. di Dicembre Fedei-

co Muggiani, che era Proprietario di quest' Ufficio espose
33 ricavare dal Sostituto la pensione di lire cinquecento Imperiali compreso il salario di scudi 50. di Camera assegnato nel Real' Ordine del primo di Maggio 1624.

Esercirono l'Ufficio di Scrivano, ò Cancelliere di questa Giunta.

1624. Caimo Baldassare.
1625. Cogliati Baldassare.
1626. Ichino Bartolomeo.
1630. Vimercati Giulio Cesare.
1639. Lodi Gabriele.
1674 Crevenna Carlo Francesco.
1676. De Capitanei di Vimercate Carlo.
1696. Terzago Francesco.
1697. Varese Gaetano.
1726. Visconte Giuseppe.

§. 7.

Del Cassiere.

34 ABbiamo narrato nel §. primo del primo Capo della presente relazione, come in vigore del Real' Ordine del giorno primo di Maggio 1624. la Cassa delle Redenzioni dalla Tesoreria Generale, ove dall' anno 1618. fino alla erezione della Giunta era stata amministrata, fù trasportata nel Banco S. Ambrosio. Finchè rimase la detta Cassa presso della Tesoreria Generale, e presso del Banco riferto non v'ebbe bisogno per amministrarla d'alcun particolare Tesoriero, compiendo a tale carico ne' rispettivi tempi il Tesoriero Generale, e di lui Cassiere, e quello del Banco medesimo: Avendo però determinato la Giunta l'anno 1659. per i motivi accennati nel luogo sopra citato di questa Relazione di levare dal maneggio del riferto Banco la Cassa suddetta di Redenzione, fù necessario eleggere un Tesoriero, che ne avesse la cura.

Ordi-

Ordinarono per tanto i Regj Delegati sotto li 24. di Maggio del detto anno 1659., che il danajo, che doveva entrare nella Cassa di Redenzione eretta nel Banco S. Ambrosio, provisionalmente fosse depositato presso del Cassiere del Sale, a cui diedero sotto lo stesso giorno l'avviso dell'
35 elezione in lui fatta di Cassiere delle Redenzioni, resane anche notiziosa Sua Eccellenza con loro Consulta, ma scusatosi questi per le gravi sue occupazioni dall'accettare un tal carico passò la Giunta nel giorno dodicesimo di Luglio dell'
36 anno suddetto 1659. a deputare per tal impiego Gio. Battista Cogliati Tesoriere del Magistrato Ordinario.

Avea esercito il Cogliati la Carica di Cassiere della Cassa di
37 Redenzione presso che diecisett'anni, quando per Reale Diploma dato in Madrid sotto li 25. Dicembre 1675., ne fù conferto l'Ufficio a Federigo Moltino per una vita, indi confermatogli per un'altra con Regio Dispaccio spedito in Atansuez il giorno 25. di Maggio 1676., in vigore di cui entrò al possesso di quest'Ufficio Giuseppe Moltino Figlio di detto Federigo, che lodevolmente tutt'ora lo amministra.

Non era stato dall'erezione della Giunta in avanti assegnato
38 Salario alcuno al Cassiere, perciò nel suddetto Reale Dispaccio de'25. Dicembre 1675. concesse al detto Federigo Moltino la ragione d'esigere in conto di Salario un quattrino per ogni *libra* nel modo, e forma seguente, ivi: *Una cum salario unius quadrantis (hoc est un quattrin) pro singulà librà ob relatam rationem ullum non habendi, sic omnium solutionum, ac perceptionum, uti per introitus & exitus, quæ fiunt ex retrovenditionibus, ac etiam novis venditionibus Cameralibus, cæterisque dictæ Capsæ annexis, & connexis, ac cum eisdem honoribus, oneribus &c. ad dictum Officium spectantibus &c., & per immediatum antecessorem percipi solitis &c.*

A Consulta però della Giunta, che per mezzo del Magistrato Ordinario fù dal Senato udita in occasione di doversi da lui interinare la narrata Real concessione, fù limitato il salario dell'Ufficio suddetto, e dichiaratine gli emolumenti nella maniera, che vedesi espressa nelle Lettere patenti del Senato medesimo date sotto il dì 26. Marzo mille sei cento settanta sei del tenore, che quì si legge.

CA-

CAROLUS II. Dei gratia Hispaniarum, utriusque Siciliæ Rex, & Mediolani Dux &c.

Sub alligato Regio Diplomate nostro Matriti dato die 25. Decembris nuper evoluti concessimus Don Federico Moltino officium Capserii Capsæ Redemptionis Mediolani pro unà vità tantum, & ut statim in dictum munus subintret, non obstante quòd ad præsens illud exerceat Jo. Baptista Coliatus, hocque pro se, vel pro alterà personà nominandà ab eo vel ejus hæredibus, vel ab illo qui ab eo, vel ab eis mandatum habuerit, & cum facultate id per substitutum inserviendi, ac salario unius quadrantis pro singulà librà, ut fusiùs ex ipso Diplomate legitur cui &c. ut autem illius beneficio pleniùs frui posset dictus Moltinus, ejusdem approbationem à Senatu petiit, qui pro maturiori deliberatione excitavit superinde unum ex Egregiis Advocatis Fiscalibus Generalibus ut opponeret, & Magistratum Ordinarium ut opponeret, si quid ambo petitioni opponendum ducerent, cum autem Fiscalis se remiserit, ac Magistratus responsum ad nos miserit tenoris sequentis.

P.R. placuit Majestati Vestræ litteris diei 26. Februarii nuperrimè elapsi remittere nobis exemplar Diplomatis e Matritensi Regia concessi Federico Moltino, quo dignata fuit ei elargiri munus Thesaurarii Capsæ Redemptionis ad hoc, ut, si quid in contrarium haberemus Majestati Vestræ rescriberemus. Nos autem priusquam deliberaremus æquum duximus remittere dictum exemplar Delegatis ejusdem Capsæ Redemptionis, ut & ipsi eorum occurrentia nobis explicarent, qui suis litteris diei 10. currentis mensis dedere nobis responsum inclusi tenoris videlicet.

Sopra lettere delle SS.VV. de' 4. Febbrajo hora scorso, con quali ci hanno ricercato la nostra occorrenza intorno al Real Privilegio rimessoci con dette lettere concesso da Sua Maestà sotto li 25. Dicembre 1675. passato a Federigo Moltino, con quale è restata servita farli mercede dell' Officio di Tesoriere della Cassa di Redenzione hora esercito da Gio. Battista Coliati, incaricassimo al Contadore Panceri, che ci informasse di ciò si era stilato in questo particolare, tanto dal detto Cassiere Coliato, quanto da altri, da' quali è stato esercito tal carico, quale sotto il 18. del detto mese ci hà dato l'informazione del seguente tenore. 1676. 18. Febbrajo. In esecuzione del suddetto decreto ha il Contadore della Cassa di Redenzione visto, & letto la copia del Real Privilegio in queste lettere enunciato, & acciò il Sig. Fiscale Strada come parimente eccitato possa maggiormente havere

luogo,

luogo, & apertura di dire la sua occorrenza ha stimato opportuno informare, non solo sopra quello habbino stilato il Cassiere Coliati, & suoi antecessori circa il ricevere honorarii, come dispone il suddetto decreto, ma anco il rappresentare tutte le specie de' danari che entrano, e sortiscano dalla Cassa tanto de' contanti, quanto per passaggio di scrittura, acciò più ponderatamente si possa stabilire una forma praticabile non aggravante al terzo, e per mantenimento del credito di detta Cassa. Primieramente fù da S. M. con sua Real Cedola del primo Maggio 1624. ordinato, che il danaro di detta Cassa si dovesse pagare nel Banco di Sant' Ambrogio, come così si è osservato sino all' anno 1659., che ne fù dato dopo la cura al Tesoriero Coliato, atteso che detto Banco perse di credito, & tali carichi sono stati eserciti sino a questa parte senza alcun salario, ne altro emolumento fisso, solo che l'honorario delle Cartoline per le entrate che si fanno da' particolari, qual' è di soldi trenta per caduna Cartolina. Secondariamente il danaro, qual' esce de' contanti dalla Cassa in redenzioni, acquisto de' redditi, fondi, & altro per questo si suol fare qualche moderata recognizione, poiche chi riceve danaro più facilmente ne da. Terzo vi è il danaro qual' entra, & esce da detta Cassa per passaggio di scrittura per le retrovendizioni, & nuove vendite de' redditi, fondi Camerali, & che si sottopongono per cauzione d'Imprese, in ciò se ne riceve quelle recognizioni che le parti sogliono usare più, ò meno conforme alla loro discrezione, & conforme alle fatiche, & scritture, che occorrono farsi. Finalmente ha detto Contadore riconosciuto la quantità del danaro, che verisimilmente di presente possa entrare in Cassa de' contanti, quale ha ritrovato ascendere alla somma di lire sessantacinque mille in circa, sopra l'uscita del quale si stimarebbe si potesse stabilire un' honorario fisso per il Cassiero pagabile da chi riceve tal danaro, che è quanto si può riferire sopra le notizie, si sono potute havere. Sottoscritta *Gio. Pancerio. Lettosi poi il tutto nella Giunta alla presenza anche del Sig. Sindico Fiscale Strada, & havuto il di lui voto in voce ci siamo conformati con la detta informazione del Contadore per quello, che riguarda al primo, secondo, & terzo capo d'essa, & per rispetto dell' ultimo toccante alla quantità del danaro, che verisimilmente possa di presente entrare in Cassa di Redenzioni di contanti diciamo alle SS. VV., esser noi di parere potersi assegnare al detto Tesoriero un' honorario fisso de soldi dieci per ogni cento lire del danaro però proprio di essa Cassa, che da essa uscirà in contanti, che viene ad essere una mezza per cento, quale dovrà essere pagata da chi riceverà tal danaro, & non altrimente. Nostro Signore guardi le SS. VV. Milano 10. Marzo 1676. Li Delegati della Gionta sopra la Cassa di Redenzione de' redditi Camerali.*

Subscript.

Subscript. *Carolus de Capitaneis de Vicomercato*. A tergo *all' Illustrissimo Magistrato Ordinario dello Stato di Milano, & sigillat., & omnibus in Tribunali nostro propositis venimus in sententiam eorumdem Delegatorum nec aliud nobis occurrit addendum Majestati Vestræ, cui fælicissima omnia à Deo Optimo Maximo precamur. Mediolani die* 14. *Martii* 1676. *Majestatis Vestræ deditissimi famuli, & humillimi servi Præses, & Magistri suorum Reg. Duc. Redditumm Ordinariorum Status Mediolani*. Subscripta *Jo. Baptista Plantanida is ordo, coram quo omnia recitata fuere simul cum precibus novissimè per eundem Moltinum porrectis sequentis pariter exempli. Potentissimæ Rex. Concessa fuit per Regiam Catholicam Majestatem Thesauraria Capsæ Redemptionis fidelissimo Majestatis Vestræ servo Federico Moltino cum emolumento denariorum trium pro singulà librà totius pecuniæ, quæ ad ipsam Capsam quocumque modo pervenisset, & pro ut ex Reali Privilegio jam pro interinatione Majestati Vestræ exhibito. Placuit Majestati Vestræ super hoc, antequam decerneret de petità interinatione, audire Magistratum, à quo dicitur factam fuisse quamdam Consultationem valdè præjudicialem Supplicanti, & ejus concessioni, cum tendat ad diminuendum emolumentum, quod in dicto Privilegio fuit Supplicanti concessum, & sic procedat restringendo, & limitando concessionem ipsam, & Realem Munificentiam sub fundamento cujusdam præcedentis Voti à Cunctatore Pancerio habiti super qualitate ipsius Capsæ. Non credit Supplicans, posse Privilegium ipsum aliter intelligi, nec interprætari, quàm pro ut stat, & jacet, & ideo eo modo, quo fuit concessum, interinandum, cum non patiatur interprætationem, vel reformationem, id quod fuit expressè concessum, tamen ubi Majestas Vestra veniret in sensum deveniendi juxtà Consultationem prædictam cupit saltem Supplicans, id sequi debere absque præjuditio jurium suorum noviter recurrendi ad ipsam Regiam Majestatem, & repræsentandi rationes, & fundamenta quibus moveri possit ad persistendum in jàm concesso emolumento, non obstantibus ab ipso Magistratu recordatis, & consultatis, ad quem ideò finem nunc supplex ipse Moltinus ad Majestatem Vestram confugit, eam humilitèr exorando dignetur decernere interinationem dicti Privilegii in omnibus juxtà illius concessionem absque aliquà restrictione, sivè reformatione expressi in eo emolumenti, vel saltèm, ubi sentiat transire cum Voto dicti Magistratus, hoc esse debere absque præjudicio jurium Supplicantis pro novitèr recurrendo ad eamdem Catholicam Majestatem, ac ab ea obtinendo quæ eidem placuerit pro punctuali executione, & ad litteram dicti Privilegii, quod ut justum &c. omnibusque maturè perpensis Privilegium ipsum dictus Ordo approbatione dignum judicavit limitatà tamen taxà salarii juxta suprascriptam Consultationem*

Magistratus: quemadmodum & nos ejusdem Ordinis votum amplectentes, tenore præsentium illud sic limitatà taxà ut supra approbamus, & confirmamus, mandantes omnibus, ad quos spectat, & spectabit ut ità servent, & servari faciant, in quorum fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, & registrari jussimus.. Mediolani die 26. *Martii* 1676. Signat. *Sadarinus, & sigillat. &c.*

Poco dissimile dal giuramento, che abbiamo di sopra riferto prestarsi dal Contadore è la formola di quello, che dà il Cassiere nelle mani del Presidente Capo della Giunta, il di cui tenore è come segue.

Juro me fidelem futurum Potentissimo Hyspaniarum Regi.

Quod munus Thesaurarii Capsæ Redemptionis fideliter, & legaliter exercebo.

Ordines, & Constitutiones DD. Delegatorum dictæ Capsæ factas, & faciendas servabo.

Quæ secretò tractabuntur à DD. Delegatis non propalabo.

Quæ mihi mandabunt fidelitèr exequar.

Illicita munera non accipiam, & ab omnibus illicitis abstinebo:

Demùm ea omnia faciam, quæ veri, fideles, & legales Thesaurarii, seù Capserii dictæ Capsæ Redemptionis tenentur, & debent &c.

Segue il rogito del Cancelliere per il giuramento, e possesso, che suole immediatamentè dopo l'atto del giuramento suddetto darsi agli Ufficiali.

Anno *Mense* *Die*

N. N. electus à S. R. C. M. Thesaurarius sive Capserius Capsæ Redemptionis Redditum, & effectuum Cameralium hàc die juramentum solitum, ut suprà, præstitit coram DD. Delegatis dictæ Capsæ, & in manibus Illustrifs. D. Præsidis, ac possessionem assumpsit dicti Officii me præsente, & more solito, & de omnibus rogatus fui ego.

N. N. Cancellarius.

ERRORI	DA CORREGGERSI.
Nell' Indice *pag.* 2. *s'impugni*	*s'impugna*.
pag. 7. *ſubra*	*ſupra*.
pag. 8. cadde in buon ponto	cadde in buon punto.
pag. 13. *ed altrove* longa	lunga.
pag. 19. ben' incaminamento	buon' incamminamento.
pag. 25. e da queſto impiegò	e da queſto impiego.
pag. 63. ſtipolazione	ſtipulazione.
pag. 81. 1642.	1643.
pag. 89. obblazione	obblazioni.
pag. 89. reſoluzione	relazione.
pag. 90. *ed altrove* Governadore	Governatore.
pag. 169. Caſſiodorum	Caſſiodorus.

D'altri errori, che poſſano eſſere traſcorſi, ſi rimette l'ammenda al benigno Lettore.